

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Discipline storiche artistiche
archeologiche e geografiche

Giuseppe Gardoni

**GOVERNO DELLA CHIESA E VITA RELIGIOSA
A MANTOVA NEL SECOLO XIII**

Libreria Universitaria Editrice
Verona 2008

Giuseppe Gardoni
Governo della Chiesa e vita religiosa
a Mantova nel secolo XIII

ISBN 978-88-89844-29-8

© 2007 Libreria Universitaria Editrice
Verona - via dell'Artigliere 3/A
tel. 045-8032899 - fax 045-8012171

Ai miei genitori

INDICE

Sigle e abbreviazioni.....	9
----------------------------	---

INTRODUZIONE

I vescovi di Mantova fra Chiesa locale e politica della Chiesa romana	11
---	----

PARTE PRIMA

Le istituzioni di governo	37
--	----

Capitolo I. Documentare per governare

1. Alle origini di una prassi documentaria	39
2. I registri dei vescovi di Mantova	49
3. I registri fra sperimentazioni documentarie, influenze notarili e governo vescovile.....	62
4. Gli uomini della ‘cancelleria’	70
4.1. Fra XII e XIII secolo	73
4.2. I prodromi di una ‘burocrazia’ vescovile.....	77
4.3. Il <i>notarius episcopi</i>	80

Capitolo II. Le strutture di governo

1. Gli uomini del vescovo	86
2. Il vicario	94
3. <i>Familiae</i> vescovili	101
4. Il tribunale del vescovo.....	107
4.1. Le prime attestazioni	107
4.2. Lo strutturarsi del tribunale	110
4.3. Uno specifico settore d'intervento: le vertenze matrimoniali	121

Capitolo III. Il governo delle istituzioni ecclesiastiche

1. Capitolo della cattedrale, chiese cittadine, canoniche e monasteri	127
1.1. Il capitolo	127
1.2. Chiese cittadine	136

6	<i>Governo della Chiesa e vita religiosa</i>	
	1.3. Canoniche e monasteri urbani	141
2.	Ordini mendicanti e lotta all'eresia.....	146
	2.1. Gli Ordini mendicanti.....	146
	2.2. La lotta all'eresia	151
3.	Vescovi, clero, "cura animarum".....	164
	3.1. Le inchieste del vescovo Guidotto da Correggio.....	167
	3.2. Gli interventi dei vescovi Iacopo e Martino	173

PARTE SECONDA

Governare la vita religiosa 181

Capitolo IV. La *libertas Ecclesiae*

1.	La politica del comune mantovano verso le chiese fra XII e XIII secolo:.....	183
2.	La difesa vescovile	190
3.	L' <i>usurarum vorago</i> : i vescovi e l'economia monetaria	199

Capitolo V. La *religio* di San Marco

1.	Le prime tracce	204
2.	I vescovi e la <i>religio</i> di San Marco	210
3.	Dalla <i>fraternitas</i> alla <i>religio</i>	215
4.	La rapida affermazione	220
5.	I rapporti con i fedeli	230

Capitolo VI. La domanda religiosa dei laici

1.	Laici religiosi	238
2.	Un laicato inquieto.....	250
3.	L'impegno caritativo	263
	3.1. Attorno ad una porta cittadina	270
	3.2. Una fondazione vescovile.....	280

Capitolo VII. Un santo per la città

1.	La promozione del culto di Giovanni Bono ..	290
----	---	-----

1.1. Una memoria di parte: le testimonianze processuali	292
1.2. Un passato negato e ritrovato	230
2. Il processo di canonizzazione	306
2.1. L'iter processuale, gli attori e i luoghi...	306
2.2. Una strategia processuale: il ruolo dei notai	315
3. Ideologia religiosa e propaganda politica	323
3.1. Una devozione collettiva per un culto civico.....	323
3.2. Il linguaggio delle immagini	329
Appendice documentaria	339

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AASS, <i>Octobris</i> , IX	= <i>Processus apostolici auctoritate Innocentii papae IV annis 1251, 1253 et 1254 constructi...</i> , a cura di E. CARPENTIER, in <i>Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur</i> , <i>Octobris</i> , IX, Bruxelles 1858, pp. 771-885
AC	= <i>Archivio Capitolare</i> , ASDMn
AG	= <i>Archivio Gonzaga</i> , ASMn
ASDMn	= <i>Archivio Storico Diocesano di Mantova</i>
ASMi	= <i>Archivio di Stato di Milano</i>
ASMn	= <i>Archivio di Stato di Mantova</i>
DBI	= <i>Dizionario biografico degli Italiani</i>
<i>L'archivio capitolare</i>	= <i>L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi</i> , a cura di P. Torelli, Verona, 1924
<i>L'archivio del monastero</i>	= <i>L'archivio del monastero di Sant'Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi</i> , a cura di U. Nicolini, Mantova, 1959
<i>Liber privilegiorum</i>	= <i>Liber privilegiorum comunis Mantue</i> , a cura di R. Navarrini, Mantova, 1988
MGH	= <i>Monumenta Germaniae Historica</i>
MV	= <i>Mensa Vescovile</i> , ASDMn
OC	= <i>Ospedale Civico</i> , ASMn
PF	= <i>Pergamene per Fondi</i> , ASMi
<i>Reg.Al.IV</i>	= <i>Les registres d'Alexandre IV. Recueil des Bulles de ce pape</i> , a cura di C. Bourel de la Roncière, J. de Loye, P. de Cevinal, A. Coulon, Parigi 1902-1959
<i>Reg.Gr.IX</i>	= <i>Les registres de Grégoire IX (1227-1241)</i> , a cura di L. Auvray, S. Clémencet, L. Carolus Barre, Parigi 1890-1955
<i>Reg.Ho.III</i>	= P. Pressutti, <i>Regesta Honorii papae III</i> , Romae 1888-1895

10 *Governo della Chiesa e vita religiosa*

- Reg.In.IV = *Les registres d'Innocent IV (1243-1254)*, a cura di E. Berger, Parigi 1884-1921
- Regesto mantovano* = *Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri Mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano)*, I, a cura di P. Torelli, Roma, 1914
- RIS = *Rerum Italicarum scriptores*
- SS = MGH, *Scriptores Rerum Germanicarum*

INTRODUZIONE

Con il pontificato di Gregorio IX¹ e poi con Innocenzo IV² vennero promossi all'episcopato mantovano uomini legati alla curia pontificia. Non vi è dubbio che tali interventi avessero come obiettivo la volontà di veicolare in ambito locale l'idea di Chiesa, di riforma, e il modo stesso di intendere l'*episcopale officium*, di cui i pontefici erano portatori, ponendosi su una linea le cui radici affondano nel pontificato di Innocenzo III³ e nei canoni del Lateranense IV e che trova un importante punto d'approdo nelle Decretali gregorine (1234). È in quel periodo che, come dimostrano le ricerche recenti di Maria Pia Alberzoni e di Laura Baietto, il rapporto tra il papato e l'autorità vescovile nelle città dell'Italia centro-settentrionale viene impostato su nuove basi⁴.

L'esistenza di legami privilegiati fra la Sede pontificia e i vertici della Chiesa mantovana emergono dalla considerazione dell'attività svolta dai presuli mantovani della prima metà del Duecento ed in maniera specifica

¹ O. Capitani, *Gregorio IX*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma, 2000, pp. 363-380; Id., *Gregorio IX*, in *DBI*, LIX, Roma, 2002, pp. 268-275.

² A. Paravicini Bagliani, *Innocenzo IV*, in *Dizionario storico del papato*, III, Milano, 1996, pp. 792-794.

³ Basti qui il rinvio a W. Maleczek, *Innocenzo III, papa*, in *DBI*, LII, Roma, 2004, pp. 419-434.

⁴ Il riferimento va ovviamente alle seguenti opere: M.P. Alberzoni, *Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni*, Novara, 2001; Ead., 'Redde rationem villicationis tue'. *L'episcopato di fronte allo strutturarsi della monarchia papale nei secoli XII-XIII*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella 'Societas Christiana' (1046-1250)*, Atti della XVI Settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 2004), a cura di G. Andenna, Milano, 2007, pp. 295-370; L. Baietto, *Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto, 2007.

con Guidotto da Correggio (1231-1235)⁵, Iacopo da Castell'Arquato (1237-1251)⁶ e Martino da Parma (1252-1268)⁷. Del resto Mantova dovette costituire un punto di riferimento sempre più importante nello scacchiere politico padano nei tormentati anni che videro l'opposizione fra papato ed impero: si pensi al ruolo che la città assunse a partire dagli anni Trenta, ed ancor più quando la lotta con Federico II e i suoi alleati si inasprì⁸.

⁵ G. Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*». *Guidotto da Correggio vescovo di Mantova (1231-1235)*, in *Il difficile mestiere di vescovo*, Verona, 2000 (= «Quaderni di storia religiosa», VII), pp. 131-187; Id., *Vescovi-podestà nell'Italia padana*, Verona, 2008, pp. 95-193.

⁶ C. D'Arco, *Studi intorno al municipio di Mantova dall'origine di questa fino all'anno 1863*, voll. 7, Mantova 1871-1874, VII, pp. 42-43; F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. La Lombardia*, II/2, Cremona - Lodi - Mantova - Pavia, Bergamo, 1932, pp. 305-307; R. Brunelli, *Diocesi di Mantova*, Brescia, 1986, p. 49.

⁷ D'Arco, *Studi intorno al municipio* cit., pp. 43-45; F. Savio, *Gli antichi vescovi* cit., pp. 307-314.

⁸ G. Coniglio, *Dalle origini a Gianfrancesco primo marchese*, in *Mantova. La storia*, I, Mantova, 1958, pp. 172-177; M. Vaini, *Dal comune alla singoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano, 1986, pp. 182-201. Utili indicazioni, anche in rapporto alla situazione mantovana, si traggono da L. Simeoni, *Federico II ed Ezzelino da Romano*, in Id., *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona, 1960, pp. 131-152; R. Manselli, *Ezzelino da Romano nella politica italiana del sec. XIII*, in *Studi ezzeliniani*, Roma, 1963, pp. 35-79. Per gli indispensabili riferimenti al contesto generale basti il rimando a J. Koenig, *Il «popolo» dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna, 1986; E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*. II. *Il medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 461-491; G. Cracco, *Chiese locali e partito imperiale nell'Italia dei comuni (1236-1254)*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 403-419; M. Vallerani, *La politica degli schieramenti: reti podestarili e alleanze intercittadine nella prima metà del Duecento*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, 1998, pp. 427-453; Id., *Le città Lombarde tra impero e papato*, in *Comuni e signorie* cit., pp. 455-480; Id., *Cremona nel quadro conflittuale delle città padane nell'età di Federico II*, in *Cremona città imperiale*, Atti del Convegno internazionale di studi (Cremona, 27-28 ottobre 1995), Cremona, 1999, pp. 41-69; Id., *I rapporti inter-*

Tuttavia già al tempo della legazione lombarda di Ugolino d'Ostia (1221)⁹ è dato riscontrare fra il suo seguito il vescovo di Mantova Enrico¹⁰, sia come era facile aspettarsi quando il legato agì in Mantova¹¹, sia, soprattutto, quando operò a Brescia¹² e a Bologna¹³. Anzi, il cardinale Ugolino in una occasione lo nominò suo procuratore¹⁴. E di Enrico vanno ricordati pure i rapporti con molti altri influenti uomini di Chiesa che ebbero un ruolo attivo nelle vicende ecclesiastiche e politiche lombarde del tempo. Basterà qui rammentare che all'incontro tenutosi a San Zenone in Mozzo nel 1226¹⁵ fra i delegati dell'imperatore e quelli della Lega lombarda sono presenti assieme al presule mantovano, il frate predicatore Guala – uomo di fiducia della curia romana –, il vescovo di Brescia Alberto, l'arcivescovo di Milano Enrico da Settala. A nessuno degli ecclesiastici testé nominati si può disconoscere un diretto raccordo con il papato e la piena assunzione delle direttive pontificie, per

cittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, 2001, pp. 221-290; O. Hageneder, *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, a cura di M.P. Alberzoni, Milano, 2000; A. Rigon, *Il ruolo delle Chiese locali nelle lotte tra magnati e popolani*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia, 1997, pp. 117-135; M.P. Alberzoni, *Le armi del legato: Gregorio da Montelongo nello scontro tra Papato e Impero*, in *La propaganda politica nel basso medioevo*, Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale di Todi (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto, 2003, pp. 177-239.

⁹ Si veda da ultimo Baietto, *Il papa e le città* cit., pp. 190-195.

¹⁰ Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia* cit., pp. 283-293; Brunelli, *Diocesi di Mantova* cit., p. 41.

¹¹ *I registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. Levi, Roma 1890, n. XXIII, 1221 luglio 20.

¹² *I registri dei cardinali* cit., n. XVIII, 1221 maggio 26.

¹³ *I registri dei cardinali* cit., n. LIII, 1221 agosto 14.

¹⁴ *I registri dei cardinali* cit., n. LXXXII, 1221 ottobre 27.

¹⁵ E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita seculi XIII*, I, Innsbruck, 1880, n. 290.

l'applicazione delle quali si impegnarono in prima persona agendo da legati¹⁶.

A tale *milieu* non era stato del tutto estraneo nemmeno il vescovo Pellizzario (1229-1231), il quale ancor prima di assurgere alla dignità vescovile era stato in contatto con il cardinale Goffredo Castiglioni (che sarà papa Celestino IV), legato papale in Lombardia¹⁷. Ecco ancora un vescovo di Mantova collaborare con un legato pontificio¹⁸.

Ma come si è detto l'appoggio alla politica pontificia della Chiesa locale è evidente a partire dall'episcopato di Guidotto da Correggio. Egli funge da delegato di Onorio III quand'era ancora canonico a Bologna, assieme all'abate di San Procolo ed al *magister* Lamberto: con costui si vede affidare l'incarico di porre rimedio alla disputa che coinvolgeva l'abate del monastero di Nonantola ed alcune chiese e laici di Firenze in merito a questioni di giuspatronato¹⁹. Negli anni successivi sarebbe tornato nuovamente ad interessarsi, e sempre per delega papale, di vertenze giudiziarie riguardanti il cenobio nonantolano. A lui venne affidata la composizione della annosa controversia fra il monastero di San Silvestro e la pieve

¹⁶ Cfr. G. Andenna, *I primi vescovi mendicanti*, in *Dal pulpito alla cattedra. I vescovi degli Ordini mendicanti nel '200 e nel primo '300*, Atti del XXVII Convegno internazionale (Assisi, 14-16 ottobre 1999), Spoleto, 2000, pp. 43-89, a p. 61; Alberzoni, *Città, vescovi e papato* cit., pp. 25, 14, 187, 189; Baietto, *Il papa e le città* cit., pp. 109, 158, 226, 238, 421-422.

¹⁷ A. Paravicini Bagliani, *Celestino IV*, in DBI, 23, Roma, 1979, p. 399.

¹⁸ Si veda in proposito R.C. Figueira, «*Legatus apostolice sedis*»: *the Pope's «alter ego» According to Thirteenth Century Canon Law*, «Studi medievali», XXVII (1986), pp. 527-574; e soprattutto il recente contributo di A. Tilatti, *Legati del papa e propaganda nel Duecento*, in *La propaganda politica*, pp. 145-176, con ricca bibliografia.

¹⁹ G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di San Silvestro di Nonantola*, Modena, 1875, doc. n. CCCCXXXII, p. 364.

di Nogara²⁰, nel territorio veronese, quella fra lo stesso ente e la pieve di Nonantola²¹, e quella con il vescovo di Modena²². Ancora, egli è *a summo pontifice delegatus* in una causa avente per oggetto una prebenda nella pieve di Piadena²³. Con l'arciprete di Suzzara è chiamato inoltre a risolvere la causa che contrappone l'arciprete di Santo Stefano di Verona e il capitolo della pieve di Santa Maria di Montorio²⁴, presso Verona.

La grande fiducia riposta da Gregorio IX nel vescovo mantovano è messa in risalto dall'importante e delicata missione che Guidotto è chiamato ad adempiere, unitamente al presule di Parma, nella città di Bologna attorno alla metà del 1232²⁵. Qui da tempo si trascinava con alterne vicende un contenzioso fra autorità pubbliche e vescovo, il quale era stato privato di non poche delle sue prerogative temporali. L'opposizione divenne aspra al punto da costringere il vescovo ad abbandonare la sua sede; persino lo Studio interruppe la sua attività. L'abilità diplomatica dei due delegati permise alle parti di addivenire ad un accordo che portò ad una generale pacificazione²⁶. Nell'ottobre dello stesso anno, il papa affidò a Guidotto il compito di impedire che le autorità comunali di Brescia interferissero nella risoluzione di vertenze giudiziarie aventi per oggetto diritti decimali spettanti al foro ecclesiastico²⁷. E nel dicembre seguente gli venne assegnato il compito di dare esecuzione alla sentenza di sco-

²⁰ Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia*, doc. n. CCCCXLV, p. 370; ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 96r, <1232> agosto 2; c. 101v, <1232 ottobre 14>.

²¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 87v, <1232 giugno 4>.

²² Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia* cit., doc. nn. CCCCL, CCCCLI, pp. 372-373.

²³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 20r, <1230>.

²⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 56v, <1231 dicembre 13>.

²⁵ Reg.Gr.IX, n. 1062, 1232 giugno 2.

²⁶ La vicenda è illustrata in A. Thompson, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, Milano 1996, pp. 51-55.

²⁷ Reg.Gr.IX, n. 930, 1232 ottobre 25.

munica emessa nei confronti degli uomini del castello di Leno colpevoli di recare danni al locale monastero²⁸.

Quanto s'è sin qui detto permette di porre in evidenza come la carriera religiosa di Guidotto e le sue relazioni con i vertici della Chiesa sin dal pontificato di Onorio III, abbiano fatto sì che egli potesse essere considerato un fedele strumento della politica papale. Ciò dà ragione del perché Gregorio IX l'abbia elevato alla cattedra della 'strategica' città di Mantova, città assai partecipe delle vicende politiche che connotarono la Marca veronese-trevigiana²⁹.

Il vescovo Guidotto da Correggio nei primi nel 1231 viene coinvolto in un tentativo attuato da parte dei legati della Sede pontificia al fine di portare la pace fra le opposte fazioni che si contrapponevano a Verona, ove andava affermandosi Ezzelino da Romano³⁰, partigiano di Federico II³¹. La presa di potere segue ad anni di alterne vicende politiche che avevano avuto fra i protagonisti anche la Lega lombarda³², anni contrassegnati da frequenti azioni militari cui prese parte Mantova a sostegno della fazione avversa a quella che appoggiava Ezzelino, quella

²⁸ MGH, *Epistulae saeculi XIII*, n. 499, 1232 dicembre 16; Reg.Gr.IX, n. 1019, 1232 dicembre 16.

²⁹ Basti qui accennare al fatto che nel 1239 Mantova venne compresa entro la Marca: A. Castagnetti, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1991, p. 29.

³⁰ A. Castagnetti, *I da Romano*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, Roma, 1992, pp. 15-39.

³¹ A. Castagnetti, *La Marca veronese-trevigiana*, Torino, 1986, pp. 77-79; G. M. Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano*, in *Nuovi studi ezzeliniani* cit.; Id., *La Marca trevigiana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 52-53.

³² Cfr. L. Simeoni, *Note sulla formazione della seconda Lega Lombarda*, in Id., *Studi su Verona nel medioevo*, IV, Verona, 1963, pp. 281-343; G. Fasoli, *Federico II e la Lega Lombarda. Linee di ricerca*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II (1976), in particolare alle pp. 53-56; G. Chiodi, *Istituzioni e attività della seconda Lega Lombarda*, «Studi di storia del diritto», I (1996), pp. 1-183, dell'estratto; Vallerani, *Le città lombarde* cit., pp. 455-462.

dei marchesi d'Este e dei San Bonifacio, sostenitori della Chiesa³³. E sempre nel solco dei legami con la sede apostolica vanno situate le relazioni che egli intrattene con i legati pontifici in Lombardia «super concordia inquirenda et componenda inter Federicum Romanorum imperatorem et Lombardos», il cardinale Ottone di San Nicola in Carcere ed il vescovo Iacopo da Pecorara³⁴. È a nome dei legati pontifici che il da Correggio nel 1232 è coinvolto in un ulteriore intervento pacificatore mediante il quale il papato intendeva ristabilire gli equilibri politici all'interno di Verona^{35,36}. E Guidotto è partecipe in quello stesso periodo dei tentativi di mediazione fra Gregorio IX, le città padane e Federico II. Il papa si prodigò per far sì che la Lega non osteggiasse la dieta convocata dall'imperatore e non impedisse l'ingresso in Italia dei contingenti tedeschi. A tal fine incaricò due vescovi delle città della Lega, quello di Mantova per l'appunto e quello di Brescia, e due appartenenti alle città filoimperiali, quelli di Reggio e di Modena, di far opera di mediazione con le città collegate³⁷. Più di un dato lascia intendere che

³³ Della situazione politica a Mantova trattano Coniglio, *Dalle origini cit.*, pp. 164-165, e Vaini, *Dal comune cit.*, pp. 182-184. Sempre utile C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni fra Verona e Mantova nel secolo XIII*, Milano, 1901, pp. 41-47.

³⁴ Fasoli, *Federico II e la Lega lombarda cit.*, p. 56. Sul cardinale Ottone da Tonengo ed il vescovo Iacopo da Pecorara si veda A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, Padova, 1972, rispettivamente alle pp. 76-91 e pp. 114-123. Ma si veda anche A. Tilatti, «*Legatus de latere domini pape*». *Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi*, a cura di A. Degrandi, O. Gori, G. Pesiri, A. Piazza, R. Rinaldi, *Introduzione di O. Capitani*, Roma, 2001, pp. 513-458.

³⁵ Simeoni, *Federico II ed Ezzelino da Romano cit.*, p. 138.

³⁶ Giacomo da Pecorara fu creato vescovo di Palestrina nel 1231: Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia cit.*, p. 114. Non sembra fuori luogo rammentare che Iacopo da Castell'Arquato, che salì sulla cattedra episcopale mantovana succedendo a Guidotto, fu *alumnus* e membro della *familia* di Giacomo da Pecorara (p. 125)

³⁷ MGH, *Epistulae saeculi XIII*, ed. C. Rodenberg, I, Berolini, 1883, n. 452, 1231 settembre 4; nn. 454-458, 1231 settembre 27;

al consesso di Ravenna abbia preso parte anche Guidotto³⁸.

Il vescovo Guidotto da Correggio venne dunque ritenuto idoneo dai vertici della gerarchia ecclesiastica per un compito di non poca importanza, compito che richiama il suo intervento pacificatore assolto a Bologna nel mese di giugno dello stesso anno. Né va sottaciuta una sua probabile azione in seno alla classe dirigente mantovana, tesa a far convergere verso la sua persona quella compagine politica che potremmo definire la fazione ‘guelfa’ di Mantova, compagine che attende invero ancora d’essere indagata per la mancanza di studi approfonditi sulla società mantovana dell’epoca, ma che si può rintracciare nei personaggi che abbiamo visto essere coinvolti negli interventi di pacificazione appena illustrati.

Tutti questi incarichi conferiti a Guidotto dimostrano che Gregorio IX aveva individuato in lui la persona idonea ad assecondare e promuovere i suoi disegni, e non solamente nella città di Mantova. Come si è già avuto modo di accennare, Mantova assunse sin dagli anni Trenta un ruolo sempre più importante nell’ambito dello scacchiere politico padano. È un ruolo che non verrà meno al volgere degli anni Quaranta del Duecento, nell’ambito della lotta fra papato e impero ed in particolare contro Ezzelino da Romano, fedele sostenitore di Federico II e quindi nemico della Chiesa. Così come non viene meno il rapporto privilegiato fra la Chiesa locale e il papato che anzi riuscirà a far sì che dopo la morte de da Correggio

Reg.Gr.IX, nn. 708-709; nn. 723-725. Il 2 settembre 1231 Gregorio IX scrive ai Padovani *ferventes orthodoxe fidei zelatores*, sollecitandone l’impegno contro Ezzelino, *qui Sathane satellex effectus*; nella parte finale della lettera vengono citati i vescovi di Reggio, di Modena, di Brescia, e il vescovo eletto di Mantova, che il pontefice definisce suo ‘diletto figlio’: G.B. Verci, *Storia degli Eccelini*, Bassano, 1779, III, doc. n. CXXV, p. 237.

³⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 21r, 1231 dicembre 17; c. 20v, 1231 dicembre 30.

fosse posto alla guida della diocesi mantovana un altro uomo di sua fiducia.

L'assassinio di Guidotto da Correggio (1235) dovette rappresentare un evento destabilizzante per l'assetto della Chiesa mantovana. Ne è prova l'incapacità – o l'impossibilità – per il clero locale di giungere in tempi brevi alla designazione di un successore, e ciò nonostante lo stesso papa Gregorio IX nel giugno del 1235 fosse intervenuto per sollecitare il capitolo della cattedrale affinché in breve tempo e con il consiglio dei presuli di Parma e di Reggio, provvedesse alla nomina di un pastore³⁹. Di fatto un nuovo vescovo Mantova lo avrà solo qualche anno dopo, allorché sarà nominato, probabilmente per diretto intervento del pontefice, Iacopo da Castell'Arquato, come lascerebbe intendere la sua origine e soprattutto la sua non estraneità agli ambienti della curia romana.

Il vescovo Iacopo appartenne con ogni probabilità alla nota famiglia piacentina dei della Porta, i cui membri parteciparono attivamente alla vita pubblica del comune⁴⁰. Due esponenti di quel gruppo parentale – Guglielmo e Ruffino – studiarono a Bologna, presso il cui Studio insegnavano alla fine del secolo XII⁴¹. Nei primi anni del Duecento divenne vescovo di Piacenza Crimerio della Porta, un cistercense vicino agli ambienti curiali, fedele interprete delle direttive papali⁴². Alla stessa stirpe apparteneva un altro uomo di Chiesa, il domenicano Giacomo da Castell'Arquato, che dopo essere stato vescovo eletto

³⁹ *Regesta pontificum romanorum*, a cura di A. Potthast, I, Graz, 1957, p. 845. Cfr. Vaini, *Dal comune*, p. 133.

⁴⁰ G.P. Bulla, *Famiglie dirigenti nella Piacenza del XII secolo alla luce delle pergamene di S. Antonio. Per una 'Novella chronica rectorum civitatis Placentiae'*, «Nuova rivista storica», 79 (1995), pp. 505-557, a pp. 525-527.

⁴¹ M. Sarti, M. Fattorini, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, Tomus I, Bononiae, 1888, p. 102.

⁴² Alberzoni, *Città, vescovi e papato* cit., pp. 60-61

di Piacenza occupò la cattedra episcopale di Ventimiglia⁴³

Poco sappiamo della formazione, della cultura e della carriera di Iacopo. Innanzitutto è bene scartare l'ipotesi formulata dall'erudizione settecentesca che lo voleva di nazionalità francese. Egli fu di certo canonico di Piacenza, come appare in maniera chiara dal necrologio di quella cattedrale⁴⁴. Ebbe rapporti parentali con Bartolomeo da Cornazzano, arcidiacono di Atene, noto per aver preso parte a non poche iniziative politiche e finanziarie pontificie⁴⁵. Fu probabilmente nipote e *alumnus* del ben più famoso cardinale Giacomo da Pecorara (1231-1244)⁴⁶, il quale dopo aver rivestito un importante ruolo nelle diverse fasi del conflitto che oppose il papato a Federico II si fece cistercense in Francia⁴⁷: a questo influente prelato potrebbe essere dovuta la promozione del suo 'allievo' alla dignità vescovile⁴⁸. A sostegno di tale ipotesi gioverà ricordare che durante la sua legazione in Lombardia il cardinale da Pecorara – come si è detto – ebbe modo di avvalersi della collaborazione del vescovo Guidotto da Correggio. Né pare inutile evocare nuovamente il ruolo 'strategico' che Mantova andava vieppiù assumendo negli anni centrali del secolo in funzione antiezzeliniana. La scelta di affidare a Iacopo da Castell'Arquato la diocesi mantovana non dovette dunque essere casuale, ma pie-

⁴³ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., p. 343; Andenna, *I primi vescovi mendicanti* cit., p. 79.

⁴⁴ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., p. 344.

⁴⁵ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., p. 344.

⁴⁶ Si veda Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., p. 125, che colloca *Jacobus de Castroarquato* fra i membri della *familia* del cardinale Giacomo da Pecorara, della quale fa parte, tra gli altri, Tedaldo Visconti, che salirà al trono pontificio con il nome di Gregorio X.

⁴⁷ Un profilo del cardinale si legge in Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 114-126.

⁴⁸ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., p. 115, evidenzia la rapida ascesa curiale di alcuni parenti del cardinale Giacomo da Pecorara, facendo riferimento oltre al vescovo di Mantova, a Folco vescovo di Piacenza e a Isembaldo da Pecorara.

namente rispondente ai disegni della curia pontificia che in quel modo poteva avvalersi di un uomo di sicura fiducia ai vertici della Chiesa di una città nevralgica per la lotta contro gli avversari politici del papato. E del pieno inserimento dei vertici della Chiesa mantovana nel più ampio contesto, rendono testimonianza, ad esempio, i risvolti mantovani dell'attività svolta da Gregorio da Montelongo. Il legato, nell'agosto del 1238, ricevette l'incarico della legazione in Lombardia con lo scopo di portarvi la pace e per procedere nella riforma della Chiesa, ma alla sua missione non erano estranee finalità politiche: organizzare la resistenza delle città lombarde contro Federico II dopo la vittoria di Cortenuova (1237)⁴⁹. Il da Montelongo assunse infatti il comando della Lega lombarda⁵⁰ ed anche il governo di Milano⁵¹. È noto che Federico II imputò proprio al legato la ribellione all'impero dei Mantovani e dei loro alleati⁵². Nel dicembre del 1238 Gregorio da Montelongo presenziò all'inquisizione svolta dal vescovo nei confronti di due presunti eretici⁵³. Nel gennaio successivo lo si ritrova all'interno del palazzo del vescovo ove interviene in favore del locale neonato insediamento delle Clarisse⁵⁴. Particolarmente interessante è il fatto che in uno dei due registri del vescovo è stata accolta una lettera pontificia indirizzata al legato: Gregorio IX scrive al diletto figlio Gregorio da Montelongo legato apostolico chiedendogli di occuparsi di una questione riguardante il vescovo di Reggio impossibilitato a recarsi a Roma⁵⁵. Quale subde-

⁴⁹ Alberzoni, *Le armi del legato* cit., pp. 182-183.

⁵⁰ Chiodi, *Istituzioni e attività* cit., pp. 79-262.

⁵¹ Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 50-53.

⁵² Alberzoni, *Le armi del legato* cit., p. 182; G. Marchetti Longhi, *La legazione in Lombardia di Gregorio de Monte Longo (1238-1251)*, Roma, 1965, p. 34.

⁵³ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 8v, 1238 dicembre 4.

⁵⁴ C. Cenci, *Le Clarisse a Mantova (sec. XIII-XV) e il primo secolo dei frati Minori*, «Le Venezie francescane», 1-4 (1964), pp. 3-92, doc. n. 3, 1239 gennaio 8 (e ora Appendice documentaria, n. 5).

⁵⁵ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 26v, <1239> agosto 20.

legato del legato agì allora uno dei più stretti collaboratori del presule, il vicario Uberto⁵⁶. Vi è dell'altro. Nel palazzo del vescovo è dato riscontrare la presenza nel 1242⁵⁷ del *magister Giovanni scriptor domini Gregorii de Montelongo tunc apostolice sedis legati*: si tratta di uno dei più fedeli collaboratori del potente prelado della cui *familia* faceva parte⁵⁸. In quello stesso anno⁵⁹ il legato scrive una lettera al podestà e al consiglio di Mantova per sollecitare la fornitura di un contingente di 100 *milites* da impiegare nella lotta contro Ezzelino da Romano⁶⁰. Nell'anno successivo egli ha motivo di lamentarsi del mancato sostegno militare prestato dai Mantovani⁶¹: Innocenzo IV indirizzò una lettera alle autorità mantovane alle quali chiese di intervenire militarmente a sostegno del conte di Verona, degli Estensi e del presule ferrarese tutti impegnati in una azione militare contro Ezzelino⁶². Nel 1243 Innocenzo IV incaricò il vescovo di Mantova di prodigarsi affinché le Chiese lombarde provvedessero a corrispondere al legato le procurazioni dovutegli⁶³. La promozione di Iacopo alla dignità cardinalizia sembra dunque coronare una carriera ecclesiastica svoltasi all'insegna della più stretta collaborazione con i vertici della Chiesa romana.

In stretta continuità con l'operato del vescovo Iacopo si pose il suo successore, Martino da Parma, a lungo reputato membro della famiglia dei conti di Casaloldo, ma senza fondamento alcuno: forse, come dice Ireneo

⁵⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 5r, <1238> novembre 29.

⁵⁷ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 60r, <1242> aprile 7.

⁵⁸ Alberzoni, *Le armi del legato* cit., pp. 213-215.

⁵⁹ Winkelmann, *Acta imperii selecta* cit., n. 683.

⁶⁰ Alberzoni, *Le armi del legato* cit., p. 208.

⁶¹ Winkelmann, *Acta imperii selecta* cit., n. 689.

⁶² Winkelmann, *Acta imperii selecta* cit., n. 690.

⁶³ Reg.In.IV, n. 244, 1243 novembre 23.

Affò⁶⁴, seguito da Fedele Savio⁶⁵, apparteneva al gruppo parentale dei Pizzolese.

In Martino crediamo sia possibile identificare il canonico parmense *magister* Martino cui Gregorio IX commise nel 1227 il compito di recuperare alla Chiesa di Parma alcuni beni⁶⁶. Da tale identificazione possiamo trarre un primo significativo elemento: Martino, come il titolo di *magister* attesta, conseguì quella preparazione giuridica⁶⁷ che già a quell'epoca costituiva una indispensabile premessa per poter percorrere una brillante carriera ecclesiastica. Non a caso, infatti, dopo essere divenuto preposito della cattedrale parmense, Martino fu chiamato presso la curia romana da papa Innocenzo IV, ossia da quel Sinibaldo Fieschi con il quale era forse entrato in contatto nel periodo in cui quest'ultimo fu presente a Parma⁶⁸. Martino si recò poi con il pontefice a Lione, ove ebbe modo di seguire il Concilio tenutosi nel 1245.

Si può ipotizzare anche che egli sia il medesimo *magister* Martino *auditor causarum* del papa e suo cappellano⁶⁹, citato in alcuni documenti milanesi degli anni Quaranta⁷⁰. E non si può escludere nemmeno che sia lo stesso *magister prepositus Parmensis* delegato pontificio, incaricato di mettere pace fra le fazioni genovesi nel

⁶⁴ I. Affò, *Memorie storico-critiche del beato Martino da Parma*, Parma, 1787, pp. 8-13.

⁶⁵ Savio, *Gli antichi vescovi* cit., p. 307.

⁶⁶ *Regesta pontificum romanorum*, a cura di A. Potthast, II, Graz, 1957, n. 8029.

⁶⁷ Affò, *Memorie storico-critiche* cit., p. 17, ritiene che Martino abbia studiato «nelle Scuole di Parma».

⁶⁸ Affò, *Memorie storico-critiche* cit., p. 17.

⁶⁹ Per il rilievo di tale ufficio pontificio basti il rinvio a J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico. «Ecclesia et Civitas»*, Cinisello Balsamo, 1998, pp. 430-431.

⁷⁰ *Gli atti dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII. Leone da Perego (1241-1257). Sede vacante (1257 ottobre - 1262 luglio)*, a cura di M.F. Baroni, *Introduzione storica* di G.G. Merlo, Milano, 2002, n. XLVI, 1248 gennaio 15; e n. LIV, 1249 ottobre 11, ove si fa riferimento ad un fodro imposto da Pietro Caponi e dal *magister* Martino.

1251, durante il viaggio di ritorno a Roma del papa, al seguito del quale giunse pure a Mantova sul finire del settembre di quello stesso anno⁷¹. In quel periodo il papa gli commise il giudizio di una causa riguardante il monastero di San Benedetto di Polirone⁷².

Queste prime annotazioni biografiche restituiscono dunque l'immagine di un uomo di Chiesa nutrito di preparazione giuridica, profondamente legato a papa Innocenzo IV che ne fece un uomo di curia.

Allorché al principio del 1252 il vescovo di Mantova Iacopo da Castell'Arquato venne promosso al cardinalato, la sede mantovana si vacante. Per quanto è noto, il capitolo della cattedrale non sembra essere stato in grado di provvedere alla successione. Sarebbe stato lo stesso Iacopo, su incarico del papa, a designare come suo successore il *magister* Martino⁷³, l'elezione del quale venne confermata da Innocenzo IV con una lettera del 31 maggio 1252⁷⁴. In tale lettera il pontefice non manca di tratteggiare un vivido ritratto del nuovo pastore:

(...) litterarum scientia praeditum, morum honestate decorum et consilii maturitate praeclarum, virum tam utilem et experientia longa probatum, nobis et ecclesiae romanae subtraximus, ut te sibi et Mantuane ecclesiae preberemus, nostrum incommodum procurarem non vitantes.

Tuttavia, con l'assunzione del governo della diocesi mantovana, le relazioni fra Martino, la curia romana e il papa non vennero meno. Anzi, egli divenne un importante punto di riferimento per il papato in Lombardia.

Nei primissimi giorni del settembre 1252⁷⁵, nel palazzo vescovile si trova Ludovico figlio del defunto conte

⁷¹ *Annales mantuani*, in MGH, SS, XVIII, p. 23.

⁷² Affò, *Memorie storico-critiche* cit., p. 19-20

⁷³ Affò, *Memorie storico-critiche* cit., pp. 20-21.

⁷⁴ *Regesta* cit., n. 14616.

⁷⁵ ASDMN, MV, Registro 4, c. 5r, <1252> agosto 17.

Rizzardo di Sambonifacio che a nome suo e del marchese Azzo d'Este, di Nicola *de Arlotis*, Garzarino *de Axandris*, Giacomino del fu Aveno, riceve duecento libbre imperiali di parmensi grossi dal vescovo Martino il quale dichiara di agire a nome di Bonaventura *Recuperi* e Bonifacio da Siena *mercatores et campsores domini pape*.

È facile intravedere il significato politico di tali atti: il vescovo di Mantova gestisce una ingente somma di denaro ricevuta dai banchieri del papa⁷⁶ e destinata al conte di Verona Ludovico, e all'Estense. In tale operazione lo affiancano alcuni esponenti della società mantovana: un Arlotti, un Assandri, il figlio del ben noto Aveno da Mantova. Come non riconoscere in essi gli esponenti del partito 'guelfo' mantovano in stretto collegamento da un lato con il presule locale, dall'altro con i principali esponenti della opposizione ad Ezzelino da Romano nella Marca Veronese-trevigiana, i conti di Verona e gli Estensi⁷⁷?

A quello stesso periodo deve essere fatto risalire l'incarico affidato al vescovo di Mantova da parte del cardinale Ottaviano degli Ubaldini di vagliare la *postulatio* del nuovo abate del monastero veronese di San Zeno, i cui monaci avevano trovato rifugio a Mantova⁷⁸. Giova a tale proposito rammentare che siamo nel pieno della

⁷⁶ Relativamente ai banchieri del papa sia sufficiente il rimando a B. Dini, *I mercanti-banchieri e la sede apostolica (XIII-prima metà del XIV secolo)*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'occidente mediterraneo (Secoli XII – metà XIV)*, Atti del XVI convegno internazionale di studi del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte (Pistoia, 16 –19 Maggio 1997), Pistoia, 1999, pp. 43-62: 49-52; A. Paravicini Bagliani, *Per una storia economica e finanziaria della corte papale preavignonese*, in *Gli spazi economici*, pp. 19-42: pp. 19-24; Id., *Il trono di Pietro. L'universalismo del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma, 1996, pp. 71-73.

⁷⁷ Non pare inutile accennare al fatto che nell'atto con cui Carlo I d'Angiò conferma l'alleanza stretta con gli Estensi e le comunità di Mantova e Ferrara, a rappresentare il conte di Verona Lodovico siano i mantovani Filippo *de Capharis* e Aimerico *de Asandris*: Cipolla, *Documenti per la storia* cit., p. 108.

⁷⁸ Reg.In.IV, nn. 6015, 6017; *I registri dei cardinali* cit., n. L, <1252>.

lotta contro Ezzelino da Romano: la situazione interna a Verona aveva indotto alcuni monaci di San Zeno ad abbandonare la città e a trovare scampo in terra mantovana⁷⁹, ove, per l'appunto «apud Mantuam constituti», nell'estate del 1252 elessero un nuovo abate identificabile in Pietro di Aleardino⁸⁰. Viceversa alcuni fuorusciti mantovani – fra i quali v'èera il canonico mantovano Gerardo Visconti – trovarono accoglienza proprio nel monastero veronese⁸¹.⁸² Lo stesso abate di San Zeno opererà stando nel Mantovano sino al 1259, avvero sino alla caduta di Ezzelino⁸³. Del resto, già qualche anno prima, a Mantova era fuggito anche l'abate di un altro ente monastico veronese, San Nazaro⁸⁴.

Non solo gli ecclesiastici avversi alla *pars* dominante in Verona ma pure i laici trovarono riparo nella città di Mantova. Adelardino di Balzanello da Monzambano, ad esempio, è attestato nel palazzo del vescovo di Mantova nell'estate del 1242⁸⁵. I da Monzambano in Verona costituivano una delle famiglie maggiormente implicate nella lotta contro il partito imperiale, tant'è che fra i da Monzambano messi al bando dall'impero nel 1239 viene an-

⁷⁹ G. De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese*, in *Nuovi studi Ezzeliniani* cit., pp. 415-444, p. 437 e nota 102; G.M. Varanini, *Monasteri e città nel Duecento: Verona e San Zeno*, in *Il «Liber feudorum» di S. Zeno di Verona (sec. XIII)*, a cura di F. Scartozzi, Padova, 1996, p. XXIX e p. XXXI

⁸⁰ Varanini, *Monasteri e città* cit., p. XXIX. L'elezione risulta da una bolla di Innocenzo IV da cui s'evince che fece seguito alla postulatio dei monaci vagliata per incarico del cardinale legato Ottaviano degli Ubaldini dal vescovo di Mantova: Reg.In.IV, nn. 6015 e 6017; *Registri dei cardinali* cit., p. 199, doc L. Cfr. Varanini, *Monasteri e città* cit., p. XXX.

⁸¹ Varanini, *Monasteri e città* cit., p. XXIX.

⁸² Varanini, *Il comune di Verona* cit., p. 142.

⁸³ Varanini, *Monasteri e città nel Duecento*, p. XXX.

⁸⁴ De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., p. 437, la fuga dell'abate di San Nazaro a Mantova risale agli anni 1242-1243.

⁸⁵ ASDMn, Registro 3, c. 67r <1242> agosto 27.

noverato proprio Balzanello⁸⁶. D'altronde da tempo i da Monzambano risultano aver fatto di Mantova un loro punto di riferimento: Pegorario da Monzambano apre l'elenco degli astanti ad un atto vescovile già all'epoca dell'episcopato del da Correggio⁸⁷. Tra la documentazione vescovile di quegli anni si nota la presenza di un altro cittadino veronese, anch'esso appartenente ad una famiglia implicata nelle vicende politiche di Verona e anch'essa bandita nel 1239: Cavalcasella di Isolano dei da Bussolengo⁸⁸, citato come teste in alcuni atti del vescovo Iacopo⁸⁹.

Si noti: non fu il solo vescovo Martino ad essere un fedele sostenitore dei disegni del papato alla cui direttive si attiene, è la Chiesa mantovana nelle sue strutture di vertice a farsi portatrice di quelle stesse istanze. Nel novembre del 1253 Innocenzo IV conferì all'arciprete mantovano il compito d'annullare benefici e prelature concesse a Verona dopo la scomunica di Federico II e di Ezzelino da Romano agli «Ecclesie persecutoribus adherentes»⁹⁰. Anche la congregazione mantovana di San Marco risulta essere allineata – lo vedremo in un prossimo capitolo – sulle medesime posizioni.

⁸⁶ Il bando imperiale edito a cura di G. Sancassani in B. Bresciani, *Monzambano. Ritorno ad una terra veronese*, Verona, 1955, alle pp. 104-107.

⁸⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 114v, <1233> gennaio 10.

⁸⁸ Notizie su questo gruppo parentale e sul ruolo assunto nella Verona del tempo si trovano in G.M. Varanini, *Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna, 1988, pp. 173-249, alle pp. 215-216; A. Castagnetti, *Comitato di Garda, Impero, duchi Guelfi, cittadini e comune di Verona da Lotario III ad Enrico VI*, Verona, 2002, pp. 155-160.

⁸⁹ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 118r, <1245 novembre 4>; ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 11r, <1247> febbraio 16; c. 13v, <1247> aprile 12; c. 14v, <1247 maggio 20>.

⁹⁰ Reg.InIV, n. 7089, 1253 novembre 8.

Dobbiamo ribadire il ruolo di Mantova quale punto d'appoggio per le forze avverse al partito imperiale, e soprattutto quale rifugio per numerosi fuorusciti veronesi. Fra questi ultimi nella prospettiva da noi assunta è bene siano ricordati soprattutto alcuni uomini di Chiesa. Primi fra tutti il vescovo Iacopo da Breganze (1225-1252)⁹¹, membro di una importante famiglia vicentina. Anche la nomina di Iacopo si situò in un momento politico particolare per la città di Verona: la *pars Ecclesie* si stava avviando verso il declino, sopraffatta dalla fazione dei Monticoli e dei Quattorviginti, ovvero dai fedeli alleati del da Romano. Uomo pienamente inserito nelle lotte fra le avverse fazioni, il da Breganze svolse la sua attività di pastore in stretta relazione con il papato, attività che non mancò di incontrare fiere opposizioni, in modo particolare da parte del clero della cattedrale⁹². Quando nel 1235 gli uccisori di Guidotto fuggirono a Verona, il vescovo Iacopo, conformemente a quanto era stato disposto dal papa, minacciò di lanciare l'interdetto sulla città, ma due canonici del capitolo della chiesa cattedrale, Anselmo ed Episcopello, interposero appello al papa⁹³. In quello stesso anno il vescovo veronese, in singolare coincidenza dunque con la morte del presule di Mantova, è costretto ad abbandonare la città: da quel momento egli reggerà la sua diocesi dall'esterno, da zone fortemente connotate politicamente, fra cui anche Mantova, dov'è sicuramente

⁹¹ G.M. Varanini, *La Chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-1298)*, Padova, 1988, pp. 15-15; De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese*, pp. 416-422; ma si veda anche il precedente contributo di G. Sandri, *Il vescovo Jacopo di Breganze e la prima sistemazione dell'Ordine dei minori in Verona*, in Id., *Scritti di Gino Sandri*, raccolti da Giulio Sancassani, Verona, 1969, pp. 95-107.

⁹² G. De Sandre Gasparini, *La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV secolo*, Verona, 1993, pp. 72-73.

⁹³ MGH, *Epistulae saeculi XIII*, n. 642; Reg.Gr.IX, n. 3318, 1236 settembre 5.

attestato nell'estate del 1252⁹⁴; dovette morire esule poco tempo dopo⁹⁵. Gli successe nel 1255 un uomo di curia, Gerardo Cossadoca⁹⁶, già cappellano papale e rettore della Marca anconitana; ma egli non poté mai prendere possesso della sua sede: morì esule nel 1259⁹⁷. Anche il vescovo Cossadoca risulta essere presente ad un atto del vescovo Martino nel 1257⁹⁸. Ad attestare la 'presa' pontificia su Mantova si può anche ricordare che nel 1259 vi risulta agire un altro importante rappresentante della sede apostolica, il legato pontificio Enrico da Susa legato apostolico⁹⁹.

Dobbiamo richiamare l'attenzione pure su un altro collegamento non meno significativo di quelli sin qui riportati che vede il vescovo Martino in rapporti con un altro esponente veneto della lotta contro Ezzelino: Bartolomeo da Breganze, traslato alla sede vicentina nel 1255 da Alessandro IV. Il da Breganze, noto per la sua attività durante l'*Alleluia* del 1233, fu legato papale negli anni Sessanta nella Marca Trevigiana svolgendo una attività all'insegna della piena aderenza al papato anche nel governo della sua Chiesa; converrà ricordare altresì che in Vicenza assunse un ruolo di guida politica¹⁰⁰. I due presuli condivisero la stessa ideologia, e in raccordo con il

⁹⁴ G.B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, VII, Verona, 1750, pp. 80-81, n. XVII, 1252 agosto 17.

⁹⁵ De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., p. 434

⁹⁶ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 334-335.

⁹⁷ Varanini, *La Chiesa veronese* cit., p. 15.

⁹⁸ *L'archivio capitolare*, n. CXL, 1257 gennaio 30.

⁹⁹ L. Astegiano, *Codice diplomatico cremonese (715-1334)*, I, Torino, 1895, n. 721. Cfr. Tilatti, *Legati del papa* cit., p. 158.

¹⁰⁰ Su di lui si vedano *Bartolomeo da Breganze*, in DBI, VI, Roma, 1964, pp. 785-787; G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in *Storia di Vicenza*, II, Vicenza, 1988, pp. 114-125; Id., *Religione, Chiesa, pietà*, in *Storia di Vicenza* cit., pp. 406-411; *Bartolomeo da Breganze, I Sermones de beata Virgine (1266)*, a cura di L. Gaffuri, Padova, 1993; G.M. Varanini, *Episcopato, società e ordini mendicanti in Italia settentrionale fra Duecento e Trecento, Dal pulpito alla cattedra* cit., pp. 106-107.

papato operarono per la stessa causa, l'uno in Lombardia l'altro nella Marca. Invero dell'esistenza di legami fra il vescovo di Mantova e il da Breganze possediamo una sola attestazione ma alquanto significativa: una indulgenza elargita da Martino alla chiesa vicentina di Santa Corona, eretta dal vescovo Bartolomeo con finalità di propaganda politica oltre che religiosa.

La collaborazione con i vertici della Chiesa da parte del non venne meno nemmeno dopo la scomparsa di Ezzelino (1259). Nel 1261 Alessandro IV dà mandato al vescovo di Mantova di immettere Manfredo Roberti vescovo di Verona nel possesso di terre indebitamente assegnate ad altri¹⁰¹. Nel 1263 papa Urbano IV gli affidò la predicazione della Croce in Lombardia e nelle regioni circostanti¹⁰².

La continuità di indirizzo nei decenni centrali del Duecento risulta evidente pure dalla considerazione di alcuni interventi di governo diocesano assunti dal vescovo Martino. Da un atto del 1256¹⁰³ si apprende che il vescovo intervenne per regolamentare un feudo decimale che alcuni uomini di Volta avevano ricevuto dal defunto Ardigetto da Valeggio e dai suoi consorti vassalli dell'episcopio mantovano, i quali però erano decaduti dal legittimo godimento di quel feudo in forza di una sentenza di papa Innocenzo IV, in base alla quale «omnes fautores et sequaces pessimi Ecelini de Romano» dovevano essere privati «a suis iuribus et feudis». Un'ulteriore testimonianza, indiretta ma eloquente, è costituita da una lettera del 1264. Si tratta di una indulgenza di quaranta giorni di indulgenza elargita dal vescovo in favore dei fedeli che avessero visitato la chiesa cittadina dei Santi Cosma e Damiano nel giorno della loro ricorrenza liturgica e nel tempo pasquale per la confessione. Il privilegio viene rilasciato il 10 settembre del 1264, pochi giorni prima

¹⁰¹ Reg. Al. IV, nn. 3238, 3239.

¹⁰² Reg. Ur. IV, n. 466.

¹⁰³ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 19v, <<1256> giugno 20.

della ricorrenza dei santi titolari, ovvero nel giorno in cui – come sottolinea con enfasi il vescovo nella sua lettera – Dio regalò ai Mantovani una memorabile vittoria su Ezzelino, anzi sul ‘perfido’ Ezzelino, come lo definisce lo stesso presule¹⁰⁴. È vero che l’atto si colloca ad anni di distanza dalla scomparsa del ‘tiranno’, ma quell’accenno lascia trasparire quanto fosse ancora vivo nella memoria e quanto peso potesse avere quell’evento se il vescovo ritiene opportuno esplicitarlo in un atto volto a incrementare la devozione dei fedeli¹⁰⁵.

* * *

Nei decenni compresi fra gli anni Trenta e Sessanta del secolo XIII, decenni caratterizzati da ben note e alterne relazioni fra papato, impero e città, la Chiesa di Mantova si trovò dunque ad essere guidata da uomini di fiducia dei pontefici. Non solo. Gli episcopati ai quali abbiamo fatto riferimento nelle pagine precedenti si collocano entro quel torno di tempo che a partire dagli anni Quaranta del secolo XII sino agli anni Trenta del successivo, grazie soprattutto all’opera dei canonisti, vede ridefinito l’*episcopale officium* «secondo termini puramente ecclesiastici, perdendo gradatamente quell’aspetto temporale tanto caratteristico del periodo precedente». Da allora i vescovi dovettero pure «sottomettersi ai criteri ora dettati dal diritto canonico per l’esercizio della giurisdizione secolare e assumere su di sé la difesa della *libertas Ecclesiae*». Insomma sono quelli i decenni nel corso dei quali «si verificò il più significativo e duraturo sviluppo nella teoria costituzionale della Chiesa e nelle modalità di fun-

¹⁰⁴ *L’archivio capitolare*, n. CLXIV, 1264 settembre 10.

¹⁰⁵ Sul significato e sul valore delle indulgenze si rimanda a O. Capitani, *L’indulgenza come espressione teologica della «communio sanctorum» e nella formazione della dottrina cristiana*, in *Indulgenza nel medioevo e perdonanza di papa Celestino*, L’Aquila, 1987, pp. 17-32; «*Misericorditer relaxamus*». *Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento*, a cura di L. Pellegrini e R. Paciocco, Chieti, 1999.

zionamento del suo apparato amministrativo»¹⁰⁶. Fu allora che la riflessione portò pure alla definizione dei principali compiti connessi con l'autorità vescovile: l'amministrazione dei sacramenti; l'attività di magistero; l'esercizio della carità; l'esercizio della giurisdizione sulle istituzioni ecclesiastiche locali; l'amministrazione delle *res Ecclesiae*; l'amministrazione della giustizia; il controllo e l'adozione di interventi disciplinari attraverso la visita della diocesi¹⁰⁷.

Se e come la definizione teorica dell'*officium* vescovile abbia trovato una reale applicazione è lo scopo di questo lavoro, che si pone come obiettivo proprio quello di studiare il governo esercitato dai vescovi che si succedettero alla guida della Chiesa di Mantova nel corso del secolo XIII. Guarderemo quindi all'episcopato come ad una istituzione di governo¹⁰⁸, per verificare come i vescovi di Mantova della prima metà del secolo XIII, interlocutori del papato ed 'esecutori' locali degli indirizzi dei pontefici, governarono la Chiesa a loro affidata. Si tratterà in altre parole di vedere come nel concreto alcuni prelati che funsero da strumenti della politica pontificia esercitarono il loro governo con lo scopo di verificare se e come l'ideologia di cui erano portatori incisero nella vita di una Chiesa locale¹⁰⁹. Vescovi che oltretutto ebbero un

¹⁰⁶ Le citazioni sono tratte da Alberzoni, '*Redde rationem villicationis tue*' cit., p. 297.

¹⁰⁷ Alberzoni, '*Redde rationem villicationis tue*' cit., pp. 306-307.

¹⁰⁸ Alberzoni, '*Redde rationem villicationis tue*' cit., p. 296.

¹⁰⁹ È un interesse che possiamo collocare nell'ambito di un più ampia ripresa della ricerca sulle Chiese locali che ha conosciuto una profonda 'inversione di marcia' soprattutto con il Concilio Vaticano II, ovvero con l'affermazione della Chiesa come popolo di Dio. Ciò ha comportato lo spostarsi dell'interesse degli storici dalla storia delle istituzioni ecclesiastiche alla pratica religiosa e quindi verso le Chiese locali. Solo dopo il Vaticano II, infatti, si è iniziato a guardare «alle chiese locali come alla trama di fondo di quasi venti secoli di cristianesimo» (G. Cracco, *Introduzione*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. Cracco, Roma, 1998, pp. XIX-XLVI). Un nuovo orizzonte storiografico e nuove prospettive di ricer-

doppio, e ambiuo, ruolo, ecclesiastico e secolare, ma che come si è ribadito di recente incrementava il prestigio dell'ufficio episcopale; si tratta di una commistione che vanta lontane e profonde radici¹¹⁰. Lo evidenzia il fatto che oltre ad essersi impegnati nel governo delle istituzioni ecclesiastiche e della vita religiosa, alcuni dei vescovi di cui ci occuperemo assunsero incarichi politici per conto del papato e rivestirono magistrature pubbliche, divenendo Guidotto divenne vescovo-podestà di Mantova nel 1233, Iacopo e Martino vescovi-podestà di comuni rurali

ca si sono dunque dischiusi e vanno facendosi strada in un contesto storiografico che nel contempo sente maturi i tempi per tratteggiare dei primi 'bilanci': In proposito si vedano: *Ricerca storica e Chiesa locale in Italia. Risultati e prospettive*, Atti del IX Convegno di studio (Grado, 9-13 settembre 1991), Roma, 1995; *Deus mille ans d'Histoire de l'Église. Bilan et perspectives historiographiques*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique» 2000; *Cinquant'anni di vita della «Rivista di storia della Chiesa in Italia»*, Atti del Convegno di studio (Roma, 8-10 settembre 1999), a cura di P. Zerbi, Roma, 2003, ed in particolare il saggio di G. Rossetti, *Le istituzioni ecclesiastiche medievali nei convegni di storia della Chiesa in Italia dal 1961 al 1987*, pp. 192-216, che passa in rassegna le principali iniziative storiografiche degli ultimi decenni dando conto dei risultati conseguiti e prospetta nuove piste di ricerca; *Storia della Chiesa in Italia. Orientamenti e prospettive*, a cura di M. Guasco, in «Humanitas», V (2004), pp. 894-1083; *Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche*, Brescia, 2005.

¹¹⁰ Cfr. U. Dovere, *La figura del vescovo tra la fine del mondo antico e l'avvento dei nuovi popoli europei*, «Archivum historiae pontificiae», 41 (2003), pp. 25-49; G. Tabacco, *Il volto ecclesiastico del potere in età carolingia*, in Id., *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino, 1993, pp. 165-208; Id., *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res pubblica comunale*, in Id., *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979, pp. 397-427; G. Sergi, *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane*, Atti del Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-17 maggio 1998), Pistoia, 2002, pp. 1-16; R. Bordon, *I poteri di tipo comitale dei vescovi nei secoli X-XII*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*, Atti del III Convegno (Pisa, 18-20 marzo 1999), a cura di A. Spicciani, Roma, 2003, pp. 103-122; Alberzoni, 'Redde rationem villicationis tue' cit., p. 296.

negli anni centrali del secolo¹¹¹. Il caso di Mantova si preseta ad essere un campione esemplare non solo per le figure di vescovi che ressero la diocesi, ma anche per la disponibilità non comune di una documentazione archivistica che consente di penetrare nei diversi aspetti del governo episcopale, e quindi di seguire nel concreto l'esplicitarsi quotidiano dell'ufficio episcopale, documentazione che rappresenta essa stessa uno strumento di governo¹¹². Lo si farà, va posto in evidenza, alla luce di una storiografia locale esigua, erudita o compilativa¹¹³,

¹¹¹ Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 61-77.

¹¹² Si fa riferimento in particolare alla documentazione vescovile in registro, della quale lo scrivente si è occupato in *I registri della Chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli, A. Rigon, Roma, 2003, pp. 141-187; *Notai e scritture vescovili a Mantova fra XII e XIV secolo. Una ricerca in corso*, in *Chiese e notai*, Verona, 2004 (= «Quaderni di storia religiosa», XI), pp. 51-85; «*Per notarios suos*». *Vescovi e notai a Mantova tra XII e XIII secolo*, in «Archivio storico lombardo», anno CXXXI-CXXXII, vol. XI (2005-2006), pp. 149-192; e ora qui al capitolo I. Il registro numero 2 è stato oggetto di una recente edizione (*Mantova e l'episcopato mantovano nella prima metà del Duecento. Registro della mensa vescovile di Mantova, 1215-1233*, a cura di G. Nosari, Reggiolo, (RE) 2004), ma quanto esposto in questa sede risulta dall'esame diretto della fonte, nelle pagine seguenti si è pertanto ritenuto opportuno rimandare direttamente alla fonte.

¹¹³ Ricordiamo I. Donesmondi, *Dell'istoria ecclesiastica di Mantova*, 2 voll., Mantova, 1612-1616; G. Pezza-Rossa, *Storia cronologica dei vescovi mantovani*, Mantova, 1847; A. Sordi, *Memoria storico-critica sul beato Jacopo de' Benfatti vescovo di Mantova corredata di autentici inediti documenti estratti dall'archivio capitolare della cattedrale*, Mantova, 1847; Id., *Cenni biografici delle dignità e dei canonici della mantovana Chiesa assunti all'episcopato in patria e fuori dall'anno MLXXVII sino a' nostri giorni*, Mantova, 1850; C. Savoia, *Serie cronologica dei vescovi di Mantova*, Mantova, 1858; Id., *Memoria sui documenti autentici dall'anno 1304 al 1332 riguardanti il b. Giacomo de' Benfatti dell'ordine dei predicatori cittadino e vescovo di Mantova esistenti nell'archivio vescovile di detta città*, Mantova, 1861. Sui vescovi di Mantova ha raccolto informazioni D'Arco, *Studi intorno* cit, nel volume VII. Va poi segnalato F.C. Carreri, *Appunti e documenti sulle condizioni dell'episcopio mantovano al tempo*

scarsamente attenta alle sollecitazioni della più recente storiografia e indifferente a temi quali per l'appunto quello del governo vescovile che è al centro di questo volume.

* * *

Questo libro costituisce la rielaborazione di una parte della mia tesi di dottorato, dal titolo “*Episcopus et potestas*”. *Vescovi e società a Mantova nella prima metà del Duecento*, Università degli Studi di Padova, Dottorato di ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese (XVII ciclo), coordinatore Antonio Rigon¹¹⁴. La tesi è stata condotta con la supervisione di Giuseppina De Sandre Gasparini e Cristina La Rocca, che ringrazio per la pre-

di *Guidotto da Correggio e de' prossimi predecessori*, «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., I, (1908), pp. 43-84, che fa ampio ricorso alla documentazione vescovile in registro. Si deve poi citare la rapida sintesi di R. Brunelli, *Diocesi di Mantova*, Brescia, 1986. Dei numerosi altri lavori pubblicati negli ultimi anni da monsignor Roberto Brunelli, molti dei quali con finalità divulgative, si ricorda qui il solo *Luoghi e vicende di Mantova francescana*, Mantova, 2001; *Monasteri e conventi nel medioevo mantovano*, in *La regola e lo spazio*, a cura di R. Salvarani, G. Andenna, Brescia, 2004, pp. 65-78. Un imprescindibile punto riferimento anche per le vicende della Chiesa mantovana nel medioevo è pure la sintesi di M. Vaini, *Dal comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano, 1986.

¹¹⁴ Dalle mie ricerche condotte nell'ambito del dottorato sono nel frattempo scaturiti i seguenti articoli: ‘*Signa sanctitatis*’ e ‘*signa notariorum*’. *A proposito del processo di canonizzazione di Giovanni Bono († 1249)*, in *Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*, Atti del Seminario internazionale (Roma, 5-7 dicembre 2002), a cura di R. Michetti, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 289-341; «*Domus seu religio*». *Contributo allo studio della congregazione dei canonici di San Marco nella Mantova comunale*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LIX (2005), pp. 13-39; *Un ‘ufficiale’ episcopale del primo Duecento: Uberto da Parma delegato e vicario dei vescovi di Mantova (1231-1241)*, *Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini*, a cura di M.C. Rossi e G.M. Varanini, Roma, 2005, pp. 399-413. Dalla tesi di dottorato ho tratto anche una parte del mio *Vescovi-podestà* cit..

ziosa attenzione che mi hanno prestato. Nei loro confronti e nei confronti di tutto il collegio del Dottorato padovano, che univa docenti di scuole e competenze diverse grazie alla formula del consorzio tra atenei, ho contratto numerosi debiti.

Un ringraziamento sentito va ai miei maestri veronesi, primo fra tutti Andrea Castagnetti, per il suo magistero e la sua sensibilità, Gian Maria Varanini, il cui aiuto è stato fondamentale, e, ancora una volta, Giuseppina De Sandre Gasparini, alla quale devo molto. A tutti loro mi sento di esprimere un ringraziamento che vuole essere qualcosa di più della fredda deferenza accademica. Fra i molti che mi sono stati vicini e che ho incontrato in questi anni ricordo in particolare Anna Zago, Maria Clara Rossi, Michele Pellegrini, Paolo Campagnari, Paolo Montanarini, amici, compagni di studi e di ansie. E infine, ma non per ultimo, un pensiero speciale alla mia famiglia.

PARTE PRIMA

LE ISTITUZIONI DI GOVERNO

CAPITOLO I. DOCUMENTARE PER GOVERNARE

1. Alle origini di una prassi documentaria

Nel novero degli studi dedicati alle fonti scritte dei secoli XII e XIII¹, ampio spazio è stato riservato alla produzione delle istituzioni laiche ed in modo specifico a quella dei comuni cittadini². Ciò ha comportato una sem-

¹ Relativamente alle fonti scritte di ambito italiano in genere, è d'obbligo il rimando a P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991.

² G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970; M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975; A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano*, Roma, 1979; *Notariato medievale bolognese*, Atti di un convegno (febbraio 1976), Roma, 1977; M.F. Baroni, *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250*, in «*Felix olim Lombardia*». Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano, 1978, pp. 5-25; *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un convegno (maggio 1981), Roma, 1985; C. Carbonetti Venditelli, *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Campagna e Marittima*, «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age*», 101 (1989), pp. 95-132; Ead., *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma, 1996; E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze, 1990; Id., *Notariato e documentazione a Vercelli tra XII e XIII secolo*, in *L'Università di Vercelli nel medioevo*. Atti del II Congresso storico vercellese (Vercelli, 23-25 ottobre 1992), Vercelli, 1994, pp. 255-292; *Studio bolognese e formazione del notariato*, Atti del Convegno (Bologna, 6 maggio 1989), Milano, 1992; *Tra Siviglia e Genova: notaio documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale (Genova, 12-14 marzo 1992), a cura di V. Piergiovanni, Milano, 1994; G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, 1998; *Il notariato italiano del periodo comunale*. Atti del convegno (Piacenza, 11 aprile 1998), Piacenza, 1999; A. Meyer, «*Felix et inclitus notarius*». Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Tübingen, 2000; A. Rovere, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del Convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli e D. Puncuh, Genova, 2001, pp. 103-127; Ead., *Comune e documentazione*, in

pre maggiore e articolata attenzione nei riguardi delle diverse tipologie documentali da essi prodotte, valorizzando in maniera particolare la documentazione d'ufficio raccolta in appositi registri, fonti che sono divenute oggetto di studio in sé, in quanto manifestazione di precisi comportamenti istituzionali³. Le ricerche sulle 'scritture del comune'⁴ sono coniugate ad un non meno importante filone di ricerca incentrato sul notariato italiano che a partire da Pietro Torelli si è andato vieppiù arricchendosi e articolandosi sfociando in una oramai vasta letteratura all'interno della quale la committenza e la burocrazia comunali hanno un rilievo specifico⁵.

Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova, Atti del Convegno di studi (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova, 2002, pp. 261-298.

³ Merita d'essere riservato un riferimento specifico al caso di Treviso, ogetto in tempi recenti di due importanti edizioni di documentazione comunale in forma di libro: *Gli «Acta comunitatis Tarvisii» del sec. XIII*, a cura di A. Michielin, con *Nota introduttiva* di G.M. Varanini, Roma 1998; *Mutui e risarcimenti del comune di Treviso (secolo XIII)*, a cura di A. Michielin, con *Nota introduttiva* di A. Michielin e G.M. Varanini, Roma 2003.

⁴ Tale è il titolo di una nota raccolta di saggi: *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998.

⁵ Non si può prescindere dal citare il classico P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980, e la recente messa a punto di D. Puncuh, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Age*. Actes du congrès de la commission internationale de diplomatie (Gand, 25-29 août 1998), a cura di W. Prevenier e Th. De Hemptinne, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 383-406. Relativamente ai rapporti tra notai e istituzioni comunali (oltre alle indicazioni fornite alla nota precedente) è d'obbligo ricordare la folta serie di studi condotti da G. G. Fissore (*Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977; *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria*, «Studi medievali», 19 (1978); *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*, Torino 1985, pp. 145-167; *Il notariato urbano tra funzionariato e*

Ben diverso è lo stato delle ricerche relative alle istituzioni ecclesiastiche⁶. Infatti, se è vero che l'attenzione verso i 'diplomi' vescovili gode di una lunga tradizione

professionismo nell'area subalpina, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988, pp. 137-150; *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. Atti del XI congresso internazionale di studi sull'altomedioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), Spoleto 1989, II, pp. 551-588; *Alle origini del documento comunale. I rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998, pp. 39-60 [già in: *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 99-127], e di A. Bartoli Langeli (*Le fonti per la storia di un comune, in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*). Atti del congresso storico internazionale (Perugia, 6-9 novembre 1985), Perugia, 1988; *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*. Actes de la table ronde (Roma, 15-17 ottobre 1984), Roma 1985, pp. 35-55 [ora in *Le scritture del comune*, pp. 155-171]; *Notariato, documentazione e coscienza comunale, in Federico II e le città italiane*, pp. 264-276; *Il notaio, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*. Atti del XVII convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia, 2001, pp. 23-42; *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante*, pp. 73-101). Si ricordano inoltre J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 153 (1995), pp. 177-185); L. Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, «Società e storia», 98 (2002), pp. 645-679. A. Pratesi, *Appunti per una storia del notariato*, in Id., *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 521-535. G. Fasoli, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in Ead., *Scritti di storia medievale*, a cura di F. Bocchi, A. Carile, A. I. Pini, Bologna 1974, pp. 609-622; Ead., *Il notaio nella vita cittadina bolognese (secoli XII-XIV)*, in *Notariato medievale bolognese*, cit., pp. 124-142.

⁶ Sulla «egemonia della tradizione ecclesiastica dall'alto medioevo all'XI secolo» si è soffermato Cammarosano, *Italia medievale* cit., pp. 39-111.

di studi⁷, va osservato che essa si è concentrata soprattutto sull'alto e sul pieno medioevo; mentre l'attenzione tanto per le scritture delle Chiese bassomedievali quanto per i notai vescovili è decisamente recente. Eppure anche le istituzioni ecclesiastiche conobbero, soprattutto dal primo Duecento, «importanti evoluzioni nella struttura dei documenti»⁸, e fra queste va rimarcata la produzione e la conservazione di documentazione in forma di registro⁹.

Il merito d'aver riconosciuto la centralità di quest'ultima tipologia documentaria spetta a Robert Brentano. Nel suo volume *Two Churches* edito nel 1968¹⁰ e dedicato al confronto fra la Chiesa inglese e quella italiana, un lungo capitolo è dedicato alla 'Chiesa scritta', ovvero alla analisi delle diverse tipologie documentarie prodotte dalle due Chiese. Secondo lo studioso americano «la differenza più ovvia fra i documenti delle due Chiese» va individuata nei registri dei vescovi i quali «esistevano in Inghilterra, ma non in Italia»¹¹.

⁷ *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250*, Referate zum VIII. internationalen Kongress für Diplomatie (Innsbruck, 27. September – 3. Oktober 1993), herausgegeben von Ch. Haidacher, W. Kofler, Innsbruck 1995; *La memoria delle Chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, a cura di P. Cancian, Torino 1995.

⁸ Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 225.

⁹ Cammarosano, *Italia medievale* cit., pp. 226-227. Sulla documentazione in libro degli enti monastici si è di recente soffermato D. Puncuh, *Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XIV)*, Atti del Convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R.M. Borraccini Verducci, G. Borri, Spoleto 1999, pp. 341-380.

¹⁰ R. Brentano, *Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century*, Princeton 1968; l'edizione italiana, cui si farà riferimento di seguito, è apparsa con il titolo *Due Chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972, con *Introduzione* di C. Violante (tale *Introduzione* si trova ora riedita in C. Violante, *Prospettive storiografiche sulla società medioevale*, Milano 1995, pp. 90-105).

¹¹ Le citazioni sono tratte da Brentano, *Due Chiese* cit., p. 307.

I registri inglesi più antichi cui il Brentano fa riferimento provengono da Lincoln e da York e risalgono rispettivamente al 1217 e al 1225. Si tratta di un «tipo di documento che si adattava perfettamente al governo diocesano»¹² e che, «conservati con cura e sistematicamente», con il «passaggio da semplice elenco a codice, da forma casuale a forma ben fissata, da pochi a molti registri» rappresentano il «prodotto della reale e attiva amministrazione della Chiesa inglese»¹³. L'Italia, viceversa, «sempre sotto l'osservazione del papato che aveva i suoi registri magnifici nel tredicesimo secolo, non vide tale passaggio»¹⁴.

Qualche eccezione, invero, non sembra mancare nemmeno in Italia, come lo stesso Brentano segnala, riferendosi essenzialmente a Città di Castello¹⁵. Egli osserva infatti che «nel vuoto circostante, l'operato di Città di Castello è di particolare rilievo» con i suoi «nove libri di documenti episcopali»¹⁶. Ma nonostante la presenza di

¹² Brentano, *Due Chiese* cit., p. 308.

¹³ Brentano, *Due Chiese* cit., p. 308.

¹⁴ Brentano, *Due Chiese* cit., p. 308.

¹⁵ Di Città di Castello si occupò lo stesso R. Brentano in *The Bishops' Books of Città di Castello*, «Traditio», XVI (1960), pp. 241-254. Allò studio della medesima realtà si è dedicata anche S. Merli, «*Qui seminat spiritualia debet recipere temporalia*». *L'episcopato di Città di Castello nella prima metà del Duecento*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen âge», 109/2 (1997), pp. 269-301, che a p. 291 annota: «Con l'adozione dei registri vescovili si inaugura dunque a Città di Castello quel tipo di amministrazione ecclesiastica, conosciuta in Inghilterra attraverso i registri di Lincoln e di York, che mira non soltanto alla registrazione degli affari relativi alla gestione patrimoniale, ma anche alla registrazione di nomine di pievani e rettori, di collazioni di benefici e soprattutto delle visite pastorali e dei sinodi diocesani».

¹⁶ Brentano, *Due Chiese* cit., p. 308. Notiamo che il Brentano fa riferimento ai registri di fine tredicesimo secolo omettendo di segnalare la documentazione su Registro di Giovanni, vescovo di Città di Castello dal 1206 al 1226: Merli, *L'episcopato di Città di Castello* cit., p. 272-273. L'attività del presule Giovanni è ora analizzata da F. Barni, *Giovanni II «Restauratore del vescovato di Città di Castello» (1206-1226)*, Napoli 1991.

simili casi, la documentazione conservata negli archivi di una Chiesa definita «notarile»¹⁷, viene comunque assunta a testimonianza del rifiuto «del tipo di amministrazione ecclesiastica espressa nei registri di Lincoln e York»¹⁸.

Sulla scia dei rilievi del Brentano un recente convegno padovano ha inteso riprendere il tema ‘registri vescovili’¹⁹. Ebbene, i diversi saggi apparsi nel relativo volume di atti pertinenti una gamma di casi in gran parte relativi al Settentrione, evidenziano come la situazione italiana sia assai più ricca di quanto lo studioso americano aveva descritto. Innanzitutto la tenuta di registri è apparsa non essere una peculiarità della sola Città di Castello. Anzi: ad essa si devono accostare gli esempi altrettanto precoci di Mantova – sulla quale ci soffermeremo in questo capitolo –, Trento²⁰, Genova²¹ e Orvieto²². Certo, ogni

¹⁷ Brentano, *Due Chiese* cit., p. 329. Rileviamo in proposito che Brentano a p. 329 afferma che «la registrazione ecclesiastica italiana, dove esiste, è dominata da due caratteristiche molto peculiari: è generalmente notarile in quanto il notaio addetto a espletare gli affari della chiesa la registrava nella stessa maniera in cui registrava gli altri affari, per quanto, talvolta, lo facesse in un Registro o codice limitato agli affari della chiesa; la registrazione italiana, generalmente, registra solo i passaggi di proprietà (o, come a Valdiporto, di denaro), così non è, in nessun modo, particolarmente ecclesiastica o (in un senso non fiscale) amministrativa».

¹⁸ Brentano, *Due Chiese* cit., p. 325.

¹⁹ *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli, A. Rigon, Roma 2003. In questo volume di atti purtroppo non figurano i testi di molti degli interventi presentati al convegno, e fra questi in particolare quelli relativi alla realtà genovese.

²⁰ E. Curzel, *Registri vescovili trentini (fino al 1360)*, in *I registri vescovili* cit., pp. 189-198; D. Frioli, *L'esperienza dell'episcopato tridentino. Il "Liber Sancti Vigili"*, in *I registri vescovili* cit., pp. 199-229. Si vedano anche *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di D. Rando e M. Motter, Bologna 1997; D. Frioli, *La "costruzione" di un Registro vescovile: Nicolò da Brno, vescovo di Trento (1338-1347) e il Codex Wangianus Maior*, in *Vescovi medievali* cit., pp. 207-266.

²¹ A. Rovere, *Libri «iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum» e livellari della chiesa genovese (sec. XII-XV)*. Ri-

caso ha delle proprie peculiarità, valutabili alla luce di ogni concreta situazione locale; ma la distanza del 'modello' italiano da quello inglese appare ora essere meno ampia di quanto era stato prospettato. Anche in Italia il graduale processo che sostituì «la serialità delle registrazioni alla singolarità dell'atto, la forma libro al foglio di pergamena» risulta essere strettamente connesso con la necessità di «razionalizzare le pratiche di governo, di controllolare e gestire le competenze pastorali, politiche, patrimoniali, giurisdizionali, fiscali dell'istituzione»²³ Chiesa. Insomma, i registri vescovili, pur nella diversità dei molteplici contesti, appaiono essere uno strumento del governo diocesano, e in quanto tali costituiscono una fonte di primaria importanza per ripercorrere l'attività dei presuli nei loro diversi settori d'intervento.

Il 'caso' mantovano appare essere del tutto allineabile alla realtà inglese cui s'è fatto sopra riferimento. Non sembra possibile, infatti, non accostare l'attività pastorale di Guidotto da Correggio, impegnato nella *gubernatio*, *visitatio* e *correctio* dei fedeli, a quella dei contemporanei prelati inglesi descritta da Brentano, né si può fare a meno di rimarcare la quasi perfetta corrispondenza cronologica fra i registri delle due diocesi inglesi e quelli di Mantova. La situazione di Mantova si presenta inoltre piuttosto peculiare anche nel quadro della realtà italiana, ché i suoi cinque registri distribuiti nel periodo compreso fra il 1215 ed il 1268 costituiscono una delle serie più precoci e più consistenti che si conoscano. Il loro studio può proficuamente contribuire a smussare le difformità fra i diversi 'modelli' prospettati nel volume *Due Chiese*; essi possono essere assunti, assieme a quelli di altre dio-

cerche sulla documentazione ecclesiastica, «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., XXIV (1984), pp. 107-170.

²² L. Riccetti, *La cronaca di Ranerio vescovo di Orvieto (1228-1248). Una prima ricognizione*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 43 (1989), pp. 480-509.

²³ A. Bartoli Langeli, A. Rigon, *Premessa*, in *I registri vescovili* cit., p. XI.

cesi italiane, quali termini di paragone. I registri mantovani, infatti, sembrano offrire l'immagine di una Chiesa locale i cui pastori hanno voluto e saputo esercitare una effettiva azione di amministrazione nella loro diocesi, adottando una strategia documentaria – la tenuta di registri, per l'appunto – che di quell'azione è stata, e per noi è, espressione e strumento, in uno stretto rapporto fra governo e scritture.

La politica documentaria adottata dai vescovi di Mantova sembra infatti costituire la risposta ad esigenze concrete, cosicché quei registri potrebbero essere ricondotti alle 'scritture pragmatiche' che oltre alle amministrazioni civili anche quelle ecclesiastiche impiegarono come riflesso di nuove e sempre crescenti esigenze connesse ad una rinnovata attività pastorale²⁴.

A tal proposito converrà sottolineare che tanto le scelte documentarie quanto i rapporti con il notariato posti in essere dai vescovi di Mantova non paiono essere del tutto avulsi dal contesto documentario complessivo. Non solo il processo che stiamo iniziando ad esporre si sviluppò in stretta analogia con quanto in quel torno di tempo andavano facendo i comuni cittadini, in anni in cui si attuò la cosiddetta 'rivoluzione documentaria'²⁵, e dietro sollecitazioni provenienti dai vertici della Chiesa romana: non si può in proposito non fare almeno riferimento all'impatto che alcuni pontificati, ed in maniera particola-

²⁴ A tal proposito si vedano soprattutto i riferimenti agli studi di H. Keller e dei suoi allievi citati in D. Rando, "Religiosi ac presbyteri vagabundi". *Vescovi e disciplina clericale dai registri delle ammissioni nella diocesi di Trento (1478-1493)*, in *La parrocchia nel medioevo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani, V. Pasche, Roma 1995, pp. 169-207; pp. 192-202, e in L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del XIII secolo*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/I (2000), pp. 105-165, alle pp. 112-113.

²⁵ Oltre alla bibliografia già citata alle note precedenti si veda J.C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de École des chartes», 153 (1995), pp. 177-185.

re quello di Innocenzo III, dovettero avere a livello locale²⁶.

Si rammenti, inoltre, che con l'ottava costituzione del IV Concilio lateranense²⁷ si sancì la necessità di affidare la redazione degli atti dei tribunali ecclesiastici ad una *publica persona*²⁸. Né la precedente normativa pontificia era stata disattenta alla rilevanza che la figura del notaio andava assumendo grazie alla forza probatoria che egli, dotato di *fides publica*, imprimeva alla documentazione che redigeva. In una decretale di Alessandro III, tra gli *scripta autentica* dei quali si riconosceva la validità, accanto a quelli muniti di *sigillum authenticum*, vengono annoverati quelli redatti *manu publica*, ovvero notarile²⁹. L'esigenza di approntare validi mezzi per affrontare con oculatezza l'amministrazione delle *res Ecclesiae* sarà posta in evidenza alcuni decenni più tardi nei canoni del primo concilio di Lione, laddove con drammaticità si rileva la necessità d'impedire alle singole istituzioni eccle-

²⁶ In merito all'impulso dato alla produzione documentaria della Sede apostolica dai pontefici e soprattutto da Innocenzo III, ovvero sull'adozione di nuove consuetudini di registrazione, si veda Cammarosano, *Italia medievale* cit., pp. 217-225.

²⁷ *Conciliorum Œcumenicorum Decreta*, curantibus J. Alberigo, J. Dossetti, P. Jannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna 1973, p. 252, *Constitutio* 38: «(...) statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant (...)».

²⁸ M. Maccarrone, "Cura animarum" e "parochialis sacerdos" nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Congresso di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma 1984, pp. 81-195: p. 104 [ora anche in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, Roma 1995, pp. 271-367].

²⁹ G. Nicolaj, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomantik* cit., p. 386.

siastiche di essere avviluppate dall'*usurarum vorago* raccomandando loro la redazione di inventari³⁰.

I vertici della Chiesa incoraggiarono dunque l'adozione di pratiche documentarie innovative, avvertite quali efficaci e validi strumenti di un attento governo diocesano, pratiche che finirono finanche per essere annoverate fra i tratti distintivi del 'buon pastore'. Lo si deduce dal trovare indicate fra le colpe più gravi nelle quali un vescovo poteva incorrere elencate da Enrico da Susa proprio la mancata conservazione di *chartas et instrumenta*, mancanza posta in correlazione con una cattiva amministrazione delle proprietà ecclesiastiche³¹. Il 'buon vescovo', in tale ottica, diviene colui che utilmente sa gestire e amministrare la sua diocesi anche attraverso l'assunzione di appropriate strategie documentarie.

I vescovi di Mantova con la loro politica documentaria sfociata nella realizzazione di numerosi 'registri', paiono collocarsi pienamente in tale orizzonte. Essi si affidarono per la redazione della loro documentazione a notai di pubblica nomina. Il che implica sì che la Chiesa mantovana, come del resto la Chiesa italiana tutta, possa essere detta 'Chiesa notarile' – come l'ebbe a definire Robert Brentano³² – ma in un senso nient'affatto negativo. Poteva, del resto, essere diversamente nell'Italia delle cit-

³⁰ *Conciliorum Œcumenicorum Decreta* cit., *Constitutio* [1]: «De usuris», p. 293. Cfr. G. Andenna, "Non habeant mobilia de quibus possent satisfacere creditoribus". *La crisi economico-finanziaria dei monasteri del Piemonte orientale in età comunale*, in *Il monacismo italiano nell'età comunale*, Atti del IV convegno di studi storici sull'Italia benedettina (Pontida, 3-6 settembre 1995), a cura di G.B. Trolese, Cesena 1998, pp. 63-96.

³¹ H. Hostiensis, *Summa aurea*, Venetiis 1570, p. 463; preso in considerazione da Maccarrone, "Cura animarum" cit., pp. 104-105; e, con specifico rimando al passo cui si è inteso far qui riferimento, da M. C. Rossi, *I notai di curia e la nascita di una "burocrazia vescovile": il caso veronese*, in *Vescovi medievali* cit., pp. 73-164: p. 84 <tale contributo, privo delle biografie dei notai (pp. 115-164), è apparso anche in «Società e storia», pp. 1-33>.

³² Brentano, *Due Chiese* cit., p. 309.

tà³³, città che «formicolavano di notai»³⁴? Probabilmente no. Non a caso, infatti, Giovanni da Bologna, avvertito della necessità che, «secundum formam romane curie», gli atti del foro ecclesiastico dovessero essere informati all'*ars notarie*, indirizzò all'arcivescovo di Canterbury la sua *Summa* rilevando la sostanziale differenza fra la realtà anglosassone e quella italiana: in Italia gli «Ytalici tamquam cauti quasi de omni eo quod ad invicem contrahunt habere volunt publicum instrumentum», tutto ciò «quasi contrarium est in Anglicis, videlicet quod nisi necessarium esset non nisi rarissime petitur instrumentum»³⁵.

2. I registri dei vescovi di Mantova

Della redazione e della conservazione della documentazione dei vescovi di Mantova in forma di registro abbiamo precisi riscontri a partire dal secondo decennio del Duecento. Si trattò, come evidenzieremo in queste pagine, di un'iniziativa tutt'altro che episodica, non legata all'attività di un singolo presule, bensì di una pratica documentaria destinata a divenire prassi, come testimonia il suo prorogarsi nel tempo, come vedremo.

Mancano studi specifici dedicati alla ricostruzione delle vicende storiche dell'archivio. Non si ha pertanto

³³ Per quanto attiene al rilievo e al ruolo del notaio nella città italiana sia sufficiente rimandare ad A. Bartoli Langeli, *Il notaio, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Atti del XVII convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001, pp. 23-42. Si veda ora anche Id., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, 2006.

³⁴ Nicolaj, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomatie* cit., p. 386.

³⁵ Iohannes Bononiensis, *Summa notarie de hiis que in foro ecclesiastico coram quibuscumque iudicibus occurrunt notariis conscribenda*, in L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des 11. bis 14. Jahrhunderts*, II, New York 1961, pp. 603-604, da dove sono tratte le citazioni.

conoscenza alcuna di quegli interventi di assemblaggio che, come vedremo, possiamo supporre abbiano portato alla ‘confezione’ degli attuali registri. Tuttavia, la considerazione delle caratteristiche estrinseche che accomunano l’intera serie e la presenza di una annotazione apposta da due commissari attivi nella prima metà dell’Ottocento, inducono a ritenere che in quel periodo l’intera serie sia stata sottoposta ad una sistematica revisione e probabilmente al rifacimento della rilegatura.

Al principio degli anni trenta del Novecento, il vescovo di Mantova Domenico Menna, affidò allo storico bresciano Romolo Putelli l’incarico di procedere al riordino dell’intero Archivio. Nella relazione in cui il Putelli dà conto del suo operato, viene ricordato il grave stato di disordine che regnava fra la documentazione custoditavi, disordine dovuto, a suo dire, ai vari interventi sovrapposti nel tempo, alla dislocazione del materiale documentario in locali diversi, e finanche a «gnomi malefici», a folletti «che siansi divertiti a scompigliare le carte in modo faceto o tragico»³⁶. È ancora il Putelli a ricordare quei «molti fogli diversi [che] volando come falde di neve saranno andati a posare disordinatamente qua e là costringendo le pie mani raccoglitrice a stringere poi fra loro le più disparate carte che se ne stavano raminghe come miseri trovatelli in cerca di paternità»³⁷. Egli riferisce anche che «fogli sparsi e parecchi registri – dal XIII secolo in poi – giacevano non solo indesignati, ma trascurati, sgualciti, strappati barbaramente o calpestati. Qualcuno aveva anche di recente eccitato le amorevoli attenzioni di dotti antiquari». Una simile situazione non faceva che facilitare smarrimenti e dispersioni, così come lo stesso riordinatore informa dando notizia dell’avvenuto recupero di «tre volumi dei più remoti (secolo XIII) e preziosi

³⁶ R. Putelli, *Il riordino dell’Archivio Diocesano di Mantova*, «Giornale ufficiale della Diocesi di Mantova», XVII (1936), p. 107-128, p. 110.

³⁷ Putelli, *Il riordino dell’Archivio Diocesano di Mantova* cit., p. 110.

tra i «Registri della Mensa Vescovile» che un vecchio fiduciario aveva prestato ad estranei senza nota alcuna»³⁸.

Un ulteriore intervento sull'Archivio si è avuto attorno alla fine degli anni settanta, mediante il quale si è provveduto alla redazione di un inventario di tutta la documentazione custodita e alla rinumerazione dei codici: il registro che sino ad allora era indicato come «Volume miscelaneo» è diventato il numero 1 della serie, e quello che era stato sino ad allora il numero 1 divenne il secondo, e così di seguito³⁹.

Sarà bene a questo punto spendere qualche parola sull'utilizzo che di tali registri è stato fatto, utilizzo che sembra non essere proporzionato alla consistenza numerica e qualitativa degli stessi. Un ampio uso ne fece agli inizi del Novecento, Ferruccio Carreri in un saggio dedicato alla Chiesa mantovana dei primi decenni del XIII secolo⁴⁰. Successivamente se ne avvalsero Pietro Torelli, soprattutto per il primo volume de *Un comune cittadino*⁴¹; Cesare Cenci nel suo contributo sulla presenza minoritica⁴²; e Mario Vaini nella sua sintesi sulla storia di Mantova al volgere dal comune alla signoria⁴³. Solo in tempi molto recenti si è tornati a guardare ai registri vescovili con rinnovato interesse, con l'obiettivo di considerarli non solo come una semplice miniera da cui trarre le

³⁸ Putelli, *Il riordino dell'Archivio Diocesano di Mantova* cit., p. 115.

³⁹ Gardoni, *I registri* cit., p. 147.

⁴⁰ Carreri, *Appunti e documenti* cit., pp. 43-84.

⁴¹ Pietro Torelli ebbe modo di avvalersi ampiamente delle documentazione vescovile in Registro in entrambi i volumi de *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*. Occorre ricordare che i primi nove registri della mensa vescovile furono compresi dal Torelli nel suo progetto di realizzare un codice diplomatico mantovano: *Per un codice diplomatico mantovano*, p. 183.

⁴² Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 3-92. Dell'attuale Registro numero 2 si è avvalso anche A. Castagnetti, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche in area canossiana*, in *Studi Matildici*, III, Modena 1978, p. 309-330, a p. 318.

⁴³ Vaini, *Dal comune, passim*.

più svariate informazioni, ma in quanto fonti in sé⁴⁴. Oltretutto il secondo della serie è stato oggetto di una edizione⁴⁵.

I registri della mensa vescovile mantovana costituiscono una imponente mole documentaria. Tuttavia si può dubitare, pur in assenza di specifiche esaustive ricerche, che quella pervenuta a noi sia la sola documentazione in registro prodotta dall'episcopio mantovano. Anche restringendo la nostra attenzione al solo Duecento è infatti possibile annotare sulla scorta di una rapida indagine che non tutto è stato conservato e trádito.

Possiamo sin d'ora porre in rilievo come molto probabilmente in quell'archivio – ammesso che nel Duecento l'episcopio mantovano si fosse già dotato di un archivio proprio – non si dovessero trovare i registri così come oggi noi li vediamo 'confezionati'. Vi potevano bensì essere conservati quei *libri* e *quaderni* che oggi li costituiscono, magari uniti ad altri fascicoli, alcuni dei quali andati forse dispersi con il tempo, oppure raggruppati in unità anche di non grande consistenza. In proposito appare essere illuminante l'annotazione del notaio Compagnone Stancari, già più volte richiamata, la quale ci rende edotti in merito all'esistenza di una considerevole quantità di documentazione suddivisa in singole unità, indicate con i termini *volumen*, *liber*, *quadernus*, *folius*, termini generici sì ma non per questo, pensiamo, poco significativi.

Pressoché certa possiamo ritenere la presenza di registri dedicati a specifiche materie. Sappiamo ad esempio di un fascicolo, utilizzato e descritto dal Torelli, ma oggi

⁴⁴ Gardoni, *I registri* cit., pp. 141-187.

⁴⁵ *Mantova e l'episcopato mantovano nella prima metà del Duecento. Registro della mensa vescovile di Mantova, 1215-1233*, a cura di G. Nosari, Reggio (RE) 2004. Quanto esposto in questa sede risulta dall'esame diretto della fonte, da tempo oggetto di studio da parte dello scrivente. Per tale motivo nelle pagine che seguiranno faremo sempre diretto riferimento alla fonte e non all'edizione appena citata.

non più reperibile, intitolato «Feudi»⁴⁶, del quale è facile immaginare il contenuto. In alcuni registri trecenteschi si fa specifico riferimento ad un «liber ficti», e non si può escludere che ve ne fossero più d'uno. A questi potrebbero infatti essere ricondotti quei fascicoli della seconda metà del XIII secolo del registro 1, in cui compaiono elenchi di persone tenute a corrispondere affitti all'episcopio cui si è fatto già riferimento. La presenza di annotazioni poste ai margini di alcune imbreviature dei registri 3 e 9, informa dell'esistenza di *memoriali* nei quali quelle stesse imbreviature erano state o avrebbero dovuto essere trascritte⁴⁷.

Altro materiale documentario avvicicabile a quello sin qui descritto può essere rinvenuto in altri fondi archivistici mantovani. La documentazione donata agli inizi del Novecento, e precisamente nel 1910, dagli eredi del sacerdote mantovano Gaetano Scardovelli all'Archivio di Stato di Mantova, comprendeva «tre elenchi di possessi del vescovado di Mantova»⁴⁸. Di questi, attualmente, ne è disponibile solamente uno, quello relativo a possessi nella *curtis* di Volta Mantovana⁴⁹.

Una annotazione ottocentesca proveniente dallo stesso Archivio fa riferimento ad un «fasciculus unicus» - fascicolo che oggi risulta deperdito - di investiture concesse dai vescovi di Mantova negli anni compresi fra il 1204 e

⁴⁶ Torelli, *Per un codice diplomatico* cit., p. 183; Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, p. 108, nota 2.

⁴⁷ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 67r: «Non est scripta in memoriali»; Registro 9, c. 35r: «Instrumentum atestatus positum in memoriali»; Registro 9, c. 35v: «Non est scripta in memoriali»; queste annotazioni sono ascrivibili ad una stessa mano.

⁴⁸ Torelli, *L'Archivio*, p. 191-192; la citazione è tratta da p. 192.

⁴⁹ ASMn, *Documenti Scardovelli*, b. 1. Il fascicolo, un quaternone di uso amministrativo intitolato *De Volta*, risulta essere il prodotto dell'intervento di più mani. Tale fascicolo non è datato ma è collocabile nei primi decenni del secolo XIII essendovi apposte annotazioni marginali risalenti agli anni 1240 e 1260; sul verso dell'ultima carta sono riportate alcune transazioni per lo più illeggibili del 1218.

il 1262⁵⁰, a uomini della località rurale di Quistello. Sono invece giunti sino a noi due fascicoli di inizio Trecento custoditi in quella stessa busta⁵¹. Il primo, un quinterno, riporta numerosi strumenti tutti di mano del notaio Cristiano del fu Pancagnoni «sacri palatii notarius», il quale sul margine superiore della prima carta ha apposto un'intestazione che lascia intendere come esso dovesse essere parte di un più ampio volume, oppure come seconda unità di una serie archivistica, essendo definito «secundus quaternus»⁵². Vi sono visibili le annotazioni apposte dallo stesso notaio sul margine destro e quelle apposte da mani più tarde su quello sinistro. È opera dello stesso notaio anche l'altro fascicolo, degli anni 1310-1312⁵³, indicato quale «tercius quaternus», che presenta annotazioni su entrambi i margini analoghe a quelle presenti nel precedente. Ben pochi dubbi possono essere espressi in merito alla possibilità che entrambi questi fascicoli facessero originariamente parte di raccolte documentarie ben più consistenti, raccolte accostabili a quelle prodotte dallo stesso notaio, nello stesso torno di tempo, sempre per conto del vescovo Iacopo, ancora oggi conservate presso l'Archivio della mensa vescovile.

Dall'archivio duecentesco dei vescovi mantovani si può ritenere provengano anche tre fascicoli che risultano essere stati in possesso di Pietro Torelli. Di questi, due, entrambi del XIII secolo, riportano elenchi di terre ve-

⁵⁰ ASMn, AG, b. 3281: l'annotazione anonima così recita: «Fasciculus unicus investiturarum per episcopos Mantuae concessarum nonnullis particularibus de terris Quistelli ab anno 1204 ad 1262», con i seguenti riferimenti archivistici: «index 8^{vis}», «Ex. calt. 7°».

⁵¹ ASMn, AG, b. 3281; nella stessa busta vi sono numerose pergamene sciolte di pertinenza vescovile.

⁵² ASMn, AG, b. 3281: «Secundus quaternus investiturarum insule Reveris et terrarum iacentium super dicta insula et polesinorum Padi adiacentium dicte insule, factarum per venerabilem patrem dominum fratrem Iacobum Dei gratia episcopum Mantuanum et scriptarum per me Christianum notarium millesimo trecentesimo septimo, indictione quinta».

⁵³ ASMn, AG, b. 3281.

scovili, ossia «manifestaciones» del tutto simili a quelle presenti nel registro 1. Il terzo fascicolo, del quattordicesimo secolo, concerne beni del monastero di Felonica⁵⁴.

Torniamo a guardare ai cinque registri del secolo XIII. Nel primo si trova documentazione che va dal 1214 al 1270⁵⁵. Nella sua configurazione attuale il registro sembrerebbe essere il frutto dell'unione, avvenuta almeno in parte probabilmente già nel corso del Duecento, di più fascicoli distinti e di più fogli singoli, accostati gli uni agli altri senza alcuna logica apparente, anzi, parrebbe proprio, del tutto casualmente, essendo accomunati tra loro dal solo fatto di riguardare i possessi dell'episcopo: circostanza, si badi, tutt'altro che poco rilevante e non poco significativa. Tale registro sembrerebbe configurarsi, quindi, come uno di quegli inventari di beni⁵⁶ su cui, in tempi piuttosto recenti, ha richiamato l'attenzione anche Gina Fasoli⁵⁷.

È utile ripercorrere, sia pur in maniera alquanto succinta, le vicende storiche che, a parer nostro, ne favorirono la fattura. In seguito alle frequenti inondazioni del Po verificatesi sul principio degli anni trenta del Duecento⁵⁸, si rese necessario il rifacimento delle opere di arginatura. Ampie erano le proprietà che da antica data l'episcopo

⁵⁴ Accademia Virgiliana di Mantova, *Fondo Pietro Torelli*, cartella 2.

⁵⁵ Cfr. Gardoni, *I registri* cit., pp. 148-152.

⁵⁶ Torelli, *Un comune cittadino*, I, in più occasioni ricorre a questo volume traendone una ricca messe di informazioni (cfr. ad esempio alle pp. 150-151), definendolo «una specie di catasto dei beni episcopali dell'oltre Po» (p. 288, nota 2), e in altra occasione «un magnifico Registro miscellaneo» (p. 293).

⁵⁷ G. Fasoli, *Temporalità vescovili nel basso medioevo*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987) a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G. M. Varanini, Roma 1990, II, pp. 757-772.

⁵⁸ Ne tratta P. Torelli, *Aspetti caratteristici della storia medioevale mantovana*, «Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», XXII/II (1931), pp. 3-18, a p. 9.

mantovano deteneva nelle zone a ridosso del grande fiume, ed in modo particolare nel territorio che le fonti del tempo indicano come *Insula Reveris*⁵⁹. Nel 1233, Guidotto da Correggio, in quell'anno podestà oltre che vescovo di Mantova, consigliatosi con alcuni suoi vassalli, ideò un vero e proprio piano d'intervento⁶⁰. Si pensò di ripartire il carico di lavoro fra quanti tenevano beni in quelle zone indipendentemente dalla loro residenza e indipendentemente dalle ragioni giuridiche dei loro possessi, al fine di suddividerlo proporzionatamente all'estensione degli stessi beni. Per dare attuazione a tale piano fu necessario prescrivere a tutti coloro che in quell'area detenevano immobili, primi fra tutti i vassalli della Chiesa, di produrre delle attestazioni *in scriptis*, per la raccolta delle quali vennero coinvolti alcuni notai ai quali dovette essere affidato l'incarico di procedere a rilievi in ben delimitate zone⁶¹. A costituire la parte preponderante del primo registro della mensa vescovile di Mantova è proprio il materiale documentario prodotto nelle circostanze appena evocate. Lo conferma, ad esempio, una eloquente annotazione rinvenuta nello stesso registro su di una carta, cucita in senso inverso rispetto alle altre, priva di numerazione e la cui metà inferiore risulta essere stata tagliata ed asportata, nella quale *Compagnonus notarius de Stancario* dichiara di aver consegnato al giudice Rodolfo, assessore di Guidotto, vescovo e podestà, «decem et octo quaternos partim scriptos et partim non expletos de manifestationibus terrarum et possessionum insule Reveris et

⁵⁹ M. Calzolari, *Il territorio di San Benedetto di Polirone: idrografia e topografia nell'alto medioevo*, in *Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125)*, a cura di P. Golinelli, Bologna 1998, pp. 1-33; con particolare riguardo al paragrafo 3 intitolato *Un territorio ad «isole»*, e alle pagine 18-19 dove si tratta in maniera specifica dell'isola di Revere.

⁶⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 61r-63r. Carreri, *Le condizioni dell'episcopio* cit., pp. 32-33.

⁶¹ I fatti sono noti: Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, pp. 111-113.

Burgifranchi. Item designavit ei LXXXXXII folios inter parvos et magnos scriptos de prenomatis manifestacionibus terrarum. Item I quaternum in quo est scriptum nomina hominum secundum quod iurabant»⁶². L'annotazione non è datata, ma è facilmente databile essendovi fatto riferimento alla podesteria del vescovo Guidotto che sappiamo risalire all'anno 1233. Non vi possono dunque essere dubbi in merito al fatto che la documentazione consegnata dal notaio Compagnone sia da collegare proprio con l'iniziativa di riattare gli argini del Po. L'elencazione fornitaci dal notaio Compagnone rende conto anche della tipologia delle singole unità documentarie: *quaterni* e fogli singoli. E proprio questa è la tipologia riscontrabile nel registro. In un altro punto del registro è ancora lo stesso notaio che dichiara di aver steso l'elenco delle terre di Durello e Alberto Visdomini «in istitis duobus foliis»⁶³. Un suo collega, *Nicolaus de Bendedeo*, ritiene utile specificare «omnia que in hoc quaterno continetur scripsi»⁶⁴. Un «Liber inventionis terrarum et possessionum» datato 1233 è del notaio Deodato da Rivalta⁶⁵. Anche Froglerio notaio da Rivalta 'firma' parte del registro, specificando di aver scritto «omnia que in hoc volumine continetur»⁶⁶. Di un «Liber manifestacionis de Perarolo»⁶⁷ non conosciamo l'estensore, così come non conosciamo gli autori di numerosissime altre *manifestaciones*. A questo consistente blocco documentario, riconducibile dunque alle necessità contingenti di ripristinare le arginature lungo il corso del Po, altri ne sono stati aggiunti, tutti, però, attinenti alle proprietà vescovili.

⁶² ASDMn, *MV*, Registro 1, <c. 117bis>.

⁶³ ASDMn, *MV*, Registro, 1, c. 53v; la sottoscrizione è priva di datazione.

⁶⁴ ASDMn, *MV*, Registro 1, c. 6r, sembrano essere della stessa mano le cc. 6r-8r; a c. 7r l'intitolazione: «De Marçeneda».

⁶⁵ ASDMn, *MV*, Registro 1, c. 25r. Si nota la stessa mano sino a c. 34v.

⁶⁶ ASDMn, *MV*, Registro 1, c. 146v.

⁶⁷ ASDMn, *MV*, Registro 1, cc. 56r-58v.

Gli altri quattro registri differiscono alquanto da quello appena descrittogli altri quattro registri duecenteschi, accomunati, non solo dal fatto di presentare una scrittura a piena pagina e dal contenere numerosissime imbreviature, ma anche da caratteri estrinseci del tutto analoghi: sono contraddistinti da una identica copertina di cartone e da una identica rilegatura, entrambe riconducibili all'età moderna; tutti presentano nell'ultima carta una annotazione della prima metà dell'Ottocento che attesta l'intervento di due commissari. Nella sua conformazione attuale il registro numero 2 è il risultato dell'accostamento di più blocchi originariamente – si può ipotizzare – indipendenti, la successione cronologica dei quali non è rispettata⁶⁸: alle cc. 68r-72v, vi sono imbreviature degli anni 1215-1220⁶⁹; alle cc. 1r-18r degli anni 1229-1230; alle cc. 18v-67v, 73r-119v, degli anni 1231-1233. La documentazione in esso tradita attiene a tre diversi episcopati: a quello di Enrico concernono una quarantina d'imbreviature⁷⁰; a quello di Pellizzario 150⁷¹; a quello di Guidotto da Correggio oltre seicento⁷². Molte delle imbreviature appaiono barrate, solitamente da una o più righe trasversali, probabilmente ad indicare che da esse è stato ricavato il *mundum*, oppure che l'obbligazione attestata era stata assolta.

Si può quindi far risalire almeno agli anni del governo di Enrico l'avvio di una pratica documentaria che ha riscontri concreti proprio nella conservazione non più solamente di atti sciolti ma in 'forma di libro', circostanza che trova ulteriore riscontro negli analoghi esemplari confluiti nel registro 1 sui quali ci siamo già soffermati. Ma esso testimonia altresì come già a quell'epoca si fosse presentata la necessità dedicare singoli 'quaderni' a spe-

⁶⁸ Gardoni, *I registri* cit., pp. 152-153.

⁶⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 68r.

⁷⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 68r-72v; anni 1215, 1217, 1219, 1220.

⁷¹ ASDM, *MV*, Registro 2, cc. 1r-18r

⁷² ASDM, *MV*, Registro 2, cc. 18r-67r, 73r-119v.

cifiche materie: nel nostro caso la documentazione attestante le investiture concesse dai villici vescovili in un arco cronologico ristretto ed in una ben determinata località. Tale circostanza apre ulteriori interrogativi in merito alle modalità di redazione e gestione di questo tipo di documentazione da parte dell'episcopio in que primi decenni del secolo, e in maniera specifica sul genere di rapporti intrattenuti con il notariato: su tali problematiche si indugerà oltre. Una attenta lettura del registro consente di individuare precisi rinvii interni al registro stesso, tracce eloquenti della sua funzionalità⁷³.

Il registro 3 attiene agli anni 1237-1245⁷⁴. Di questo registro sono ben individuabili le diverse parti che attualmente lo compongono. I primi cinque fascicoli, con imbreviature che datano aprire dal novembre 1237 il primo, del 1238 il secondo e del 1239 gli altri tre, sembrano attribuibili ad una stessa mano. Una mano diversa ha invece steso i dodici *quaterni* che seguono, ognuno dei quali reca, nella prima carta, un *signum* notarile cui segue l'intitolazione «Quaternum inbreviaturarum», l'indicazione del millesimo e dell'indizione. Essi si susseguono dall'anno 1239 all'anno 1245. Manca però una rigida successione interna. Il redattore dei dodici *quaterni* non indica mai il suo nome. Una mano tarda, invece, tre o quattrocentesca, ha aggiunto nell'intestazione, subito dopo il millesimo, il nome del notaio Lafranco detto talvolta *Brixiensis* talaltra *de Asula*, ma tale attribuzione – avremo occasione di ritornarvi – appare essere tutt'altro che condivisibile.

Agli anni di governo del presule Iacopo attiene pure il registro 9, composto da 55 carte non tutte delle stesse dimensioni⁷⁵. Eccezion fatta per le prime carte (cc. 1r-8v), non contrassegnate né dal nome di un notaio né da

⁷³ Si vedano, ad esempio, ASDMn, MV, Registro 2, c. 46r-v e c. 52v.

⁷⁴ Gardoni, *I registri* cit., p. 154.

⁷⁵ Gardoni, *I registri* cit., pp. 155-156.

alcun *signum* notarile, l'intero registro va attribuito al già menzionato notaio di provenienza bresciana Lafranco⁷⁶. Né si può escludere che anche di quelle prime carte gli debba essere attribuita la paternità: oltre alla grafia, concorre a suffragare tale ipotesi la presenza a c. 7v di un atto di cui disponiamo del relativo *mundum* che reca per l'appunto la sottoscrizione del notaio Lafranco da Brescia⁷⁷. Nome che invero vi figura non perché egli stesso ve l'abbia apposto, ma perché aggiunto da quella stessa mano tarda cui s'è già fatto riferimento a proposito del registro 3. L'identificazione del notaio trova conferma nella *signum* che contraddistingue alcune parti del codice, quello stesso segno notarile che sappiamo essere stato impiegato da Lafranco nella *completio* di molti strumenti, come vedremo più avanti.

Relativamente all'arco cronologico cui si riferiscono gli atti contenuti in questo registro notiamo che il primo quaterno si riferisce al periodo compreso fra l'estate del 1238 e il mese di gennaio del 1239. Gli atti si susseguono senza che l'ordine cronologico sia rispettato con rigore e per alcuni periodi è del tutto mancante. Si anticipa qui che l'ultimo fascicolo del registro, di formato più piccolo rispetto a quelli che lo precedono, da attribuire al notaio Lanfranco, riporta quasi esclusivamente atti del tribunale vescovile. Esso rappresenterebbe insomma un piccolo frammento della produzione documentaria, ovvero della attività corrente, di un singolo e specifico ufficio, quello del tribunale per l'appunto. Ai fini della comprensione della natura e del contenuto del registro giova segnalare che in esso sono presenti almeno due imbreviature nelle quali vi è un diretto riferimento a delle lettere non emanate dalla autorità vescovile locale. L'una è del cardinale Ottaviano degli Ubaldini e venne presentata dall'arciprete della pieve di Saviola al preposito mantovano Giovanni Gonzaga, lettera di cui non viene peraltro riportato il te-

⁷⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 9r, c. 17r, c. 24r, c. 32r, c. 40r.

⁷⁷ Appendice documentaria, n. 5.

sto⁷⁸. L'altra è di Gregorio da Montelongo, presentata da Pecco, nipote del giudice Lanfranco da Pegognaga ed è indirizzata al vescovo Iacopo. Di quest'ultima conosciamo il contenuto: il legato papale dispone che Pecco sia accolto nella *milicia* clericale e sia incardinato nella chiesa mantovana di Santa Maria di Cipata⁷⁹.

Neppure il quarto registro, che attiene agli anni 1252-1268, rappresenta la produzione di un singolo notaio⁸⁰. Tale registro è relativo agli anni di governo del presule Martino. Tuttavia, non di tutta la documentazione prodotta durante il suo episcopato è dato di riscontrare il corrispondente testo in registro. Si prenda ad esempio un documento del dicembre del 1263 rogato dal notaio Aycardo che nel registro non è presente⁸¹. Nè lo è uno del giugno del 1264⁸² e uno del giugno 1267⁸³. Tale circostanza ci induce nuovamente a riportare l'attenzione sui sistemi di registrazione della documentazione vescovile, ovvero sulle modalità di lavoro nella 'cancelleria' vescovile. Di certo contribuisce a far luce sul fatto che i registri attuali non raccolgono l'intera produzione documentaria, ma solo una parte.

Vescovi	Episcopato	Registri
Enrico	(1192-1228)	n. 1, n. 2
Pellizzario	(1229-1230)	n. 1; n. 2
Guidotto da Correggio	(1231-1235)	n. 1; n. 2
Iacopo da Castell'Arquato	(1237-1252)	n. 3; n. 9
Martino da Parma	(1252-1268)	n. 4

Tabella – Gli episcopati del Duecento ed i registri di riferimento

⁷⁸ ASDMn, MV, Registro 9, c. 25v, <1250> marzo 5.

⁷⁹ ASDMn, MV, Registro 9, c. 26r, <1250> marzo 21.

⁸⁰ Gardoni, *I registri* cit., pp. 154-155.

⁸¹ ASMn, AG, b. 305, 1263 dicembre 15.

⁸² ASMn, AG, b. 3281, 1264 giugno 22.

⁸³ ASMn, AG, b. 3281, 1267 giugno 12.

3. I registri fra sperimentazioni documentarie, influenze notarili e governo vescovile

I dati sin qui esposti lasciano intendere come, a partire dai primi decenni del Duecento, l'episcopio avesse adottato una precisa politica documentaria, tendente alla regolare scrittura su fascicoli membranacei della documentazione, il cui autore e garante della validità giuridica è il vescovo, come si evidenzia, soprattutto in riferimento al registro numero uno, dall'avvicinarsi di più mani e dalla pressoché totale assenza di intestazioni o altri 'segni' notarili, quasi a voler indicare la subordinazione del notaio al prestigio e al potere vescovile, come se la mediazione notarile fosse ritenuta superflua⁸⁴. In altre parole, la validità degli atti contenutivi parrebbe dipendere non dalla *publica fides* del notaio bensì dalla riconosciuta autorità dell'autore, il vescovo.

Tutto sembra far ritenere che mediante il coinvolgimento del notariato pubblico e della cultura notarile, i vescovi mantovani abbiano adottato la tenuta dei registri al fine di rispondere a nuove e più sentite esigenze amministrative. Non crediamo infatti possa essere posto in dubbio il fatto che la compilazione e la tenuta dei registri sia nel contempo espressione e risposta a rinnovate istanze di una più attenta ed efficiente amministrazione della diocesi da parte degli ordinari.

I registri dei vescovi di Mantova, diversamente da quanto avviene per altri episcopi, non sono *libri iurium*, non sono il prodotto della 'memoria storica' del vescovado, non sono raccolte di copie di documenti antichi o di atti in pubblica forma estratti dai cartulari notarili: sono registri di imbreviature realizzate da mani che sappiamo con certezza appartenere in gran parte a notai, registri che ai nostri occhi rappresentano l'opera di scritturazione de-

⁸⁴ Cfr. Fissore, *Vescovi e notai* cit., pp. 893-910.

rivante dall'attività corrente dei vescovi e dei loro più stretti collaboratori.

Appare essere significativo il fatto che l'adozione della forma registro si situi in una congiuntura del tutto particolare per la Chiesa mantovana. Come si evidenzierà in un prossimo capitolo, a partire dal *regimen* di Pellizzario, e in maniera ancora più manifesta con Guidotto, gli interventi diretti alla difesa della *libertas Ecclesiae* appaiono divenire sempre più numerosi, e ciò dopo un periodo caratterizzato, per quanto ci è dato sapere, dalla forte dispersione del patrimonio e da interventi pubblici lesivi delle prerogative ecclesiastiche. Non migliore doveva essere la situazione per quanto attiene allo 'spirituale': le carenze nell'esercizio della cura d'anime e la rilassatezza dei costumi di una parte del clero, richiesero più di un intervento correttivo dell'ordinario diocesano.

I registri sembrano rappresentare il concreto materializzarsi dell'opera dei vescovi e nel contempo ne sono strumenti di governo. Il 'buon governo', insomma, verrebbe a riflettersi anche in una efficiente pratica documentaria.

Ne deriva che la presenza dei notai e soprattutto di quelli per i quali – lo vedremo – si possono intravedere rapporti di tipo 'funzionario', è tutt'altro che il segno della mancanza di una effettiva attività di governo della diocesi da parte dei vescovi, come è stato invece autorevolmente asserito⁸⁵. In un contesto culturale cittadino quale è quello dell'Italia dei comuni, difficilmente non ci si poteva non rivolgere ai notai, ovvero ai professionisti della scrittura, gli unici in possesso delle competenze tecniche rispondenti ai «bisogni ideologici, oltreché funzionali, dei poteri cittadini»⁸⁶, vescovi compresi.

Si deve osservare inoltre che la scelta adottata dal vescovado mantovano si situa in un periodo di sperimentazione documentaria che sembrerebbe coinvolgere il

⁸⁵ Brentano, *Due Chiese* cit., pp. 307-325.

⁸⁶ Fissore, *Vescovi e notai* cit., p. 886.

comune cittadino oltre ai vertici della Chiesa locale. Anche il comune cittadino inizia a redigere i suoi primi registri⁸⁷.

In stretta analogia dunque con quanto avvenne presso il comune⁸⁸, in quegli anni – come avremo occasione di ribadire ulteriormente – si registra il «progressivo affermarsi degli scritti in forma di quaderno e di libro»⁸⁹ anche nell'episcopio. Nei primi decenni del secolo XIII si osserva infatti una vera e propria svolta: come si è già detto, alla consueta redazione di *instrumenta* su pergamene singole si affianca la realizzazione di *libri* e *quaterni* – tale è la terminologia impiegata per indicarli dagli stessi notai che li hanno redatti – nei quali trovarono posto gli atti inerenti alla amministrazione corrente del vescovo tanto del temporale quanto dello spirituale. Nello stesso torno di tempo – lo si esplicherà meglio in un prossimo paragrafo –, la produzione documentaria vescovile coinvolge un certo numero di liberi professionisti, attivi per più clienti e molto vicini all'ambiente del comune cittadino. Anzi, spesso sono i medesimi notai a rogare contemporaneamente per vescovo e comune⁹⁰. Come non supporre allora l'esistenza di reciproche influenze e come non sospettare che alle necessità della Chiesa rispondessero quelle nuove forme di documentazione che il notariato andava adottando? È infatti sintomatico che negli stessi anni le maggiori istituzioni cittadine, laiche ed ecclesiastiche, siano interessate da un analogo processo di innovazione nella produzione e nella conservazione della documentazione: il «progressivo affermarsi degli scritti in forma di quaderno e di libro»⁹¹. Verrebbe da asserire che tale sperimentazione entrò tanto nel palazzo vescovile quanto in quello comunale proprio per il tramite di quei professionisti, non senza, si deve in-

⁸⁷ Gardoni, "Per notarios suos" cit., pp. 157-158.

⁸⁸ Polonio, *Identità ecclesiastica, identità comunale* cit., p. 469.

⁸⁹ Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 139.

⁹⁰ Cfr. Fissore, *Vescovi e notai* cit., pp. 871-873.

⁹¹ Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 139.

tendere, il fattivo appoggio delle persone preposte al governo di quelle istituzioni. I notai in tale prospettiva diverrebbero i ‘veicoli’ di un modello documentario.

Occorre in proposito tenere in debito conto la profonda osmosi fra ambiente cittadino, Chiesa e istituzioni politiche dell’epoca. Sono ben due i vescovi di inizio Duecento che reggono il comune cittadino come vescovi-podestà: Enrico e Guidotto⁹². In alcuni momenti, dunque, alla guida del comune cittadino e della Chiesa troviamo una stessa persona, il vescovo-podestà che in entrambi i casi parrebbe non essere figura del tutto estranea né agli ambienti della curia romana né a quelli dell’impero. La società cittadina è ben rappresentata all’interno delle maggiori istituzioni ecclesiastiche. Dalle più ragguardevoli famiglie provenivano i canonici della cattedrale, uno dei quali – Pellizzario – divenne vescovo.

Orbene, negli anni in cui la diocesi mantovana è retta dai presuli appena citati, ad una fase di occasionale redazione e conservazione di documenti su registro ne subentra una ordinaria e continua: circostanza questa da non ritenere casuale, da interpretare anche alla luce dei programmi pastorali e politici di quei presuli, in gran parte ancora da vagliare, e da collocare nel più ampio contesto culturale cittadino e di quello notarile in particolare.

Ma nella ricerca di ulteriori possibili influenze, sarà bene tenere in debita considerazione l’azione della curia pontificia. Non vanno dimenticati infatti i programmi di pontefici quali Innocenzo III e Gregorio IX e le disposizioni della legislazione ecclesiastica cui si è fatto cenno sopra.

Da quanto siamo andati sin qui esponendo si evince con immediatezza un dato: i registri di cui ci stiamo occupando si riferiscono ad un periodo di tempo che va dal secondo decennio del Duecento sino alla fine degli anni sessanta dello stesso secolo, anni in cui vengono meno,

⁹² Si veda Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 57- 61 e pp. 113-132.

per ricomparire con gli inizi del successivo. Non sarà quindi a questo punto del tutto privo d'interesse dedicare qualche nota ai vescovi che ressero la diocesi mantovana in quel torno di tempo per fornire alcuni riferimenti indispensabili al fine di inquadrare le possibili relazioni fra produzione e conservazione della documentazione vescovile su registro e vicende storiche della Chiesa mantovana, ed in particolare con gli episcopati di Enrico e di Pellizzario.

Occorre sottolineare come sia proprio a partire dal *regimen* di Pellizzario che la produzione e la conservazione della documentazione su registro abbandoni i caratteri di sporadicità che sino ad allora sembra averla contraddistinta per assumere una certa stabilità e continuità. Sono 150 circa gli atti riferibili al suo episcopato conservati nel secondo registro che tutto farebbe presumere essere stato iniziato proprio durante il suo episcopato. Solo in un secondo tempo vi sarebbero stati aggiunti i piccoli fascicoli con le poche decine di atti relativi all'episcopato di Enrico. La redazione del registro venne portata avanti dal successore di Pellizzario, Guidotto da Correggio, nominato vescovo di Mantova nella primavera del 1231.

Dell'energica attività di pastore del da Correggio ci restano oltre seicento atti che occupano la parte preponderante del registro numero due. Si tratta di una documentazione che si distingue da quella pervenutaci per gli episcopati antecedenti non solo dal punto di vista quantitativo e soprattutto qualitativo, come annoteremo oltre. L'ordinata serie di imbreviature che lo riguarda, che permette di seguirne l'operato nel governo della 'sua' Chiesa quasi senza soluzione di continuità, si interrompe bruscamente con il principio del 1233, anno nel quale il vescovo Guidotto assume la carica di podestà. È una lacuna non spiegabile con certezza, non almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze, che precede di poco la

morte del presule che sarà assassinato – come è noto – nel maggio del 1235.

Alla morte violenta di questo presule segue un periodo di sedevacanza. Si deve infatti attendere il 1237 perché il papato destini alla diocesi mantovana Iacopo da Castell'Arquato (1237-1252). Con l'arrivo del nuovo vescovo – si badi – riprende la redazione dei registri: di questo periodo ne sono giunti sino a noi due, i numeri 3 e 9; la natura degli atti contenutivi non pare differenziarsi molto da quella del predecessore.

Un solo registro, e di modesta consistenza, ricopre invece gli anni in cui la Chiesa di Mantova è affidata a Martino da Parma, divenutone vescovo nel 1252 subito dopo la nomina a cardinale di Iacopo. Martino è noto più che per la sua opera di pastore – non ancora studiata e che sarà quindi bene vagliare in futuro –, per essere ricordato da Salimbene da Parma, il quale ne esalta la cortesia e la cultura: «fuit curialis homo, umilis et benignus et liberalis et largus»⁹³. Virtù queste che potrebbero non aver mancato d'esercitare una qualche influenza fors'anche sui modi di produzione documentaria così come sembrerebbe lasciar intendere il tentativo di dare vita o vigore ad un modesto ufficio di cancelleria della curia mantovana – ne tratteremo oltre.

Alla morte del vescovo Martino, avvenuta nel 1268, la Chiesa mantovana si avvia a vivere un nuovo e, questa volta, piuttosto lungo periodo di sedevacanza. Non è certo questa la sede per ripercorrere le vicende della Chiesa mantovana negli ultimi decenni del secolo; non ci si può tuttavia esimere dal fare almeno un cenno alla osteggiata designazione a vescovo del canonico mantovano Filippo Casaloldi, la cui ratifica papale giunse solo al principio del Trecento, in concomitanza con la sua morte. Venne allora traslato alla cattedra episcopale mantovana il ve-

⁹³ Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari 1966, I, p. 433-434.

scovo di Trento Filippo Bonacolsi, ma anch'egli morì senza prenderne possesso⁹⁴. Sarà solo nel 1304 che il frate domenicano Iacopo Benfatti otterrà il governo della diocesi mantovana che guiderà sino al 1332⁹⁵. Va dunque rimarcato come la mancanza sulla cattedra vescovile del presule coincida significativamente con il venir meno della redazione, tenuta e conservazione di documentazione su registro e come questa pratica riprenda solo allorché si giunge all'effettivo insediamento di un nuovo pastore, all'effettivo governo della diocesi *tam in temporalibus quam in spiritualibus*.

Insomma, tutto sembrerebbe condurci a considerare i vescovi succedutesi sulla cattedra mantovana nel corso del Duecento gli unici attori della documentazione su registro di cui ci stiamo occupando. Essi ne favorirono la redazione sino a farne una pratica che possiamo supporre essere stata consuetudinaria nell'ambito dell'amministrazione – termine che utilizziamo qui nella sua accezione più ampia – della Chiesa mantovana del tredicesimo secolo. Pratica collegabile all'autorità dei vescovi e all'esercizio effettivo del loro *regimen*: quando il vescovo viene a mancare, cessa la tenuta dei registri; quando si insedia un nuovo pastore, ne riprende la corrente redazione. Tali nessi fra vescovi e registri, fra reale azione di governo dei presuli e tenuta dei registri, non possono non concorrere ulteriormente non solo ad annoverare i registri mantovani fra quelli propriamente vescovili, ma anche a ritenerli espressione di una pratica do-

⁹⁴ Brunelli, *Diocesi di Mantova* cit., p. 50-51; Varanini, *Episcopato, società e ordini mendicanti* cit., p. 113.

⁹⁵ A. Sordi, *Memoria storico-critica sul beato Jacopo de' Benfatti vescovo di Mantova corredata di autentici inediti documenti estratti dall'archivio capitolare della cattedrale*, Mantova 1847; Savoia, *Memoria sui documenti autentici*; D'Arco, *Studi intorno al municipio di Mantova*, pp. 47-51; C. Gennaro, *Benfatti, Giacomo*, in DBI, VIII, Roma 1966, pp. 492-493; Brunelli, *Diocesi di Mantova* cit., p. 51; Varanini, *Episcopato, società e ordini mendicanti* cit., p. 119.

cumentaria che è nel contempo risposta ed espressione – lo ribadiremo ulteriormente – delle esigenze vescovili connesse al governo della Chiesa locale.

L'imponente mole documentaria che i registri ci restituiscono, se adeguatamente vagliata, potrebbe permettere di entrare nel dettaglio dell'attività non solo amministrativa e gestionale *in spiritualibus* ma anche *in temporalibus* dei vescovi che si succedettero a Mantova nel tredicesimo secolo, consentendo di percorrere molteplici itinerari di ricerca.

Preme sottolineare come la fonte di cui ci stiamo occupando costituisca uno specchio della quotidiana attività espletata dai vescovi. Uno specchio invero 'deformato': esso non sempre infatti è in grado di restituire una immagine nitida. Se infatti per alcuni periodi, e per determinati episcopati, la documentazione si sussegue con regolarità, di giorno in giorno, senza apparente soluzione di continuità, per altri si evidenziano ampi 'vuoti' che interrompono quell'ordinato e quotidiano succedersi di eventi cui s'è fatto appena riferimento. L'affermazione che i registri vescovili mantovani consentono di seguire la quotidiana attività dei presuli, va dunque relativizzata. Ma anche quelle lacune non sono meno eloquenti. Esse si prestano a diverse interpretazioni: potrebbero essere riferite ad eventuali assenze del presule dalla diocesi, o al venir meno del governo diocesano per qualsiasi altra ragione, ma potrebbero essere dovute, più semplicemente, anche ai fortuiti meccanismi di conservazione e trasmissione della documentazione. È difficile stabilire a priori quale motivazione addurre per spiegare il venir meno della documentazione vescovile: le ragioni vanno cercate di volta in volta, e non sempre possono essere individuate con certezza. Certo è che non pare legittimo postulare il venir meno, anche temporaneo, della pratica di redigere la documentazione vescovile in registro.

4. Gli uomini della ‘cancelleria’

Tra le molte domande che lo studio dei registri della Chiesa vescovile sollecita vi è quello – per nulla secondario – dei rapporti che i vescovi instaurarono con il notariato locale, ed in particolare con quei professionisti cui affidarono la redazione della loro documentazione sciolta e soprattutto di quella raccolta in registro. Affrontare tale argomento significa, tra l’altro, sondare se e in quali modi i vescovi intervennero per regolamentare la produzione della loro documentazione; se e da quale momento è possibile parlare di notai legati da precisi vincoli di subordinazione all’autorità episcopale, inquadrati o meno in strutture ‘burocratiche’; ovvero quali riflessi ebbero quei rapporti nei processi documentari.

Si è detto che i registri dei vescovi di Mantova rappresentano sin dal loro primo apparire il riflesso della quotidiana amministrazione sia *in temporalibus* sia *in spiritualibus* della diocesi. Ma in quanto fonte in sé, essi costituiscono, soprattutto, la manifestazione ed il prodotto di una specifica scelta da parte di una istituzione – l’episcopato mantovano – e di coloro che alla guida di quell’istituzione furono preposti – i vescovi. Quella scelta dovette essere accompagnata pure da un modo nuovo, diverso, d’intendere e di porre in essere i rapporti di committenza fra episcopio e notariato locale. Al ricorso a ‘liberi professionisti’ diversi di volta in volta si sostituì progressivamente l’impiego stabile di alcuni notai che viepiù assunsero il profilo di ‘funzionari’ vescovili.

Quello dello studio delle relazioni fra vescovi e notai è un tema che ha preso avvio, com’è noto, solo in tempi piuttosto recenti, grazie soprattutto alle ricerche condotte o promosse da Giorgio Chittolini⁹⁶, il quale giustamente

⁹⁶ G. Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell’Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, pp. 221-232; si vedano inoltre M. Lunari, «*De mandato domini archiepiscopi in hanc publicam formam redigi, tra-*

ha sottolineato che il notaio vescovile «non ha ottenuto, sino ad ora, un'attenzione particolare, o almeno proporzionata al ruolo da lui svolto nella storia delle istituzioni della chiesa e della società, e proporzionata al rilievo che i documenti da lui prodotti rivestono per quella storia»⁹⁷.

Allo studio del Chittolini altri ne sono seguiti, come quello di Giacomo Fissore su Ivrea⁹⁸ e quelli dedicati, ad esempio, ai vescovadi di Como⁹⁹ e di Verona¹⁰⁰, ricerche

didi et scripsi». *Notai di curia e organizzazione notarile nella diocesi di Milano (sec. XV)*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XLIX (1995), pp. 486-508; C. Belloni, *Notai, causidici e studi notarili nella Milano del Quattrocento. Baldassarre Capra, notaio, cancelliere e causidico della curia arcivescovile di Milano*, «Nuova rivista storica», LXXXIV (2000), pp. 621-646; Ead., *A proposito di una recente edizione di fonti vaticane e di un progetto di ricerca sulle istituzioni ecclesiastiche del Ducato di Milano*, «Nuova rivista storica», LXXXIV (2000), pp. 421-434.

⁹⁷ Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 223.

⁹⁸ Fissore, *Vescovi e notai* cit., p. 867-923. Dello stesso autore si veda anche *Un caso di controversa gestione delle abbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVII (1999), pp. 67-88.

⁹⁹ M. Della Misericordia, *L'ordine flessibile. La documentazione della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, «Archivio storico della diocesi di Como», 11 (2000), pp. 23-71; cenni ai notai lo stesso autore ha riservato anche in *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo medioevo*, Milano 2000, pp. 68-69. Di un notaio che a Como fu *scriba* vescovile si occupa L. Martinelli Perelli, *Abbondiolo «de Asinago» notaio in Como. I cartulari di un professionista della prima metà del Trecento, in L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 393-406.

¹⁰⁰ Rossi, *I notai di curia* cit., pp. 73-164. Sui notai dei vescovi di Ferrara si è soffermato E. Peverada, *La «famiglia» del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV*, in *Vescovi e diocesi* cit., II, pp. 601-659, alle pp. 630-658. Si vedano inoltre D. Rando, *Fonti trentine per Enrico di Metz fra Italia comunale e Mitteleuropa*, e M. Motter, *Il notaio Bongiovanni di Bonandrea e il suo protocollo*, saggi introduttivi a *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di D. Rando e M. Motter, Bologna 1997, rispettivamente alle pp. 7-27 e 29-67. Dei notai del capitolo cattedrale di Vicenza e delle pratiche documentarie da essi messe in atto hanno tratta-

che concordano nel dare risalto al «ruolo fondamentale che il notaio svolgeva nell'attività di governo della diocesi»¹⁰¹. Si deve però notare che negli studi sino ad oggi condotti prevale l'interesse verso il Trecento ed il Quattrocento; in pochi casi l'attenzione è stata rivolta ai secoli precedenti¹⁰², ed in particolare al Duecento¹⁰³.

Sulla scorta di tali sollecitazioni, nelle pagine successive cercheremo di ricostruire l'evolversi dei rapporti intercorsi fra i vescovi di Mantova ed i 'loro' notai dalla fine del secolo XII a tutto il secolo XIV: ripercorreremo

to F. Lomastro, G.M. Varanini, *La costruzione dell'Archivio di un capitolo cattedrale: il caso di Vicenza*, in *I documenti dell'Archivio capitolare di Vicenza (1083-1259)*, a cura di F. Scarmoncin, Roma 1999, pp. V-XXXIX, alle pp. XII-XXXVI.

¹⁰¹ Traiamo la citazione da Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 321.

¹⁰² Il riferimento va qui soprattutto alla raccolta di saggi *La memoria delle Chiese* cit.; dove oltre al saggio introduttivo della curatrice intitolato *Scrivere per conservare, scrivere per agire: attività documentaria delle chiese cittadine nei secoli IX-XIII*, pp. 7-16, sono stati ripubblicati B. Pagnin, *Note di diplomatica episcopale padovana*, pp. 17-40; G.G. Fissore, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, pp. 41-94; G. Nicolaj, *Storie di vescovi e di notai ad Arezzo fra XI e XII secolo*, pp. 95-111; G. Rabotti, *Osservazioni sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e XII secolo*, pp. 113-130; G. Cencetti, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII*, pp. 131-181; P. Cancian, *Fra cancelleria e notariato: gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII)*, pp. 181-204. Si veda inoltre il volume *Die Diplomantik der Bischofsurkunde vor 1250* cit., ed in particolare i saggi di G.G. Fissore, *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, pp. 281-304; G. Nicolaj, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, pp. 377-392; M.F. Baroni, *La documentazione arcivescovile milanese in forma cancelleresca*, pp. 305-317; A. Ghignoli, *Il documento vescovile a Siena nei secoli XI-XII. Problemi di tradizione e critica delle fonti*, pp. 347-362.

¹⁰³ Dagli ultimi decenni del secolo XIII prende le mosse Rossi, *I notai di curia* cit.; allo stesso periodo si rivolge anche M.F. Baroni, *La documentazione di Ottone Visconti arcivescovo di Milano (1262-1295)*, «*Studi di storia medioevale e di diplomatica*», 15 (1995), pp. 7-24, con riferimenti ai notai di curia alle pp. 21-22.

l'incipiente costituirsi di quella che potremmo definire 'burocrazia' vescovile¹⁰⁴ prendendo le mosse dai rapporti occasionali di fine secolo XII, passando al costituirsi di una *équipe* di 'funzionari' nel corso del Duecento.

4.1. Fra XII e XIII secolo

Nella seconda metà del secolo XII per la redazione della loro documentazione i vescovi di Mantova si affidarono a diversi esponenti del notariato pubblico locale, scelti, sembrerebbe, di volta in volta a seconda delle esigenze contingenti, anche se invero qualche traccia di relazioni 'burocratiche' e alcuni indizi dell'esistenza di legami preferenziali non sono del tutto assenti. Lo rendono evidente le sottoscrizioni apposte dai notai in calce agli atti realizzati per l'episcopio, i quali esprimono la loro posizione nei confronti del committente non attraverso la sola formula della *rogatio*, bensì vieppiù con verbi precettivi, e – ma in un solo caso – mediante il ricorso al termine *scriba*: modalità impiegate, possiamo ipotizzare, per sottolineare la superiore autorità giuridica del vescovo cui il notaio si riconosceva subordinato¹⁰⁵.

È significativo che sin dalla seconda metà del secolo XII, ovvero dagli anni di episcopato di Garsendonio e poi durante i brevi governi di Giovanni e di Sigfredo, si ri-

¹⁰⁴ Si considerino almeno G.G. Merlo, *Il cristianesimo medievale in Occidente*, in *Cristianesimo*, a cura di G. Filoramo, Roma-Bari 2000, pp. 105-172, a p. 161; e, per il periodo successivo, C. Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna 1999, pp. 213-229.

¹⁰⁵ Si confrontino Fissore, *La diplomatica* cit., p. 229; Id., *Vescovi e notai* cit., pp. 885, 895-897, 900-905; C. Carbonetti Venditelli, *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Campagna e Marittima*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 101 (1989), pp. 95-132, p. 119.

scontri la presenza di pubblici notai che si dicono *scriba* del vescovo o che rogano *de mandato* o *ex precepto* del vescovo: per questa altezza cronologica il dato non è comune, e rimanda all'esistenza di specifiche relazioni professionali fra il notaio pubblico e l'autorità episcopale.

Al principio del secolo successivo furono attivi per l'episcopio Consilio *Asulensis*, che nel 1207 redasse un atto del vescovo Enrico (1192-1227) solennemente rogato nella piazza prospiciente la cattedrale, dove si era radunata la pubblica *concio*¹⁰⁶; Girardo *de Bucatii* da Marcara¹⁰⁷; Dracomarino¹⁰⁸; Giovanni figlio del giudice Agnello¹⁰⁹; Bonaventura *de Faxanis*¹¹⁰ e Giovannibono figlio del notaio Ugo¹¹¹: professionisti che come quelli dei decenni precedenti erano nel contempo attivi per una clientela vasta, che poteva comprendere sì l'episcopio,

¹⁰⁶ ASMn, *AG*, b. 3281, 1207 giugno 9.

¹⁰⁷ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., p. 172.

¹⁰⁸ ASMn, *OC*, b. 6, n. 14, 1223 gennaio 14.

¹⁰⁹ L'attività del notaio Giovanni può essere ripercorsa sulla scorta di *RM*, n. 572, 1196 dicembre 2; n. 634, 1199 gennaio 27 e 28; ASMn, *AG*, b. 302, n. 410, 1202 settembre 23; n. 415, 1202 settembre 23; n. 420, 1202 ottobre 11; n. 430, 1202 ottobre 17; n. 435, 1202 ottobre 17; n. 440, 1202 novembre 19; n. 445, 1202 dicembre 14; n. 416, 1203 gennaio 31; n. 470, 1203 marzo 14; n. 480, 1203 luglio 30; ASMn, *AG*, b. 3385, 1207 maggio 13; ASMi, *PF*, b. 229, n. 925, 1202 settembre 26; e b. 233, n. 37, 1223 settembre 19. Attorno alla metà degli anni Venti divenne canonico della cattedrale (*L'archivio capitolare*, n. LXXXI, 1227 luglio 2 o agosto 29; n. LXXXIV, 1229 maggio 15). Nel 1229 – quando, quindi, già faceva parte del capitolo della cattedrale – rogò un'alienazione in favore del vescovo Pellizzario definendosi semplicemente notaio del sacro palazzo (G. Severini, *Il convento di Santa Maria del Gradaro di Mantova tra il 1224 e il 1454*, «Libri e documenti», VIII (1982), n. II, 1229 dicembre 8). Per quanto riguarda il giudice Agnello si faccia riferimento a E. Besta, *L'pera di Vaccella e la scuola giuridica di Mantova*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXIV (1902), pp. 183-236; pp. 221-222; Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 77-79.

¹¹⁰ *L'archivio capitolare*, n. LXXXVIII, 1230 maggio 18. Per il suo impegno al servizio del comune cittadino si veda *Liber privilegiorum*, n. 54, 1216 agosto 26.

¹¹¹ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., p. 172.

accanto però ad altre istituzioni ecclesiastiche, ai privati ed in modo particolare al comune cittadino¹¹². Per essi, quindi, la Chiesa vescovile non rappresentava che uno dei tanti possibili committenti. I due ultimi notai nominati – Bonaventura e Giovannibono –, assieme al già ricordato *magister* Raimondo, presentano un profilo professionale che si connota per il loro inserimento nella burocrazia comunale, nell'ambito della quale perseguirono le loro carriere: Giovannibono fu uno dei primi ad assumere la qualifica di *dictator*¹¹³ del comune¹¹⁴.

Di diverso orientamento appare essere stato invece il legame intercorso in quello stesso torno di tempo tra il vescovo Enrico ed il notaio Bergondio¹¹⁵. Questi per il vescovo operò non solo come scrittore di suoi documenti per un periodo di tempo abbastanza lungo, ma assunse anche altri incarichi che permettono di farne un membro attivo dell'*entourage* episcopale.

Ma la considerazione che a questo punto maggiormente s'impone alla nostra attenzione è un'altra. Nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo si affermò anche presso il notariato mantovano la triplice redazione

¹¹² Anche ad Ivrea alcuni dei notai attivi per l'episcopio tra XII e XIII secolo si caratterizzano per i loro «legami multipli»: Fissore, *Vescovi e notai* cit., p. 871-872.

¹¹³ ASMi, *PF*, b. 208, 1228 novembre 9.

¹¹⁴ Ne tratta Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 162-164. Studi sul tema sono stati condotti soprattutto da Enrico Artifoni, del quale ricordiamo almeno *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, «Quaderni medievali», 35 (1993), pp. 57-78; *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento*, Atti del Convegno (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma, 1994, pp. 157-182; *Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale*, in *La predicazione dei frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Atti del XXII Convegno internazionale della Società internazionale di studi francescani (Assisi, 13-15 ottobre 1994), Spoleto 1995, pp. 141-188.

¹¹⁵ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 170-171.

dell'atto notarile¹¹⁶. Come abbiamo visto in quegli stessi anni i notai che lavoravano per l'episcopio erano spesso contemporaneamente attivi anche per il comune cittadino¹¹⁷, che proprio al principio del Duecento parrebbe aver iniziato la tenuta dei suoi primi registri¹¹⁸. Di poco posteriore è invece la menzione di una *camara* del palazzo comunale, «ubi notarii comunis tenent scripturas comuni»¹¹⁹, traccia quest'ultima particolarmente eloquente della già avvenuta adozione di ben definite modalità organizzative e gestionali della documentazione comunale affidata ai *notarii comunis*¹²⁰. L'affermarsi degli scritti in forma di quaderno e di libro si colloca tanto presso il comune cittadino quanto presso l'episcopio nello stesso torno di tempo, ovvero nei primissimi decenni del secolo XIII.

Negli stessi anni, dunque, le principali istituzioni cittadine, comune ed episcopio, sembrano essere state coinvolte nell'adozione di analoghe pratiche documentarie, quasi a voler suggerire che quella sperimentazione entrò tanto nel palazzo del comune quanto in quello vescovile proprio per il tramite, sembra lecito supporre, di quei professionisti della scrittura attivi negli stessi anni per entrambi¹²¹. Ma non si deve sottovalutare la circostanza che in quei primi decenni del secolo due vescovi – Enrico e Guidotto – rivestirono l'ufficio di podestà della città¹²².

¹¹⁶ Sulla triplice redazione dell'atto notarile è opportuno riferirsi a G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, in ID., *Studi di paleografia e diplomatica*, Roma 1972, pp. 237-302.

¹¹⁷ Cfr. Fissore, *Vescovi e notai* cit., p. 873.

¹¹⁸ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., p. 158.

¹¹⁹ Traiamo la notizia dalla data topica di ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1228 agosto 9.

¹²⁰ Non è superfluo rilevare che ogni ufficio del comune mantovano ebbe notai propri prima della fine del secondo decennio del Duecento: alla pubblica concione radunatasi nel 1217 oltre ai diversi ufficiali presenziarono i notai *dictorum officialium*: *L'archivio del monastero*, n. CXI, 1217 dicembre 28.

¹²¹ Gardoni, *I registri* cit., pp. 176-180.

¹²² Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 57-61 e 113-132.

4.2. I prodromi di una 'burocrazia' vescovile

Al 1231 risale – per quanto è dato sapere – il primo specifico intervento di un vescovo diretto alla regolamentazione della produzione e del rilascio di documentazione vescovile. Nel giugno di quell'anno, Guidotto da Correggio – eletto vescovo di Mantova, lo ricordiamo, pochi mesi prima –, dette avvio alla sua opera di tutela del patrimonio dell'episcopio¹²³ ponendo precisi limiti al rilascio di documenti attestanti la concessione di beni e diritti in feudo. Egli prescrisse la scomunica a tutti quei notai che avessero redatto «aliquid instrumentum» senza il suo personale consenso e senza che fosse «ad exemplar instrumentorum factorum per notarios suos»¹²⁴. Il presule indicò due soli notai cui riconosceva la prerogativa di redigere atti feudali per conto dell'episcopio: Zanino e Zannebono. La memoria di tale intervento venne sanzionata mediante la redazione di un pubblico instrumento redatto da Zanino di Alberto *de Perselanis*, identificabile, crediamo, con il medesimo notaio Zanino nominato dal presule¹²⁵. L'altro notaio citato è invece individuabile in Zannebono da Lonato¹²⁶.

Si ritenne in tal maniera di riservare la produzione della documentazione vescovile ai soli notai nominativamente indicati dal vescovo, notai nei quali evidentemente il presule riponeva particolare fiducia, e che erano ben noti negli ambienti episcopali: entrambi erano già stati al servizio del predecessore di Guidotto.

Il preciso riferimento alla necessità che ogni *instrumentum* dovesse essere *transcriptum*, va riferito alla pratica di trascrivere in registro la documentazione ve-

¹²³ Cfr. *infra*, capitolo IV.

¹²⁴ Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 65.

¹²⁵ Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 65. Un profilo del notaio Zanino è stato tracciato in Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., p. 179.

¹²⁶ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 175-176.

scovile, una pratica che si afferma – come abbiamo detto – proprio a partire da quegli anni.

Che l'intervento del da Correggio non fosse estemporaneo ed occasionale bensì inserito in un organico disegno di vigilanza sull'emissione della documentazione vescovile, emerge anche da un'altro suo intervento. Si tratta della richiesta avanzata nei confronti del notaio Alberto Gambara di presentargli *omnes suas imbreviaturas*¹²⁷: appare evidente la volontà di esercitare una qualche forma di controllo sulla documentazione prodotta da questo notaio che aveva agito, forse, contravvenendo alle precedenti disposizioni dell'ordinario¹²⁸.

La decisione del giugno 1231 dovette modificare il modo d'intendere le relazioni tra vescovi e notai. Con essa si dette sistemazione, validità giuridica, al rapporto tra *quel* vescovo e *quei* notai; si sanzionò una situazione in parte almeno preesistente: si è già rilevato che i due notai nominati avevano lavorato anche in precedenza per l'episcopio che da tempo aveva instaurato legami preferenziali con alcuni professionisti. Ma da quel momento, più di quanto forse non era accaduto anteriormente, i rapporti tra *vescovi e notai*¹²⁹ tesero vieppiù ad evolversi in senso 'funzionario'¹³⁰.

In stretta continuità con le scelte attuate dal da Correggio si situa pure l'operato del vescovo Martino: anch'egli intervenne nel formalizzare i rapporti con i notai cui intendeva affidarsi per la realizzazione della sua documentazione. Infatti, poco dopo la sua elezione, radunata la curia dei vassalli, *statuit* che nessun atto di natura

¹²⁷ ASDMn, *MV*, Registro 1, c. 93r, <1232 luglio 8>.

¹²⁸ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., p. 164, nota 81.

¹²⁹ La «spinta più o meno forte a trasformare il rapporto con i produttori di documenti in condizionamenti di tipo funzionale» viene considerata una tendenza «connaturata nei meccanismi del potere medievale»: Fissore, *Vescovi e notai* cit., p. 887.

¹³⁰ Lo si evince chiaramente dalla lettura dei profili dei notai che nel corso del secolo XIII prestarono la loro opera per i vescovi di Mantova: Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 170-189.

feudale avrebbe potuto essere di lì in poi rilasciato da alcun notaio «nisi per notarios suos ad hoc specialiter deputatos», e segnatamente da Lafranco da Asola, «vel alium de familia sua»¹³¹. Ancora una volta, dunque, l'ordinario diocesano pone dei limiti precisi al rilascio della documentazione vescovile, che dovrà essere redatta solo da professionisti individuati dall'episcopio. Viene qui indicato nominativamente un solo notaio ammettendo tuttavia la possibilità di ricorrere ad un altro professionista purché membro della *familia* vescovile. Si tratta di una specificazione non irrilevante. Innanzitutto costituisce un elemento di novità rispetto a quanto stabilito nel 1231. In secondo luogo permette di collocare i notai vescovili, o almeno alcuni di essi, fra i *familiares* dei vescovi, vale a dire fra i più stretti e fidati collaboratori di cui ogni presule si avvaleva nell'esercizio quotidiano della sua attività di guida della diocesi.

Occorre evidenziare, inoltre, come ancora una volta l'intervento del presule fu assunto alla presenza della curia dei vassalli dell'episcopio, e fosse finalizzato in maniera specifica al controllo dei beni concessi in feudo, il che è nuovamente segno dell'attenzione riposta dai presuli mantovani nel controllo della base economica della loro Chiesa¹³². Pur tuttavia gli ambiti d'intervento di Lafranco da Asola e degli altri notai vescovili, così come del resto era accaduto negli anni precedenti, non si limitarono unicamente alla scritturazione dei soli atti di natura feudale. Si deve anche porre l'accento sul fatto che, non diversamente da quanto avvenne con il da Correggio, la scelta del vescovo Martino cadde su di un notaio che era già stato al servizio del suo predecessore, come rileveremo fra poco.

Quanto stabilito nel 1231 dal vescovo Guidotto non fu un'isolata manifestazione della personale propensione di quel prelado ad una peculiare cura verso le carte della

¹³¹ ASDMn, *MV*, registro 4, c. 2v, <1252> agosto 18.

¹³² Cfr. *infra*, cap. IV.

sua Chiesa, sembra bensì collocarsi nell'alveo di quello che avvertiamo essere un programma condiviso dai suoi successori ma che non dovette essere del tutto estraneo neppure ai suoi predecessori. Nel Duecento si sarebbe insomma attuata una politica documentaria che permeò tutti gli episcopati del secolo, tale da connotare non tanto, o non solo, l'operato dei singoli prelati quanto dell'episcopio in quanto istituzione. Ed il perdurare di quella pratica documentaria venne garantita, pur nel succedersi degli episcopati, anche dai notai, da quei notai legati all'episcopio da vincoli tendenzialmente stabili, dalla continuità della loro presenza e della loro attività presso il palazzo vescovile: notai 'funzionari' vescovili. In tale prospettiva anche i notai diventano degli 'strumenti', dei 'tecnici', atti a garantire continuità al governo vescovile attraverso una pratica documentaria che senza soluzione di continuità permea i diversi episcopati, come appresso evidenziamo.

4.3. Il "notarius episcopi"

Abbiamo potuto osservare come al principio del Duecento, diversamente da quanto accadeva nei decenni precedenti, inizino ad essere attestati primi timidi segnali di cambiamento nei rapporti fra notai e committenza vescovile.

Il notaio Bergondio – lo abbiamo già rilevato – risulta essere stato legato al vescovo Enrico da rapporti di collaborazione che andarono oltre la sola redazione di documenti¹³³. Ma tracce evidenti del mutare dei criteri seguiti nella scelta del personale notarile da parte dei vescovi si ebbero soprattutto a partire dal terzo decennio del secolo, da quando si assiste alla presenza di notai che operarono in prevalenza, se non esclusivamente, per conto dell'episcopio. Con Pellizzario tali legami emergono se si

¹³³ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 170-171

considerano i casi di Zannebono da Lonato¹³⁴ e di Raimondo da Borgonovo¹³⁵. Per Pellizzario essi redassero documenti su singole pergamene, ma con loro si dette avvio, soprattutto, alla redazione del primo registro d'abbreviature pervenutoci. Entrambi continuarono ad operare nel palazzo vescovile anche quando sulla cattedra episcopale salì Guidotto da Correggio, il che consente di supporre che i loro rapporti con l'episcopio andavano ben oltre il solo legame con la persona del presule. Raimondo continuò a redigere il registro che aveva iniziato con il predecessore. Zannebono e Zanino Perselani¹³⁶ furono i notai che il da Correggio indicò come responsabili della redazione di documentazione vescovile nel già più volte menzionato atto del 1231. Siamo dunque in presenza di relazioni che si connotano per la loro continuità. E ciò si manifesta in un periodo che vede affermarsi la 'documentazione in forma libro', come se per attuare tale iniziativa si fosse resa necessaria la creazione di rapporti tra vescovi e notai stabili formalizzati dal 1231. Oppure, viceversa, fu proprio l'instaurarsi di relazioni stabili e continue che si ripercosse sulla politica documentaria dell'episcopio, rendendo così possibile l'adozione di una tipologia documentaria di tipo cancelleresco, i registri per l'appunto.

Altri legami professionali instaurati da Guidotto esulano invece da tale quadro, e sono ascrivibili alla situazione contingente che vedeva coinvolta la sua persona nella duplice veste di vescovo e di podestà nell'opera di ricognizione dei beni vescovili in un'area dov'erano urgenti interventi d'interesse pubblico, ossia – lo abbiamo già detto – il rifacimento degli argini lungo il corso del Po. Due di essi vengono difatti indicati quali *racionatores comunis Mantue*¹³⁷. Ma anche tale evenienza docu-

¹³⁴ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 175-176.

¹³⁵ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 177-178.

¹³⁶ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., p. 179.

¹³⁷ Gardoni, *I registri* cit., pp. 169-170; Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 173, 179-180.

mentaria non è priva d'interesse: permette, nuovamente, di richiamare la sussistenza di stretti nessi tra notariato, vescovi e comune che abbiamo potuto rilevare per il periodo compreso tra la fine del secolo XII ed il principio del successivo.

La situazione descritta va definendosi e precisandosi ulteriormente nei decenni successivi. Particolarmente attivo durante l'episcopato di Iacopo da Castell'Arquato fu il notaio di provenienza bresciana Lafranco, che operò per il vescovo redigendo sia numerosi atti sciolti che quasi tutta la sua documentazione in registro¹³⁸. Anch'egli continuò a lavorare all'interno del palazzo vescovile quando la Chiesa mantovana venne affidata a Martino da Parma. Anzi. Da questo vescovo, come si ricorderà, Lafranco venne indicato ai vassalli vescovili come il notaio responsabile della redazione della documentazione vescovile.

Quelli sin qui richiamati sono legami tra vescovi e notai che si protrassero nel tempo nonostante l'avvicinarsi dei presuli. Una continuità di presenze che non può non configurarsi in senso 'funzionario' – sviluppo verso il quale aveva spinto l'ufficialità degli incarichi del 1231 prima e del 1252 poi –, continuità che dovette costituire una garanzia per il funzionamento di quello che appare essere un embrione di 'burocrazia vescovile'¹³⁹.

Tale posizione di subordinazione trovò una nitida manifestazione proprio con Martino da Parma. In quegli anni quel legame del tutto particolare trovò infatti esplicitazione nel ricorso ad una precisa qualifica assunta dal

¹³⁸ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 180-181.

¹³⁹ Basti in proposito rinviare a G.G. Merlo, *Il cristianesimo medievale in Occidente*, in *Cristianesimo*, a cura di G. Filoramo, Roma-Bari 2000, pp. 105-172, a p. 161. Per il periodo successivo si veda C. Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola e A. Turchini, Bologna 1999, pp. 213-229.

notaio oramai percepito come un ‘funzionario’ vescovile: quella di *notarius episcopi*. Fra questi una menzione specifica va riservata al notaio parmense Aycardo che appare al servizio del vescovo Martino dal 1254, al quale fu strettamente legato: non solo le fonti lo indicano come suo *familiaris* e *scriba*, ma per quel vescovo funse pure da *camerarius vel camerlengus*¹⁴⁰. Dopo la scomparsa del vescovo Martino i rapporti di Aycardo con la Chiesa mantovana non si allentarono: egli continuò a rogare per conto del capitolo della cattedrale e dei vicari capitolari che ressero la diocesi in sede vacante¹⁴¹.

La comparsa di quella qualifica non è da connettere con la nascita di rapporti diversi da quelli intercorsi in precedenza, con essa si sancì una situazione da tempo operante. In quel momento non cambiarono le relazioni tra vescovi e notai, si introdusse semmai una specificazione, assente in precedenza, atta a connotare quelle relazioni. Più quindi che attribuire alla iniziativa del vescovo Martino la nascita di una *équipe* di notai funzionari dei vescovi, a lui va semmai ascritta l’iniziativa di assumere una terminologia atta a dare nuova visibilità a quell’insieme di collaboratori preposti dai vescovi alla produzione della loro documentazione.

Il *notarius episcopi* a Mantova non è un notaio di nomina vescovile come avviene, ad esempio, a Brescia¹⁴²: esso è pur sempre un notaio di pubblica nomina. Quella particolare definizione viene semmai a sanzionare una peculiare posizione che distingue determinati professionisti all’interno del notariato locale per il loro specifico ruolo di notai ‘funzionari’ del vescovo, non diversamente da quanto accadeva da tempo per quei professioni-

¹⁴⁰ Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., pp. 185-187.

¹⁴¹ ASMn, OC, b. 7, n. 64, 1269 ottobre 27; ASMn, AG, b. 317, n. 312, 1282 dicembre 11; *L’archivio capitolare*, n. CCXI, 1285 maggio 9.

¹⁴² P. Merati, *Il mestiere di notaio a Brescia nel secolo XIII*, «*Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge*», 114 (2002), pp. 303-358.

sti che con l'adozione della qualifica di *notarii comunis* riconoscevano la loro appartenenza alla burocrazia comunale¹⁴³. Il titolo di 'notaio del vescovo' viene a sancire, crediamo, il riconoscimento del 'potere' vescovile esercitato sull'attività di quel notaio¹⁴⁴ in quanto autore di documentazione vescovile, attività sottoposta al controllo dell'ordinario in maniera ufficiale – come abbiamo più volte detto – quantomeno dal 1231.

Con l'episcopato di Martino sembrerebbe dunque essere giunto a maturazione il processo evolutivo dei rapporti tra vescovi e notai. Solo allora la posizione di questi ultimi venne definendosi ulteriormente rispetto ai decenni precedenti proprio con il ricorso ad una qualificazione specifica, atta a caratterizzare chi aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla realizzazione delle scritture vescovili all'interno di una 'struttura burocratica' che stava nascendo¹⁴⁵. Un incarico che non si esauriva in un mero legame di fiducia con la persona del singolo vescovo: non se ne spiegherebbe altrimenti l'attività continuativa presso il palazzo episcopale.

Sulla scorta di quanto detto è possibile osservare che al principio del Duecento, con l'adozione di nuove forme documentarie, si pose in atto una svolta nella politica documentaria dell'episcopio: la realizzazione di scritture in forma di libro, che meglio dovevano rispondere alle nuove esigenze connesse con le crescenti incombenze legate al governo della diocesi. È sintomatico che proprio in quel periodo i vescovi abbiano iniziato ad intendere in

¹⁴³ Cfr. Fissore, *Vescovi e notai* cit., pp. 918-919.

¹⁴⁴ Si veda il caso di Pavia dove la mancata adozione sino alla seconda metà del Duecento dell'espressione *notarius episcopi* viene spiegata «con lo scarso prestigio goduto dal vescovo in città»: E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze, 1990, p. 36.

¹⁴⁵ Per quanto attiene ai successivi sviluppi dei rapporti fra vescovi e notai, nonché alla comparsa della qualifica di notai della curia vescovile, si vedano per ora le brevi annotazioni presenti in Gardoni, *Notai e scritture* cit., pp. 62-72.

modo nuovo i rapporti con quei notai cui si affidavano per la redazione della loro documentazione, rapporti che andarono vieppiù precisandosi. Proprio dal primo Duecento si possono infatti seguire profili professionali di notai postisi al servizio dell'episcopio con il quale instaurarono rapporti privilegiati, senza che ciò abbia comportato l'assunzione di una qualche qualifica specifica.

Certo è che il notariato pubblico locale si mostrò duttile alle nuove necessità documentali dei vescovi, i quali a partire dagli anni Trenta, tesero ad esercitare forme di controllo sulla loro documentazione, la cui realizzazione venne riservata a notai che intrapresero ad agire all'interno del palazzo vescovile senza essere contemporaneamente attivi per altri committenti, dando vita a percorsi professionali che non avevano termine con la morte o con il trasferimento del vescovo, ma che proseguivano con il governo del successore. Tale continuità di presenze, certamente volute e ricercate dagli stessi vescovi, andò istituzionalizzandosi, assumendo forme di 'dipendenza funzionarioale' sancita dalla metà del secolo da una specifica qualifica. Nacque così quello che potremmo definire un embrione di 'burocrazia' vescovile, che offrì le necessarie garanzie per dare attuazione e continuità ai processi documentari dell'episcopio mantovano. Tali processi portarono alla realizzazione dei registri vescovili, che possiamo intendere quale frutto dell'incontro fra la 'autonomia notarile' e la necessità di approntare validi mezzi di governo da parte della Chiesa vescovile.

CAPITOLO II. LE STRUTTURE DI GOVERNO

1. Gli uomini del vescovo

Frate Salimbene, allorché nella sua *Cronica* si sofferma sul vescovo di Mantova Martino da Parma, fornisce qualche ragguaglio sugli ‘uomini’ di quel vescovo, ricordandone il siniscalco ma soprattutto dicendo che «habebat LXXX equitaturas ... et decentem familiam»¹. Orbene, l’immagine della ‘decente’ *familia* del vescovo così tratteggiata trova piena corrispondenza nella documentazione qui utilizzata, una documentazione che ha permesso di ricostruire un numeroso e ben strutturato, nonché colto, gruppo di collaboratori del vescovo: del resto in essa doveva rispecchiarsi la personalità stessa di Martino, uomo di cultura, come vedremo, nonché – circostanza non secondaria – legato alla curia romana².

È proprio su questo gruppo di collaboratori dei vescovi che appunteremo di seguito la nostra attenzione. Come è noto, infatti, nell’esercizio delle loro funzioni i presuli erano coadiuvati da uno *staff* di uomini – la cui consistenza numerica e la cui complessità sono soggette a variabili molteplici e diverse da luogo a luogo –, con disparati incarichi. È un tema che, soprattutto nell’ambito della storiografia italiana³, ha sino ad ora solo di rado riguardato i vescovi del periodo comunale, mentre maggio-

¹ Salimbene De Adam, *Cronica* cit., p. 628.

² Cfr. *Introduzione*.

³ Diverso è lo stato degli studi disponibili per realtà diverse da quella italiana: K. Mayor, *The ‘familia’ of Archbishop Stephen Langton*, «The English Historical Review», 48 (1933), pp. 529-553; M. Burger, *Officiales and the familiae of the Bishops of Lincoln (1258-1299)*, «Journal of Medieval History», 16 (1990) pp. 39-53; M. Harvey, *The Household of Cardinal Langham*, «Journal of Ecclesiastical History», 47 (1996), pp. 18-44. Ulteriori riferimenti biografici sono presenti in M.C. Rossi, *Gli ‘uomini’ del vescovo. Familiae vescovili a Verona (1259-1350)*, Venezia, 2001, p. 6, nota 5.

re attenzione è stata rivolta a quelli dei secoli successivi⁴. Per il Duecento ed in particolare per la prima metà del secolo, mancano, per quanto è dato sapere, indagini specifiche e approfondite, anche se invero importanti indica-

⁴ Si deve innanzitutto ricordare la pionieristica indagine di Paolo Sambin (*La "familia" di un vescovo italiano del '300*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 4 (1950), pp. 237-247), divenuta un imprescindibile punto di riferimento per quanti dopo di lui si sono cementati nell'affrontare lo studio dei collaboratori dei vescovi d'età medievale. Paolo Sambin analizzando il caso del vescovo padovano Ildebrandino Conti († 1352) chiamò il gruppo dei collaboratori vescovili *familia*, e giunse a definirla come «quella complessa e varia brigata di uomini, italiani e stranieri, ecclesiastici e laici, di governo e di cultura e anche di fatica, dottori giuristi e medici o speciali, studenti notai e *scribae*, ufficiali e *domicelli*, che al vescovo sono legati da ossequio di fedeltà, che non elimina la deferente amicizia, e a lui servono, nella curia e nella cura, con collaborazione generosa». Lo studioso proseguiva osservando che «una tale accolta di persone influisce sulla vita organizzativa, largamente intesa, della diocesi (...). Ed è anche un fiotto di energie immesse, con il cambiamento del vescovo, soprattutto in quel centro di attività diverse (notarile, amministrativa, culturale, scrittoria ecc.), ch'è la curia vescovile nel medioevo». Gioverà proporre un confronto con la definizione data da Agostino Paravicini Bagliani della *familia* cardinalizia: «il termine di *familia* (nel senso di corte o *entourage*) servì a designare quell'insieme di uomini italiani e stranieri, chierici e laici, dottori e giuristi, filosofi, medici e notai, ma anche donzelli e palafrenieri, cuochi e uscieri, che, legati al loro cardinale da un giuramento di fedeltà lo servivano, lo consigliavano e abitavano con lui in una *domus* che si distingueva da quella del papa per numero ma non per struttura e qualifica delle persone» (*La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento*, Roma-Bari, 1996, p. 140). Fra le indagini più recenti si segnala in particolare quella di Mariaclara Rossi, la quale, sulla scorta di un ampio spoglio documentario, ritiene di poter distinguere due *familiae* vescovili, «una 'ristretta' formata soltanto dalle persone espressamente qualificate come *familiares* ed una 'allargata' stesa a tutti coloro che esercitavano la loro attività in seno agli organismi amministrativi della diocesi» (Rossi, *Gli 'uomini' del vescovo* cit., pp. 22-23). Da quest'ultima vengono esclusi «i vicari, i cappellani, i notai di curia, i giudici, gli economi e numerosi altri funzionari dell'apparato amministrativo della diocesi», ovvero i «funzionari addetti agli uffici di governo e di gestione della diocesi» (Rossi, *Gli 'uomini' del vescovo* cit., p. 19.). Della stessa autrice si veda ora anche *Governare una Chiesa. Vescovi e clero a Verona nella prima metà del Trecento*, Verona, 2004, pp. 43-52.

zioni emergono dai recenti contributi che Grado Giovanni Merlo ha dedicato ai vescovi milanesi Leone da Perego e Ottone Visconti⁵. Insomma, il panorama degli studi disponibili per il Duecento risulta essere alquanto desolato, e ciò dipende in gran parte dallo stato della documentazione disponibile, che non sempre consente di conoscere esistenza, componenti e struttura delle *familiae* vescovili⁶. La ricerca solo di rado può infatti essere condotta sulla base di fonti paragonabili, ad esempio, al testamento del vescovo padovano Bernardo Platone (1287-1295), grazie al quale si può avere una visione d'insieme della sua *familia*. Da tale interessante documento si apprende che la *familia episcopi* era costituita da una quarantina di uomini: oltre ai vicari e ai notai della curia, vengono menzionati i cappellani, il medico, alcuni domicelli, un *portenarius*, un *cursor*, un *caniparius*, un *palafrenarius*⁷.

Va osservato in proposito che nel panorama degli studi dedicati alle curie episcopali italiane, ovvero all'insieme degli organi di governo di una diocesi e degli uomini ad essi preposti, il Duecento costituisce senza dubbio un periodo per il quale le ricerche sembrano essere alquanto difettose⁸. Le ragioni di tale situazione potrebbero essere individuate nello stato delle fonti disponibili e forse anche dal fatto che le *familiae* episcopali in questo periodo sono meno strutturate e quindi meno 'vi-

⁵ Per il Duecento importanti indicazioni emergono ora da Merlo, *Leone da Perego* cit., pp. 29-110; Id., *Ottone Visconti* cit., pp. 25-71.

⁶ Si veda ad esempio quanto osservato da Varanini, *La Chiesa veronese* cit., pp. 104-105.

⁷ R. Carpanese, *Bernardo Platone da Agde (1287-1295): un provenzale vescovo di Padova alla fine del XIII secolo*, Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. Antonio Rigon, a.a. 1994-1995, n. 67, 1295 maggio 20; della *familia* del vescovo l'autore si occupa, utilizzando anche fonti diverse dal testamento, alle pp. 113-131.

⁸ Merlo, *Il cristianesimo medievale* cit., 161-162.

sibili' e ricostruibili rispetto al periodo successivo. Si tratta insomma di un tema ancora alquanto negletto⁹.

Riguardo al caso mantovano si deve preliminarmente osservare che per i primi decenni del Duecento manca l'uso di un termine specifico per indicare i collaboratori del vescovo. Con ciò non si intende dire che manchi del tutto l'impiego del termine *familia*. Vediamone un esempio. Nell'atto con il quale il vescovo Guidotto rinnovò un feudo condizionale viene prescritto all'investito di «conducere predictum dominum electum et suam familiam» e tutti i suoi successori sino a Venezia con una nave¹⁰. Che in questo ed in altri analoghi contesti con *familia* si intendesse indicare tutto il seguito del vescovo, appare piuttosto evidente. Ma da chi quel seguito fosse composto non emerge in maniera chiara. Si deve tenere in debito conto il fatto che con *familia* e con *famuli* veniva indicato pure il gruppo dei servi, ovvero gli uomini *de masnada*¹¹. Sicché, in quel dato contesto, l'impiego di *fami-*

⁹ Cfr. Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 223; Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali* cit., p. 214.

¹⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19r, <1231 agosto 14>.

¹¹ G. Fasoli, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale*, in *Economia naturale, economia monetaria*, a cura di R. Romano e U. Tucci, Torino, 1983 (= *Storia d'Italia. Annali* 6); C. Wickham, «*Manentes*» e *diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1990, II, pp. 1067-1080; A. Barbero, *Vassalli, nobili e cavalieri fra città e campagna. Un processo nella diocesi di Ivrea all'inizio del Duecento*, «*Studi medievali*», III serie, XXXIII (1992), pp. 619-644; L. Chiappa Mauri, *A Milano nel 1164: un servo, un «capitaneus», un giudice. Per lo studio della società milanese in età comunale*, «*Archivio storico lombardo*», CXVIII (1992), pp. 9-36; F. Menant, *Gli scudieri («scutiferi»)*, *vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII secolo*, in Id., *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, pp. 277-293; P. Brancoli Busdraghi, «*Masnada*» e «*boni homines*» come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher e C. Violante, Bologna, 1996, pp. 287-342; A. Castagnetti, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vas-*

lia potrebbe rimandare alla sussistenza di un rapporto di stretta dipendenza dal signore¹², e quindi, con ogni probabilità, anche allo *status* servile di alcune delle persone che dovevano viaggiare con il vescovo¹³. Tuttavia sembra lecito supporre che di quel seguito dovessero far parte non solo persone di condizione servile. Dato il contesto nel quale il termine viene impiegato, infatti, *familia* parrebbe indicare nel suo complesso l'insieme delle persone che formavano la cerchia dei collaboratori che seguiva l'ordinario diocesano nei suoi viaggi. Del resto, nei casi in cui è possibile vedere il vescovo spostarsi all'interno o all'esterno della diocesi mantovana, egli risulta essere sempre accompagnato da alcuni dei suoi più stretti coadiutori¹⁴. Certo è che sarà solo a cominciare

salli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale, Verona, 1997; Idem, *Signoria vescovile e vassalli rurali a Piove di Sacco (Padova)*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciati e C. Violante, Pisa, 1998, II, pp. 157-205; M. Mousnier, *Jeux de mains, jeux de vilains. Hommage et fidélité serviles dans le Languedoc médiéval (XIF-XIII^e siècles)*, «Histoire et sociétés rurales», 14 (2000), pp. 11-54; Rando, *Les vassaux* cit., pp. 117-134 [ora anche in versione italiana: *I vassalli del vescovo di Treviso, 1179-1201. Scritture e strutture feudali nella prima età comunale*, in *Vescovi medievali* cit., pp. 1-23>.

¹² Si veda quanto osservato in Rossi, *Gli 'uomini' del vescovo* cit., p. 15.

¹³ Sia qui sufficiente rinviare a L. Provero, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Roma, 1998, p. 146.

¹⁴ Si prenda a titolo d'esempio uno dei viaggi compiuti dal vescovo Martino. Il giorno 25 ottobre 1252 (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 7v) egli agisce stando nel castello di Nuvolato attorniato oltre che dal preposito della cattedrale Giovanni Gonzaga, dall'arciprete della pieve di Campitello Corrado, dal giudice Guglielmo da Campitello, dal *magister* Alberto *camerarius episcopi*, dal *magister* Oddone rettore della chiesa di San Gimignano di Cipata. Gli stessi uomini sono al fianco del presule anche il giorno dopo, quando soggiornano nel *castrum* di Castel San Pietro (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 7v, <1252> ottobre 26), ed il giorno dopo ancora in Borgofranco, nella piazza davanti alla chiesa (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 8v, <1252> ottobre 27); qui si fermeranno sino al giorno 28. Il vescovo ed i suo seguito sono attestati poi a Borgonuovo (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 9r, <1252> ottobre 28), ove risultano essere presenti anche il 29 (ASDMn, *MV*, Registro

dall'episcopato di Martino da Parma che iniziano ad apparire singoli personaggi qualificati inequivocabilmente come *familiares* del vescovo, e che quindi possiamo con sicurezza ascrivere alla *familia episcopi*. Solo per tale vescovo sarebbe dunque possibile individuare un ristretto manipolo di collaboratori distinguendolo da coloro che *familiares* del presule non erano o che quantomeno come tali non vengono mai designati.

Non siamo stati in grado di istituire distinzioni nette fra i membri del vasto *entourage* vescovile e i membri di più ristrette *familiae*¹⁵. Tanto più che come si è appena detto, solo a partire dall'episcopato di Martino nella documentazione da noi impiegata è dato riscontrare l'uso della parola *familiaris* per indicare alcuni singoli personaggi. Né potremo distinguere sempre e con sicurezza la *familia* ed i suoi membri dagli uomini della 'curia' vescovile. Anzi, i dati da noi raccolti inducono a ritenere che almeno per il periodo qui considerato una distinzione fra le due 'istituzioni' non sussistesse o comunque fosse alquanto labile. Eppure che i vescovi di Mantova abbiamo potuto giovare nello svolgimento concreto delle loro funzioni di governo di una struttura che possiamo chiamare 'curia', appare certo. Infatti, della esistenza di una 'curia' episcopale mantovana operante e strutturata si hanno attestazioni già a partire dagli ultimi anni del secolo XII, e soprattutto dai primi decenni del Duecento, ovvero da quando appaiono funzionare con continuità il tribunale ecclesiastico ed una 'cancelleria'.

4, c. 9r, <1252> ottobre 29). Il 30 ottobre saranno invece a Correggio (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 9r, <1252> ottobre 30). Al principio di novembre il vescovo è di nuovo a Mantova (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 9v, <1252> novembre 5).

¹⁵ Al riguardo possiamo riferirci a quanto osservato, anche se per un periodo ben posteriore, in Come ha opportunamente osservato Peverada, *La «familia» del vescovo* cit., a p. 602, «sceverare con esattezza il punto di divaricazione tra familia e curia, tra dimensione privata e domestica e dimensione pubblica e ufficiale della vita del vescovo, non è sempre agevole: le zone di contatto e interferenza risultano continue».

La considerazione degli uomini che popolavano il palazzo vescovile condotta attraverso la schedatura degli elenchi degli astanti così come li troviamo citati nella documentazione vescovile, ha sì permesso di individuare l'ampio *entourage* che ruotava attorno ai singoli presuli, ma non tutti gli uomini presenti al fianco del vescovo sono da considerare suoi collaboratori. Se, infatti, in molti casi la presenza di singoli individui trova ragione nelle stesse motivazioni che indussero alla redazione del documento in cui essi sono attestati, in alcune altre occasioni tali apparizioni appaiono essere del tutto svincolate dalla natura giuridica dell'atto. Oltretutto si è spesso di fronte ad attestazioni uniche, che non si ripetono nel tempo e che di conseguenza parrebbero doversi imputare a ragioni del tutto occasionali. Tuttavia, non per questo tali informazioni sono di scarso rilievo, offrendo l'opportunità in alcuni casi di penetrare nella vasta rete di relazioni dei presuli mantovani. Gioverà a questo punto proseguire con qualche esemplificazione. Negli anni del governo di Iacopo da Castell'Arquato, e precisamente nel luglio del 1239¹⁶, risultano essere presenti nel palazzo vescovile di Mantova l'arcidiacono di Treviso Iacopo e Anselmo *clericus* del vescovo di quella città¹⁷: essi sono elencati fra i testi presenti alla cessione di alcuni terreni che costituivano un feudo vescovile con quale essi nulla avevano a che fare. Ignoriamo anche di quale natura siano stati i legami stretti dal presule Iacopo con il prete padovano Guitaclino, il quale presenza a decine di atti ve-

¹⁶ ASDMN, *MV*, Registro 3, c. 14v, <1239> luglio 10.

¹⁷ Merita d'essere osservato che Anselmo era chierico del vescovo Tiso da Vidor, sull'operato del quale indagò Gerardo da Sesso che lo sospese dal suo ufficio: Alberzoni, *Città, vescovi* cit., pp. 132-133. Sul vescovo di Treviso si veda S. Tramontin, *La diocesi e i vescovi*, in *Storia di Treviso*, II, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, Venezia, 1991, pp. 366-367; D. Rando, *Contado, comune chiesa cittadina nelle vicende dei da Vidor dei secoli XI-XIII*, in Ead., *Religione e politica* cit., pp. 152-156.

scovili fra il 1242 ed il 1243¹⁸. Né sappiamo dare una spiegazione certa della lunga permanenza al fianco dello stesso vescovo dal 1245 al 1247¹⁹ di Iacopo *de Denariis*, arciprete della pieve di Colorno e vicario dell'eletto di Parma. A strette relazioni personali possiamo invece ricondurre la menzione sempre in atti del vescovo Iacopo di alcuni uomini piacentini, laici ed ecclesiastici²⁰. Parrebbe invece essere una spia delle relazioni intrattenute dal vescovo con il legato apostolico Gregorio da Montelongo l'attestazione di un suo *scriptor*, il *magister* Giovanni²¹. Ci si potrebbe altresì chiedere quali siano state le ragioni che indussero a raggiungere Mantova il canonico bergamasco Bertolotto, citato fra gli astanti ad uno dei primi atti del vescovo Martino²², ma nessun elemento allo stato attuale delle nostre conoscenze concorre a formulare una plausibile risposta a tale domanda. Meno oscura parrebbe essere invece la presenza, in due occasioni entrambe risalenti alla fine del 1252²³, del frate parmense

¹⁸ Si vedano le notizie raccolte in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 430.

¹⁹ Si vedano le notizie raccolte in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 431-432.

²⁰ In uno dei due registri del vescovo Iacopo si è riscontrata la presenza di due transazioni che coinvolgono un *mercator* piacentino (ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 4v, 1237 dicembre 18), oltre alla menzione fra i testi di Giovanni di Alberto fornaio *de Momignano* della diocesi piacentina (c. 13r, <1238> giugno 13); di Iacopo *clericus* di Santa Maria *in Bigulis* (c. 27v, <1239 agosto 31>; c. 28r, <1239> settembre 2; c. 28v <1239> settembre 5); di Lanfranco da Piacenza ora abitante in Mantova (c. 37v, <1239 dicembre 10); di Guifredo *Vicecomitis* cittadino piacentino (c. 43r <1240> giugno 21); di frate Iacopo da Piacenza dei Minori (c. 44r, <1240> luglio 13); di Guglielmo *Sagimbeni/Sagibeni* da Piacenza ora abitante in Mantova (c. 1v, <1237> dicembre 13; c. 48v, <1240> novembre 18); di *Oglerius calderarii* cittadino piacentino (c. 57r <1241> giugno 18); di Rogerio preposito di Santa Brigida in diocesi di Piacenza (c. 68v, <1242> ottobre 22).

²¹ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 60r, <1242> aprile 7.

²² ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1v, <1252> luglio 1.

²³ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 12r, <1252> dicembre 4; c. 13r, <1252> dicembre 20.

Ugone *penitentiarius domini pape*: il ruolo da lui rivestito parrebbe rinviare agli stretti collegamenti del presule mantovano con la curia pontificia²⁴.

Ebbene, gli esempi riportati, esempi che si potrebbero moltiplicare, mostrano come le fonti non sempre diano notizie esaurienti, impedendoci di poter non solo conoscere le cause che indussero numerosi personaggi, alcuni dei quali di indubbio rilievo, a soggiornare nel palazzo episcopale mantovano, ma soprattutto di comprendere se essi abbiano o meno in qualche modo affiancato il vescovo nell'ambito del governo diocesano.

2. Il vicario

La figura che constitui senza dubbio alcuno il principale collaboratore vescovile è quella del vicario, una figura che solo in tempi recenti ha suscitato un rinnovato interesse anche se, ancora una volta, gli studi hanno privilegiato il secolo XV²⁵, e ciò nonostante il rilievo di tale figura risalti anche per i secoli precedenti²⁶.

Le fonti disponibili consentono d'appurare l'esistenza di un vicario del vescovo Enrico sin

²⁴ Sul ruolo dei penitenzieri pontifici sia qui sufficiente rinviare a P. Levillain, *Penitenziere apostolico*, in *Dizionario storico del papato* cit., p. 1128.

²⁵ Per un'informazione generale risulta ancora utile l'opera di E. Fournier, *L'origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine*, Paris, 1940. Si vedano inoltre R. Brentano, *Vescovi e vicari generali nel basso medioevo*, in *Vescovi e diocesi* cit., I, pp. 547-567; G. De Sandre Gasparini, *Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre Quattrocento veneto*, in *Vescovi e diocesi* cit., I, pp. 569-600; M.C. Rossi, *Vescovi nel basso medioevo (1274-1378). Problemi, studi, prospettive*, in *Il difficile mestiere di vescovo* cit., pp. 217-254: 228; Ead., *Gli 'uomini' del vescovo* cit., pp. 38-53.

²⁶ Si veda ad esempio, il caso di Bologna, dove un vicario è attestato dal principio del Duecento: A. Vasina, *Chiesa e comunità dei fedeli nella diocesi di Bologna dal XII al XV secolo*, in *Storia della Chiesa di Bologna*, a cura di P. Prodi e L. Paolini, Bologna, 1997, p. 127.

dall'inizio del suo episcopato. Infatti, già nel 1192 si trova documentato il *vicarius episcopi* Andrea da Vicenza giurisperito, membro di un collegio arbitrale chiamato a dirimere una lite che opponeva il comune di Mantova al monastero di Sant'Andrea²⁷. Egli non fu il solo vicario del presule. Qualche decennio dopo, durante un periodo di assenza dell'ordinario diocesano, ne sono attivi, contemporaneamente, tre. Sono, infatti, il priore di San Marco Girardo²⁸ e l'arciprete della cattedrale Pellizzario²⁹ ad essere chiamati, nel 1219, ad intervenire nelle vesti di vicari vescovili nell'ambito di una vertenza giudiziaria³⁰. Del terzo, *Rotondellus*, sappiamo solo che in quel medesimo anno diede il suo assenso una investitura concessa dal villico del vescovo³¹.

Sembra lecito dire, quindi, che quantomeno dalla fine del secolo XII i vicari entrarono a far parte dell'*entorurage* vescovile. La loro presenza e la loro azione si riscontra però solo nei momenti di assenza dell'ordinario; così infatti avvenne nel 1219: i vicari, dunque, svolgevano una funzione di supplenza. Va anche posto nel giusto risalto che ve ne poteva essere più d'uno nello stesso tempo, circostanza che lascerebbe intendere che ad ognuno di essi fossero attribuite competenze diverse, come risulta accadere nei decenni immediatamente successivi. È opportuno sottolineare che la loro presenza rinvia all'esistenza di un apparato di 'curia' non privo di una sua propria strutturazione. Di tale embrione di organizzazione 'burocratica' parrebbe essere spia anche la presenza di un *famulus* che funge da *nuncius* del vicario³².

²⁷ Un breve profilo è stato tracciato in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 396.

²⁸ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 397.

²⁹ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 398.

³⁰ *L'archivio capitolare*, n. LII, 1219 settembre 29 e ottobre 4.

³¹ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 399.

³² Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 397.

S'è appena detto che, quantunque dalle fonti non emerga in modo esplicito, la presenza di più vicari operativi in uno stesso momento potrebbe rimandare a una ripartizione dei compiti fra essi. Tale osservazione trova conferma prendendo in considerazione i vicari attivi per Pellizzario, il quale provvide a nominare vicari distinti per l'amministrazione *in temporalibus* e *in spiritualibus*. Infatti nel luglio del 1230³³, con il consenso dei canonici della cattedrale, il vescovo, in procinto di recarsi presso la curia pontificia, nominò Giovanni Gonzaga preposito della cattedrale di Mantova, suo vicario *in spiritualibus*³⁴. Nello stesso giorno, ma con un atto distinto dal precedente³⁵, il presule costituì suo vicario *in temporalibus* Raimondo *de Agalono*³⁶. Entrambi furono autorizzati ad esercitare le funzioni vicariali sino al ritorno del vescovo: *usque ad suam reversionem*. Gli atti di nomina consentono anche di conoscere nello specifico le loro mansioni: al preposito Giovanni spetterà far fronte ad ogni incombenza e ad ogni procedura giudiziaria attinenti allo spirituale, ed in modo specifico l'esame di una vertenza riguardante le decime della pieve di Campitello e quella che si agitava fra il clero di San Pietro di Porto; a Raimondo invece competeranno tutti i *negotia* attinenti alla sfera della amministrazione del temporale ivi compresa la facoltà di concedere nuove investiture. Ebbene, la documentazione in registro del vescovo si interrompe dopo quelle nomine, e il vescovo non appare essere più in città sino all'ottobre successivo. Tuttavia non sono pervenuti atti che permettano di vedere i due vicari nell'esercizio delle loro funzioni in supplenza del presule, se non un unico ed incompleto documento – tanto che non è possibile comprenderne la natura – rogato *in curia episcopatus*, nel quale agisce Raimondo³⁷.

³³ ASDMn, *MV*, Registro 2, 16v, <1230> luglio 23.

³⁴ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 401.

³⁵ ASDMn, *MV*, Registro 2, 16v, <1230 luglio 23>.

³⁶ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 402-403.

³⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, 17v, <1230> agosto 10.

Appare dunque confermato che i vicari svolgevano le loro funzioni in assenza del vescovo: la loro, lo ribadiamo, era una funzione di supplenza. Va anche richiamata l'attenzione sulla circostanza della attenzione riposta dal presule nello scegliere uomini ritenuti particolarmente idonei, capaci e preparati a svolgere l'ufficio vicariale. Non pare un caso che il vescovo abbia voluto attribuire l'amministrazione del 'temporale' ad un laico, e per di più giudice, e quella dello 'spirituale' a degli ecclesiastici³⁸.

La scelta di avvalersi di vicari con competenze diversificate in ambito temporale e spirituale fu assunta anche dal successore di Pellizario, Guidotto da Correggio, per il quale abbiamo raccolto informazioni relative a sei diversi vicari. Allorché nel dicembre del 1231 il presule si accingeva a recarsi a Ravenna presso la curia imperiale, prima di allontanarsi dalla sua sede, il vescovo provvide a nominare il canonico Filippo³⁹ ed il giudice Mantovano *de Gaymario*⁴⁰ suoi vicari *in omnibus negotiis in temporalibus*, specificando che ad essi competerà la nomina di tutti i magistrati nei comuni soggetti all'autorità dell'episcopio, e l'esame di tutte le cause civili che potranno insorgere fra i chierici e fra i laici⁴¹. Nello stesso giorno ma con un apposito atto però, il vescovo scelse quali suoi vicari *in temporalibus* il priore di San Marco⁴², il *magister* Tommaso⁴³ e il canonico Iacopo⁴⁴: essi dovranno occuparsi delle cause attinenti allo spirituale e potranno comminare la scomunica. Anche in questo caso la nomina dei vicari si rese necessaria per garantire un ordi-

³⁸ Cfr. Rossi, *Gli 'uomini' del vescovo* cit., p. 99.

³⁹ Se ne veda il profilo tracciato in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 409.

⁴⁰ Se ne veda il profilo tracciato in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 412-413.

⁴¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 56v, <1231 dicembre 13>.

⁴² Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 405.

⁴³ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 416.

⁴⁴ Si veda Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., p. 412.

nato governo della diocesi in assenza del presule. Rispetto a quanto abbiamo visto accadere in precedenza, però, con Guidotto il numero dei vicari è più consistente: due per l'ambito temporale e ben tre per quello spirituale attivi contemporaneamente. Tutto ciò parrebbe doversi interpretare quale segnale della volontà del vescovo di assicurare l'ordinaria amministrazione della diocesi, ma anche della complessità che tale amministrazione aveva ormai raggiunto. Il da Correggio nel corso del suo episcopato si avvale poi di un altro vicario. Si tratta di un personaggio sul quale nelle prossime pagine ritorneremo più volte, una figura chiave della Chiesa mantovana nei decenni centrali del Duecento: il chierico vescovile Uberto da Parma⁴⁵. Ad Uberto il vescovo delegò la gestione del tribunale ecclesiastico, ma lo nominò anche suo *vicarius*⁴⁶. Uberto appare infatti agire con quel titolo nel gennaio del 1233, quando l'ordinario aveva già assunto la carica di podestà della città. Ne consegue che la nomina a vicario di Uberto si rese necessaria con l'assunzione del vescovo del governo cittadino.

Sin qui, dunque, i vicari parrebbero aver svolto essenzialmente funzioni di supplenza. Una situazione diversa si scorge con gli episcopati successivi, giacché sia per Iacopo che per Martino è stato possibile riscontrare al loro fianco dei vicari che agivano anche in presenza dell'ordinario. Tali vicari, pertanto, agirono a supporto della ordinaria attività episcopale. Va precisato, tuttavia, che mai essi vengono definiti vicari generali, qualifica che nel periodo esaminato risulta del tutto assente.

Convorrà a questo punto soffermarsi brevemente su di essi. Poco aver preso possesso della cattedra mantovana, Iacopo da Castell'Arquato nominò suo vicario⁴⁷ il chierico Uberto da Parma⁴⁸. Orbene abbiamo poco sopra

⁴⁵ Gardoni, *Un 'ufficiale' episcopale* cit., pp. 401-404.

⁴⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 116v, 1233 gennaio 29.

⁴⁷ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 1v, <1237> dicembre 4 (edito in *Appendice documentaria*, n. 2).

⁴⁸ Gardoni, *Un 'ufficiale' episcopale* cit., pp. 404-406

visto che Uberto aveva agito anche come vicario di Guidotto da Correggio: pare dunque evidente il proposito di dare continuità alla amministrazione diocesana facendo affidamento su di un uomo di ‘curia’ di comprovata esperienza. Uberto stette al fianco del presule sino al 1241 occupandosi in prevalenza – lo si vedrà meglio in un paragrafo successivo – del foro ecclesiastico. Dal 1247 lo stesso vescovo sarà affiancato da un altro vicario⁴⁹, Fulcone⁵⁰. Quattro anni più tardi quell’incarico è ricoperto da Bonifacio di San Bonifacio, arciprete di Valeggio⁵¹, che sin dall’inizio del suo mandato si occupa della amministrazione della giustizia episcopale.⁵² Egli dovette mantenere l’incarico sino alla fine dell’episcopato di Iacopo, che seguì poi a Roma come membro della *familia* cardinalizia.

Anche il vescovo Martino fu coadiuvato da un vicario sin dall’inizio del suo episcopato: infatti, dal giugno del 1252 egli sarà costantemente⁵³ affiancato dal *magister* cremonese Filippo, *vicarius episcopi*⁵⁴. Nel

⁴⁹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 9r, <1247> gennaio 4; c. 9v, gennaio 14; c. 9v, <1247> gennaio 18; c. 11r, <1247> febbraio 19; c. 12r, <1247> marzo 3; c. 13v, <1247> aprile 12; c. 14r, <1247> aprile 25; c. 14r, <1247> maggio 1; c. 14r, <1247> maggio 3; c. 14r, <1247> maggio 6; c. 14v, <1247> maggio 20; c. 14v, <1247> maggio 22; c. 14v, <1247> maggio 24; c. 15r, <1247> maggio 27; c. 15r, <1247> giugno 8; c. 16v, <1247> agosto 17.

⁵⁰ Se ne veda il profilo tracciato in Gardoni, *‘Episcopus et potestas’* cit., pp. 422-423.

⁵¹ Se ne veda la relativa scheda in Gardoni, *‘Episcopus et potestas’* cit., p. 420.

⁵² ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 48r, <1251> gennaio 18.

⁵³ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, <1252> giugno 29; c. 2r, <1252> luglio 27; <1252> luglio 28, <1252> luglio 30; c. 2r, <1252> luglio 30, c. 2v, <1252> agosto 8; c. 2v, <1252> agosto 19; c. 2v, <1252> agosto 19; c. 3v, <1252> agosto 24; 3v, <1252> agosto 31; c. 4v, <1252> settembre 7; c. 5r, <1252> settembre 7; c. 5v, <1252> settembre 21; c. 5v, <1252> settembre 27; c. 6v, <1252> ottobre 10; c. 6v, <1252> ottobre 12; c. 11v, <1252> novembre 23; c. 11v, <1252> novembre 24.

⁵⁴ Se ne veda il profilo delineato in Gardoni, *‘Episcopus et potestas’* cit., pp. 446-447.

luglio di quell'anno agisce il *magister* Alberto⁵⁵, che con la carica di *vicarius et procurator episcopi* entra in possesso di un terreno⁵⁶. Non è possibile stabilire se ai due vicari, che appaiono essere attivi nello stesso periodo, siano stati assegnati settori diversi del governo, né è possibile dire sino a quando ricoprirono quella funzione. Se l'identificazione da noi proposta del *magister* Alberto con l'omonimo *camerarius* del vescovo fosse corretta, si potrebbe essere indotti a sospettare che egli si sia limitato a rappresentare il vescovo nel disbrigo di singoli 'affari', come lascerebbe intendere anche il titolo di *procurator* accostato a quello di vicario. Maggiori informazioni disponiamo in merito a Delacorra del quale si è potuto ricostruire la carriera ecclesiastica svoltasi nell'abito della Chiesa locale. Egli, che dalla fine degli anni Trenta fu chierico della chiesa di Santa Maria *de Aquadruccio*, iniziò a frequentare con assiduità il palazzo vescovile sin dagli ultimi anni di episcopato di Iacopo con il quale non mancò di collaborare⁵⁷. I suoi rapporti con l'episcopio proseguirono anche allorché alla sede mantovana venne promosso Martino da Parma, del quale divenne, per l'appunto, vicario: Delacorra, infatti, è qualificato *vicarius episcopi* nel 1257⁵⁸, nel 1258⁵⁹ e nel 1263⁶⁰. La documentazione non permette di appurare se egli sia stato vicario vescovile con continuità dal 1257 al 1263, ma se così fosse, avrebbe rivestito quella funzione per sette anni.

⁵⁵ Se ne veda il profilo in Gardoni, '*Episcopus et potestas*' cit., pp. 440-441.

⁵⁶ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 2r, <1252 luglio 28>; c. 2r, <1252> luglio 28.

⁵⁷ Si veda Gardoni, '*Episcopus et potestas*' cit., p. 445.

⁵⁸ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 24r, <1257> marzo 9; c. 28r, <1257> settembre 4; *L'archivio capitolare*, n. CXL, 1257 gennaio 30: «Delacorra vicarius predicti domini episcopi».

⁵⁹ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 28r, <1258> settembre 4.

⁶⁰ *L'archivio capitolare*, n. CLXI, 1263 ottobre 13: fra i testi il primo ad essere elencato è il *magister pre* Delacorra *rector* della chiesa di Santa Maria «de Aquadruce et vicarius dicti domini Martini».

Sulla scorta di quanto detto, pur nella frammentarietà delle informazioni disponibili, sembra possibile tentare di delineare a grandi linee l'evoluzione del ruolo dei vicari dei vescovi mantovani dalla fine del secolo XII alla metà del successivo. Mentre in un primo periodo, che possiamo collocare nei decenni posti a cavallo fra i due secoli, il vicario risulta essere un funzionario chiamato a supplire il vescovo solo allorché quest'ultimo si allontanava dalla sua sede, dagli anni Quaranta il vicario affianca il vescovo: egli non agisce più solo quando l'ordinario non c'è. Non solo. La distinzione fra vicari *in temporalibus* e vicari *in spiritualibus* parrebbe essere stata vigente solo in un periodo delimitato: durante gli episcopati di Pellizzario e di Guidotto, ovvero sino alla fine degli anni Trenta del Duecento. Con quest'ultimo presule, si è potuto osservare un incremento numerico di tali funzionari che non trova alcun altro riscontro: egli infatti ne ebbe tre per l'ambito spirituale e due per quello temporale, attivi simultaneamente. Tale situazione è indubbiamente indicativa della il grado di complessità che già a quell'epoca l'amministrazione diocesana doveva aver raggiunto. Per quanto attiene alla consistenza numerica dei vicari attivi per ogni presule è appena il caso di osservare che tanto per Iacopo quanto per Martino ne risultano attestati tre. Va rimarcato che essi ricoprirono quell'«ufficio» in presenza del vescovo, al fianco del quale sono documentati con la qualifica di *vicarii episcopi*. Poco sappiamo – la documentazione è avara di notizie in proposito – delle loro competenze. È possibile però dire che in presenza del vescovo essi parrebbero essersi occupati in prevalenza della amministrazione della giustizia ecclesiastica, che tutti funsero da giudici del tribunale vescovile.

3. 'Familiae' vescovili

Tenendo conto dei limiti appena richiamati, gioverà a questo punto focalizzare la nostra attenzione sui dati si-

no ad ora raccolti e procedere nella considerazione dei collaboratori dei vescovi mantovani per individuarne ruoli e competenze. Ebbene, la quantità di coloro che in modi e tempi diversi attorniarono l'ordinario nei diversi momenti della sua attività o che lo coadiuvarono nella amministrazione temporale e spirituale della diocesi risulta essere piuttosto consistente soprattutto per i presuli del Duecento. Infatti, mentre per Garsendonio e gli altri vescovi attivi nel secolo XII disponiamo di un esiguo numero di, per Enrico e Pellizzario abbiamo censito una quindicina di nominativi, il loro numero con Guidotto da Correggio oltrepassa la quarantina, mentre per Iacopo e per Martino sfiorano le sessanta unità. Ma di essi solo alcuni – lo si può evincere dalla tabella annessa – è connotata da specifiche qualifiche, offrendoci la possibilità di dire quale ruolo abbiano ricoperto e quindi quali siano state le loro specifiche mansioni.

Per il servizio liturgico privato, i vescovi si avvalevano di propri cappellani ai quali dobbiamo ritenere fosse attribuita l'officiatura della cappella vescovile – vedremo oltre che la *cappella episcopi* era vicina alla *camara* del vescovo⁶¹. Nessuno dei vescovi ne è privo, ma il loro numero oscilla da uno ad un massimo di quattro. Gli elementi di cui disponiamo lasciano intuire come il loro ruolo non si limitasse al solo servizio liturgico. Dalla documentazione disponibile traspare che la 'carica' di cappellano poteva costituire un punto di partenza per carriere ecclesiastiche non insignificanti. Si prenda l'esempio del *magister* Tommaso da Desenzano⁶², cappellano di Enrico al principio del Duecento, destinato a divenire una figura cardine nell'ambito della Chiesa mantovana per tutta la prima metà del secolo, come rivela la sua costante collaborazione con i diversi presuli succedutisi, dei quali fu

⁶¹ Cfr. Rossi, *Gli 'uomini' del vescovo* cit., pp. 53-54. È sempre utile il confronto con la cappella vescovile: Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 478-495.

⁶² Cfr. Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 399, 403-404, 416, 436.

anche vicario. Altri cappellani sono costantemente al fianco del vescovo, evidenziando in tal modo la sussistenza di forti relazioni di familiarità con l'ordinario. Non è un caso, dunque, che il cappellano risulti essere fra i membri dell'*entourage* vescovile che risiedono all'interno del palazzo⁶³. Numerosi, ed in specie in seno alla *familia* di Martino⁶⁴, sono i chierici vescovili, le cui mansioni però non emergono dalle fonti considerate, tanto che possiamo solo supporre che anch'essi potessero aver svolto incarichi di natura liturgica.

Compiti di servizio vanno attribuiti, invece, ai *servientes*, che potevano essere sia chierici che laici. Anche di questi collaboratori sappiamo ancora poco. Quali fossero le mansioni specifiche di un *serviens* non è dato sapere: le nostre fonti lo mostrano per lo più nelle vesti di testi ad atti del presule, o fungere da nunzio, oppure ricoprire la funzione di gastaldo vescovili. Essi, peraltro, risultano aver costituito una presenza costante e numericamente non irrilevante: sei con Pellizzario, tredici con Guidotto, quindici con Iacopo e nove con Martino⁶⁵. Un servitore del vescovo Iacopo viene designato anche come suo *domicellus*⁶⁶. È difficile dire se alla categoria dei 'servitori' potesse appartenere l'unico *valetus camere* noto⁶⁷. Per quanto rade tali attestazioni riflettono il ricorso nella designazione dei diversi 'ruoli' dei coadiutori vescovili ad un lessico che rinvia ad un contesto chiaramente 'feudale'.

Un ruolo di non secondaria importanza dovette essere rivestito dal *camerarius*: qualifica che ricorre nel corso di tutti gli episcopati considerati. In analogia con quanto

⁶³ Si veda per ora Gardoni, '*Episcopus et potestas*' cit., pp. 339-345.

⁶⁴ Cfr. la tabella allegata.

⁶⁵ Cfr. Rossi, *Gli 'uomini' del vescovo* cit., p. 67, ove si nota la scarsa attestazione di *servientes* dei vescovi veronesi.

⁶⁶ Gardoni, '*Episcopus et potestas*' cit., pp. 438-439.

⁶⁷ Gardoni, '*Episcopus et potestas*' cit., p. 449.

sappiamo per la corte pontificia e cardinalizia⁶⁸, anche al *camerarius* vescovile va con ogni probabilità attribuita l'amministrazione dei beni e delle finanze episcopali. Lo evince in maniera diretta dall'atto con il quale nel 1267 il vescovo Martino intervenne a difendere l'operato del suo *camerarius*, il notaio Aycardo, affermando che esso durante il suo mandato aveva provveduto a gestire in maniera corretta i *negotia* suoi e dell'episcopio amministrando onestamente la *camera* e la *camerlengaria* vescovili⁶⁹. Al titolo di *camerarius* e *camerlengus*, usati come sinonimi, durante il governo di Iacopo e di Martino si affianca quello di *caniparius*. Tale mansione è rivestita, in entrambe le occasioni in cui ricorre, da un religioso. Non siamo in grado di dire se esso implichi il funzionamento di un 'ufficio' diverso da quello del camerario. Certo è che il *camerarius* svolgeva le sue mansioni in uno spazio specifico spostato all'interno del palazzo⁷⁰. Occorre osservare, inoltre che non di rado l' 'ufficio' di camerario era affidato a uomini di fiducia del presule e non privi di un buon livello culturale: molti di essi risultano essere gratificati dal titolo di *magistri*⁷¹.

Un'altra tipologia di 'ufficiali' che svolgevano un analogo compito di raccordo fra 'centro' e 'periferia', è rappresentata dai 'messi': ministeriali e nunzi. Essi potevano essere al servizio sia dei vari funzionari vescovili sia dello stesso presule. La maggior parte delle attesta-

⁶⁸ Si confrontino J. Favier, *Camera apostolica*, in *Dizionario storico del papato* cit., pp. 217-221; O. Guyotjeannin, F. Jankowiak, *Cameriere*, in *Dizionario storico del papato* cit., pp. 222-223; O. Guyotjeannin, F.C. Uginet, *Camerlengo. Medioevo*, in *Dizionario storico del papato* cit., pp. 223-225; Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 472-474.

⁶⁹ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 35r, <1267 novembre 13>.

⁷⁰ Si veda per ora Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 339-345.

⁷¹ Il vescovo Iacopo ebbe, ad esempio, per suo *camerarius* il *magister* Sette (Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 434-435), e il titolo di *magister* è attribuito anche ad Alberto *camerarius* di Martino (Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 440-441).

zioni li vede comunque agire nell'ambito del tribunale vescovile per conto del quale per lo più convocavano le parti in causa o comunicavano le decisioni assunte. Ad essi crediamo di poter assimilare il *cursor*⁷² attestato per la prima ed unica volta con il da Correggio.

Si è detto già che è solo con l'episcopato di Martino che si riscontra l'apparizione di un gruppo di uomini espressamente designati suoi *familiars*: ne abbiamo contati ben ventisette. Di essi alcuni sono chierici, uno è *domicellus episcopi*, altri sono detti *servientes*. E *familiaris* del vescovo viene detto pure uno dei suoi cappellani. Ne conseguirebbe allora che il titolo di 'famigliari' veniva attribuito a chi con il vescovo aveva rapporti di maggior familiarità rispetto agli altri membri dell'*entourage* vescovile che *familiars* evidentemente non erano, nei quali dovremmo scorgere dei 'funzionari' della curia.

Da quanto detto si evince chiaramente come attorno ai vescovi mantovani ruotasse una équipe di collaboratori il cui assetto parrebbe aver raggiunto un certo grado di definizione sin dagli anni Trenta del secolo XIII, con la creazione al suo interno di 'uffici' e di 'ufficiali' distinti e specializzati, con competenze ed incarichi differenziati. Il costituirsi di tale apparato, un abbozzo di curia, va di certo rapportato al complessivo 'burocratizzarsi' della attività degli ordinari con la necessità di far fronte alle loro *multiplices occupationes*. Tuttavia, come si è sopra anticipato, per quanto non sia stato possibile riscontrare prima dell'episcopato di Martino l'impiego del termine *familia* per indicare il nucleo più ristretto degli 'uomini' del vescovo, alcune delle qualifiche adottate evidenziano come sin da quei decenni iniziali del secolo sussistesse all'interno del più ampio ed indistinto *entourage*, un ristretto numero di uomini legati da vincoli personali al vescovo: uomini che in molti casi provenivano dal luogo

⁷² Può essere utile il confronto con i *cursores* della curia pontificia: A. Paravicini Bagliani, *Curia (XI-XIII secolo)*, in *Dizionario storico del papato* cit., pp. 456-462, a p. 459.

d'origine del presule. Lo studio dei vescovi e del loro operato sembra quindi giovare della considerazione delle persone che li circondavano.

Questi nostri brevi accenni sulla 'corte' dei vescovi non sarebbero completi se non accennassimo al livello culturale dei collaboratori vescovili da noi individuati. V'è da sottolineare innanzitutto la presenza per nulla trascurabile di numerosi *magistri*. Tale titolo connota alcuni dei più importanti coadiutori vescovili, ovvero i vicari, come vedremo fra poco, i 'tesorieri', e i cappellani. Ma risalta soprattutto la presenza, consistente, di uomini di legge, ed in particolare di alcuni grandi giuristi dell'epoca. Ricordiamo, ad esempio, che durante il suo episcopato Guidotto da Correggio – che, come abbiamo visto, fu in contatto con il ben noto arcidiacono bolognese Tancredi – poté avere al suo fianco, fra gli altri, il *magister* Bernardo da Parma⁷³. Né si deve omettere di far cenno alla presenza nel palazzo vescovile di vari medici⁷⁴. Tuttavia, un profilo culturalmente alquanto elevato della 'corte' episcopale mantovana sembrerebbe riconoscibile soprattutto con Martino da Parma. Infatti al suo seguito, oltre a diversi giudici, medici, e *magistri*, abbiamo riscontrato la presenza di un *decretorum doctor*, di un professore di grammatica, di un *magister scollarum*.

⁷³ Cfr. Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., p. 100.

⁷⁴ Per il rilievo dei medici nell'ambito delle 'corti' ecclesiastiche può essere utile un confronto con quanto è stato osservato a proposito dei papi: Paravicini Bagliani, *La vita quotidiana* cit., pp. 165-170.

	Enrico	Pellizzario	Guidotto	Iacopo	Martino
<i>camerarius</i>	x	xx	x	x	xxx
<i>caniparius</i>				x	xx
<i>cappellano</i>	xxx	x	x	xxx	xxxx
<i>clericus</i>			x	xx	xxxxxxxxx xxx
<i>cursor</i>			x		
<i>delegato</i>		x	xx	x	
<i>domicellus</i>				x	xx
<i>familiaris</i>					xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
fornaio				x	
<i>gastaldo</i>		xx	x	xxx	xxxxxx
<i>medico/phiscus</i>			x		xxxx
<i>ministerialis</i>			xx		
<i>nuncius</i>		x	xxx	xxx	
<i>portenarius</i>	x	x			
<i>raxonadrus</i>			x		
<i>serviens</i>		xxxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxxxx
			xxxxx	xxxxx	xx
			xxx	xxxxx	
<i>sindaco/procurat.</i>	x			xxxx	
<i>valetus camere</i>					x
<i>vicario</i>	xxx		x	xxx	xxx
<i>vic. in spirit.</i>		x	xxx		
<i>vic. in tempor.</i>		x	xx		
<i>vicecomes</i>			xx		
<i>villicus</i>	xx				

Tabella – Titoli e funzioni dei collaboratori vescovili

4. Il tribunale del vescovo

4.1. Le prime attestazioni

Fra la documentazione vescovile in registro pervenuta sino a noi si riscontra, a partire dagli anni Trenta del Duecento e sino agli inizi degli anni Cinquanta, la presenza di atti attinenti all'attività del foro ecclesiastico⁷⁵.

⁷⁵ Sia qui sufficiente rinviare ad A. Annoni, *Giurisdizionalismo ed episcopalismo*, in *Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde*, Brescia, 1986, pp. 141-177: 142; Gaudemet, *Storia del diritto* cit., pp. 628-633. Per un singolo caso recentemente studiato, si veda J.A. Brundage, *The Bar of the Ely Consistory Court in the Fourteenth Century: Advocates, Proctors, and Others*, «Journal

Diviene così possibile addentrarsi nello studio dell'attività di tale importante organo di governo nel corso di un ventennio e di ripercorrerne il progressivo strutturarsi, ricostruire le figure degli ufficiali prepositivi, individuare i settori d'intervento della giustizia del vescovo.

Le prime significative, ancorché esigue, tracce del funzionamento del tribunale vescovile si hanno a partire dall'episcopato di Pellizzario, il quale negli ultimi giorni del mese di maggio del 1230 commise una causa matrimoniale ad Uberto prete della chiesa di San Iacopo di Mantova⁷⁶; pochi giorni dopo, il presule incaricò *magister* Tommaso dell'esame di un'altra vertenza che opponeva due coniugi⁷⁷.

Questa documentazione, dunque, per quanto numericamente assai ridotta, mostra l'ordinario diocesano nell'atto di affidare l'esame di singole vertenze ad 'esperti' nominati *ad hoc*. Tutto ciò sembra suggerire la mancanza di una organizzazione ben definita del tribunale vescovile, che a quell'epoca non doveva dunque essere ancora provvisto di personale proprio in grado di agire autonomamente. Sino a quel periodo, insomma, non si era provveduto alla nomina di specifici 'funzionari', e il vescovo continuava a servirsi di 'ausiliari intermittenti'. Una svolta si ebbe con il governo di Guidotto: quegli ausiliari divennero permanenti: lo mostreremo diffusamente nel prossimo paragrafo, quando ci soffermeremo in modo particolare sulla figura di Uberto da Parma. Preme ora sottolineare come, nonostante l'accennato progressivo 'burocratizzarsi' dell'attività giurisdicente dell'ordinario diocesano, nulla sia cambiato rispetto al periodo anteriore per quanto attiene alle modalità di produzione e di conservazione della documentazione di natura processuale.

of Ecclesiastical History», 43 (1992), pp. 541-560, con riferimenti ai secoli XII e XIII a p. 542, nota 4.

⁷⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 13r, <1230> maggio 29.

⁷⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 13r, <1230 giugno 15>.

Infatti, anche nel corso del governo del da Correggio la documentazione continuò ad essere prodotta secondo le modalità seguite per la redazione di tutta la restante documentazione vescovile, tant'è che i vari atti attinenti alle diverse fasi processuali non sono raggruppati sino a costituire dei *dossier*, né ad essa sono riservati specifici registri. Quella documentazione continua bensì ad essere trascritta sui consueti registri vescovili, assieme a tutti gli altri atti vescovili senza che vi sia una distinzione per materie. Quanto sin qui esposto permette, dunque, d'evidenziare l'assenza di una 'gestione separata' della documentazione del foro ecclesiastico.

Pur tuttavia, proprio a partire dagli anni Trenta del secolo XIII, si assiste ad un progressivo incremento quantitativo e anche a una specificazione qualitativa della documentazione prodotta dagli uomini preposti alla gestione del tribunale. Risulta così possibile ricostruire per sommi capi la prassi corrente seguita nel foro ecclesiastico: presentazione al giudice del *libellus* accusatorio,⁷⁸ convocazione delle parti,⁷⁹ *contestatio litis*⁸⁰ e presentazione delle *positiones*⁸¹, prestazione dei giuramenti⁸², formulazione dei *capitula interrogatorii*⁸³, convocazione e esame di testimoni⁸⁴, consultazione di specialisti, convocazione delle parti in causa per procedere nell'esame della vertenza⁸⁵ o per assistere alla proclamazione della

⁷⁸ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52r, <1251 marzo 11>; c. 53r, <1251 marzo 17>.

⁷⁹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52r, <1251 marzo 13>.

⁸⁰ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 53v, <1251 marzo 30>; c. 55v, <1251> febbraio 23.

⁸¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 104r, <1232 agosto 28>; ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52r, <1251 marzo 10>.

⁸² ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 53v, <1251> marzo 30.

⁸³ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 51v, <1251 marzo 7>.

⁸⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 84v, <1232 maggio 17>; c. 87r, <1232> giugno 3; c. 87r, <1232> giugno 4; c. 88v, <1232 giugno 5>.

⁸⁵ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 81r, <1232 maggio 5>; c. 82r, <1232 maggio 10>; c. 103v, <1232> agosto 27.

sentenza, eventuali dichiarazioni di contumacia⁸⁶, emissione del giudizio⁸⁷. Ma, lo ribadiamo, noi disponiamo di molte scritture scomposte, e non di un insieme organico, consequenziale di atti attinenti alle diverse cause, tanto che solo in rari casi è possibile ricomporre le diverse fasi processuali in cui una singola vertenza si articolava, dalle fasi iniziali del procedimento sino alla sua conclusione, anche se accade non di rado che al momento della emissione della sentenza il giudice ripercorra i momenti salienti dell'iter da lui seguito nell'esame della causa.

4.2. *Lo strutturarsi del tribunale*

L'attività e lo strutturarsi del tribunale vescovile negli anni Trenta del Duecento si identificano con la presenza e l'operato di Uberto, chierico di San Michele di Parma. Le nostre informazioni ci impediscono di far luce sulla carriera e della formazione del *dominus Ubertus canonicus ecclesie Sancti Michaelis Parmensis* prima del suo arrivo a Mantova, dove giunse con ogni probabilità al seguito del vescovo Guidotto da Correggio. Uberto inizia infatti ad apparire nella documentazione proprio al fianco del da Correggio, nelle vesti di suo cappellano⁸⁸, dall'autunno del 1231⁸⁹. Da quel momento il chierico

⁸⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 105r, <1232> settembre 8; ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52r, <1251> marzo 10.

⁸⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 89r, <1232> giugno 8; c. 94r, <1232> luglio 14; c. 95r, <1232> luglio 23; c. 111v, <1232 dicembre 18>.

⁸⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 38r, 1231 ottobre 6: «Ubertus clericus capelanus domini electi Mantuani»; è questa – si badi – la prima ed unica occorrenza documentaria in cui Uberto appare come cappellano vescovile. In una sola occasione compare «Ubertus clericus domini episcopi»: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 83v, <1232> maggio 12.

⁸⁹ Dopo l'attestazione di cui alla nota precedente, si deve attendere il mese di dicembre per poter disporre di una ulteriore menzione di Uberto in atti vescovili: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 52v, <1231 dicembre 9>: «Ubertus clericus ecclesie Sancti Michaelis Parmensis».

Uberto è citato assai di frequente come testimone in atti del vescovo, sia che questi agisse presso la sede episcopale di Mantova⁹⁰, sia in località del territorio diocesano⁹¹, e in special modo in alcuni momenti di particolare rilievo, come quando il presule comminò la scomunica all'arciprete della pieve di Nogara⁹², o quando il da Correggio accettò d'assumere la carica di podestà della città⁹³.

Dal maggio del 1232 Uberto opera in veste di delegato vescovile alle cause matrimoniali⁹⁴: il relativo atto di nomina non è giunto a noi, sicché non è possibile precisare meglio a quando quella designazione risalga⁹⁵. Vale la

⁹⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 52v, <1231> dicembre 9; c. 60r, <1232> gennaio 19; c. 62v, <1232> gennaio 22; c. 63v, <1232> gennaio 24>; c. 65r, <1232> gennaio 26>; c. 65v, <1232> gennaio 30>; c. 66v, <1232> gennaio 26; c. 67r, <1232> febbraio 16>; c. 75r, <1232> marzo 30>; c. 75r, <1232> aprile 1; c. 78r, <1232> aprile 23; c. 78v, <1232> aprile 25>; c. 81v, <1232> maggio 8>; c. 82r, <1232> maggio 10>; c. 83v, <1232> maggio 12; c. 84r, <1232> maggio 13; c. 85v, <1232> maggio 23>; c. 90r, <1232> giugno 10>; c. 94v, <1232> luglio 20; c. 94v, <1232> luglio 22>; c. 95r, <1232> luglio 23>; c. 95v, <1232> luglio 26; c. 96r, <1232> luglio 31; c. 97r, <1232> agosto 4>; c. 97r, <1232> agosto 4>; c. 97v, <1232> settembre 14; c. 98v, <1232> ottobre 2; c. 101r, <1232> ottobre 14; c. 102r, 1232 agosto 24; c. 102r, <1232> agosto 24>; c. 102r, <1232> agosto 24>; c. 105r, <1232> settembre 27; c. 105v, <1232> settembre 13; c. 106r, <1232> novembre 12; c. 106v, <1232> novembre 20; c. 107r, <1232> novembre 27>; c. 110r, <1232> dicembre 9; c. 111v, <1232> dicembre 18>; c. 112r, <1232> dicembre 19>; c. 113v, <1232> dicembre 30>.

⁹¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 78v, 1232 aprile 27; c. 91r, 1232 giugno 25; c. 92r, 1232 luglio 19; c. 93r, 1232 luglio 9.

⁹² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 101v, <1232> ottobre 14.

⁹³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 106v, <1232> novembre 26.

⁹⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 81r, 1232 maggio 5: «dominus Ubertus clericus» agisce «auctoritate delegationis sibi generaliter facte per dominum episcopum».

⁹⁵ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 82r, <1232> maggio 10>; c. 82r, <1232> maggio 11>; c. 84v, <1232> maggio 17; c. 87r, <1232> giugno 3; c. 88r, <1232> giugno 4; c. 88v, <1232> giugno 5>; c. 89r, <1232> giugno 8; c. 94r, 1232 luglio 14; c. 95r, <1232> luglio 23; c. 103v, <1232> agosto 27>; c. 104r, <1232> agosto 28; c. 104v, <1232> set-

pena richiamare l'attenzione sul fatto che dovette trattarsi di una delega generale, non cioè ristretta a singole vertenze, così come essa non parrebbe essere stata concessa per un periodo di tempo predeterminato. È evidente che la scelta di affidargli quell'importante settore della giurisdizione episcopale, poggiasse non solo, o non tanto, sulla fiducia che il vescovo doveva riporre in lui, quanto piuttosto su di una solida base di conoscenze che, pur in mancanza di specifici riscontri, non possiamo non attribuirgli. Tale preparazione dovette infatti costituire l'indispensabile sostrato per la sua attività presso la curia episcopale mantovana: si potrebbe supporre che egli avesse studiato presso lo Studio bolognese, ove del resto dovette soggiornare – lo si è detto – lo stesso vescovo Guidotto da Correggio.

La stretta collaborazione fra il chierico Uberto ed il vescovo Guidotto fece sì che quest'ultimo lo scegliesse quale suo vicario: lo si apprende da un atto del gennaio del 1233, quando Uberto è documentato per l'appunto con le funzioni di *vicarius* e *nuntius* del vescovo⁹⁶. È necessario precisare che la nomina a vicario si colloca nel momento in cui il da Correggio assume la carica di podestà cittadino⁹⁷ e come tale inizia ad agire presso il palazzo comunale, ove in alcune occasioni è dato riscontrare la presenza dello stesso Uberto⁹⁸. Orbene, la scelta di nominare Uberto vicario vescovile potrebbe trovare ragione proprio nella impossibilità da parte dell'ordinario diocesano di occuparsi appieno della amministrazione della 'sua' Chiesa nel periodo in cui doveva far fronte alle responsabilità connesse al governo del comune cittadino.

tembre 3; c. 104v, <1232> settembre 5; c. 111v, <1232> dicembre 18 (edito in Appendice documentaria, n. 1).

⁹⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 114v, <1233> gennaio 29: nel palazzo episcopale agisce Uberto di San Michele Parmense *vicarius et nuntius* del vescovo Guidotto.

⁹⁷ Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., p. 113.

⁹⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 114v, <1233> gennaio 10: «in pallatio comunis Mantue, in caminata superiori».

Anche tale nomina consente di sottolineare la fiducia che il presule riponeva in quel chierico parmense, così come costituisce un'ulteriore ed eloquente spia delle competenze e delle capacità che lo dovevano distinguere fra i componenti l'*entourage* episcopale. La documentazione nota, tuttavia, non lascia spazio per conoscere in quali modi e per quanto tempo Uberto abbia esplicitato quelle funzioni. A dare ulteriore spessore alla sua opera di collaborazione con l'ordinario diocesano concorre un altro elemento: il *clericus* Uberto in alcune occasioni agisce con la mansione di *camerarius episcopi*⁹⁹. Insomma, negli anni del *regimen* di Guidotto, il chierico Uberto assunse incarichi diversi, che ne fecero uno dei più stretti collaboratori del vescovo, del quale fu – lo ricordiamo – cappellano, camerario, delegato al tribunale e vicario.

Uberto continuò a collaborare con la curia vescovile mantovana anche dopo la morte del da Correggio (1235). Egli, infatti, è ampiamente documentato anche nel corso dei primi anni del governo di Iacopo da Castell'Arquato al fianco del quale è spesso citato in veste di testimone¹⁰⁰,

⁹⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 94r, <1232 luglio 16>; c. 101v, <1232> ottobre 16; c. 106r *bis*, <1232 novembre 20>; c. 118v, <1233 gennaio 29>.

¹⁰⁰ Citiamo, senza voler essere esaustivi, ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 4r, <1237> dicembre 11; c. 6r, <1238> dicembre 30; c. 9r, <1238> aprile 21; c. 9v, <1238 aprile 25>; c. 10v, <1238> giugno 12; c. 11r, <1238> maggio 22; c. 11v, <1238> giugno 4; c. 12r, <1238> giugno 5; c. 17r, <1239 marzo 12>; c. 18r, <1239> aprile 12; c. 20v, <1239 aprile 26>; c. 22v, <1239> maggio 23; c. 23v, <1239> giugno 11; c. 26r, <1239> agosto 14; c. 27v, <1239> agosto 30; c. 28r, <1239> settembre 2; c. 31r, <1239> ottobre 20; c. 33r, <1239> novembre 4; c. 37r, <1239> novembre 26; c. 37v, <1239> dicembre 10; c. 38r, 1240 luglio 13; c. 38r, <1240> settembre 8; c. 39v, <1240> ottobre 14; c. 40r, 1240 aprile 6; c. 43r, <1240> giugno 21; c. 43v *bis*, <1240> luglio 6; c. 45r, <1240> ottobre 15; c. 57v, <1241 giugno 19>. ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 1r, <1238> luglio 24; c. 3v, <1238> novembre 5; c. 6v, <1238> dicembre 29; c. 6v, <1238> dicembre 31; c. 6v, <1239> gennaio 1; c. 13v, <1238> giugno 18; c. 14v, <1238> giugno 26; c. 49v, <1241> marzo 6; c. 51r, <1241 marzo 9>. ASMi, *PF*, b. 252, 1238 luglio 5.

e ciò anche quando il presule si trova ad agire lontano dalla città¹⁰¹.

Ma ciò che merita d'essere sottolineato con vigore è che il presule Iacopo, a breve distanza di tempo dalla presa di possesso della sede episcopale, indicò Uberto quale suo vicario, come testimonia il relativo atto di nomina. Il 4 dicembre del 1237¹⁰², stando in una camera con camino del palazzo vescovile di Mantova, presenti alcuni influenti giudici ed il *camerarius* vescovile, il presule Iacopo da Castell'Arquato costituì *dominus* Uberto *clericus* di San Michele di Parma «suum certum nuncium ac vicarium et eum in suum locum possuit», affidandogli la gestione del tribunale «specialiter ad cognoscendum et determinandum omnes causas matrimonialium et usurarum». Appare necessario richiamare l'attenzione sulla circostanza che non viene in alcun modo specificato per quanto tempo quelle funzioni gli siano state affidate: ciò indurrebbe a pensare che non fosse prevista una scadenza precisa e che la durata dell'incarico fosse del tutto subordinata alla volontà del vescovo.

Da quel momento l'attività del tribunale riprese celermente e Uberto da quel momento, quando agirà come giudice del tribunale, si definirà sempre vicario del vescovo¹⁰³. L'opera e la presenza di Uberto presso il palazzo vescovile è attestata con continuità sino al 1241¹⁰⁴. In un atto del principio dell'anno 1243 si fa riferimento ad una causa dibattuta dinnanzi al *dominus Ubertus condam* vicario del vescovo¹⁰⁵: se ne desume che la sua collaborazione con l'episcopio mantovano dovette venir meno –

¹⁰¹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 6v, <1239> gennaio 3; c. 7r, <1239> gennaio 3; c. 16r, <1239> febbraio 24.

¹⁰² ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 1v, <1237> dicembre 4 (edito in Appendice documentaria, n. 2).

¹⁰³ Si veda, a titolo d'esempio, ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 3r, <1237> dicembre 7 (edito in Appendice documentaria, n. 3).

¹⁰⁴ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 50v, <1241> marzo 9.

¹⁰⁵ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 89r, <1243> febbraio 10.

non sappiamo se sia morto, oppure sia stato trasferito altrove.

La lettura delle vertenze discusse dinnanzi a Uberto e dei relativi giudizi, consente di asserire che egli agì in stretta conformità con quanto prescriveva il diritto canonico¹⁰⁶. Non solo le procedure seguite presso il tribunale vescovile andarono vieppiù codificandosi, ma l'operare di Uberto pare uniformarsi ad uno specifico schema in base al quale all'accoglimento della *petitio* segue la convocazione e l'ascolto delle parti, l'escussione di eventuali testimoni e il costante ricorso al *consilium* dei giuristi¹⁰⁷, sulla scorta del quale vengono pronunciate le sentenze. E della 'ritualità' che dava visibilità e risalto alle procedure che si attuavano presso il foro ecclesiastico, pare costituire un'eloquente testimonianza lo 'specializzarsi' dei luoghi dell'agire di Uberto: infatti, lo spazio deputato all'esame delle cause, e soprattutto alla proclamazione delle sentenze, divenne – è già stato detto – in quel torno di tempo la *lobia* del palazzo vescovile¹⁰⁸. L'opera di Uberto si colloca – non a caso crediamo – in anni in cui il foro ecclesiastico mantovano raggiunse livelli di funzionalità organizzativa e procedurale non riscontrabili degli anni precedenti: tale funzionalità, di certo rispondente alle accresciute necessità di far fronte al

¹⁰⁶ J.A. Brundage, *Marriage and sexuality in the decretals of pope Alexander III*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III*, studi raccolti da F. Liotta, Siena, 1986, pp. 59-83; M. Maccarrone, *Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina di Innocenzo III*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, *Presentazione* di O. Capitani, Roma, 1995, pp. 47-110. In generale si veda J. Gaudemet, *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris, 1987.

¹⁰⁷ Nella vasta bibliografia sui *consilia* mi limito a rinviare a M. Ascheri, *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo medioevo*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 305-334.

¹⁰⁸ Esemplifichiamo rinviando a ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 88r, <1232> giugno 4. ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 4r, <1237> dicembre 18; c. 6v, <1238> gennaio 14; c. 21r, <1239> maggio 4.

moltiplicarsi dei settori d'intervento riservati ai poteri giudiziari degli ordinari diocesani, non può non essere rapportata proprio alla sua presenza.

Si è detto che la documentazione superstite consente d'appurare che durante l'episcopato di Pellizzario non sussisteva un unico funzionario addetto al tribunale vescovile: ogni causa veniva di volta in volta affidata a singoli 'esperti', reclutati fra il clero che attorniava il vescovo nella sua ordinaria attività¹⁰⁹. Il che parrebbe indicare l'assenza di specifici 'funzionari' addetti al foro ecclesiastico. La spinta decisiva verso la 'burocratizzazione' di quell'organo di governo si colloca nel corso dell'episcopato del da Correggio, il quale provvede a dotare il tribunale di 'personale' specializzato e 'fisso'¹¹⁰, commettendone la gestione dei vari settori ad 'officiali' diversi. Proprio negli anni in cui il chierico Uberto si occupava delle vertenze matrimoniali, il giudice Mantovano di Gaimerio agiva quale delegato generale del vescovo *ad omnes causas civiles*, come evidenzia una sentenza che egli emise nel dicembre del 1231 nei confronti di un uomo accusato d'aver incendiato una casa¹¹¹. Del resto, l'attenzione riposta dal da Correggio verso una corretta e funzionale gestione del foro vescovile appare chiaro dai già ricordati atti di nomina dei suoi vicari: a quelli *in*

¹⁰⁹ Si vedano ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 13r, <1230> maggio 29; c. 13r, <1230 giugno 15>.

¹¹⁰ Oltre a Fournier, *Les officialités au Moyen Age* cit., si veda R. Naz, *Official*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, 1957, col. 1105-1111; M. Burger, «*Officiales*» and the «*familiae*» of the Bishops of Lincoln, 1258-99, «*Journal of Medieval History*», 16 (1990), pp. 39-53.

¹¹¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 53v, <1231 dicembre 11>. Il successivo giorno 13 il vescovo Guidotto da Gorreggio nomina il canonico Filippo e il giudice Mantovano di Gaimerio «suos vicarios et administratores in omnibus negotiis temporalibus» affidando loro, fra l'altro, «omnes causas civiles clericorum et laicorum que sub ipso verti poterant, commisit finiendas et terminandas»: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 56v, <1231 dicembre 13>.

temporalibus affidò le cause civili, mentre ai vicari *in spiritualibus* delegò *omnes spirituales causas*.

Tutto ciò avvenne conformemente ad un processo più generale. Infatti, dalla fine del secolo XII¹¹², con il progressivo incremento delle questioni riservate al tribunale ecclesiastico, si rese vieppiù necessario la presenza nelle curie di ‘funzionari specializzati’, dotati di un’adeguata conoscenza del diritto, cui il vescovo delegava la sua autorità giudiziaria affinché essi, a nome del vescovo, provvedessero all’amministrazione della giustizia. Non fu così ovunque: spesso il vescovo continuò ad esercitare in prima persona le competenze giudiziarie che gli competevano. In tale orizzonte dovette collocarsi dunque la scelta del presule mantovano Guidotto da Correggio d’affidare l’esercizio della giustizia ecclesiastica ad ‘ufficiali’ specializzati. Una scelta condivisa – lo si è già detto – dal successore, il quale anzi continuerà ad avvalersi proprio di Uberto. Ad imporsi potrebbe peraltro essere stata la stessa personalità di Uberto. Di certo è proprio in coincidenza del suo operare che si evidenzia la continuità d’ufficio: dal vescovo si passa alla curia.

Con la scomparsa di Uberto il funzionamento del tribunale non venne meno. Come abbiamo già avuto modo di accennare, la gestione del foro ecclesiastico continuò anzi a costituire una prerogativa dei vicari vescovili. Ad Uberto nella funzione di vicario e di giudice del tribunale ecclesiastico subentrò Fulcone¹¹³, al quale dal 1251 succedette Bonifacio da San Bonifacio¹¹⁴: il loro modo d’operare si pone in continuità con quello del predecessore. Purtroppo con la fine dell’episcopato di Iacopo e con il venir meno della documentazione attinente al foro ecclesiastico, è preclusa la possibilità di seguire l’attività di ta-

¹¹² Fournier, *Les officialités* cit., p. 7; Gaudemet, *Storia del diritto* cit., pp. 628-633; Annoni, *Giurisdizionalismo* cit., pp. 141-177.

¹¹³ Gardoni, ‘*Episcopus et potestas*’ cit., pp. 422-423.

¹¹⁴ Gardoni, ‘*Episcopus et potestas*’ cit., p. 419.

le importante organo di governo durante il *regimen* di Martino da Parma.

Durante i primi anni del governo di Iacopo da Castell'Arquato il tribunale vescovile continua ad operare e a produrre scritture ma tali scritture confluiscono con gli altri atti vescovili. Nuove modalità di conservazione della documentazione che scaturiva dalla ordinaria attività del foro ecclesiastico si conoscono a partire dagli anni Cinquanta, come emerge con chiarezza dalla considerazione di un fascicolo redatto nei primi mesi del 1251, confluito assieme ad altra documentazione attinente allo stesso episcopato nell'odierno registro 9, che costituisce una 'novità' rispetto al periodo precedente: è la significativa traccia della già avvenuta 'istituzionalizzazione' e 'burocratizzazione' del tribunale vescovile in grado di produrre documentazione propria in quanto autonomo organo di governo.

In quel fascicolo si trovano trascritti – con due sole eccezioni – unicamente atti attinenti alla attività giornaliera del tribunale ecclesiastico. Il raggiungimento di una organizzazione definita e stabile della attività del tribunale si rifletté dunque anche nei modi di redazione e di conservazione della sua documentazione. Attraverso tale fascicolo si può ripercorrere, quasi giorno per giorno, l'ordinaria attività del tribunale del vescovo dal gennaio all'aprile del 1251¹¹⁵.

Iniziamo con il dire che in esso troviamo riportati circa 137 atti. La mano che li ha redatti sembra essere quella del notaio vescovile Lafranco da Brescia¹¹⁶. Questi non provvede ad apporre alcuna specifica intestazione in apertura del fascicolo ad eccezione dell'indicazione dell'anno: «Anno Domini millesimo .CCLI., indic(ione) nona». Né Lafranco provvede ad apporre la sua sottoscri-

¹¹⁵ ASDMn, *MV*, Registro 9, cc. 48r-55v.

¹¹⁶ Se ne veda il profilo tracciato in Gardoni, "Per notarios suos" cit., pp.180-181.

zione in calce ai singoli atti o ad autenticare in qualche modo l'intera raccolta documentaria. I singoli atti si susseguono secondo l'ordine cronologico, non sempre invero rispettato. Da tutto ciò sembra possibile ipotizzare che il fascicolo del 1251 rappresenti il lacerto di un registro d'ufficio, ossia l'unica 'reliquia' di quella che dovette essere una prassi documentaria che si andò affermando in quel torno di tempo: riservare alla attività del tribunale specifici registri. Tale affermazione trova conferma nel fatto che fra la documentazione in registro del vescovo Martino non si è riscontrata la presenza di nessun atto riguardante l'attività del foro ecclesiastico, documentazione che dovette essere per l'appunto riportata su appositi volumi non conservatisi.

Il citato fascicolo attiene all'operato dell'unico 'ufficiale' addetto all'esame di tutte le vertenze sottoposte al giudizio del foro vescovile in quei mesi, il già citato Bonifacio di San Bonifacio. Egli in quel lasso di tempo si occupò di numerosi procedimenti attinenti a diverse materie, alle quali faremo di seguito riferimento senza alcuna pretesa d'eshaustività. L'atto con il quale si apre il suo *quaternus* ha per protagonisti il clero della chiesa di San Leonardo di Saviola e il comune di Boccadiganda che pare aver sottoposto a tassazione i beni di alcune chiese dipendenti¹¹⁷. Questo non è il solo caso ad interessare enti ecclesiastici o chierici. È rimasta traccia di una lite che coinvolgeva il clero della pieve di Torricella, accusato d'aver contratto un prestito e di non averlo mai estinto¹¹⁸. Va però posto in risalto che i contenziosi attinenti istituzioni ecclesiastiche sono numericamente assai esigui¹¹⁹.

¹¹⁷ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 48r, 1251 <gennaio 18>.

¹¹⁸ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 48r, <1251> febbraio 1; c. 48v, <1251 febbraio 8>; c. 49r, <1251 febbraio 8>.

¹¹⁹ Agli esempi già addotti possiamo accostare il procedimento che coinvolgeva la chiesa dei Sette Frati: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 48r, <1251 febbraio 7>; c. 48v, <1251 febbraio 9>; c. 49r, <1251 febbraio 9>. Vi è anche traccia di una vertenza che coinvolgeva l'arciprete di Rivalta, chiamato a rifondere del denaro ad una vedova:

Piuttosto lunga e complessa dovette essere la causa che coinvolgeva due abitanti di Volta, Zanino e Ognibene del fu Folchemario *de Manuellis*, vassalli rurali dell'episcopio¹²⁰: l'oggetto della contesa era costituito dalla natura del feudo da essi detenuto, che secondo i testimoni chiamati a deporre consisteva in un feudo *a scuti-fero*¹²¹. La documentazione consente di ricostruirne le diverse fasi processuali, ma non ci restituisce la sentenza. Si riscontrano anche alcuni procedimenti aventi per oggetto l'usura, anzi, l'esercizio della 'usuraria pravità', come recita la documentazione. Non sono infatti pochi gli uomini chiamati a comparire dinnanzi al tribunale del vescovo accusati d'essere degli usurai¹²². Di nessuna di tali vertenze è però rimasta la sentenza, cosicché non possiamo dire se, ed eventualmente in quali modi, il giudice ecclesiastico sia intervenuto per punirli. Purtroppo le eloquenti tracce documentarie disponibili lasciano intuire come l'usura dovesse costituire un problema per nulla estraneo alla pratica pastorale dei vescovi di Mantova, i quali – lo si è visto – in più d'una occasione dovettero essi stessi far fronte all'indebitamento di varie istituzioni ecclesiastiche¹²³. Ma la maggior parte degli atti del fascicolo di cui ci stiamo occupando ha per attori 'coniu-

ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 49r, <1251 febbraio 9>. Anche ad un chierico della pieve di Castellucchio s'impone di restituire il denaro preso in mutuo: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 49v, <1251 febbraio 10>; c. 53r, <1251> marzo 4. Non sappiamo invece quali furono le ragioni della causa che opponeva l'abate del monastero di San Ruffino a Rando *draperius*: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52v, <1251 marzo 15>.

¹²⁰ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 48v, <1251> febbraio 6; c. 49v, <1251> febbraio 15; c. 50r, <1251> febbraio 20; c. 51r, <1251 febbraio 25>.

¹²¹ Si veda in particolare ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 49v- 50v, <1251 febbraio 20 e 25>.

¹²² ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 48r, <1251 febbraio 1>; c. 48r, <1251> febbraio 7; c. 48v, <1251 febbraio 9>; c. 49r, <1251 febbraio 9>; c. 53r, <1251> marzo 17; c. 54v, <1251> aprile 4.

¹²³ Cfr. *infra*, capitolo IV.

gi nemici»¹²⁴. Di tali procedimenti giudiziari è data riscontrare la presenza di atti relativi alle diverse fasi del procedimento giudiziario, vari *consilia* formulati da esperti e numerose sentenze.

4.3. Uno specifico settore di intervento: le vertenze matrimoniali

Sulla scorta di quanto detto possiamo rilevare le diverse materie sulle quali il tribunale del vescovo era chiamato ad intervenire. Si è fatto cenno alle cause per usura per le quali disponiamo documentazione non particolarmente ricca ma che offre la possibilità d'aprire uno squarcio sui problemi che il 'peccato' dell'usura poneva nella pratica pastorale¹²⁵: la necessità e la volontà di demandarne l'esame ad uno specifico 'funzionario' sembra rivelare che quello del prestito usurario – condannato dalla Chiesa – costituiva un problema nient'affatto marginale. Numericamente esigui sono pure i casi di processi coinvolgenti chierici¹²⁶. La principale materia sottoposta al giudizio dei giudici vescovili è costituita da controversie fra coniugi, tema che registra un rinnovato interesse¹²⁷, non limitato agli aspetti giuridici¹²⁸. Non è forse un

¹²⁴ ASDMn, MV, Registro 9, c. 51r, <1251> marzo 5; c. 51v, <1251 marzo 7>; cc. 51v-52r <1251 marzo 7>; c. 52r, <1251> marzo 8; c. 52v, <1251 marzo 15>; c. 53r, <1251 marzo 17>; c. 53r, <1251> marzo 20; c. 53v, <1251> marzo 30; c. 54r, <1251> marzo 31; c. 54v, <1251> aprile 10; c. 55r, <1251> aprile 26; c. 55v, <1251> aprile 7.

¹²⁵ Cfr. *infra*, capitolo IV.

¹²⁶ Sia sufficiente il rimando ad un singolo caso: ASDMn, MV, Registro 9, c. 5r, <1238> dicembre 3.

¹²⁷ *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, 2000; *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, 2002; *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, 2004; *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, 2006. A questi studi si aggiunge almeno V. Polonio, «Consentirono l'un l'altro»: il matrimonio

caso che i primi atti attinenti al tribunale ecclesiastico vertano come si è detto proprio su questioni matrimoniali. Il prevalere di tale tipologia di controversia è indubbiamente spia del rilievo che il problema rivestiva entro la società del tempo e del controllo esercitato dalla Chiesa in tale ambito.

La ricchezza della documentazione disponibile non solo permette di percepire la varietà delle motivazioni che potevano aver indotto uno dei due coniugi a ricorrere alla giustizia ecclesiastica (bigamia, concubinato, tradimento, nozze clandestine, maltrattamenti), ma anche di avere un'idea della estrazione sociale delle coppie coinvolte. Infatti, come si avrà modo di osservare, nella maggioranza dei casi si ha l'impressione di essere di fronte ad esponenti in gran parte appartenenti agli stati sociali più modesti, tanto della città quanto del contado. Permette poi di analizzare le modalità d'intervento del giudice ecclesiastico in uno dei settori principali spettanti alla giurisdizione episcopale in un periodo per il quale una simile tipologia documentaria è piuttosto rara¹²⁹. Di seguito non proporremo una disamina esaustiva di tutti gli esempi aducibili; proporremo alcuni singoli casi esemplificativi di alcune tipologie di vertenze matrimoniali.

in Liguria tra XI e XIV secolo, «Serta antiqua et mediaevalia», V (2001), pp. 23-53. Si veda inoltre la recente rassegna di E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, «Rivista storica italiana», CXV (2003), pp. 956-1005.

¹²⁸ Basti qui il rimando a A. Marongiu, *Matrimonio medievale e matrimonio postmedievale. Spunti storico-critici*, «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), pp. 5-119; C. Valsecchi, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*». 'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento, «Studi di storia del diritto», II (1999), pp. 407-580; D. Quagliani, «*Divortium a diversitate mentium*». La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione), in *Coniugi nemici* cit., pp. 95-118.

¹²⁹ Si veda, ad esempio, il caso milanese esaminato in Padoa Schioppa, *Note sulla giustizia ecclesiastica a Milano alla fine del Duecento*, pp. 297-298.

Prendiamo le mosse da Augustina di Giacomo Augustini, la quale andò davanti al tribunale convocando colui che lei reclamava come suo marito, Giovanni Salsa. Augustina asseriva d'averlo sposato con affetto maritale e d'aver intrattenuto con lui rapporti carnali, circostanze che la inducevano a chiedere al giudice vescovile di costringerlo a riconoscerla come sua legittima moglie. Il presunto marito, però, negò tutto quanto Augustina aveva dichiarato, cosicché la donna si vide costretta a provare le sue affermazioni mediante la produzione di alcuni testimoni. Tuttavia il giudice sentenziò che fra i due *matrimonium non esse*, dando piena licenza a Giovanni di contrarre matrimonio con chiunque volesse¹³⁰. Un caso del tutto analogo a quello appena descritto ha per protagonisti Maria da Campitello e Enrichetto da Campitello: la donna chiedeva il riconoscimento della loro unione. Ma Enrichetto oppose di avere un'altra moglie, cosicché il giudice giunse a dichiarare che fra i due non poteva sussistere alcun vincolo matrimoniale¹³¹. Ben altre furono le motivazioni che indussero un'altra donna ad adire al tribunale del vescovo: Gisla accusò il marito di averla percosso, e chiese al giudice di intervenire per tutelarla. Viceversa, Alberto, il presunto maltrattatore, dichiarò affermare di non averla mai picchiata asserendo che Gisla gli aveva fatto una fattura: *sibi faturam faceret*¹³². Diverse ancora sono le motivazioni che opposero Parisia a Simone: lui era accusato dalla moglie d'averla tradita con un'altra donna, con la quale conviveva pubblicamente. Per tale motivo Parisia chiedeva fosse pronunciato una sentenza di separazione – *petebat seprationem thori* – e la restituzione della sua dote, *ut postulat ordo iuris*. Simone non negò d'aver intrattenuto una relazione con un'altra donna, ma si rifiutava di restituire la dote. Parisia provvide allora a produrre vari testimoni; Simone invece,

¹³⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 94r, 1232 luglio 14.

¹³¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 95r, 1232 luglio 23.

¹³² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 104r, <1232> agosto 28.

nonostante fosse stato più volte citato, mai comparve dinnanzi al giudice, il quale accolse le richieste della donna tradita¹³³.

Attorno ad un impedimento canonico ruota invece la causa che ha per protagonisti Giacomino e Guardolina. Essi si erano sposati cinque anni prima, stando nella casa della sposa, alla presenza di numerosi testimoni. Giacomino portò poi la sua sposa nella sua casa, e lì la trattò sempre come si conveniva; i due ebbero anche un figlio che però ben presto morì. Nel frattempo i due sposi vennero a conoscenza del fatto che il padre di Guardolina e la madre di Giacomino erano consanguinei di secondo grado, il che, come ad essi era stato detto da un frate di Santa Agnese, impediva che il loro fosse un matrimonio legittimo. Per tali ragioni decisero di rivolgersi al giudice ecclesiastico al quale chiesero di pronunciarsi sulla loro unione vagliando i loro legami parentali e se fosse stata comprovata l'illegittimità¹³⁴. Giacomino fu in grado di presentare alcuni testimoni, ai quali venne richiesto di ricostruire i legami parentali che intercorrevano fra i due sposi: molti dei testi asserirono che l'esistenza di legami parentali fra i due era di pubblica fama; due di essi, in particolare, asserirono d'aver prontamente informato in tempo utile la madre di Guardolina del legame di sangue che impediva la celebrazione di quel matrimonio¹³⁵. Purtroppo non conosciamo se ed eventualmente in quali termini il giudice ecclesiastico si sia pronunciato.

In altre occasioni troviamo donne ricorrere al giudice per ottenere garanzie di un congruo trattamento. Il vicario, ad esempio, impone al marito di Giulia di trattare la moglie *ad lectum, mensam et in ominibus aliis necessariis*¹³⁶. Tuttavia la voce del giudice non dovette essere ascoltata se qualche tempo si rese necessario un suo ulte-

¹³³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 111v, <1232> dicembre 18 (edito in Appendice documentaria, n. 1).

¹³⁴ ASDMN, *MV*, Registro 9, c. 51r, <1251> marzo 5.

¹³⁵ ASDMN, *MV*, Registro 9, c. 51v-52r, <1251 marzo 7>.

¹³⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52r, <1251 marzo 8>.

riore e identico intervento¹³⁷. A maltrattamenti coniugali rimanda invece la successiva vicenda. Agnese da Gonzaga chiese d'essere trattata dal marito la trattasse come moglie legittima e che gli fosse garantito il necessario sostentamento anche se lei da tempo non dimorava più nella casa coniugale. Il marito respinse le richieste della moglie affermando che ella non era sua moglie legittima. Non solo: recusò il vicario di Mantova poiché riteneva di non essere soggetto alla sua autorità in quanto abitante della diocesi di Reggio. Ma a tale affermazione del marito Agnese ribattè prontamente, dicendo che lui ora abitava in Roncorlando, e che quindi rientrava pienamente nell'ambito della potestà giurisdizionale del vescovo di Mantova¹³⁸, provvedendo a presentare dinnanzi al giudice alcuni testi. A noi sono giunte le deposizioni di sei testimoni¹³⁹, dai quali si desume un comportamento da 'pendolare' di Girardino che pare essere stato solito spostarsi da una sponda all'altra del fiume Zara – il corso d'acqua che segnava il confine fra le diocesi di Mantova e di Reggio – anche per evitare la corresponsione del fodro: di notte dormiva con la moglie in Roncorlando, di giorno si spostava sull'altra sponda del fiume Zara.

Ancora un esempio. Tedoldino *de Morsello* chiedeva fosse emessa sentenza di divorzio fra lui e Imelda di Martino Buongiovanni da Rodigo che aveva sì sposato *maritali affectu*, senza tuttavia averla conosciuta carnalmente, aggiungendo d'essere stato precedentemente sposato con un'altra donna di nome Maria di Alberto Natale. Davanti al giudice Imelda confermò le dichiarazioni del marito, ma soprattutto, dopo aver udito che lui era bigamo, sollecitò l'emanazione di una sentenza di separazione. Ebbero, il giudice, sentito il parere di alcuni sapienti, pronunciò nullo il loro matrimonio¹⁴⁰.

¹³⁷ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 53r, <1251> marzo 17.

¹³⁸ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52r, <1251> marzo 13.

¹³⁹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52v-53r, <1251> marzo 16.

¹⁴⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. c. 89r, <1232> giugno 8.

Fra i motivi addotti per richiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale è attestata anche la sussistenza di legami di parentela spirituale: una vertenza fra due coniugi verteva proprio sul fatto che il marito sarebbe stato padrino al battesimo di colei che divenne poi sua moglie¹⁴¹.

Ma non fu la sola componente femminile della coppia a rivolgersi al tribunale. Telasio, ad esempio, informò il giudice che la moglie si era allontanata dalla loro causa per sua temerità e non *iudicio ecclesie*¹⁴². Bonaversa invece chiese al vicario vescovile di imporre alla moglie di fare ritorno nella loro *domus*¹⁴³.

¹⁴¹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52v, <1251 marzo 13>.

¹⁴² ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 52v, <1251> marzo 15.

¹⁴³ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 53r, <1251> marzo 20.

CAPITOLO III. IL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE

1. Capitolo della cattedrale, chiese cittadine e clero in ura d'anime

1.1. Il capitolo

Si è già avuto modo d'accennare all'impossibilità di poter giungere alla conoscenza delle modalità seguite nella elezione dei presuli mantovani, ovvero di individuare a chi lo *ius eligendi* spettasse, anche se vari indizi inducono a ritenere che quella fosse una prerogativa del capitolo della cattedrale¹, che dopo il vescovo rappresentava la più importante istituzione ecclesiastica della città². Nella cattedrale si riconosceva l'intera collettività cittadina. In essa, in quanto *ecclesia matrix*, si trovava il fonte battesimale. E alla città i canonici erano legati per le loro stesse origini: nel periodo da noi considerato i membri del capitolo erano espressione della realtà sociale locale e appartenevano ai ceti dirigenti. Sono questi gli elementi che hanno permesso a vari autori d'interpretare il capitolo cattedrale quale luogo di unità con la città³.

¹ Per quanto attiene alla cattedrale di Mantova si deve fare riferimento essenzialmente a A. Montecchio, *Cenni storici sulla canonica cattedrale di Mantova nei secoli XI e XII*, in *La vita comune del clero nei secoli XI e XII*, Milano, 1962, II, pp. 162-180.

² Basti rinviare a C.D. Fonseca, «*Ecclesia matrix*» e «*Conventus civium*»: *l'ideologia della cattedrale nell'età comunale*, in *La pace di Costanza (1183). Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Bologna, 1984, pp. 135-149; *Chiesa e città*, a cura C.D. Fonseca e C. Violante, Galatina, 1990.

³ Per qualche esempio si vedano R. Brentano, *A New World in a Small Place. Church and Religion in the Diocese of Rieti (1188-1378)*, Berkeley-Los Angeles-London, 1994, pp. 184-323; V. Polonio, J. Costa Restagno, *Chiesa e città nel basso medioevo: vescovi e capitoli cattedrali in Liguria*, «Atti della Società ligure di storia patria», n.s. 29 (1989), pp. 87-210, p. 90.

Il clero deputato alla officatura della cattedrale sin dall'antichità aveva il compito d'assistere i pastori delle Chiese nel servizio divino e nel governo ecclesiastico, una collaborazione che non fu esente da tensioni e fratture⁴. Data l'importanza, proprio da essa converrà cominciare questa nostra analisi del governo dei vescovi delle istituzioni religiose locali. Esula però dalle nostre finalità principali addentrarsi compiutamente nello studio del ruolo svolto dalla cattedrale e dall'insieme dei suoi canonici in rapporto alla città e alla amministrazione della diocesi. Si tratta di uno studio che per Mantova attende ancora d'essere intrapreso e ciò nonostante «per seguire il rapporto tra il mondo dei chierici e quello dei laici, per intendere il peso che la Chiesa esercita entro le mura di una città, il capitolo è forse il primo luogo cui ci dobbiamo indirizzare: ancor prima, forse, che verso la curia episcopale; prima certamente che alle parrocchie»⁵.

La prima considerazione da fare attiene alla ricca serie di attestazioni che vedono sin dall'episcopato di Enrico i canonici della cattedrale affiancare il vescovo nell'esercizio del governo della sua Chiesa. Lo dimostra in particolare la presenza fra i collaboratori di Enrico dell'arciprete, e futuro vescovo, Pellizzario, e del canonico Tommaso da Desenzano.

Solo con la fine dell'episcopato di Enrico il capitolo giunse a porre sulla cattedra episcopale mantovana un suo membro: Pellizzario, per l'appunto. Ponendosi su una linea di continuità con il predecessore, il nuovo pastore

⁴ Sul tema si veda M. Ronzani, *Vescovi, capitoli e strategie familiari nell'Italia comunale*, in *La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Torino, 1986, pp. 103-146; C.D. Fonseca, *Vescovi, capitoli cattedrali e canoniche regolari (sec. XIV-XVI)*, in *Vescovi e diocesi cit.*, pp. 83-138; M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra medioevo ed età moderna*, Torino, 1999, pp. 700-745; E. Curzel, *I canonici e il capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo*, Bologna, 2001; *Canonici delle cattedrali nel medioevo*, Verona, 2003 (= «Quaderni di storia religiosa», X).

⁵ Berengo, *L'Europa delle città cit.*, p. 702.

continuerà a fare affidamento sui membri del capitolo: il preposito Giovanni ne diverrà vicario *in spiritualibus*; il già citato canonico Tommaso continuerà a collaborare con il vescovo. Ebbene fu proprio Pellizzario, che ben conosceva le dinamiche interne al collegio canonico del quale aveva fatto parte, ad intervenire con fermezza in uno dei settori più delicati della vita del capitolo: l'assegnazione e l'amministrazione delle prebende. Ne abbiamo notizia indiretta nell'atto con il quale il vescovo Guidotto da Correggio nel 1232 revocherà la scomunica inflitta per l'appunto da Pellizzario al collegio capitolare, cui era stato vietato di procedere alla nomina di nuovi canonici⁶. Le ragioni che indussero il presule ad intervenire nei riguardi dei canonici comminando loro quella grave sanzione ecclesiastica non sono del tutto chiare. Dal documento pervenuto a noi si può desumere che il vescovo intendesse contrastare il frazionarsi e il moltiplicarsi dei benefici. Quel dato sembra comunque indicare l'esistenza di elementi di attrito fra le due maggiori istituzioni religiose della città. Una fase di tensione che si prolungò per qualche anno, e che poté essere sanata solo dopo la scomparsa di Pellizzario.

Anche al fianco del da Correggio è dato riscontrare la costante presenza di esponenti del clero cattedrale. Tale presenza assume per noi un rilievo del tutto particolare. Essa mostra come l'azione pastorale del presule non incontrasse particolari impedimenti, almeno non all'interno del capitolo della cattedrale di San Pietro. Il preposito della cattedrale Giovanni da Gonzaga compare in molti atti vescovili così come i maggiori esponenti del collegio canonico⁷. Il canonico Filippo è scelto da Guidotto come suo vicario *in temporalibus*⁸, mentre i canonici Tommaso da Desenzano e prete Iacopo lo sono *in spirituali-*

⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 77r, 1232 aprile 11.

⁷ Fra le molte referenze documentarie che si potrebbero addurre basti qui citare ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 84r, <1232> maggio 13.

⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 56v, n. 403, <1231 dicembre 13>.

*bus*⁹. Troviamo con una certa frequenza il capitolo dei canonici riunito per assumere con il vescovo decisioni non secondarie relative alla gestione delle prerogative signorili¹⁰ o di natura più strettamente religiosa, come quando, per fare solo qualche esempio, si trattò d'intervenire nell'elezione dell'abate di San Ruffino¹¹, o quando a questo stesso ente venne concessa la chiesa della Santa Trinità di Ceresara¹². Guidotto non mancò di intervenire in un importante aspetto della vita interna del capitolo di San Pietro, giungendo a sanare – lo si è detto sopra – una precedente situazione di rottura creatasi all'epoca del vescovo Pellizzario. In quella circostanza i canonici assegnarono al da Correggio la facoltà di concedere, a chiunque egli avesse voluto, la prima prebenda che si fosse resa vacante¹³.

I canonici continueranno a circondare anche il vescovo Iacopo. Di essi merita in particolare d'essere ricordato il preposito Giovanni Gonzaga – un elemento di continuità fra i vari episcopati come si sarà osservato – che segue il vescovo anche nei suoi spostamenti all'interno della diocesi. Iacopo si avvale nuovamente del canonico Tommaso, che funge in qualche occasione da suo delegato. E membro del capitolo è Guido *de Zena*, uomo di fiducia del presule, destinato a seguirlo a Roma e a divenire membro della sua *familia* cardinalizia. Dei profondi legami instauratisi fra questi prelati è eloquente testimonianza il fatto che il vescovo abbia voluto proprio Guido quale suo esecutore testamentario.

Decisamente meno intensa pare essere stata la collaborazione dei canonici della cattedrale con il vescovo Martino, ché nessuno di essi emerge in maniera particola-

⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, 57r, 1231 dicembre 13.

¹⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, 83v, <1232 maggio 12>: il vescovo Guidotto ed il preposito della cattedrale Giovanni Gonzaga nominano Vivaldo Poltroni podestà del comune di Volta.

¹¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 88r e v, <1232> giugno 5.

¹² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 29v, <1231> agosto 30.

¹³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 77r, <1232> aprile 11.

re fra i membri del suo *entourage*. Potrebbe essere questa una prima spia del venir meno di quella salda collaborazione che parrebbe aver caratterizzato gli episcopati precedenti. E ciò potrebbe essere dipeso anche dal più pesante interventismo del vescovo nella vita del capitolo, interventi destinati ad incidere in profondità nella vita e nella organizzazione del collegio capitolare, senza peraltro sfociare in veri e propri scontri fra le due istituzioni di vertice della Chiesa locale¹⁴.

Nel 1259, nel palazzo vecchio del vescovo, alla presenza del presule Martino si riunisce il capitolo dei canonici «ad recipiendum sortes de prebendis». Della spartizione in prebende del patrimonio capitolare erano stati incaricati l'arciprete Pietro, il *magister* Tommaso e il canonico Pietro da Saviola. Seguendo una ripartizione per *capita* – ad ogni *caput* corrispondono due prebende, ognuna delle quali con un proprio *casamentum* che doveva fungere da centro di raccolta dei redditi – essi giunsero alla determinazione di sedici prebende indicate con il nome della località nella quale era ubicata la parte più consistente dei relativi beni. Di queste, quindici vennero assegnate ai canonici, singolarmente nominati, che in quel momento risultavano sedere nel coro della cattedrale¹⁵; una fu riservata ai sacristi, ai mansionari e alle 'dignità', ossia al clero minore della cattedrale. Una parte del patrimonio rimase in comune, e i suoi proventi furono destinati alle *distributiones*, alle elemosine «et aliis negotiis faciendis». Il vescovo Martino sovrintende alla ripartizione delle prebende e le approva facendo promettere ai

¹⁴ In uno duro scontro sfociò, ad esempio, il tentativo di riforma assunto a Firenze dal vescovo Ardingo nel 1231: A. Benvenuti, *Un vescovo, una città. Ardingo nella Firenze del primo Duecento*, in Ead., *Pastori di popolo. Storie e leggende di vescovi e di città nell'Italia medievale*, Firenze, 1988, pp. 21-124, p. 34.

¹⁵ Normalmente il numero dei prebendati nelle diocesi italiane si aggira attorno alla ventina: Curzel, *I canonici e il Capitolo* cit., p. 292.

canonici, sotto pena della scomunica, di non contravvenire in alcun modo a quanto stabilito¹⁶.

Se la suddivisione del patrimonio capitolare in prebende individuali corrisponde ad un processo generale, cui si pervenne per sollecitazione degli stessi canonici che in quel modo potevano amministrare e riscuotere direttamente le loro rendite¹⁷, non si può non pensare che vi fossero sottese anche altre finalità. Nel caso mantovano si ha l'impressione che sia stato proprio il vescovo ad orientare il collegio canonico verso l'assunzione di prebende individuali, scelta che implicava una 'chiusura' del capitolo: determinando il numero delle prebende si fissava infatti il numero degli stalli canonici. E proprio questo potrebbe essere considerato lo scopo ultimo dell'intervento vescovile, motivato dalla necessità di porre termine a quello che forse costituiva uno dei più ricorrenti motivi d'attrito all'interno del capitolo e fra il capitolo stesso e l'episcopio¹⁸: l'irregolare aumento del numero dei canonici, cui conseguiva una riduzione dei singoli benefici. Come si ricorderà, infatti, già il vescovo Pellizzario era intervenuto vietando la nomina di nuovi canonici. Del resto lo stesso Martino provvide a stabilire in cinque il numero dei canonici della pieve di Castellucchio e a regolamentare il passaggio fra i vari gradi ecclesiastici¹⁹, motivando l'intervento con la necessità di non gravare la pieve di una inutile moltitudine di chierici.

Pur in assenza di una documentazione specifica che consenta di conoscere le modalità d'accoglimento di nuovi canonici nel capitolo cattedrale, tenuto conto degli

¹⁶ *L'archivio capitolare*, n. CLIII, 1259 novembre 26.

¹⁷ Curzel, *I canonici e il Capitolo* cit., pp. 302-302.

¹⁸ Con ciò non si vuol imputare al capitolo cattedrale mantovano quello stato di diffusa litigiosità interna che sembra essere uno dei temi ricorrenti della storiografia: Curzel, *Appunti sui capitoli* cit., p. 44.

¹⁹ *L'archivio capitolare*, n. CXLVIII, 1258 gennaio 17: nella pieve di Castellucchio il vescovo prescrive la presenza di un presbitero oltre all'arciprete, un diacono, un suddiacono e un quinto chierico insignito degli ordini minori.

indizi disponibili – oltre alla decisione assunta dal da Correggio quella presa dal suo successore appena ricordata – si potrebbe imputare ai vescovi un ruolo attivo nel reclutamento del clero cattedrale se non attribuire ad essi il diritto di nomina. Ciò spiegherebbe l'attenzione specifica da essi riservata alla organizzazione interna del capitolo. Una attenzione che trova conferma proprio con il vescovo Martino, cui non possiamo non riconoscere uno specifico stile di governo improntato al controllo disciplinare e organizzativo delle istituzioni ecclesiastiche, ed in particolare della *ecclesia matrix*, come emerge in tutta evidenza anche dalla promulgazione da parte sua della normativa statutaria del 1263, nota come *Constitutiones antiquae Aecclesie Mantuanae*²⁰.

Il testo²¹ si apre con la definizione e la regolamentazione dell'attività del massaro nell'amministrazione dei beni rimasti in comune fra i canonici e con l'indicazione della destinazione delle relative rendite. Vengono poi stabilite le distribuzioni giornaliere di cui potranno beneficiare i canonici residenti che quotidianamente parteciperanno *cum cota vel capa* alle celebrazioni delle varie ore canoniche; nella determinazione della distribuzione si dovrà tener conto del momento in cui il canonico siederà sul suo stallo in rapporto allo svolgimento dell'ufficio. Altre distribuzioni sono fissate per le festività solenni – ricordiamo in particolare le numerose celebrazioni in corrispondenza della settimana santa ed in particolare la processione della domenica delle palme, la celebrazione del battesimo in corrispondenza del sabato santo e della festa di Pentecoste. La possibilità di aumentare o di diminuire le somme da corrispondere ai canonici viene assoggettata alla volontà del vescovo. Non perderanno il diritto a ricevere le distribuzioni coloro che risulteranno essere im-

²⁰ *L'archivio capitolare*, n. CLXI, 1263 ottobre 15.

²¹ Sullo statuto mantovano ha richiamato l'attenzione E. Petrucci, *Vescovi e cura d'anime nel Lazio*, in *Vescovi e diocesi* cit., pp. 504-505.

possibilitati ad officiare in cattedrale perché «in servizio domini episcopi», o in affari attinenti alla utilità della chiesa, in special modo se ciò comporterà che essi escano dalla città. Lo stesso avverrà nel caso in cui l'arciprete, o qualche altro sacerdote, fosse impegnato nelle confessioni, chiamato al capezzale di qualche infermo, invitato a qualche ricorrenza per celebrare la messa e predicare, oppure «pro predicazione vel consilio anime». Ad ogni canonico viene riconosciuta la possibilità d'allontanarsi dalla città per provvedere alla amministrazione della sua prebenda per non più di quattro volte all'anno. Il computo delle presenze e delle assenze dovrà essere fatto al principio di ogni mese, quando si provvederà a corrispondere quanto dovuto relativamente al mese precedente. Seguono poi disposizioni relative al clero minore, al sagrista e ai mansionari sulle quali non ci soffermiamo, così come non ci inoltreremo ulteriormente nella analisi dello statuto che interviene, tra l'altro, nel vietare l'allevamento dei porci all'interno della canonica, come – per fare un altro esempio – nel regolare la distribuzione delle elemosine. Sia qui sufficiente richiamare l'attenzione sulle norme dirette ad impedire l'accumulo delle prebende e quelle che disciplinano l'ingresso in capitolo di nuovi canonici. Preme sottolineare al riguardo il fatto che al vescovo è riconosciuta la potestà di intervenire sul testo dello statuto, che da lui potrà essere modificato corretto ed interpretato.

Orbene, lo statuto, precisando l'ammontare delle distribuzioni, interviene di fatto a definire le forme attraverso le quali doveva esercitarsi la partecipazione del clero cattedrale, maggiore e minore, agli uffici divini, al fine di garantire la regolare officatura della *ecclesia maior*, punendo i negligenti. Infatti, delle distribuzioni potrà beneficiare – come abbiamo visto – solo chi effettivamente siederà durante le singole celebrazioni nel suo stallo. Traspare da tale norma una specifica attenzione verso il pro-

blema della residenza dei canonici²², premessa indispensabile per poter assicurare un effettivo servizio liturgico. Sono invero ammesse delle deroghe, ma solo per giuste cause. Lo statuto descrive insomma l'intensa attività pastorale cui sono tenuti i canonici della cattedrale. Fra i diversi compiti pastorali spicca in particolare la predicazione da parte dell'arciprete e degli altri canonici promossi all'ordine sacerdotale, un'attività che non doveva essere limitata alla sola cattedrale. È infatti verosimile pensare che essa potesse svolgersi anche nelle altre chiese cittadine sottoposte alla giurisdizione della cattedrale ma anche presso le chiese del contado che di frequente sia l'arciprete che gli altri canonici raggiungevano al seguito del vescovo²³.

Da quanto detto sembra possibile stabilire l'esistenza di uno stretto nesso fra la divisione delle prebende e l'adozione dello statuto: si intravede cioè la volontà di incoraggiare e garantire una regolare attività liturgica presso la chiesa cattedrale non meno di una incisiva azione pastorale dei canonici, una azione pastorale che doveva avere la sua massima espressione nell'*officium predicationis*. E proprio questa parrebbe essere la ragione di fondo ad aver indotto il vescovo Martino a farsi promotore della stesura delle costituzioni capitolari, ché non ci si sottrae dall'impressione che tanto la divisione del patrimonio canonico quanto l'assunzione di un testo statutario siano state orientate proprio da lui. L'intervento del vescovo fu con ogni probabilità dettato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di disordine e di negligenza, quantunque non si disponga in proposito di alcuna esplicita attestazione. In ogni caso la centralità del ruolo del vescovo risulta chiara.

²² Curzel, *I canonici e il Capitolo* cit., p. 256, e bibliografia ivi citata.

²³ Rimandiamo per ora ai profili dei membri dell'entourage dei presuli mantovani tracciati in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 396-478.

All'ordinario diocesano saremmo quindi propensi a riconoscere una specifica attenzione per l'importanza e la valenza simbolica che la chiesa cattedrale mantovana, dedicata al principe degli apostoli, rivestiva per la città. Si pensi in particolare allo svolgersi delle processioni che scandivano l'anno liturgico – cui il clero cittadino era tenuto, come vedremo, a partecipare –, al loro forte impatto sul tessuto urbano anche in termini di 'immagine'. Erano quelli momenti cui non si può non riconoscere una intrinseca valenza ideologica, nei quali si esprimeva e si saldava il legame tra la città e la sua cattedrale.

1.2. Chiese cittadine

Al centro delle preoccupazioni del vescovo doveva dunque collocarsi l'opportunità di sollecitare una incisiva azione pastorale da parte del clero della cattedrale di San Pietro da tempo indicata quale «caput totius mantuanensis episcopii»²⁴. D'altronde dalla cattedrale dipendevano numerose chiese urbane e non. A questo punto si dovrebbe indugiare sulla formazione delle parrocchie che nel corso dei secoli XII e XIII si separarono gradualmente dalla chiesa matrice e acquisirono le funzioni di cura d'anime, ma lo studio di tale aspetto, che potrebbe offrire ulteriori utili spunti per poter meglio conoscere la dinamica dei rapporti intercorsi fra l'episcopio e il capitolo, non potrebbe trovare qui una compiuta trattazione. Si tratta oltretutto di un campo d'indagine che per Mantova attende ancora d'essere fatto oggetto d'attenzione e per il quale si dispone di una documentazione assai scarsa e frammentaria. Gioverà tuttavia almeno elencare le chiese urbane soggette alla cattedrale così come le troviamo enunciate in un privilegio di Eugenio III del 1151²⁵: San Michele, Santa Croce, Santa Maria *Mater Domini*,

²⁴ *L'archivio capitolare*, XII, 1087 aprile 17.

²⁵ *L'archivio capitolare*, n. XXII, 1151 maggio 6.

Sant’Alessandro, Santa Trinità, Santo Stefano, San Zeno, Santi Simone e Giuda, Sant’Egidio²⁶. Purtroppo la mancanza di fonti specifiche preclude la possibilità di penetrare ulteriormente nei rapporti che dovettero intercorrere fra le chiese citate e la cattedrale nel corso del periodo qui preso in esame²⁷; tuttavia, sulla base di qualche tardo indizio documentario, possiamo ritenere che il clero cittadino²⁸, anche quello delle chiese non direttamente dipendenti dalla cattedrale, fosse tenuto a prendere parte alle processioni del clero cattedrale²⁹.

²⁶ All’elenco delle chiese soggette alla canonica di San Pietro poste in città, segue quello delle chiese site «extra civitatem»: San Tommaso, San Silvestro, Santa Maria di Prato Lamberto, San Celestino di Pietole, San Nicolò di Casaletto, San Cassiano, San Giorgio e San Vito «supra lacum».

²⁷ Per gettare uno sguardo sui rapporti che nel corso del secolo XIII intercorsero fra quelle chiese e la cattedrale può essere di qualche utilità riferirsi ad un atto del 1290 (*L’archivio capitolare*, n. CCXXX, 1290 giugno 9), che assieme a quelli che fra poco citeremo a proposito della chiesa di San Paolo, rappresenta uno dei pochi documenti pervenuti utilizzabili a tal scopo. Nel giugno di quell’anno, nella canonica della cattedrale, presenti ragguardevoli esponenti della Chiesa locale, l’arciprete della cattedrale Pietro, agendo con il consenso dei membri del capitolo singolarmente nominati, investe Antonio figlio di Venturino abitante in contrada San Iacopo e prete della chiesa di San Zeno di Mantova, chiesa soggetta alla cattedrale – «que est subiecta predicte ecclesie Mantue» – dei diritti spirituali e temporali a quella spettanti. A prete Antonio viene prescritta la corresponsione al sacrista di San Pietro, ogni domenica delle Palme, di quattro libbre di cera «pro censu ecclesie supradicte»; nella stessa festività egli dovrà inoltre «dare dignitati archipresbiteri ecclesie Sancti Petri de Mantua annuatim» una candela grande e tre piccole. L’atto consente d’evidenziare i ‘segni’ della soggezione di San Zeno alla cattedrale: sebbene i censi possano apparire simbolici, con essi si perpetuava la memoria di quel legame, che con ogni probabilità risaliva ad un’epoca anteriore.

²⁸ Ad illuminare lo stretto legame che doveva unire il fedele alla sua chiesa, rappresentata nel caso specifico da San Salvatore, concorre un atto del 1191 con il quale una abitante della vicinia di San Salvatore, Berta, vedova di un pescatore di nome Nuvolo, dona al prete di quella chiesa la sua dote e la quota di un edificio: *Regesto mantovano*, n. 497, 1191 novembre 13.

²⁹ *L’archivio del monastero*, n. XXXVI, 1151 maggio 7.

Un accenno deve poi essere riservato a San Paolo, che sorgeva all'interno del centro episcopale mantovano, una chiesa cui a lungo si è voluto assegnare il ruolo di seconda cattedrale³⁰. Le ricerche disponibili portano a ritenere che essa sia stata destinata al servizio liturgico dei canonici³¹; non si esclude che ciò abbia comportato una divisione fra i canonici addetti al servizio liturgico nella cattedrale di San Pietro e quelli della canonica 'separata' di San Paolo. Si è però portati a pensare che il ruolo di canonica sia poi venuto meno, e che nel corso del secolo XIII essa abbia assunto funzioni parrocchiali, «anche se doveva trattarsi di una sorta di 'parrocchia del duomo'»³². Tuttavia, non ci sembra sia stata ancora fatta piena luce sui rapporti intercorsi fra San Paolo e la cattedrale ed il clero in esse presenti, e soprattutto fra i presuli e la chiesa di San Paolo. Dalla documentazione vescovile si evince non solo che all'occorrenza i presuli agivano stando in San Paolo³³ – che viene sempre e solo definita *ecclesia* –, ma soprattutto che in essa era stato incardinato il canonico della cattedrale Tommaso da Desenzano, uomo di chiesa che fu stretto collaboratore dei vescovi che si suc-

³⁰ La fondazione di San Paolo va ascritta al vescovo riformatore Anselmo da Baggio ed è collocabile in un periodo anteriore al 1086. Per quanto attiene la chiesa di San Paolo di Mantova si vedano P. Piva, *Chiesa dei canonici o seconda cattedrale? Anselmo da Lucca e la chiesa di S. Paolo in Mantova*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Atti del convegno internazionale di studi (Mantova 23-25 maggio 1986), a cura di P. Golinelli, Bologna, 1987, pp. 137-158; Id., *La chiesa di S. Michele e il centro episcopale di Mantova in età romanica. Note documentarie*, «Atti e memorie della Accademia virgiliana di Mantova», LX (1992), pp. 99-136, pp. 117-120.

³¹ P. Piva, *Dalla cattedrale 'doppia' allo 'spazio' liturgico canonico. Linee di un percorso*, in *Canonici delle cattedrali* cit., pp. 69-93, p. 75.

³² Piva, *La chiesa di San Michele* cit., p. 118.

³³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 13v, <1230> giugno 23>; c. 77v, <1232> aprile 21; c. 78r, <1232> aprile 23; c. 95r, <1232 luglio 23>; c. 102v, <1232> agosto 25.

cedettero alla guida della diocesi mantovana nei primi decenni del secolo XIII³⁴.

Sin qui è stato possibile mostrare il perdurare del legame fra la cattedrale e San Paolo: una chiesa che parrebbe aver viepiù assunto i tratti di una parrocchia officiata da un suo *rector*. Alcuni dati permettono tuttavia di ravvisare la presenza in San Paolo di un clero plurimo a partire dall'episcopato di Iacopo da Castell'Arquato. È difficile dire se dietro quelle attestazioni si celi l'attuazione di un preciso disegno di quel presule cui dovremmo imputare la volontà di ripristinare la vita canonica in San Paolo, ma il dato è di un certo interesse e l'ipotesi alquanto suggestiva. Ai canonici *Sancti Pauli* si fa riferimento in un atto di vendita del 1237³⁵. Ma a noi preme evidenziare che proprio a partire da quel torno di tempo nella canonica di San Paolo venivano incardinati alcuni esponenti di rilievo dell'*entourage* vescovile. Un

³⁴ Si vedano ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 3r, 1229 dicembre 1; c. 102v, <1232 agosto 24>. Nel 1230, in *canonica Mantue*, Tommaso da Desenzano prometteva al preposito mantovano di osservare ogni precepto che sarebbe stato a lui ingiunto dal capitolo, in special modo per la lite che contrapponeva i due enti «de oblationibus que fiunt in ecclesia Sancti Pauli in diebus solempnibus» (*L'archivio capitolare*, n. LXXXVI, 1230 febbraio 8). Nell'anno successivo, stando «super lobia canonice Mantue», il *magister* Tommaso, «presbiter rector administrator yconomus et gubernator» della chiesa di San Paolo, provvede alla locazione di alcuni terreni (ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1231 marzo 2). Quasi tre decenni più tardi (*L'archivio capitolare*, n. CLVI, 1260 maggio 8), sarà proclamata una sentenza arbitrale da parte del vescovo Martino, il quale essendo stato nominato arbitro nella lite che verteva fra il capitolo mantovano e prete Ventura della chiesa di San Paolo, imporrà a quest'ultimo di corrispondere al capitolo, entro un mese, nove castrati e quarantacinque soldi imperiali «nomine oblationis collecte» non corrisposte nei precedenti nove anni. Il presule dispone altresì che d'ora innanzi nella festa di Santa Speciosa sia sempre dato al capitolo un castrato e cinque soldi imperiali. Non solo: in quel giorno il prete di San Paolo sarà tenuto ad assistere, *paratus*, i canonici della cattedrale nel corso della celebrazione delle messe durante le quali avrebbe dovuto provvederli del vino, dell'acqua e dell'incenso.

³⁵ ASMn, *AG*, b. 303*bis*, 1237 dicembre 24.

solo esempio: Giovanni *Porcharii*, chierico del vescovo, fu incardinato nella chiesa cittadina di San Paolo³⁶.

Lo spiccato interesse manifestato dal vescovo Martino verso il ruolo pastorale rivestito dalle chiese parrocchiali trova conferma nella considerazione di un ulteriore esempio, costituito dalla chiesa urbana dei Santi Cosima e Damiano³⁷. Infatti nel 1264 il presule le concede una indulgenza di quaranta giorni che potrà essere ottenuta da quei fedeli che in essa si recheranno nella ricorrenza dei santi titolari, durante la settimana santa oltre che nel giorno di Pasqua per accostarsi al sacramento della confessione³⁸. Non c'è bisogno di sottolineare che qui l'indulgenza assume un chiaro valore di 'strumento pastorale'. Ma va rilevata ancora una volta la particolare incisività del governo di Martino nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche locali.

Le considerazioni sino ad ora sviluppate consentono di trarre una prima conclusione: per tutta la prima metà del Duecento le relazioni fra le istituzioni di vertice della Chiesa mantovana e gli uomini ad esse preposte furono improntate, salvo situazioni specifiche e di breve durata, ad una forte solidarietà interna e ad una stretta collaborazione³⁹. Non si può quindi ascrivere alla situazione mantovana quell'antagonismo tra episcopato e capitolo che solitamente viene indicato come uno dei tratti peculiari

³⁶ Si vedano ad esempio ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 117v, <1245> ottobre 28; ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20v, <1249> aprile 3, ove per l'appunto Giovanni Porcari viene detto confratello di San Paolo.

³⁷ Nella documentazione tale chiesa è solitamente detta solo di San Damiano: si veda ad esempio, *L'archivio capitolare*, n. CXXXVI, 1251 febbraio 6; n. CXXX, 1252 luglio 26 o 27.

³⁸ *L'archivio capitolare*, n. CLXIV, 1264 settembre 10.

³⁹ Una situazione analoga si verificò a Siena: M. Pellegrini, *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma, 2004, pp. 109-110. Un utile termine di confronto è la realtà genovese: Polonio, Costa Restagno, *Chiesa e città* cit., pp. 87-210.

della Chiesa italiana⁴⁰. Ma va posta nel giusto risalto la centralità del ruolo svolto dai vescovi. Sono i vescovi a costituire il vero collante di quella unità. Lo si nota soprattutto nel governo di Martino da Parma, contrassegnato da una attenzione particolare per le funzioni pastorali del clero cattedrale e degli altri preti, come abbiamo potuto constatare.

1.3. Canoniche e monasteri urbani

I vescovi nella loro azione di governo non si diressero solo verso la cattedrale e il suo clero, bensì anche verso le altre istituzioni ecclesiastiche in cui si articolava la Chiesa locale. Fra queste, come vedremo meglio in un capitolo successivo, un rilievo del tutto particolare riveste la congregazione dei canonici regolari di San Marco⁴¹, congregazione sostenuta sin dal suo sorgere dai presuli mantovani e destinata a diventare il perno della vita religiosa locale oltre che a costituire un valido strumento nelle mani dei vescovi nella guida della diocesi.

Quella di San Marco non era peraltro la sola comunità di canonici regolari presente in Mantova⁴². Converterà infatti qui accennare alla chiesa di San Bartolomeo presso la quale erano insediati i canonici della congregazione di Santa Maria in Porto di Ravenna⁴³. Della canonica di San Bartolomeo poco si sa; si può solo dire che la sua fondazione va collocata in un periodo antecedente alla metà del

⁴⁰ Per un quadro generale si veda Brentano, *Due Chiese* cit., pp. 104-107.

⁴¹ Cfr. *infra*, cap. V.

⁴² Per quanto attiene ai canonici regolari si rimanda alla recente rassegna di C. Andenna, *Studi recenti sui canonici regolari*, in *Dove va la storiografia monastica in Europa?*, a cura di G. Andenna, Milano, 2001, pp. 101-129: p.127-128.

⁴³ Un cenno in K. Bosl, *Das Verhaeltnis von Augustinerchorherren (Regularkanoniker), Seelsorge und Gesellschaftsbewegung in Europa im 12. Jahrhundert*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*, Milano, 1980, p. 462.

secolo XII e che era sito ai margini del suburbio cittadino⁴⁴. Il vescovo Enrico ne incrementò il patrimonio⁴⁵. Tale iniziativa va ricondotta nell'alveo della più ampia azione pastorale di quel presule, tesa a favorire specifici enti religiosi ed in particolare le comunità canonicali: vedremo oltre come non per caso la nascita e l'affermarsi della *religio* di San Marco sia stata fortemente sostenuta proprio dal vescovo Enrico. Pur nella scarsità delle informazioni disponibili⁴⁶, si può presumere che l'ente sia stato attivo nella *cura animarum*⁴⁷; così come non dovettero interrompersi le relazioni con i vescovi: il priore di San Bartolomeo non manca di essere annoverato fra i numerosi personaggi che affollano il palazzo del vescovo durante l'episcopato di Guidotto da Correggio⁴⁸.

E proprio il da Correggio parrebbe aver svolto una azione particolarmente incisiva ed energica a tutela degli enti monastici direttamente sottoposti alla sua giurisdizione. Per quanto attiene al monastero cittadino di Sant'Andrea ci limitiamo a ricordare che il vescovo si oppose tenacemente alla richiesta avanzata dal podestà di

⁴⁴ La prima attestazione reperita è costituita da *Regesto mantovano*, n. 314, 1160 febbraio 12. Ma già in un documento databile alla metà del XII secolo, è contemplato un canone d'affitto da corrispondersi «de vineis ultra S. Bartolomeum» (*L'archivio capitolare*, n. XXI).

⁴⁵ *Regesto mantovano*, n. 572, 1196 dicembre 2.

⁴⁶ Forniamo di seguito alcune indicazioni documentarie che attestano a San Bartolomeo senza pretesa d'essere esaustivi: *Regesto mantovano*, 493, 1192 marzo 28; n. 523, 1194 febbraio 12; n. 591, 1197 giugno 28; ASMi, *PF*, b. 252, 1222 gennaio 10; ASMi, *PF*, b. 252, 1246 dicembre 23.

⁴⁷ Non si hanno attestazioni dirette dell'esercizio della cura d'anime da parte dei canonici di San Bartolomeo; una spia dei legami che univano alcuni fedeli a quella comunità, tuttavia, non manca. Nel maggio del 1232, stando nel palazzo vescovile, al priore della *domus* di San Bartolomeo viene consegnata una somma di denaro che ad essa aveva legato tale Bonacursio del fu Bondinario: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 82r, <1232 maggio 10>.

⁴⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 20v, <1231> settembre 6; c. 96r, <1232> agosto 2. <1232 maggio 10>.

Mantova che pretendeva una *securitas* di ben duemila lire⁴⁹. Successivamente si adoperò per comporre una lite che vedeva opporsi l'ente monastico e la famiglia dei da Rivalta a causa dell'utilizzo di una strada tramite la quale era possibile accedere alla chiesa di Sarginesco, forse dipendente dal monastero, nei confronti della quale si deve supporre che i da Rivalta accampassero qualche diritto⁵⁰. I legami fra il vescovo ed il monastero benedettino di Sant'Andrea – legami che bisognerebbe poter precisare meglio così come andrebbero approfondite le relazioni fra ente monastico e società cittadina – vanno tenuti ben presenti: non dobbiamo dimenticare che al momento dell'assassinio, Guidotto stava per entrare in quel monastero per apportarvi delle riforme.

Un favore particolare il vescovo accordò al monastero di San Ruffino sostenendone l'esercizio delle funzioni parrocchiali. Lo si desume dall'atto con il quale egli ed il capitolo della cattedrale affidarono a quei monaci la chiesa della Santa Trinità di Ceresara con gli annessi diritti di decima e con l'impegno di farla officiare «per presbiterum unum et unum clericum vel scolarem»⁵¹. Non si può escludere l'esistenza all'interno di San Ruffino di qualche tensione, collegata forse proprio all'esercizio delle prerogative di cura d'anime nelle cappelle dipendenti. Lo si indovina dall'intervento vescovile susseguente alla morte dell'abate Amabile, intervenuta nel mese di maggio dell'anno 1232. La necessità di provvedere ad una nuova elezione rappresentò l'occasione per procedere ad un'azione di controllo e regolamentazione della vita in-

⁴⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 76r, <1232 aprile 5>.

⁵⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, 76r e v, <1232> aprile 6. Non è dato sapere quale sia stato il giudizio pronunciato da Guidotto ma sappiamo di certo che venne raggiunto un compromesso: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 76v, <1232> aprile 7.

⁵¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 29v, <1231> agosto 30. Nel precedente mese di maggio Guidotto aveva donato alla pieve di Santa Maria di Cavriana i diritti di decima sui terreni di recente posti a coltura: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 81v, <1232> maggio 8.

terna al monastero da parte dell'ordinario diocesano. Innanzitutto Guidotto si premurò di far sì che non si giungesse ad alcuna nuova nomina senza il consenso di tutti i monaci onde evitare che fosse recato qualche pregiudizio «super iurisdictione abbatem in ipso monasterio eligendi»⁵²; ma soprattutto sottopone – sembra – la nomina del nuovo abate al controllo di alcuni religiosi di sua fiducia. I monaci di San Ruffino, infatti, accondiscesero – del tutto volontariamente? – a che nella elezione del loro nuovo abate si seguissero le indicazioni di Ambrosio priore di San Marco, del *magister* Alberto di San Vito e di frate Ottebono *eiusdem loci*. Dal medesimo documento si evince che gli stessi monaci sollecitavano l'intervento del presule per provvedere alla soluzione dei debiti del cenobio e finanche per disciplinare l'assegnazione ai monaci delle cappelle e delle chiese dipendenti: «et voluerunt quod idem monachi ponantur per capellas et ecclesias dicti monasterii»⁵³.

Inoltre, la documentazione permette di sostenere che l'intervento del vescovo a sostegno di una retta amministrazione del patrimonio immobiliare di San Ruffino non mancò. In tale direzione si situano alcune promesse rilasciate a Guidotto fra la fine di giugno e i primi giorni del mese successivo. Due monaci assicurano di custodire, *sine fraude*, le rendite provenienti dai beni del monastero e specificatamente «de tenuta sive clausura de Cereto»; il giorno dopo un prete e un gastaldo di San Ruffino si impegnano a *reddere rationem* al vescovo e a Giovanni de Turre *frater coniugatus*, non diversamente da quanto si impegna a fare Giovanni da Bigarello⁵⁴. Ma nonostante la

⁵² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 87r, <1232> maggio 28.

⁵³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 88r e v, 1232 giugno 5.

⁵⁴ Rispettivamente ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 91v, <1232> giugno 28; c. 92r, <1232> giugno 29; ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 92r, <1232> luglio 3. Nonostante la preoccupazione di Guidotto, l'ente monastico non sanò la sua situazione debitoria: da un atto del suo successore Iacopo, datato 29 ottobre 1239, si apprende che San Ruffino era debitore di 250 lire imperiali nei confronti di Adelardo da

premura del presule per una oculata amministrazione del patrimonio monastico, San Ruffino andò comunque incontro ad un periodo di grave crisi finanziaria. Infatti, nel 1239⁵⁵ il vescovo Iacopo imporrà ai monaci di San Ruffino di estinguere i debiti da essi contratti.

Diversamente, dagli atti vescovili reperiti risultano essere state piuttosto ridotte le relazioni dell'episcopio mantovano con il più importante ente monastico del territorio mantovano, San Benedetto⁵⁶. E soprattutto quelle relazioni risultano essere state piuttosto conflittuali ed aver riguardato essenzialmente questioni di natura patrimoniale. Infatti, di contrasti fra le due istituzioni c'è più d'una traccia già nel periodo anteriore a quello qui esaminato. Basti ricordare che nel 1189 il vescovo Sigfredo e l'abate Alberto affidarono ad un arbitro la soluzione delle liti che li opponeva, riguardanti, fra l'altro, i possedimenti vescovili siti nell'*insula* di San Benedetto⁵⁷. Dieci anni dopo il vescovo Enrico, attorniato dal clero cattedrale e da un gruppo di suoi vassalli, permuta con l'abate di San Benedetto Alberto i beni dell'episcopio siti sull'isola ove sorgeva il monastero, ricevendo in cambio la cappella e i beni che il monastero deteneva in Medole⁵⁸. Si può ragionevolmente supporre che tale permuta si fosse resa necessaria per porre fine ai perduranti contrasti, senonché quegli stessi beni dovettero costituire oggetto di contrapposizione anche al principio del secolo successivo. Lo si desume da una ulteriore decisione arbi-

Crema e Nicolò Pazzoni ai quali in tempi anteriori era stata data in pegno l'intera proprietà monastica di Canedole (ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 33r).

⁵⁵ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 33r, <1239 ottobre 29>.

⁵⁶ Per tale ente si vedano almeno i recenti *Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125)*, a cura di P. Golinelli, Bologna, 1998; P. Bonacini, *Il monastero di S. Benedetto Polirone: formazione del patrimonio fondiario e rapporti con l'aristocrazia italiana nei secoli XI e XII*, «Archivio storico italiano», CLVIII (2000), pp. 623-678.

⁵⁷ *Regesto mantovano*, n. 460, 1189 dicembre 9.

⁵⁸ *Regesto mantovano*, n. 637, 1199 gennaio 26 e 9 o 10 o 11 febbraio; *L'archivio capitolare*, n. XLV, 1207 dicembre 7.

trale assunta nel giugno del 1230, cui seguì un altro atto di permuta fra Pellizzario e l'abate del cenobio: anche questa volta il vescovo cede tutte le proprietà dell'episcopio site sull'isola di San Benedetto e riceve beni monastici ubicati in Medole, oltre a trecento lire mantovane⁵⁹. Qualche mese più tardi lo stesso presule, confermando quanto già avevano disposto i suoi predecessori – vengono espressamente citati i vescovi Ubaldo, Ugone, Manfredo e Garsendonio – dona all'abate di San Benedetto Azzo le chiese soggette all'abbazia ubicate all'interno della diocesi mantovana con diritti di decima ad esse spettanti⁶⁰. Tale documento, che probabilmente rappresenta l'atto conclusivo di una vertenza, è di indubbio rilievo: di fatto in quel modo l'ordinario diocesano riconosceva che le chiese elencate erano estranee alla sua giurisdizione.

3. Ordini mendicanti e lotta all'eresia

3.1. *Gli Ordini mendicanti*

Il radicamento dei Mendicanti in Mantova non è anteriore agli anni Trenta del Duecento⁶¹, risultando in tal modo strettamente connesso con la figura e l'opera del vescovo Guidotto da Correggio. L'ingresso dei seguaci di Domenico di Caleruega lo si deve anzi proprio a lui⁶². È il 12 maggio del 1233 quando, radunatosi il pubblico consiglio cittadino, i consiglieri, *ad vocem*, chiedono a Guidotto, *episcopus et potestas*, di far venire ad abitare

⁵⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 14v-15v.

⁶⁰ ASMn, *Corporazioni religiose soppresse*, San Benedetto, vol. 526, cc. 34-35, 1230 dicembre 18.

⁶¹ In generale, per quanto attiene agli Ordini mendicanti si faccia riferimento ai saggi raccolti in *Les ordres mendiants et la ville en Italie centrale (v. 1220-v. 1350)*, «Mélanges de l'École Française de Rome», 89 (1977).

⁶² Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 156-157.

nella città i *fratres predicatores*, promettendo che ad essi sarebbe stato assegnato un terreno ed il denaro necessari per erigere *bonam domum et idoneam*. Il vescovo-podestà, volendo vagliare attentamente *tantum affectum* verso quei frati, sottopose la questione all'esame del consiglio *in reformatione*, ottenendone conferma e la facoltà di nominare alcuni ambasciatori, cui affidare il compito di recarsi a Bologna per chiedere ai Predicatori di insediarsi a Mantova⁶³.

La venuta dei frati di San Domenico è dunque legata ad un preciso intervento delle massime autorità pubbliche: il consiglio cittadino ed il podestà, che in quel momento era il vescovo. Non ci si sottrae tuttavia dall'impressione che, quantunque la richiesta appaia essere stata avanzata dall'assemblea cittadina, la chiamata a Mantova dei Predicatori sia frutto di una precisa sollecitazione del da Correggio e sia da collegare con le funzioni di predicazione e di difesa dalla minaccia eterodossa, che ad essi la Chiesa andava affidando⁶⁴. Funzioni che, assieme alle formulazioni conciliari del Lateranense quarto in base alle quali era fatto compito agli ordinari diocesani di assegnare la predicazione a persone idonee⁶⁵, chiariscono meglio la presenza dei frati predicatori nella città di Mantova anteriormente al maggio 1233. Uno di essi, il *magister* Iacopo da Piacenza, assiste ad un paio di

⁶³ Il documento è edito in C. D'Arco, *Nuovi studi intorno alla economia politica del municipio di Mantova a' tempi de medioevo d'Italia*, Mantova, 1846, alle pagine 181-182. Sui frati Predicatori si vedano almeno i saggi contenuti in *I frati Predicatori nel Duecento*, Verona, 1996 (= «Quaderni di storia religiosa», III); L. Canetti, *L'invenzione della memoria. Il culto e l'immagine di Domenico nella storia dei primi frati Predicatori*, Spoleto, 1996.

⁶⁴ G. Barone, *Il Papato e i Domenicani nel Duecento*, in *Il Papato e gli Ordini mendicanti* cit., *passim*; Canetti, *L'invenzione della memoria* cit., p. 90-91.

⁶⁵ *Conciliarum (Ecumenicorum Decreta* cit., pp. 239-240; M. Maccarrone, "Cura animarum" cit., pp. 298, 302-303.

atti del vescovo, uno dei quali, di certo non a caso, ha per protagonista un eretico⁶⁶.

Dopo un breve intervallo di tempo i Predicatori figurano essersi già insediati nella chiesa di San Luca ed aver ottenuto aiuti economici dal comune⁶⁷. Qualche tempo dopo si procedette all'erezione di una nuova sede che appare essere già ultimata nel 1235, quando in «ecclesia fratrum predicatorum» viene rogato un atto fra privati⁶⁸.

A reggere la giovane comunità giunse il noto frate predicatore Moneta da Cremona⁶⁹. Si ha così una presenza che pare densa di significato e sulla quale giova soffermarsi. Il suo ingresso fra i 'figli di Domenico' avvenne nel 1233 dopo che a Bologna ebbe udito una predica di Giovanni da Vicenza, l'animatore del ben noto movimento dell'Alleluia⁷⁰. Nota è la sua attività a tutela dell'ortodossia e diretta all'estirpazione dell'«eretica pravità»; suo è il trattato *Adversus catharos et valdenses*, composto fra il 1240 e il 1250. Orbene, non possiamo non supporre la sussistenza di uno stretto rapporto fra la sua presenza in Mantova, il suo legame con i presuli mantovani e l'opera antiereticale di cui questi ultimi si fecero promotori. Di questo ultimo aspetto tratteremo fra poco; conviene ora evidenziare gli elementi

⁶⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 103v, <1232> agosto 27; c. 104v, <1232> settembre 6.

⁶⁷ Vaini, *Dal comune* cit., pp.102-103, e fonti citate alla p. 131, note 255, 256.

⁶⁸ ASMn, *AG*, b. 317, n. 213, 1235 settembre 17; il primo dei testimoni citati è frate Bonacolsa *de ordine fratrum predicatorum*.

⁶⁹ M.M. Gorce, *Moneta de Crémone, ou Simoneta*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, X, Paris, 1928, coll. 2211-2215; alcuni accenni in L. Canetti, *Intorno all'«idolo delle origini»: la storia dei primi frati Predicatori*, in *I frati Predicatori nel Duecento* cit., p. 26; A. Rigon, *Religiosità dei laici a Cremona al tempo di Federico II*, in *Cremona città imperiale* cit., p. 197.

⁷⁰ A. Thompson, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, Milano, 1996, p. 98.

che fanno luce sui legami del domenicano con gli ordinari diocesani. Frate Moneta, ad esempio, affianca il vescovo Guidotto in un atto del giorno 4 luglio 1233⁷¹. Maggiori sono le attestazioni attinenti alla sua presenza in Mantova all'epoca dell'episcopato di Iacopo da Castell'Arquato ad atti ai quali frate Moneta «de ordine predicatorum Mantue» risulta presenziare nei primi anni Quaranta⁷². Per quanto esigue le nostre informazioni lasciano intravedere diversi legami fra il frate inquisitore e l'episcopio mantovano per quasi un decennio, dal 1233 al 1242. E dei legami, stretti, fra episcopio e Domenicani appaiono essere spie altre presenze nel palazzo vescovile, quali quella di un «Petrus qui fuit de Verona de ordine predicatorum»⁷³, e di frate Boninsegna di Giovanni da Cerese⁷⁴, sempre negli anni del governo di Iacopo.

Più difficile, non solo per Mantova invero, è datare con precisione l'insediamento dei Minori⁷⁵. È noto come il loro ingresso sia avvenuto in modi meno solenni, meno pubblici rispetto a quanto solitamente sappiamo essere avvenuto per l'altro Ordine mendicante. Le prime testimonianze documentarie certe allo stato della ricerca sono però pur sempre legate all'episcopato di Guidotto. Risale difatti all'agosto del 1232 – precede quindi la presenza domenicana – la prima attestazione di un frate minore

⁷¹ ASMi, *PF*, b. 252, 1233 luglio 4.

⁷² ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 48v, <1240> novembre 18; c. 49r, <1241> febbraio 11; c. 63v, <1242> maggio 16.

⁷³ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 1r, <1238> luglio 24.

⁷⁴ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 48v, <1240> novembre 18.

⁷⁵ Naturalmente l'erudizione locale vuole che Francesco sia giunto di persona a Mantova, dove avrebbe lasciato un suo compagno: Donesmondi, *Dell'Istoria ecclesiastica* cit., p. 271. Si veda poi L. Pellegrini, *Insediamenti francescani nell'Italia del Duecento*, Roma, 1984, con riferimenti all'insediamento mantovano alle pp. 191, 204, 210, 217, 221.

nella persona di Iacopo che viene detto «ordinis fratrum minorum de Mantua»⁷⁶. La testimonianza, legata ad un intervento di natura politica del presule mantovano di una certa importanza, è dunque alquanto rilevante, poiché mostra come a quella data esistesse già nella nostra città un insediamento dei Francescani⁷⁷.

Negli anni seguenti le fonti per seguire e la presenza in Mantova dei Minori e, soprattutto, i loro rapporti con i vertici della Chiesa locale non sono molte. Non si conosce con precisione, ad esempio, quale sia stata la loro sede⁷⁸. Sappiamo che il convento di San Francesco venne fondato nel 1237 e che vi si insediarono Clarisse. È stato peraltro osservato che negli anni Sessanta l'insediamento damianita inizia ad apparire con il titolo di Santa Maria, circostanza che potrebbe indicare un tentativo, fallito peraltro, di modificare la dedicazione del monastero femminile per riservare quella di San Francesco alla sede maschile⁷⁹. È certo, tuttavia, che il convento dei frati minori si trovava nei pressi di uno degli accessi alla città,

⁷⁶ ASDMn, *MV*, Registro, 2, c. 96v, <1232> agosto 3.

⁷⁷ I Minori accanto ai Domenicani sono destinatari di un legato nel 1239 (ASMn, *AG*, b. 303bis, 1239 agosto 25). La chiesa dei frati minori viene ricordata da una testatrice nel 1249 (ASMi, *PF*, b. 229, n. 1083, 1249 giugno 16). Il laico devoto Vivaldo Gambolini nel suo testamento ricorderà accanto ai Predicatori i Minori (ASMi, *PF*, b. 223, n. 5, 1250 aprile 21). Moretto Calorosi assegnerà tre lire ai Minori mentre ai Predicatori 30 soldi (ASMn, *AG*, b. 304bis, 1260 gennaio 12). Ma vi è anche chi, come Girardo di Oderico, pur avendo un figlio fra i seguaci di Francesco, preferirà rivolgere la sua carità alla religio di San Marco, trascurando del tutto i Mendicanti (ASMn, *OC*, b. 7, 1273 agosto 17).

⁷⁸ Alcuni decenni più tardi alla sede dei Minori si farà riferimento senza che sia indicata con un titolo specifico: *in ecclesia fratrum minorum de Mantua* (ASMn, *AG*, b. 245, fasc. 4, c. 1v e 2r, 1273 marzo 18). La tradizione storiografica locale, senza fondamento alcuno, vuole che i primi Francescani si siano insediati presso la chiesa di Santa Maria Incoronata, che si vorrebbe fondata al tempo dell'imperatore Antonino Pio: Donesmondi, *Dell'istoria ecclesiastica* cit., p. 271.

⁷⁹ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 77.

porta Guglielmi⁸⁰. Ma una comunità di Minori risulta essere stata presente anche fuori dalla città⁸¹, e precisamente presso la chiesa di San Giovanni Battista di Portogrenzo⁸², insediamento la cui nascita va ricondotta all'intraprendenza di un laico devoto⁸³.

Nonostante la stretta aderenza della Chiesa mantovana al papato, si deve registrare una importanza alquanto modesta dell'insediamento degli Ordini mendicanti a Mantova.

3.2. La lotta all'eresia

La presenza dei Mendicanti⁸⁴, ed in special modo dei frati predicatori, va associata ad una importante direzione del governo del vescovo Guidotto: la difesa della fede cattolica⁸⁵. E un importante contributo in tale azione si può ipotizzare possa essere venuto dalla presenza in Mantova – come detto –, di Moneta da Cremona, del quale peraltro non è noto alcun coinvolgimento diretto nella lotta contro la presenza eterodossa ed in particolare catara nel Mantovano⁸⁶. L'argomento, mai affrontato nella sua

⁸⁰ Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 77-78, ove viene ripercorsa una vicenda che vide l'intervento delle autorità comunali.

⁸¹ Va quindi integrato quanto rilevato in Pellegrini, *Insedimenti francescani* cit., che a p. 210, nota come a Mantova «gli unici insediamenti furono quelli della città episcopale».

⁸² Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 19. Una comunità di Minori risulta essere presente in un'altra località mantovana, Pegognaga, come emerge da un atto testamentario del 1259 febbraio 2 (ASMn, OC, b. 7).

⁸³ Cfr. *infra*, capitolo VI.

⁸⁴ Relativamente all'impegno atiereticale dei Minori basti qui il rimando a G.G. Merlo, *Frati Minori e inquisizione*, in *Frati Minori e inquisizione*, Atti del XXXIII Convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2005), Spoleto, 2006, pp. 5-24

⁸⁵ Per quanto attiene alla presenza eterodossa nel Mantovano si veda, oltre ai brevi accenni presenti in Vaini, *Dal comune* cit., pp. 95-98, Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 161-165.

⁸⁶ In generale si vedano A. Dondaine, *La hiérarchie cathare en Italie*, in «Archivum fratrum praedicatorum», XIX (1949), pp. 279-

specificità ed in maniera esaustiva⁸⁷, è di notevole interesse e richiederebbe una trattazione appropriata.

Nonostante Mantova sia notoriamente sede di numerosi gruppi di eretici, ed in particolare di catari, nella abbondante documentazione vescovile del periodo qui considerato – e non solo in questa – rare sono le occorrenze di eretici ‘in carne ed ossa’. Tuttavia attraverso quelle testimonianze scritte non solo potremo dare un nome – talvolta anche un cognome – agli eretici o presunti tali, ma anche vedere i modi con i quali l’autorità vescovile si rapporta ad essi e come interviene nei loro riguardi. Anche se – è bene avvertire – non molto di frequente: per i primi decenni del Duecento disporre di documenti notarili attinenti ai rapporti fra vescovi ed eretici non è cosa scontata ché sono solitamente solo manuali inquisitoriali o trattati antiereticali a fungere da fonti⁸⁸. La documenta-

312; R. Manselli, *L’eresia del male*, Napoli, 1980, pp. 214-215; E. Dupré Theseider, *Mondo cittadino e movimenti ereticali nel Medio Evo*, Bologna, 1978; G. Miccoli, *La storia religiosa*, in *Storia d’Italia*, II, *Dalla caduta dell’impero romano al secolo XVIII*, Torino, 1974, pp. 429-1079, p. 646; G.G. Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna, 1989; Id., *Contro gli eretici. La coercizione all’ortodossia prima dell’Inquisizione*, Bologna, 1996; L. Paolini, *Eretici del Medioevo. L’albero selvatico*, Bologna, 1989; F. Lomastro Tognato, *L’eresia a Vicenza nel Duecento. Dati, problemi e fonti*, Vicenza, 1988; G. Volpe, *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana (secoli XI-XIV)*, con *Introduzione* di C. Violante, Roma, 1997; *Vite di eretici e storie di frati*, a cura di M. Benedetti, G.G. Merlo, A. Piazza, Milano, 1998. Per una attenta riflessione d’insieme si veda ora L. Paolini, *Geografia ereticale: il radicamento cataro nella pianura padana a metà del XIII secolo*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma, 2004 (Nuovi studi storici, 67), pp. 369-398. G.M. Varanini, *Minima hereticalia. Schede d’archivio veronesi (sec. XII-XIII)*, in *Chiesa, vita religiosa* cit., pp. 677-693.

⁸⁷ Si veda in proposito Vaini, *Dal comune* cit., pp. 95-96.

⁸⁸ Fra i più recenti studi condotti incentrati su eretici ‘in carne ed ossa’, mi limito a ricordare, ancorché attinente ad un periodo assai più tardo rispetto a quello qui considerato, D. Rando, *Altiborga e i suoi compagni. Un documento del 1280 sull’eresia a Treviso*, in *Amicitiae causa* cit., pp. 61-74. Ma si veda anche M. Benedetti, *Eretici nel Vo-*

zione di cui possiamo avvalerci acquisisce un rilievo ancor più marcato se rapportate alla mancanza dell'archivio della Inquisizione mantovana, distrutto sul finire del Settecento⁸⁹.

Quando Ugolino d'Ostia, il futuro Gregorio IX, si adoperò in Lombardia per perseguire i disegni papali in favore della quinta crociata, della pacificazione fra le città, della lotta all'eresia e della difesa della libertà ecclesiastica⁹⁰, intervenne anche a Mantova. Il 20 luglio del 1221 il podestà Salinguerra promette al legato dieci *militēs* per un anno a favore della crociata in Terrasanta⁹¹. Il giorno successivo, sulla piazza prospiciente il monastero di Sant'Andrea, radunatasi la pubblica *concio*, il podestà stabilì – su chiaro suggerimento del legato – che tutti gli eretici, maschi e femmine *et eorum setam tenentes*, dovessero abbandonare la città e il distretto di Mantova entro otto giorni, passati i quali sarebbe stato concesso a chiunque di provvedere alla loro cattura⁹². Al principio di settembre, un ministeriale del comune renderà noto che «omnes cathari, patarini, circumcisi et leoniste» qualora non lasciassero il Mantovano saranno sottoposti ad un banno di cento lire imperiali, proibendo contestualmente a chiunque di ospitarli. È anche probabile, ma non certo, che l'azione del cardinale legato abbia portato

gherese tra XIII e XIV secolo, in *Storia di Voghera*, I, *Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. Cau, P. Paoletti, A.A. Settia, Voghera, 2003, pp. 435-449.

⁸⁹ G. Annibaletti, *L'abolizione dell'inquisizione mantovana e la distruzione del suo archivio (1782)*, in «ACME. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano», XLVIII (1995), pp. 195-200.

⁹⁰ Sull'impulso dato da Onorio III alla lotta contro la dissidenza religiosa e sul ruolo della legazione di Ugolino d'Ostia ci si limita a rinviare al recente A. Piazza, «*Heretici ... in presenti exterminati*». *Onorio III e «rettori e popoli» di Lombardia contro gli eretici*, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*», n. 102 (1999), pp. 21-39, e alla bibliografia ivi citata.

⁹¹ *I registri dei cardinali* cit., n. XXIII, 1221 luglio 20.

⁹² *I registri dei cardinali* cit., LXIII, 1221 luglio 21.

all'inserimento della normativa antiereticale nel *corpus* statutario del comune⁹³: un debole indizio si può forse scorgere nel riferimento all'obbligo di abbandonare la città qualora il sospettato incorresse nella stessa accusa di eresia per una seconda volta, obbligo che corrisponde alle disposizioni volute da Ugolino d'Ostia nel 1221 cui abbiamo fatto cenno⁹⁴. Un altro elemento che lascia intravedere un'azione di supporto delle autorità civiche nella lotta contro gli eretici va individuato nella attestazione di un *caçacatharus*, che aveva provveduto ad imprigionare una presunta eretica prima di consegnarla alla autorità ecclesiastica: in lui parrebbe infatti doversi identificare un esponente di quel 'braccio secolare' chiamato dai vertici della Chiesa a collaborare, per l'appunto, alla cattura degli eretici⁹⁵.

Tuttavia, l'inserimento nella normativa cittadina delle leggi antiereticali volute dal papato e dall'impero si avrà solo sullo scorcio del 1252⁹⁶. Infatti, il 18 dicembre di quell'anno⁹⁷, alla presenza del vescovo Martino e del fra-

⁹³Su tale argomento sia sufficiente il rimando a A. Padovani, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centrosettentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», 19 (1985), pp. 345-393.

⁹⁴*Registri dei cardinali* cit., doc. n. LXIII, 1221 luglio 21.

⁹⁵L. Paolini, *L'eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo*, I, *L'eresia catara alla fine del Duecento*, Roma, 1975, p. 5; A. Piazza, «Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate». *Gli statuti di Gregorio IX contro gli eretici d'Italia*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi*, a cura di A. Degrandi, O. Gori, G. Pesiri, A. Piazza, R. Rinaldi, Introduzione di O. Capitani, Roma, 2001, pp. 425-458: p. 432.

⁹⁶D'Arco, *Studi intorno al municipio* cit, I, p. 115; S. Davari, *Cenni storici intorno al Tribunale della Inquisizione di Mantova*, «Archivio storico lombardo», VI (1879), p. 3 dell'estratto; Vaini, *Dal comune* cit., p. 105.

⁹⁷Come è noto la normativa statutaria d'età comunale non si è conservata e le norme introdotte dal vescovo Martino non compaiono negli statuti bonacolsiani bensì in quelli quattrocenteschi dei Gonzaga (Biblioteca comunale di Mantova, ms. F. V. 11 (775), lib. XI, 1-23). Per tutto ciò si vedano: I. Lazzarini, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-*

te predicatore Rizzardo, l'assessore del podestà, sentito il parere dei membri del consiglio maggiore, inserì nello statuto cittadino le disposizioni emanate contro gli eretici da Innocenzo III e da Federico II⁹⁸.

È evidente che si trattò di un intervento fortemente voluto da Martino, per il quale sussistono altre tracce che concorrono a renderci edotti in merito al suo impegno verso la lotta all'eresia⁹⁹. Del resto la storiografia locale concorda nell'attribuire a lui l'introduzione del tribunale dell'inquisizione¹⁰⁰, alla cui attività sembra si debba ascrivere la condanna al rogo alla metà degli anni Sessanta di un eretico mantovano¹⁰¹.

Non possiamo non rilevare quella che potrebbe apparire come una curiosa coincidenza cronologica. L'inserimento delle leggi antiereticali nella normativa cittadina avvenne nel dicembre del 1252, ovvero nello stesso periodo in cui a Mantova si svolge la seconda inchiesta *in partibus* per la canonizzazione di Giovanni Bono – se ne tratterà più diffusamente oltre. Proprio in tale fase

1404), in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, 1991, pp. 381-417: pp. 390, 399; E. Dezza, *Statutum et arbitrium*, in *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni, M. Vaini, con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova, 2002, pp. 13-37: p. 21; M. Vaini, *Gli Statuti di Rinaldo e Botirone Bonacolsi*, in *Statuti bonacolsiani* cit., pp. 39-85, p. 54.

⁹⁸ G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano, 1952, in particolare le pp. 110-115; e da ultimo M.G. Di Renzo Villata, *La «Constitutio in Basilica Beati Petri» nella dottrina del diritto comune*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano, 1999, pp. 151-174.

⁹⁹ Sussistono altre tracce che denotano l'attenzione del presule Martino verso la lotta all'eresia: nell'atto con il quale, ad esempio, nel giugno del 1252, ossia poco dopo essere stato designato al seggio episcopale mantovano, nell'atto di rinnovo dell'investitura dell'ufficio di visdomini alla omonima famiglia, agli investiti viene chiesto di collaborare con l'episcopio nella lotta contro gli eretici: ASDMn, *MV*, Registro 4, <1252> giugno 29.

¹⁰⁰ Vaini, *Dal comune* cit., pp. 105-106.

¹⁰¹ La notizia è tratta da D'Arco, *Studi intorno al municipio* cit., II, p. 134, e riportata in Vaini, *Dal comune* cit., p. 106.

del processo si fanno più insistenti i riferimenti alla ortodossia del canonizzando, e soprattutto alla sua avversione verso gli eretici. Di più. Stando ad una deposizione testimoniale, lo stesso frate eremita nel preannunciare che la sua morte sarebbe avvenuta a Mantova avrebbe detto che là la presenza del suo corpo avrebbe contribuito alla distruzione degli eretici¹⁰². Tutti questi elementi concorrono a dare forma ad un unico disegno del presule Martino, impegnato su più fronti nella difesa dell'ortodossia, ortodossia che ha chiare implicazioni politiche: fra gli eretici contro i quali si rivolgeva Giovanni Bono vi erano i sostenitori di Ezzelino da Romano, il nemico della Chiesa, nella lotta contro il quale era impegnato anche il vescovo Martino. È evidente che il presule mantovano in quel periodo godeva di ampio sostegno da parte della classe dirigente cittadina: non a caso sarà proprio allora che nel palazzo del comune, là dove i consigli civici si radunavano, si realizzerà un grande ciclo pittorico incentrato su Giovanni Bono. Non solo: sempre in quell'anno il vescovo Martino ottenne un importante riconoscimento da parte delle autorità comunali delle prerogative godute dalla sua Chiesa.

Alcuni documenti d'archivio consentono di vedere come i vescovi intervennero nei confronti della presenza eterodossa, ovvero se e come a livello locale, nel concreto agire di un pastore, vengono recepite le indicazioni pontificie¹⁰³. Un impegno, formale almeno, nella lotta contro la presenza di forme di devianza religiosa, il vescovo Guidotto l'ottenne sin dal suo primo atto di governo nella diocesi mantovana, ossia dai vassalli dell'episcopato riunitisi per giurare fedeltà al loro nuovo *senior*¹⁰⁴; se ne desume che la promessa di intervenire a sostegno della Chiesa locale nella lotta contro l'eresia è

¹⁰² Tale particolare è stato evidenziato da Vauchez, *La sainteté* cit., p. 506, nota 23.

¹⁰³ Piazza, «*Heretici ... in presenti exterminati*» cit., pp. 35-37.

¹⁰⁴ Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 64.

parte integrante della formula di giuramento di fedeltà prestato dai vassalli all'episcopio. Ora, ciò appare con evidenza a partire proprio dall'episcopato del da Correggio, ché in nessuna delle formule di fedeltà rintracciate per il periodo precedente se ne è riscontrata la presenza. Allo stato attuale delle conoscenze non siamo in possesso di alcun elemento che lasci intravedere quale atteggiamento sia stato assunto dal presule Pellizzario nei confronti della presenza eterodossa. Eppure egli era personaggio assai vicino a papa Onorio III. Già con il vescovo Enrico abbiamo visto che anche a Mantova durante la legazione di Ugolino d'Ostia furono adottati dei provvedimenti tendenti a contrastare la presenza degli eretici in città e nel territorio. Ma quale effetto abbiano sortito è impossibile dire. Solo per mancanza di fonti – ci si potrebbe chiedere –, o perché in effetti una azione incisiva mancò? Sembra difficile pensare che durante gli episcopati dei vescovi Enrico e Pellizzario, a capo di una diocesi ove era presente e attiva una chiesa catara, siano stati del tutto indifferenti al problema della presenza eterodossa. Essi furono certamente in contatto con alcuni fra i principali uomini di Chiesa attivi nell'azione repressiva contro l'eresia in collegamento con il pontefice. A quanto detto s'aggiunga che il vescovo Enrico era in relazione con il vescovo di Brescia Alberto e con il frate predicatore Guala, entrambi coinvolti da Onorio III nella lotta antiereticale in Lombardia¹⁰⁵, ma anche con l'arcivescovo di Milano Enrico da Settala¹⁰⁶; converrà ricordare che nel 1229 Guala agisce – e forse non del tutto casualmente¹⁰⁷

¹⁰⁵ Piazza, «*Heretici ... in presenti exterminati*» cit., pp. 37-38.

¹⁰⁶ Piazza, «*Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate*» cit., p. 434.

¹⁰⁷ Nello stesso periodo Guala si interessò della situazione politica di Treviso, ove proprio fra il 1228 ed il 1229 vennero redatti gli statuti contro gli eretici: D. Rando, «*Ad confirmationem sancte et catholicae fidei christianae*». *La prima presenza domenicana*, in Ead., *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, I, «*Religionum diversitas*», Verona, 1996, pp. 81-84.

– quale legato pontificio a Mantova¹⁰⁸. Pellizzario fu poi in contatto con il legato apostolico Goffredo, anch'egli partecipe in terra lombarda alla repressione eterodossa¹⁰⁹. E si dovrà fare parola anche della nota lettera inviata nell'aprile del 1227 da Gregorio IX alle città lombarde in cui il papa chiedeva un più incisivo impegno nella lotta all'eresia¹¹⁰. Insomma molti elementi paiono concorrere a collocare i vescovi Enrico e Pellizzario fra i più fedeli sostenitori delle direttive pontificie e fra i più attivi sostenitori della lotta antiereticale. Eppure relativamente a tale aspetto non è possibile dire quale incidenza localmente essi ebbero. Bisognerà, forse, 'scavare' più di quanto non sia stato fatto nelle relazioni fra gli uomini di Chiesa cui abbiamo fatto riferimento.

Quello della lotta contro la dissidenza religiosa appare essere un impegno che caratterizza l'azione di governo dei vescovi di Mantova a partire da Guidotto. Vedremo che a breve distanza dal suo insediamento a Mantova si collocano alcuni importanti atti che lo vedono inquisire alcuni presunti eretici. Si può quantomeno supporre che tali suoi interventi abbiamo risentito della legislazione antiereticale formulata proprio nei primi mesi del 1231 da papa Gregorio IX, in particolare con quei *nova statuta* comunicati ai vescovi di Tuscia e Lombardia nel maggio di quell'anno¹¹¹.

E sempre dal principio del governo di Guidotto è fatto obbligo ai vassalli vescovili di coadiuvare la Chiesa nella lotta contro la presenza eterodossa. Quel giuramento diventa parte integrante della *fidelitas* che doveva esse-

¹⁰⁸ ASMi, PF, b. 208, 1229 giugno 14.

¹⁰⁹ Piazza, «*Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate*» cit., p. 433.

¹¹⁰ MGH, *Epistule saeculi XIII*, n. 355, 1227 aprile 29. Su tale lettera si è soffermato, da ultimo, Piazza, «*Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate*» cit., pp. 426-430.

¹¹¹ Piazza, «*Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate*» cit., pp. 441-451, con indicazione della fonte, inedita, alla nota 60 di p. 445.

re resa al *dominus*: nella maggior parte dei casi a quella *forma iuramenti* viene fatto riferimento in maniera generica, «secundum formam et modum fidelitatis», si legge in un gran numero di investiture¹¹². Ma talvolta è dato riscontrare pure la più circoscritta promessa di agire «contra omnes personas ita quod omnia que ad fidem pertinent fideliter observabunt, spetialiter contra catharos»¹¹³. Tale dichiarazione sarà pretesa anche dal vescovo Iacopo e continuerà a fare la sua comparsa nelle formula di giuramento di fedeltà che i vassalli sono tenuti a prestare. Un solo esempio. Nel settembre del 1238 il vescovo investe Prendiparte «filiorum Manfredorum» del suo feudo retto; l'investito giura fedeltà «addens in suo sacramento quod dabit operam et virtutem pro posse suo expellendi catharos» da Mantova e dal suo distretto¹¹⁴. E così avverrà con il vescovo Martino da Parma. Egli convocò presso di sé la *curia vassallorum* e impose ai membri di formulare un giuramento parte integrante del quale è l'impegno di provvedere alla espulsione dei catari da Mantova e dal suo distretto: « (...) et specialiter eodem iuramento tenatur dare operam et virtutem predicto domino episcopo expellendi catharos»¹¹⁵. Tuttavia, anche nelle successive investiture o nei rinnovi effettuati dallo stesso vescovo non è dato reperire con costanza l'esplicito riferimento a quel singolo impegno, da intendersi compreso nel riferimento al *capitulum fidelitatis* secondo la cui forma i vassalli giurano di volta in volta fedeltà¹¹⁶. Da Guidotto in

¹¹² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 18v, <1231> luglio 31; c. 25v, <1231> agosto 29.

¹¹³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 31r, <1231> ottobre 21.

¹¹⁴ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 2v, <1238> settembre 12. L'investito è esponente della ben nota famiglia dei Manfredi, i quali, quindi, erano anche vassalli dell'episcopio mantovano: B. Andreolli, *I figli di Manfredi da vassalli canossani a signori*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, a cura di P. Golinelli, Bologna, 1994, pp. 189-210; R. Rölker, *Nobiltà e comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, Modena, 1997, pp. 90-101.

¹¹⁵ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 2v, <1252> agosto 18.

¹¹⁶ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 4r, <1252> settembre 3.

poi, quindi, l'obbligo assunto dai vassalli dell'episcopio mantovano di sostenere i vescovi nell'opera di estirpazione dei catari dal mantovano sembra divenire abituale, come il suo ripetersi nel tempo, e nei medesimi termini, mostra. Ma forse si trattava oramai di una mera formula svuotata di reale incidenza, una formula che si ripeteva meccanicamente, senza che vi fosse un concreto impegno da parte dei vassalli.

Del concreto impegno dei vescovi contro le devianze eterodosse abbiamo altre e dirette testimonianze, la maggior parte delle quali attiene, ancora una volta, agli anni di episcopato del da Correggio. Nel gennaio del 1232 venne inquisita una donna sospettata d'eresia: *Bona que fuit de Dalmacia*. Essa, *de heresi infamata* ed ammalata, risulta essere stata prima imprigionata da Zaffardo degli Adelardi, *caçacatharus*, nella torre della sua famiglia e poi presa in consegna da Iacopino *de Buccamaiore* a nome del vescovo¹¹⁷. Ad Alberto prete di San Michele di Campitello viene contestato, in linea con quanto prescritto dai canoni conciliari¹¹⁸, il fatto d'aver presenziato alla sepoltura del conte Alberto di Belforte, «qui fuit usurarius et hereticorum defensor et fauctor»¹¹⁹. Anche Uberto figlio del fu Gualtirolo da Solferino è infamato d'eresia. Convocato davanti al vescovo, attorniato da numerosi ecclesiastici fra cui – si badi – il predicatore Bonaventura, Uberto promette di mantenere fede ai *mandata episcopi* ed ai *mandata Ecclesiae*, assicurando che, qualora fosse di nuovo caduto nell'accusa d'eresia, avrebbe abbandonato la diocesi¹²⁰. Nel dicembre del 1232¹²¹ il canonico Azzo dei Bussi, su incarico del vescovo, chiede a Guelfo Pizo di giurare i *mandata* vescovili e della Chiesa poiché è accusato d'essere *fauctor et defensor hereticorum*.

¹¹⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 63r, <1232 gennaio 23>.

¹¹⁸ Maccarrone, “*Cura animarum*” cit., p. 284.

¹¹⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 99v, <1232> ottobre 11 e ottobre

16.

¹²⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 24r, <1231> luglio 6.

¹²¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 111r, <1232> dicembre 15.

L'accusa si lega al fatto che il di lui figlio Mantovano era stato ucciso perché ritenuto eretico – «tunc gladio interfecto per hoc», si dice nel documento –, e per questo il presule vuole negarne l'ecclesiastica sepoltura. Guelfo promette di osservare i *mandata* della Chiesa e del vescovo ed in particolare giura di non essere un difensore di eretici, né di ospitarne in casa sua, né di averli favoriti in alcun modo.

Di Bona e degli altri sospettati d'eresia sappiamo ben poco. Le accuse mosse nei loro confronti paiono essere alquanto generiche. È ben noto come a partire dal pontificato di Gregorio IX l'accusa di devianza eterodossa coprisse comportamenti e dissensi diversi prestandosi ad usi strumentali anche per fini eminentemente politici¹²². D'altronde la stessa difesa della *libertas Ecclesie* venne associata alla lotta all'eresia¹²³. Che anche nei nostri casi non fosse del tutto assente tale impiego strumentale non può di certo essere negato¹²⁴: lo si può scorgere

¹²² G. G. Merlo, "Cura animarum" ed eretici, in *Pievi e parrocchie* cit., p. 549: «(...) il concetto di eresia si dilata fino a comprendere in un indifferenziato orizzonte qualsiasi disobbedienza e ribellione alla chiesa di Roma».

¹²³ Si faccia riferimento a G. G. Merlo, *Federico II, gli eretici, i frati*, in Id., *Contro gli eretici* cit., pp. 99-123; sui nessi fra eresia, politica e difesa della libertà ecclesiastica relativamente ad un preciso contesto di veda P. Montanari, *Milano "fovea haereticorum": le fonti di un'immagine*, in *Vite di eretici* cit., pp. 33-74.

¹²⁴ G. Tabacco, *Chiesa ed eresia nell'orizzonte giuridico e politico della monarchia papale*, in *Spiritualità e cultura nel medioevo. Dodici percorsi nei territori del potere e della fede*, Napoli, 1993, pp. 151-156: p. 155: «Il processo di eresia divenne insomma un'arma usata a fini terroristici, in cui la difesa della fede si trasformava spesso in un pretesto attraverso l'interpretazione estensiva del concetto di eresia e una presentazione provocatoria dei fatti che venivano collegati con un tale concetto: un'arma da porsi in correlazione, come momento ulteriore di uno sviluppo, con armi più tradizionali, da tempo usate indiscriminatamente dall'autorità ecclesiastica, come la scomunica e l'interdetto ... Un potere infatti che andava sviluppando se stesso come istituzione, accentuando il confronto con tutti i poteri presenti nella cristianità occidentale, aveva un bisogno crescente di strumenti di coercizione e doveva, per non compromettere il prestigio che gli veniva

nella associazione significativa fra eresia ed usura¹²⁵, accusa mossa nei confronti del conte Alberto di Belforte, del quale sarebbe interessante poter conoscere gli orientamenti politici. Allo stato attuale è difficile scorgere negli interventi di repressione eterodossa del presule mantovano un'azione volta a contrastare le ingerenze del ceto dirigente nelle prerogative ecclesiastiche – ci accingiamo a trattarne –, né si possono individuare rapporti tra accusa d'eresia e ghibellinismo¹²⁶. Anzi. Guelfo, che abbiamo visto essere considerato eretico e il cui figlio venne ucciso proprio perché eretico, affianca l'operato di Guidotto a sostegno dell'azione dei legati pontifici in favore del partito veronese dei conti di cui si è sopra detto, e alla morte del vescovo sarà nominato console della città in sostituzione del podestà sospettato di aver in qualche modo favorito gli assassini¹²⁷. Uberto da Solferino, pochi mesi prima d'essere infamato d'eresia, ovvero nel gennaio del 1232, figura fra i *milites* chiamati da Guidotto a sovrintendere al rifacimento degli argini del Po cui accennammo oltre¹²⁸. Suo padre Gualtirolo fu personaggio attivo in ambito pubblico partecipando come membro del consiglio maggiore al giuramento dell'alleanza dei Mantovani con gli Estensi dell'anno 1217¹²⁹; giurò inoltre fedeltà al vescovo Pellizzario per beni tenuti in feudo dall'episcopio¹³⁰. Nel dicembre del 1231 Lanfranco del fu Gualtirolo da Solferino, che agisce anche a nome delle sorelle Prata e Ghisilina, riceve in feudo dal vescovo al-

dalla sua natura spirituale, usare anzitutto e soprattutto quelli connessi con la sua finalità religiosa».

¹²⁵ Si veda M. Giansante, *Eretici ed usurari. L'usura come eresia nella normativa e nella prassi inquisitoriale dei secoli XIII-XIV. Il caso di Bologna*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 23 (1987), pp. 193-221.

¹²⁶ Miccoli, *La storia religiosa* cit., pp. 640-643.

¹²⁷ *Annales mantuani*, p. 21.

¹²⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 62r, <1232> gennaio 14.

¹²⁹ *Liber privilegiorum*, n. 182, 1217 novembre 17.

¹³⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 10r, <1230 marzo 5>.

cune terre confinanti con beni di Uberto, «quod tenet specialis»¹³¹.

Per gli episcopati successivi non disponiamo di una messe di documenti paragonabili a quelli che abbiamo appena analizzato. Come si è già avuto modo di vedere, dobbiamo accontentarci di vedere la presenza eterodossa 'in filigrana'. Vi è tuttavia una eccezione significativa. Nel 1238¹³² in un contesto di particolare solennità, ossia alla presenza del legato papale Gregorio da Montelongo, dei frati minori e dei predicatori e di altri chierici e prelati – così recita il documento assai lacunoso – il vescovo Iacopo impone a Filippo e Buoncompagno «qui capti erant tamquam cathari e heretici» di prestare giuramento ai mandati suoi. Essi rifiutarono: «responderunt et dixerunt quod nunquam iurarent suis atque ecclesie mandatis». Il vescovo reputò Filippo e Buoncompagno «catharos et hereticos publicos» come gli apparve di poter dedurre al termine della sua diligente indagine: «cum eos (...) articulos fidei examinasset et eosdem manifestos invenisset hereticos super pluribus articulis fidei catholice».

Il documento su cui ci siamo appena intrattenuti, pur nella sua unicità, presenta numerosi spunti di riflessione. Vediamo pienamente operante l'inquisizione del vescovo. È il vescovo a provvedere ad indagare sulla eterodossia dei due uomini. All'accusa, non sappiamo mossa da chi, seguì la sua personale indagine, che giunse ad appurare la loro lontananza dalla fede cattolica e la loro adesione a quella catara. Il presule opera alla presenza di un autorevole prelado. Gli fanno corona i frati minori e i predicatori, oltre che diversi altri ecclesiastici. Pare dunque di vedere attraverso l'opera del pastore locale un'azione corale della Chiesa mantovana, o almeno dei suoi vertici e dei nuovi protagonisti della lotta antieretica il cui nucleo fondamentale è costituito dall'obbedienza al vesco-

¹³¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 51r, <1231> dicembre 3.

¹³² ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 8v, 1238 dicembre 4.

vo. V'è quindi una salda capacità del vescovo di esercitare un forte controllo sulla società mantovana.

3. Vescovi, clero, cura animarum

Pochi mesi dopo la sua nomina, nell'agosto del 1231, Guidotto, «volens ex offitio suo inquirere de statu plebis de Burbaxio et eam in melius reformare»¹³³, sottopone ad interrogatorio l'arciprete Martino e i chierici Aliprando e Ziliano, ai quali viene chiesto di rendere conto della situazione economica della pieve oltre che della loro condotta morale¹³⁴. L'intervento, eloquente e significativo, rientra fra le mansioni più qualificanti la missione apostolica dei presuli, tra le quali si deve annoverare la cura delle anime, cura che si esplicava anzitutto in una vigilante azione di governo del clero preposto alla *cura animarum*.

Al riguardo nulla – va posto nel giusto rilievo – siamo in grado di dire relativamente ai decenni compresi fra XII e XIII secolo, ossia agli anni di episcopato di Enrico. Attribuire tale carenza conoscitiva solo alla mancanza di specifiche attestazioni documentarie potrebbe anche non essere l'unica spiegazione possibile. Per Pellizzario disponiamo invece di interessanti testimonianze che parrebbero contribuire anche a gettare un raggio di luce sul periodo antecedente. La documentazione concerne per lo più nomine di preti¹³⁵. Notiamo che tali atti si susseguono

¹³³ Per le procedure ammesse dalla costituzione 8 del Lateranense IV (*Conciliarum Œcumenicorum Decreta* cit., pp. 237-239) nei processi contro i chierici, cui appare essere informata anche l'azione di Guidotto, si veda Maccarrone, "Cura animarum" cit., p. 290.

¹³⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 27v-29r, <1231> agosto 26.

¹³⁵ Pellizzario ordina Zannebono chierico della chiesa di San Vito di Bagnolo affidandogliene l'amministrazione «spetialiter in rebus temporalibus» (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 3r, 1229 dicembre 3). Una settimana dopo provvede ad affidare a *pre Mantuanum* la cura della chiesa cittadina dei Santi Cosima e Damiano (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 3r, 1229 dicembre 10). Nel febbraio del 1230 il vescovo

in rapida successione di tempo, quasi che al vescovo premesse porre ordine in un settore che potrebbe apparire trascurato. Il vescovo interviene là dove da tempo chi avrebbe dovuto farlo non è intervenuto. Presentiamo qualche caso. Nella pieve di Castellucchio da tempo l'arciprete non provvede ad assegnare una prebenda vacante, e nonostante ne fosse stato più volte sollecitato: vi provvede il vescovo, assegnandola ad un nuovo canonico¹³⁶. Ignoriamo le precise ragioni che indussero prete Ramo a rassegnare nelle mani del vescovo la *fraternitas* che deteneva nella chiesa di Roncoferraro sia che l'avesse ottenuta per investitura dal defunto vescovo Enrico sia per intervento papale¹³⁷; si potrebbe ipotizzare che la rinuncia facesse seguito ad uno specifico intervento nei suoi riguardi del presule. Al clero della pieve di Santa Maria di Castiglione, ancora, egli impose di ad eleggere un massaro, diversamente, scaduti gli otto giorni, vi avrebbe provveduto personalmente¹³⁸. Evidentemente, urgeva che i beni di quella chiesa venissero sottoposti ad una più attenta amministrazione; in effetti pochi giorni dopo i chierici di Castiglione assieme al vescovo nominano due *confratres* loro nunzi, procuratori, massari e amministratori per un anno¹³⁹. Vedremo oltre che durante l'episcopato di Guidotto da Correggio quella chiesa risulterà essere stata malamente gestita.

ratifica l'elezione di prete Raimondo a rettore di San Gimignano di Cipata (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 8v, <1230> febbraio 27). Nel successivo mese di luglio Novaresio di Stefano *de Axandris* è investito di una *fraternitas* nella pieve di Castellucchio (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 17r, <1230> luglio 22). Prete Buonouomo viene fatto *conomus et aministrator* di San Nicolò di Cereta cui viene in particolare richiesto di attivarsi per recuperare i beni della stessa e di non accendere alcun mutuo (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 18r, <1231> luglio 17).

¹³⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 3v, 1229 dicembre 12: la prebenda vacante è assegnata a Corradino di Ugo *de Pizo*.

¹³⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 3v, <1229 dicembre 8>.

¹³⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 13r, <1230> giugno 15.

¹³⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 15v, 16r, <1230 giugno 26>.

Si può notare come nei non molti atti in cui Pellizzario interviene nei confronti del clero e delle chiese diocesane, insista nell'orientare il clero curato verso una più attenta gestione dei beni delle chiese. Sembra essere lo stato economico delle chiese a destare preoccupazione. Ed infatti alcune di esse appaiono attraversare momenti di grave difficoltà economica. Il nesso fra l'urgenza di procedere a nuove nomine e situazione economica delle chiese non manca di emergere in tutta chiarezza. Il 12 dicembre del 1229 Zannebono *clericus yconomus et amistrator* della chiesa di San Vito di Bagnolo – a tale carica era stato ordinato una decina di giorni prima – vende, con il consenso del presule, un appezzamento di terreno per ricavare denaro con il quale corrispondere un *fodro* imposto *pro subsidio Ecclesie Romane*, ma anche per saldare un precedente debito e per entrare in possesso di una croce¹⁴⁰. Pellizzario, che aveva percorso la sua carriera in seno al locale capitolo cattedrale, doveva aver presente quale era la situazione del clero e delle chiese della diocesi. Ebbe anche modo di entrare in contatto diretto con quella realtà nel corso dei suoi spostamenti nella diocesi durante il suo breve episcopato. E anche tale mobilità del pastore pare essere rivelatrice di un preciso indirizzo del suo governo.

Non difformemente da quanto la Sede apostolica auspicava si verificasse in ogni diocesi, anche il presule Guidotto poco dopo essere giunto a Mantova iniziò a spostarsi nell'ambito della diocesi¹⁴¹. Si tratta oltretutto

¹⁴⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 3v, 1229 dicembre 12.

¹⁴¹ Mediante la considerazione delle date topiche dei documenti in nostro possesso è possibile seguire il vescovo Guidotto allorché si recò in alcune località della diocesi mantovana; riteniamo interessante darne conto di seguito senza alcuna pretesa di completezza. Nell'agosto 1231 (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19r) il vescovo si trova a Scorzarolo e agisce stando presso la canonica e la pieve attorniato dal clero locale. Una settimana più tardi egli si trova nella pieve di Barbasso (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19v, <1231> agosto 24). Nel castello di Nuvolato Guidotto giunge nell'ottobre successivo (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 31r, <1231> ottobre 21) e da qui si re-

di una itineranza che si concentra in tempi piuttosto ristretti. Potrebbero essere state tali 'visite' a permettere al presule di avere una conoscenza diretta della vita del clero in cura d'anime, delle condizioni patrimoniali e dello stato edilizio degli edifici sacri, di rilevare le eventuali inadempienze nei confronti delle quali assumere interventi di correzione. Viceversa, per quanto attiene lo svolgimento di sinodi diocesani, prescritti dal canone 6 del Lateranense quarto¹⁴², allo stato attuale non si possiede alcun riscontro documentario diretto, ma solo qualche indizio. È ragionevole pensare che gli interventi di riforma attuati dal presule mantovano fossero assunti proprio in occasione dei sinodi dove il clero curato veniva a contatto con il vescovo dal quale riceveva gli orientamenti pastorali e morali. A questi consessi fanno forse riferimento alcuni preti di una pieve quando rammentano i loro soggiorni in città, e in occasione del sinodo diocesano può essere collocata l'opera di correzione attuata nei confronti degli stessi preti di cui ci apprestiamo a trattare.

3.1. Le inchieste del vescovo Guidotto da Correggio

Si è già ricordato che nell'estate del 1231 il vescovo Guidotto intervenne nei confronti del clero della pieve di

cherà a Borgonovo (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 32v, <1231> ottobre 24) e a Castel San Pietro (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 32v, <1231> ottobre 25), per poi ritornare nuovamente a Borgonovo, nella chiesa di San Pietro (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 34r, <1231> ottobre 28). Sul finire del mese di novembre il presule è nel palazzo vescovile di Campitello, dove incontra il clero della pieve (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 44r, <1231> novembre 28, e c. 45r, <1231> novembre 29). Nell'aprile del 1232 il da Correggio è di nuovo nella pieve di Scorzarolo (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 78v-79r, <1232> aprile 27), mentre nel successivo giugno è a Borgonovo (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 91v, <1232> giugno 25) e nel mese di luglio a Castel San Pietro (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 93r, <1232> luglio 3); nell'ottobre raggiunge Campitello (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 99r, <1232> ottobre 3).

¹⁴² *Conciliorum Œcumenicorum Decreta* cit., pp. 326-237; Maccarrone, "Cura animarum" cit., p. 285.

Barbasso sottoponendo ad interrogatorio l'arciprete Martino e i chierici Aliprando e Ziliano, ai quali viene chiesto di rendere conto della situazione economica della pieve oltre che della loro condotta morale¹⁴³. Posteriori di quasi un anno sono le dichiarazioni rese in circostanze del tutto analoghe dal clero della pieve di Torricella e della chiesa di San Celestino di Roncorlando¹⁴⁴.

Dal complesso delle deposizioni rese si desume l'esistenza di rivalità e tensioni interne alle singole canoniche. In tutti e tre i casi si lamenta una situazione economica alquanto precaria, essendo molti i debiti contratti per far fronte alle più varie occorrenze: si va dalla corresponsione del fodro vescovile, all'acquisto di generi alimentari, alle spese di vitto ed alloggio allorché si rende necessario soggiornare in città, a spese giudiziarie, all'acquisto di abiti o stoffe. Gran parte delle proprietà terriere sono state date in pegno per tacitare i creditori, o infeudate se non alienate, e spesso in favore di persone legate da stretti vincoli di parentela con gli stessi chierici. Dall'insieme delle deposizioni si trae l'immagine di un clero curato poco incline alla celebrazione dei divini uffici, disposto persino a cedere agli usurai i 'ferri del mestiere': messali, un lezionario, un salterio, un antifonario, un *coletarium*, *sermonales* figurano fra i beni mobili dati

¹⁴³ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 27v-29r, <1231> agosto 26.

¹⁴⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 86r-86v, <1232> maggio 25. Sulle pievi mantovane si veda Marani, *La medievale partizione plebana* cit., pp. 89-146. Per un quadro generale *Pievi e parrocchie* cit.; *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, a cura di P. Sambin, Venezia, 1987; *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani e V. Pasche, Roma, 1995. Sulla figura del prete nel medioevo sia sufficiente rammentare *Le clerc séculier au Moyen Age*. XXII^e congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public (Amiens, juin 1991), Paris, 1993 e *Preti nel medioevo*, Verona, 1997 (= «Quaderni di storia religiosa», IV), oltre a G. Cherubini, *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne centro-settentrionali alla fine del medioevo*, in Id., *L'Italia rurale del basso medioevo*, Roma-Bari, 1996, pp. 217-245 (già in *Pievi e parrocchie* cit., pp. 351-413).

in pegno. Quasi tutti i preti chiamati a testimoniare dichiarano di avere avuto nel passato o di avere relazioni con donne anche sposate. L'arciprete della pieve di Barbasso ha dei figli, talvolta ospiti del padre, uno dei quali è Ziliano, chierico nella medesima pieve, il quale non ha remore nel dire di aver avuto rapporti carnali¹⁴⁵.

Dagli stessi testimoniali si desume una notevole diffusione della pratica della simonia. Sempre nelle deposizioni sulla pieve di Barbasso, ad esempio, si fa riferimento a un chierico, tale Ventura da Villimpenta, che sarebbe stato incardinato in quella pieve per l'appoggio ricevuto da un canonico mantovano al quale avrebbe corrisposto una non modesta somma di denaro. Lo stesso arciprete sarebbe assunto a tale dignità per aver promesso al *camerarius* del vescovo Enrico otto lire imperiali; avuta la nomina, per corrispondere la somma di denaro promessa dovette impegnare alcune proprietà della pieve. Giovanni, prete nella pieve di Torricella, accusa l'arciprete d'essere stato eletto per aver donato delle terre al gastaldo vescovile «qui debebat rogare dominum episcopum et facere quod Albertus archipresbiter daretur in archipresbiterum eidem plebi»¹⁴⁶.

La particolare attenzione rivolta da questi preti di campagna verso i *secularia negotia* trova una nitida semplificazione nel comportamento di un prete della chiesa di San Celestino così come viene delineato dal chierico Girardo¹⁴⁷. Si tratta di prete Manfredo che il chierico dice concubinario e simoniaco, nonché attorniato

¹⁴⁵ Nell'agosto del 1232 il giudice Mantovano di Gaimerio, in veste di delegato vescovile, impone a Ziliano chierico, figlio del prete Martino, di rifondere ad una donna di Barbasso una somma di denaro (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 103r, <1232 agosto 25>). Nello stesso giorno il vescovo dispone che sia condotta un'indagine tesa a verificare se effettivamente Ziliano sia chierico della chiesa di Castellaro poiché nessun documento *vel signum* lo attestava (ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 103r, <1232 agosto 25>, e c. 104r, <1232> agosto 31).

¹⁴⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 82v, <1232 maggio 11>.

¹⁴⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 86v, <1232> maggio 25.

da una numerosa ed agguerrita famiglia che si impossessò di parte dei beni della pieve. Egli, secondo Girardo, alla celebrazione dei divini uffici, per i quali sembra essere stato poco incline, preferiva occuparsi delle sue rendite, dedicarsi al gioco d'azzardo nelle taverne ove spesso si recava per mangiare e per bere¹⁴⁸. Il chierico racconta anche del comportamento violento di Manfredo nei suoi confronti e nei confronti del confratello Pagano, il quale, in una occasione, fu inseguito da Manfredo e dai figli, armati di lance. Pagano – dichiara – trovò scampo dapprima in una casa contro la quale gli inseguitori scagliarono tutta la loro violenza lanciando invettive verso lo sventurato, raggiunse successivamente le campane che suonò, richiamando gli abitanti del villaggio i quali trascorsero in salvo il povero prete e misero in fuga gli inseguitori che qualche tempo dopo la comunità rurale bandì. Ma prima di fuggire nel Ferrarese Manfredo si impossessò del maggior numero possibile di beni appartenenti alla pieve.

Preti simoniaci, concubinari, violenti e prepotenti, frequentatori di taverne e giocatori d'azzardo: cause del degrado economico delle singole chiese, più che uomini dediti alle celebrazioni liturgiche, dunque. Un degrado morale che per gli stessi protagonisti di quelle vicende ben si prestava ad essere associato all'infamante accusa d'eresia: il chierico Aliprandino, nel riferirsi al suo arciprete, termina di testimoniare dicendo di crederlo *fauctor hereticorum*¹⁴⁹, confermando in tal modo come «il malcostume del clero in cura d'anime fosse il maggiore argomento per la diffusione dell'eresia»¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Sul divieto imposto ai preti di frequentare le taverne e di giocare d'azzardo si veda Maccarrone, "*Cura animarum*" cit., pp. 323-324.

¹⁴⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 28v, <1231> agosto 26; deposizione di Aliprandino chierico.

¹⁵⁰ Maccarrone, "*Cura animarum*" cit., p. 319.

Gli interventi di Guidotto non si fecero attendere. Pochi giorni dopo aver udito le dichiarazioni del clero della pieve di San Pietro di Barbasso, il vescovo «deposuit et suspendit» l'arciprete ed i chierici «ab omni officio et beneficio»¹⁵¹. Aliprandino, cui si impose di recuperare alcuni paramenti sacri dati in pegno agli usurai minacciandolo di scomunica¹⁵², rinunciò nelle mani del presule ad ogni sua prerogativa in quella chiesa¹⁵³. Altri interventi mirarono al recupero del patrimonio e a porre ordine nella sua amministrazione¹⁵⁴.

Se la situazione delineata per le chiese di Barbasso, Torricella e Roncorlando non può prestarsi a facili generalizzazioni riferendosi al clero di tre delle non poche pievi rurali disseminate sul territorio diocesano, è nondimeno possibile osservare come altri preti, tanto della campagna quanto della città, avessero assunto uno 'stile di vita' non dissimile. Da una indagine condotta sulla chiesa di Santa Maria di Castiglione Mantovano si viene a conoscenza dell'esercizio da parte del clero di un'amministrazione tanto poco accorta da aver permesso non solo che molte delle proprietà fossero distratte a vantaggio di laici, ma addirittura che parti dello stesso edificio sacro venissero impiegate ad altri usi: alcune travi, ad esempio, risultano essere state utilizzate «ad opus castrorum»¹⁵⁵! Nel settembre del 1232, ad un prete della chiesa di Santa Maria di Cipata, cui è fatto obbligo assieme agli altri chierici di consegnare entro breve tempo «omnia instrumenta debiti» della chiesa, si prescrive «quod debeat stare et facere residentiam continuam ad dictam ecclesiam et eam officiare cum serviente»¹⁵⁶. Di saldare i debiti e di «facere officari et officiare competenter» pro-

¹⁵¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 29r, <1231> agosto 30.

¹⁵² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 53r, <1231 dicembre 10>.

¹⁵³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 63v, <1232 gennaio 24>.

¹⁵⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 54v, <1231 dicembre 12>.

¹⁵⁵ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 38r e v, 1231 ottobre 6 e ottobre

¹⁵⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 105v, <1232> settembre 13.

mettono anche i confratelli delle chiese di San Martino del Fissero e di Sant'Erasmus di Governolo¹⁵⁷. Mentre a prete Mantovano, della chiesa cittadina di San Damiano, il vescovo ingiunge di allontanare entro otto giorni la donna che con lui vive¹⁵⁸.

Conformemente a quanto prescritto nel canone 8 del Concilio lateranense IV, il vescovo di Mantova tutelò l'*honestas exterior* del clero curato imponendo ad Aimerico figlio del *dominus* Bernardo da Goito, chierico della pieve di Goito, di ricevere corona e tonsura, segni distintivi dell'ordine clericale cui da tempo Aimerico era stato promosso, minacciandolo con la scomunica e con la revoca del beneficio¹⁵⁹. Allo stesso chierico e al confratello Federico l'ordinario aveva imposto il giorno precedente di restituire una quantità di cereali non specificata della quale essi si erano appropriati a detrimento della pieve¹⁶⁰. Il vescovo si rivolge comminando la scomunica anche ai preti Girardo e Roberto incardinati nella stessa sede plebana affinché anch'essi nel minor tempo possibile restituiscano i cereali da essi trattiene e spettanti alla chiesa; quei cereali avrebbero dovuto essere venduti e con il ricavato si sarebbe dovuto far fronte al debito contratto dalla pieve con il canonico Federico¹⁶¹.

Del particolare sforzo profuso dal presule Guidotto nel tutelare le chiese della sua diocesi danno inoltre prova gli atti di nuova nomina. Quando affida l'amministrazione della chiesa di San Nicolò di Cereta a prete Buongiovanni gli impone «quod bona ipsius ecclesie debeat custodire, salvare, exigere et recuperare, et specialiter vasa»¹⁶². Quando Giovanni figlio di Alberto *de Perselanis* viene nominato rettore della chiesa cittadi-

¹⁵⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 92r e 92v, <1232> luglio 19.

¹⁵⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 23v, <1231> agosto 8.

¹⁵⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 75v, <1232 aprile 3>. Cfr. Mac-carrone, "*Cura animarum*" cit., p. 324.

¹⁶⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 75v, <1232> aprile 2.

¹⁶¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 81r, <1232 maggio 5>.

¹⁶² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 106r, <1231> luglio 17.

na dei Santi Gervasio e Protasio, il presule riceve la promessa che mai alcun bene immobile o diritto sarebbe stato impegnato o alienato¹⁶³. Il chierico Lanfranco al momento della sua nomina ad arciprete della pieve di San Martino di Gusnago assicura di adoperarsi per il mantenimento e il ricupero di possessi e diritti¹⁶⁴.

Ma ciò che importa rilevare dell'azione del da Correggio è la sua precisa volontà di intervenire con tenacia e risolutezza nel reprimere ogni atteggiamento che potesse essere di pregiudizio per una corretto esercizio della cura delle anime da parte del suo clero.

3.2. *Gli interventi dei vescovi Iacopo e Martino*

Quelle sulle quali ci siamo sopra soffermati costituiscono le uniche *inquisitiones* note allo stato delle conoscenze per tutto il Duecento. Non siamo in grado di dire se ciò sia da imputare alla mancanza di documentazione specifica o piuttosto al venir meno da parte dei vescovi di una specifica attenzione e di una puntuale azione di controllo sul clero in cura d'anime. L'assenza di documentazione potrebbe essere addebitata ad altre ragioni: alla luce di considerazioni complessive sulla documentazione vescovile in registro, si può ipotizzare che verso gli anni Quaranta sia invalso l'uso di destinare singoli registri a specifiche materie, il che indurrebbe a pensare che anche quella specifica tipologia di scritture venisse raccolta in appositi libri, libri che non ci sarebbero stati trãditi. In mancanza di dati probanti, non si deve infatti pensare che solo il da Correggio si sia distinto in tale settore, ché, come ci apprestiamo a mostrare, i suoi due successori intervennero, e in piú d'una occasione, a disciplinare la vita del clero curato. Piú che l'azione del vescovo cambia la tipologia della documentazione a nostra disposizione.

¹⁶³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 102r, <1232 agosto 24>.

¹⁶⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 42r, <1231 novembre 20>.

Di questioni riconducibili alla *cura animarum* si occupa sin dall'inizio del suo episcopato il vescovo Iacopo. Dalla considerazione dei suoi atti in registro si desume come l'accoglimento di nuovi *confratres* nelle pievi del contado sia sottoposto al suo controllo¹⁶⁵; a lui compete pure il conferimento dei diversi gradi ecclesiastici¹⁶⁶; talvolta interviene per cassare le nomine avvenute senza il suo consenso¹⁶⁷; altre volte provvede di sua iniziativa ad incardinare nuovi chierici¹⁶⁸, ad affidare a nuovi pastori la guida delle chiese, cittadine e rurali¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Al principio del 1238, ad esempio, sarà l'arciprete della pieve di Campitello a presentare al vescovo un nuovo confratello chiedendone conferma: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 6v, <1238> gennaio 11.

¹⁶⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 6r, <1239> dicembre 18: il vescovo nomina Giovanni del fu Iacopo *de Barberio* da Rivalta arciprete *et pastor* della pieve di San Donato di Rivalta. Nella prima domenica di Pasqua *in Albis*, il vescovo Iacopo conferì la prima tonsura a Bonaventura figlio di Giovannibono *de Rigezo* (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20v, <1249> aprile 11). Pochi giorni dopo si ha la nomina di Corrado prete di Sarginesco ad arciprete della chiesa di San Martino in Gussnago cui viene assegnata la relativa prebenda (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20v, <1249> aprile 17).

¹⁶⁷ Nel dicembre del 1238, il vescovo annullò una elezione effettuata dal clero di San Michele di Goito (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 6r, <1238> dicembre 17). Nel 1239 dinnanzi al vescovo, prete Lanfranco della chiesa di Santa Maria *de Aquadrucio* e il chierico Delacorra assieme al converso Carbone dichiarano nulla la nomina da essi fatta *de quadam presbitero* (ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 18r, <1239> aprile 12). Il giorno dopo sarà lo stesso vescovo, con un apposito atto, a nominare prete Lanfranco rettore di detta chiesa, affermando così quella che era una sua prerogativa, come il chierico e il converso gli riconobbero: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 18r, <1239> aprile 13. Qualche anno dopo il vescovo annullerà l'accoglimento fra il clero della chiesa di Cereta di Gualengino di Amidano da Cereta da parte di prete Girardo perché avvenuto in pregiudizio delle prerogative vescovili: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 83v, <1244 maggio 9>.

¹⁶⁸ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 39v, <1240> ottobre 14: il vescovo nomina Perfacino da Nogara della diocesi veronese «*usque ad suam voluntatem*» prete della chiesa di San Giacomo *de Corigio*. Si veda anche la nomina di Delacorra a chierico della chiesa di Santa Maria *de Aquadrucio*: Appendice documentaria, n. 6.

¹⁶⁹ Nel 1242 la chiesa urbana di San Leonardo in Cornu viene affidata a prete Uberto (ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 72r <1242> dicem-

Ricordiamo in particolare la concessione di un chierico presso la chiesa di San Nicolò di Cereta al piacentino Ubertino di Pietro di Litolfo *de Castro Arquato*¹⁷⁰: in tal modo il vescovo Iacopo provvede a gratificare e a radicare nell'ambito della Chiesa mantovana un suo conterraneo. E questo non è il solo caso di tale strategia. Nel 1247 il presule farà sì che nella chiesa di San Giacomo di Mantova sia accolto quale chierico Iacopo del fu Pino da Castell'Arquato¹⁷¹. Dalla diocesi di Piacenza proveniva pure Obertino di Oberto *Saraceni* che viene fatto chierico di San Celestino di Roncorlando¹⁷². Il proposito del vescovo Iacopo di favorire personaggi provenienti dalla sua stessa terra d'origine è dunque manifesto. Potrebbe sembrare un modo per gratificare un suo stretto collaboratore la concessione di un beneficio nella chiesa di Santa Maria di Castiglione Mantovano ad Antonio, figlio di uno dei notai attivi per il presule, Lanfranco da Bergamo¹⁷³.

Ancora, il vescovo Iacopo interviene contro un canonico della pieve di Campitello accusato di avere un figlio, il quale ingiustamente ed illegittimamente deterrebbe un potere di quella chiesa¹⁷⁴: riecheggia in tale intervento una specifica norma del Lateranense IV. Un rilievo particolare assume l'atto con il quale Ottobono prete di San Giacomo di Mantova viene sospeso dall'ufficio e dal beneficio perché «*infamatus est ex variis et diversis criminibus apud plebem suam*»¹⁷⁵. Sappiamo di un altro

bre 12). Prete Bernardo viene investito dal vescovo della amministrazione nel temporale e nello spirituale della chiesa di San Pietro di Sermide (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 14r, <1247> maggio 1). Prete Costantino è nominato rettore ed amministratore di San Pietro di Sermide (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18v, <1249> marzo). Nella importante chiesa cittadina di San Paolo il vescovo incardina prete Ventura (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20v, <1249> aprile 2).

¹⁷⁰ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 72r, <1242 dicembre 20>.

¹⁷¹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 15r, <1247> maggio 27.

¹⁷² ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 21r, <1249> aprile 19.

¹⁷³ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 113r, <1245> aprile 9.

¹⁷⁴ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 23v, <1239> giugno 11.

¹⁷⁵ Appendice documentaria, n. 8.

chierico, Attolino pure della pieve di Campitello, che essendo stato scomunicato dal vicario vescovile (ma ne ignoriamo le ragioni), il venerdì santo promise fedeltà ai mandati della Chiesa e del vescovo¹⁷⁶. Nel 1244, invece, il vescovo annullò l'attribuzione dell'incarico «de cura animarum» della chiesa «Septem Fratrum de Ripalta» da parte dell'arciprete della pieve di Rivalta a Giovanni figlio del defunto Alberto *Perselani*, prete della chiesa di San Gervasio di Mantova; subito dopo prete Giovanni rinuncia all'incarico che gli viene immediatamente riaffidato, ma questa volta per volontà vescovile¹⁷⁷. L'anno successivo il presule minaccia della scomunica Corrado, prete della chiesa di Santa Maria, vietandogli sia di accogliere il nipote Corradino nella sua stessa chiesa sia di provvedere alla nomina di altri chierici senza il consenso dell'episcopo¹⁷⁸.

Conviene soffermarsi sul risoluto intervento del vescovo Iacopo nei confronti di una chiesa rurale. Nel 1249 troviamo radunati nel palazzo del vescovo il sindaco, un console e sei vicini *terre Seravalli* i quali giurano di osservare i *mandata* del vescovo emessi in occasione della scomunica lanciata da Tommaso vicario *sive delegatus* vescovile. Essi promettono che senza l'autorizzazione del vescovo non provvederanno ad accogliere alcun prete che celebri in quella terra i divini uffici; ma anche che essi non si recheranno più *in aliena* diocesi, ossia nelle diocesi di Reggio, Verona e Ferrara, «ad baptizandum, ad penitentiam recipiendum»¹⁷⁹. Orbene, Serravalle era una terra posta in un'area confine fra le suddette diocesi, lontana da Mantova nella cui diocesi era però inclusa. Con il suo intervento il vescovo intese riaffermare la sua autorità religiosa su quella comunità che invece tendeva a sot-

¹⁷⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20v, <1249> aprile 2.

¹⁷⁷ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 105r, <1244> luglio 9.

¹⁷⁸ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 120r, <1245 dicembre 6>.

¹⁷⁹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 19v, <1249 marzo 15>.

trarsi a lui preferendo rivolgersi al clero delle diocesi limitrofe per ricevere il battesimo e confessione.

In tale settore del governo diocesano il presule si avvale talvolta della collaborazione di persone di sua fiducia. Affida al priore di San Marco il compito di radunare il capitolo dei canonici della pieve di San Pietro di Castelluccio e quello di sottoporre al vaglio l'elezione del nuovo arciprete per appurare se esso fosse *conueniens*¹⁸⁰. I componenti il capitolo della pieve si radunarono in quello stesso giorno presso San Marco, ove il priore Ambrogio li sottopose ad interrogatorio giungendo a stabilire che l'eletto «erat bonus et ydoneus» oltre *conueniens*; seguì quindi la ratifica della elezione del nuovo arciprete¹⁸¹.

Un rilievo del tutto particolare riveste un interessante documento dal quale traspare tutta la preoccupazione del vescovo Iacopo per un retto esercizio della attività parrocchiale. Nel novembre del 1239¹⁸², nel palazzo del vescovo, davanti alla porta della cappella episcopale, presenti alcuni ecclesiastici e collaboratori del presule, Iacopo provvede ad incardinare un nuovo prete nella chiesa cittadina di San Damiano. Il prescelto, di cui non viene indicato il nome, si badi, «promissit continue habitare et residentiam facere ad ipsam ecclesiam et eam offitiare bona fide sine fraude secundum quod ius postullat et cetera». Si tratta di una precisazione che compare qui per la prima ed unica volta, a quanto è dato riscontrare. La promessa che il prete formula nelle mani del presule non può non indurci a supporre che fossero proprio quelle le attese del vescovo, in un certo senso in essa si rispecchia l'immagine ideale del buon prete. In quelle stesse parole potremmo individuare finanche delle preoccupazioni del vescovo: non si può infatti non leggere la formula anche come espressione di un problema evidentemente presente e sentito, quello della non residenza del clero curato. La

¹⁸⁰ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 4v, 1237 dicembre 14.

¹⁸¹ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 5r, 1237 dicembre 14.

¹⁸² ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 35v, <1239 novembre 20>.

residenza è la condizione necessaria per garantire una buona officatura, ovvero una effettiva attività di cura d'anime.

A dare una idea dell'atteggiamento di vigile controllo assunto anche dal vescovo Martino in tale ambito del ministero pastorale concorrono infatti vari indizi. Iniziamo con il riferirci ad una decisione assunta dal presule nei confronti di una comunità rurale. Nell'agosto del 1252 il vescovo proibì agli abitanti di Castel San Pietro, rappresentati da un sindaco, di erigere una nuova chiesa: «laborerio sive edificatio quod sub forma et nomine ecclesie suscipere et facere intendebant»¹⁸³. Il vescovo evidentemente sorvegliò e disciplinò l'iniziativa di quel gruppo di fedeli la cui iniziativa cela un protagonismo tutto locale della comunità in ambito religioso, ma forse anche una necessità, quella di disporre di una chiesa. Castel San Pietro era una comunità in rapido sviluppo, e proprio con tale evoluzione va correlato il tentativo di dotarsi di una chiesa. Ma il tentativo, autonomo, viene ostacolato dall'autorità dell'ordinario diocesano, quasi sicuramente perché ritenuto non congruo con la preesistente organizzazione ecclesiastica. Il vescovo Martino promuove agli ordini sacri¹⁸⁴; provvede alla elezione di nuovi preti nelle chiese della diocesi¹⁸⁵; vigila sul regolare incardinamento del clero¹⁸⁶; si attiva per rimuovere quei

¹⁸³ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 3r, <1252> agosto 23.

¹⁸⁴ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, <1252> giugno 26: Martino incaricò l'arciprete della cattedrale Pietro di nominare Giovannibono da Campitello chierico, ed immediatamente Pietro provvide al conferimento della tonsura clericale e alla nomina a chierico di San Pietro in Vulpesino della diocesi di Mantova.

¹⁸⁵ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, <1252>.

¹⁸⁶ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1v, <1252> luglio 2: presenti numerosi esponenti del clero diocesano – il preposito della cattedrale Giovanni, l'arciprete della cattedrale Pietro, il canonico veronese Adalardo, l'arciprete di San Martino del Fissero Martino, Aripando arciprete della pieve di Barbasso, Pietro prete di Santo Stefano – il vescovo cassa l'elezione di Bonauguro da Governolo ad arciprete della pieve di San Pietro di Sermide da parte del clero della stessa.

preti evidentemente ritenuti non più idonei allo svolgimento della loro missione¹⁸⁷.

In conclusione, da quanto esposto è possibile desumere un dato: la consapevolezza da parte dei vescovi mantovani della sussistenza di uno stretto nesso fra una efficiente attività pastorale e uno stretto controllo sul clero delle chiese ed in particolare delle pievi. Ciò viene evidenziato dagli interventi del successore di Iacopo, che per quanto esigui, lasciano intuire come i vertici della chiesa locale non fossero disattenti alle necessità connesse con la cura delle anime. Una identica condotta parrebbe dunque aver uniformato l'azione dei vescovi mantovani nell'ambito di un settore particolarmente importante quale certamente era la cura delle anime. Va rimarcato soprattutto come i loro interventi siano stati attuati in stretta aderenza con quanto soprattutto il Lateranense IV

L'intervento non era volto tanto al rifiuto della persona dell'eletto quanto delle procedure seguite. Nello stesso giorno il vescovo provvide egli stesso a nominare Bonauguro arciprete di Sermide «tam in temporalibus quam in spiritualibus», presenti i *confratres* della pieve: ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, <1252> luglio 2. la procedura corretta per giungere ad una nuova nomina pare essere quella seguita dal clero della chiesa di San Geminiano di Cipata. Due *confratres* di quella chiesa si recarono dinnanzi al presule e *concorditer* provvidero alla elezione del *magister* Oddone da Parma rettore della loro chiesa al quale venne subito assegnato il relativo beneficio: ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 2r, <1252> luglio 30. Gli interventi di nomina di nuovi addetti alla attività pastorale nelle comunità rurali sono testimoniati da una serrata serie di nomine: nei primi giorni di settembre viene posto un nuovo rettore della chiesa di Santa Maria *de Ceresio* (ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 4r, <1252> settembre 1). Il 7 settembre il vescovo ratifica la nomina di Bonaventura *de Aliotis* da parte dei confratelli delle chiese di Santa Maria e di San Giovanni di Roncoferraro *in clericum et confratrem* di dette chiese: ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, <1252> settembre 7.

¹⁸⁷ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 5v, <1252 settembre 21>: Filippino di Ubaldo di Ingebaldo *de Aquilice* refuta al vescovo il beneficio che deteneva nella pieve di San Martino del Fissero; lo stesso beneficio viene conferito a Frogerino fratello di Filippino.

aveva disposto relativamente al clero in cura d'anime¹⁸⁸. Pur disponendo di una documentazione non omogenea, infatti, né Guidotto, né Iacopo, né Martino hanno mancato di incidere profondamente in quel settore. Certo, il più attivo parrebbe essere stato Guidotto, ma le fonti relative al suo episcopato sono, come si è visto, più abbondanti e di diversa natura: si ricordi in particolare la ricchezza di informazioni che è stato possibile trarre dagli atti delle indagini da lui condotte sul clero di alcune chiese del territorio.

¹⁸⁸ G. Rossetti, *La pastorale nel IV lateranense*, in *La pastorale della Chiesa in Occidente dall'età ottoniana al concilio Lateranense IV*, Atti della XV Settimana internazionale di studio (Mendola, 27-31 agosto 2001), Milano, 2004, pp. 197-222.

PARTE SECONDA

GOVERNARE LA VITA RELIGIOSA

CAPITOLO IV. LA *LIBERTAS ECCLESIAE*

1. La politica del comune mantovano verso le chiese fra XII e XIII secolo

Negli anni compresi fra i secoli XII e XIII il comune di Mantova risulta impegnato in una politica di ampliamento e di consolidamento del suo distretto¹, ma anche nell'affermare la sua autorità sul *territorium civitatis*, ossia su quell'area che costituiva una «appendice naturale della città»², nel riottenere il pieno controllo di proprietà comunali usurpate³. Si colloca in tale contesto l'emanazione della disposizione *ad alodia facienda omnia ficta et decimas* con la quale il comune cittadino si proponeva l'allodiazione dei diritti di decima e d'affitto in una fascia compresa entro le tre miglia dalla città⁴. Lo scopo è evidente: eliminare in un'area posta a ridosso del centro urbano ogni residuo giurisdizionale per esercitarvi un controllo diretto ed assoluto⁵. La norma andava a lede-

¹ Per quanto attiene alla politica di conquista e d'ampliamento del contado da parte dei comuni cittadini dell'Italia settentrionale, si vedano, oltre al classico G. De Vergottini, *Origine e sviluppo storico della «comitatina»*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, 1977, I, pp. 5-122; A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, 1986, pp. 88-91; Castagnetti, *Le città cit.*, pp. 212-214; G.M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna, 1994, pp. 133-233; A.I. Pini, *La politica territoriale del comune città-stato nell'Italia padana: i casi di Parma e Piacenza*, in *Un'area di strada: l'Emilia occidentale nel medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche*, a cura di R. Greci, Bologna, 2000, pp. 139-157.

² R. Bordone, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino, 1988, p. 31.

³ Torelli, *Un comune cittadino cit.*, I, pp. 38-39.

⁴ Torelli, *Un comune cittadino cit.*, I, p. 248.

⁵ Con 'vignali' negli statuti bonacolsiani vengono indicati i terreni coltivati a vite compresi entro un raggio di tre miglia, 4,5 Km, dalla città: M. Vaini, *Gli statuti di Francesco Gonzaga IV Capitano*.

re le principali istituzioni ecclesiastiche, l'episcopio ed il capitolo innanzi tutto, cui spettava la maggior parte dei diritti di decima che gravavano su quelle terre⁶.

Si trattava senza dubbio alcuno di una norma statutaria lesiva delle prerogative della Chiesa: si potrebbe ipotizzare che essa fosse inserita in quel *capitulum* che nel 1221 – si noti il coincidere delle date – il cardinale Ugo-lino d'Ostia impose al podestà di Mantova di cancellare dallo statuto⁷. Nonostante l'intervento del legato pontificio, quella normativa rimase in vigore. Le istituzioni ecclesiastiche vi reagirono ponendo nei contratti clausole tendenti a limitarne l'applicazione: nel marzo del 1224, ad esempio, gli investiti promettono al rappresentante del capitolo cattedrale «prefatam decimam et fictum alodium non facere sine eius verbo, ne de eis coram officialibus Mantue querimoniam deponere»⁸. Contro tali ingerenze si può registrare anche l'opposizione del monastero di San Benedetto, che ricorse all'autorità di Gregorio IX nel 1229⁹.

Non è certo questa la sede per affrontare l'argomento in maniera circostanziata, ma si deve comunque accennare ad altri interventi legislativi. Le fonti notarili mostrano che il comune ammetteva la possibilità di dare in pegno

Prime ricerche, in «Atti e Memorie della Accademia virgiliana di Mantova», LVI (1988), pp. 187-214, p. 205.

⁶ Vaini, *Dal comune* cit., p. 75.

⁷ *I registri dei cardinali* cit., n. XXXVII, 1221 luglio 22.

⁸ *L'archivio capitolare*, n. LXVIII; nove mesi più tardi il concessionario promette «quod non faciet nec fieri sibi faciet alodium sive in alodium per aliquam occasionem dictum fictum et decimam aliquo tempore, sinautem contrafecerit vel venerit C solidos Mantue nomine pene eidem domino dare» (*L'archivio capitolare*, n. LXIX). In un altro contratto d'affitto del gennaio di due anni dopo, il concedente prescrive «quod si dictus investitus fecerit eam fieri alodium sine verbo dicti domini, quod ab omni suo iuri privetur» (*L'archivio capitolare*, n. LXXVII). Altre referenze documentarie in Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, nota 2 a p. 249.

⁹ M. Vaini, *Navigazione ed agricoltura nell'Oltrepò (secc. XIII-XIV)*, in *Il Po mantovano: storia, antropologia, ambiente*, San Benedetto Po [Mantova], 1987, pp. 39-40.

beni feudali che in caso di insolvenza venivano ceduti al creditore, così come negli statuti cittadini furono introdotte norme in base alle quali i diritti di decima e d'affitto gravanti su immobili posti entro un raggio di tre miglia dalla città potevano essere resi allodiali¹⁰. Non solo: dovette essere promulgata una normativa riguardante anche la vendita giudiziale dei feudi. Con essa si regolamentava e dava piena validità alla vendita da parte degli estimatori del comune di beni tenuti in feudo imponendone solamente la denuncia al «dominus»¹¹. Mancano studi specifici, ma non credo di essere molto lontano dal vero dicendo che la normativa riguardante la vendita giudiziale dei feudi assieme a quella relativa ai diritti di decima andava a colpire le prerogative ecclesiastiche a vantaggio delle famiglie legate da vincoli di vassallaggio ai maggiori enti: le stesse che esprimevano il ceto dirigente cittadino, le stesse che in quegli anni ricoprivano le magistrature comunali. Era quello un modo per indebolire il potere dei *domini*, soprattutto ecclesiastici¹².

Vi è un altro ambito nel quale le pubbliche autorità intesero intervenire per erodere le prerogative temporali della Chiesa: le signorie dei principali enti ecclesiastici. E ciò avvenne in un periodo in cui quegli stessi enti¹³ dovettero viepiù ricorrere proprio ai pubblici ufficiali per

¹⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, pp. 247-249; M. Vaini, *Navigazione ed agricoltura nell'Oltrepò (secc. XIII-XIV)*, in *Il Po mantovano: storia, antropologia, ambiente*, San Benedetto Po (Mantova), 1987, pp. 39-40.

¹¹ ASMn, AG, b. 303, 1218 gennaio 11: «Qui dominus Pasavancius in concordia suorum sociorum, facta denunciacione predictis dominis feudi, prout in statuto Mantue continetur, exstimavit et vendidit ac in solutum dedit».

¹² Per l'adozione di una legislazione del tutto analoga a quella mantovana si veda D. Rando, *Il particolarismo e la prima età comunale*, in Ead., *Religione e politica nella Marca* cit., pp. 60-61.

¹³ Si veda ad esempio il caso del monastero di Sant'Andrea: *L'archivio del monastero*, n. LXVI, 1205 ottobre 7; nn. LXIX, LXXI, 1208 gennaio 26; n. LXXII, 1208 gennaio 27; n. LXXIII, 1208 marzo 4; n. LXXXI, 1209 ottobre 26; nn. LXXXIV, LXXXV, 1211 gennaio 28; n. XCV, 1214 ottobre 24.

tutelare le loro prerogative¹⁴. Anticipiamo che le nostre informazioni al riguardo sono tutt'altro che abbondanti, ma non per questo poco eloquenti¹⁵. Occorre anche precisare che simili interventi non costituiscono una peculiarità locale, ma caratterizzano l'attività di non pochi comuni cittadini dagli ultimi decenni del XII secolo e sono diretti

¹⁴ Sui rapporti di 'tutela' esercitati dai comuni cittadini sugli enti ecclesiastici e le loro signorie rurali si è soffermato Castagnetti, *Le città cit.*, pp. 186-194; Id., *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983; Id., *Le comunità rurali, in Storia della società italiana. La società comunale e il pollicentrismo*, Milano, 1986, pp. 315-348; Id., *Il potere sui contadini. Dalla signoria fondiaria alla signoria territoriale. Comunità rurali e comuni cittadini*, in *Le campagne italiane prima e dopo il mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna, 1985, pp. 219-251. Sul tema sono tornati di recente S. Bortolami, *Monasteri e comuni nel Veneto dei secoli XII-XIII: un bilancio e nuove prospettive di ricerca*, in *Il monachesimo nel Veneto medioevale*, Cesena, 1998, pp. 39-74 [ora in Id., *Chiese, spazi, società nelle Venezie medioevali*, Roma, 1999, pp. 49-92]; G. Penco, *Monasteri e comuni cittadini: un tema storiografico*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*, Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina (Pontida, 3-6 settembre 1995), a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, 1998, pp. 5-20 [studio edito con lo stesso titolo in «Benedictina», 43 (1996), pp. 117-133]; E. Occhipinti, *Monasteri e comuni nella Lombardia occidentale*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale cit.*, pp. 187-198.

¹⁵ Ci limitiamo a far notare che la sentenza per la causa che opponeva i *domini* di Goito al monastero benedettino di San Benedetto di Polirone viene emessa nel 1177 da Malvezzo, di cui non viene neppure dichiarata la professione di giudice, e Adamo da Crema: *Regesto mantovano*, n. 388, 1177 ottobre 6. Ad un magistrato del comune gli stessi contendenti ricorreranno nel 1198: *Regesto mantovano*, n. 631, 1198 dicembre 30. Nel 1187 il comune cittadino interviene, mediante i consoli di giustizia, in una lite fra l'*universitas* di Roncorlando ed il monastero di San Benedetto per diritti di pascolo e pesca, sentenziando in favore dell'ente monastico: *Regesto mantovano*, n. 440, 1187 giugno 20. Per la lite che opponeva il vescovo di Mantova all'abate di San Benedetto le due parti nominano loro arbitro il giudice Agnello (*Regesto mantovano*, n. 460, 1189 dicembre 9): la sentenza viene emessa a Mantova, nel palazzo del comune, alla presenza di molti ragguardevoli cittadini, a nessuno dei quali però è attribuita una qualifica pubblica.

a sanzionare la superiorità politica della città nei confronti dei signori locali, oltre a contribuire a rinsaldare il controllo della città sul suo distretto¹⁶.

La documentazione di cui è possibile avvalersi attiene a San Benedetto, Sant'Andrea, e l'episcopio e risale al 1223: si colloca – pare opportuno porlo in rilievo – in una significativa successione temporale con la legislazione già esaminata relativa al riscatto dei diritti di decima, che fa intuire la sussistenza di una precisa volontà da parte del comune di intensificare il suo controllo sull'intero territorio attraverso una ricognizione dei diversi ambiti giurisdizionali a discapito della *libertas* ecclesiastica. Per i primi due casi, disponiamo di sentenze emesse dalle autorità del comune cittadino, per il terzo, di deposizioni testimoniali. Ricordiamo qui solo che dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni chiamati a deporre si evince che il comune cittadino, in contrasto con le prerogative vescovili, aveva mandato un suo podestà a reggere la comunità di Campitello, cui da tempo imponeva di ricorrere in caso di contenziosi al tribunale cittadino¹⁷.

La vertenza fra il comune cittadino e il monastero di San Benedetto¹⁸ riguardava i diritti giurisdizionali gravanti sull'isola di San Benedetto, su Quistello, Gabbiana, Libiola, Sustinente, Casale, Nosedole, Marengo, località presso le quali si recarono i consoli di giustizia per udire le testimonianze dagli abitanti. Nella sentenza pronunciata «in publico consilio» dal podestà, tenuto conto delle testimonianze raccolte e dello statuto civico, al monastero si riconoscono i diritti giurisdizionali sino ad allora goduti, mentre al comune si attribuisce l'amministrazione del-

¹⁶ A titolo d'esempio si veda la situazione veneta: Castagnetti, «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*» cit., pp. 7-9, 33-36; Castagnetti, *Le città* cit., pp. 186-190.

¹⁷ Cfr. Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 63-66.

¹⁸ Attriti, non sappiamo da cosa causati, fra comune cittadino e monastero di San Benedetto di Polirone sono documentati nel 1178: *Italia pontificia* cit., V/1, p. 320, n. 2, (1178) e p. 347, nn. 73 e 74, (1178).

la giustizia civile e penale oltre che l'imposizione fiscale¹⁹. Nello stesso giorno²⁰, sempre alla presenza del consiglio cittadino, nel palazzo del comune, si promulga un'analogo sentenza mediante la quale si conferma al monastero di Sant'Andrea l'*honor*, la *iurisdiction* e il *districtus* su Fornicata, Soave, Sarginesco, sulla terza parte di Pietole e su altre località (che il pessimo stato di conservazione del documento non consente di conoscere). All'abate dell'ente monastico si attribuisce la nomina degli ufficiali pubblici locali e l'amministrazione della giustizia «tam in criminalibus quam in civilibus et in omnibus maleficiis puniendis».

Invero il monastero cittadino di Sant'Andrea già qualche anno prima dovette reagire al tentativo attuato dal comune cittadino di distrarne la proprietà delle rive lungo il corso del Mincio²¹. I procuratori del comune nel 1217²² dichiararono pertinenti al comune tutte le rive dei laghi da Rivalta sino al fiume Fissero, in «Buca Mencii», incontrano l'opposizione di S. Andrea e della cattedrale. L'abate e il sindaco di Sant'Andrea, intendendo mostrare

¹⁹ ASMi, FR, b. 208, 1223 marzo 29: «(...) pronuncio, dico, laudo et diffinio videlicet quod nulla potestas seu consul nec aliquis in fraudem illorum debeat esse ad anno novo proximo venturo in antea in aliqua de dictis terris seu locis nisi de voluntate expressa et precedenti electione abbat» qui est vel qui pro tempore erit, et honorem et iurisdictionem et districtum in dictis terris et locis ad dictum monasterium pertinere et cetera que hinc retro dominum abbas habere et facere consuevit. Salvo et exceptato et anteposito honore et iurisdictione comunis Mantue in dictis terris et locis in fodris et scuffis ponendis et exigendis et in bannis ponendis et exigendis et in rationibus faciendis et ognoskendis tam in criminalibus quam in civilibus et in omnibus maleficiis puniendis et in omnibus aliis faciendis que comune Mantue habere et facere consuevit». Cfr. L. Ragni, *La proprietà fondiaria del monastero di San Benedetto in Polirone nei secoli XII-XIII*, «Nuova rivista storica», LIV (1970), p. 563.

²⁰ *L'archivio del monastero*, n. CXXXIII, 1223 marzo 29.

²¹ Ignoriamo i motivi del contendere fra il comune cittadino e il monastero di Sant'Andrea nel 1192: *L'archivio del monastero*, n. LI, 1192 ottobre 5.

²² *L'archivio del monastero*, n. CXI, 1217 dicembre 28.

l'appartenenza al monastero di tutto ciò che era posto da «Buca Fangi que est apud Bagnolum» sino «ad domum filiorum Sparverii que est in Pletulis», si rifà ad una donazione risalente ai tempi del vescovo Itolfo (1007-1037)²³. Nella lite s'inserì anche il preposito della chiesa cattedrale di San Pietro, il quale rivendicava la proprietà del luogo «Prata», contestata da Sant'Andrea. I rappresentanti del comune in quell'occasione finirono con il riconoscere i diritti del monastero, ma il tentativo venne ripreso nell'estate del 1231 costringendo l'abate Bono ad una strenua difesa che però non sappiamo se sia stata coronata da successo o meno²⁴.

Va da sé che con tali ingerenze, contro le quali si era alzata la voce di Gregorio IX sin dalla sua nomina²⁵, si ledeva la *libertas* ecclesiastica²⁶. Non sappiamo quale sia stato l'atteggiamento assunto dal vescovo Enrico nei confronti delle pubbliche autorità, anche se vari indizi insiti in alcuni documenti che fra poco utilizzeremo, indurrebbero a attribuirgli una scarsa attenzione verso una oculata gestione dei beni e dei diritti della sua Chiesa. Avremo occasione anche di mostrare come durante il suo episcopato la Chiesa di Mantova attraversò un periodo di grave crisi economica, destinata a protrarsi per qualche decennio.

²³ Brunelli, *Diocesi* cit., p. 209.

²⁴ *L'archivio del monastero*, nn. CLIX e CLX, 1231 agosto 12: il monastero è rappresentato dal sindaco prete Rinaldo, il comune dai giudici Raimondo da Montichiari e Giovanni di Musello e dai militi Moretto Callaroso e Martino di Gandolfo.

²⁵ MGH, *Epistolae saeculi XIII*, n. 355, 1227 aprile 29.

²⁶ Per un esempio specifico si veda almeno D. Rando, *Il particolarismo e la prima età comunale*, in Ead., *Religione e politica nella Marca* cit., pp. 60-61.

2. La difesa vescovile

Ben diverso fu l'atteggiamento assunto da Guidotto da Correggio. Egli, infatti, poco dopo essere stato nominato al seggio episcopale mantovano, convocò presso di sé la curia dei vassalli²⁷. Con tale atto il vescovo eletto intese riaffermare i diritti della Chiesa locale. In quell'occasione egli investì sì i vassalli di quanto da essi tenuto in feudo dall'episcopio, precisando però che nulla sarebbe stato loro concesso più di quello che già detenevano. Nella stessa direzione si situa la minaccia di scomunica che il vescovo, consenzienti tutti i vassalli, indirizzò a quei notai che da quel momento in poi avessero rilasciato *aliquid instrumentum de investitura feudi seu vicedominatus*, senza il suo benestare²⁸. Da questo momento, ogni qual volta il presule avesse rilasciato nuove investiture, nella formula del giuramento di fedeltà che il vassallo presterà avrebbe dovuto essere compresa la promessa di prestare aiuto all'episcopio per *manutenere et exigere bona et rationes episcopatus Mantue ubicumque per se vel per alios noverit occupata*²⁹. E questo impegno il vescovo lo pretenderà tanto dai singoli quanto dalle comunità rurali: i consoli di Castel San Pietro, ad esempio, promettono di *manutenere honores et rationes*³⁰. Gli stessi propositi traspaiono dalle carte di nuova nomina dei chierici, ai quali si fa promettere di prodigarsi *in recuperando, petendo et exigendo et manutenendo iura et rationes*³¹. Appare chiaro dunque come il vescovo intendesse prima di tutto perseguire una politica di controllo sulle prerogative temporali della Chiesa locale. Evidentemente in tempi anteriori molti avevano proceduto ad indebite appropriazioni, approfittando, oltre che di un assai probabile scarso controllo da parte degli ordinari

²⁷ Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 64

²⁸ Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 65.

²⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 31r, <1231> ottobre 21.

³⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 32v, <1231> ottobre 25.

³¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 42r, <1231 novembre 20>.

diocesani, soprattutto delle decisioni normative del governo cittadino, lesive della libertà ecclesiastica di cui abbiamo già trattato³².

I disegni del da Correggio tendevano a porre un limite a tale stato di cose attraverso una vigile azione di controllo. Dal patriarca di Aquileia, il da Correggio fu autorizzato, «non obstante iuramento quod prestitit in sua consecratione», a permutare e vendere beni e diritti della chiesa mantovana, a patto che avvenisse per il bene e l'utilità della stessa³³. E infatti si adoperò, giungendo anche ad indebitarsi, per far sì che l'episcopo rientrasse in possesso di non modeste proprietà terriere nel territorio di Scorzarolo³⁴. Trovano qui la loro ragione d'essere tanto le ricognizioni dei beni dell'episcopo in varie località della diocesi³⁵, quanto il *Liber invencionis terrarum et possessionibus* redatto nel 1233 per volontà di Guidotto, in quell'anno *potestas* oltre che vescovo³⁶. Anzi, sembrerebbe quasi che proprio quando il presule poté controllare l'organismo comunale, nell'anno dell'Alleluia, ebbe la possibilità di agire in modo più incisivo nel controllo dei possessi dell'episcopo. Si trattò di un'opera di salvaguardia della proprietà ecclesiastica attuata conformemente alle direttive pontificie, opera da collocare all'interno del più ampio quadro di riforma. Non si deve infatti dimenticare lo stretto legame esistente tra ufficio e beneficio, un legame volto a tutelare l'autonomia e quindi la dignità del clero³⁷.

Guidotto non si prodigò unicamente per porre freno al disperdersi del patrimonio ecclesiastico, ma anche per far sì che fosse coltivato nel miglior modo possibile. Ad un contadino viene contestato di non aver ben lavorato –

³² Cfr. capitolo IV.

³³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 20v, 1231 dicembre 30.

³⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 57r e v, <1231 dicembre 13>.

³⁵ Si veda ad esempio ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 24v, <1231>.

³⁶ ASDMn, *MV*, Registro 1, c. 25r. Torelli, *Un comune cittadino*, I, pp. 293-295.

³⁷ Miccoli, *La storia religiosa* cit., p. 537.

non bene laboraverat, dice il messo vescovile – un terreno affidatogli con l'impegno di farne un vigneto. Fra le carte a nostra disposizione si trova quello che con probabilità possiamo annoverare fra i più antichi contratti 'parziari' giunti sino a noi³⁸. E non si può sottacere quel grande progetto d'intervento, databile agli inizi del 1232, per riattare gli argini del fiume Po, quasi certamente danneggiati durante le grandi e paurose inondazioni degli anni precedenti³⁹.

Dello stato di dispersione e di frazionamento cui importanti diritti fiscali dell'episcopio erano andati soggetti nei primi decenni del Duecento, tanto che parrebbero essere sfuggiti al suo controllo, rendono testimonianza alcuni atti di natura processuale realizzati durante il governo del vescovo Iacopo, il quale parrebbe essersi prodigato per favorirne il recupero ed una proficua amministrazione.

Con i tentativi di ricondurre nella disponibilità della Chiesa vescovile dei diritti di dazio relativi al porto cittadino va ricondotto un testimoniale redatto nel 1250. Le deposizioni sono rilasciate dai testi prodotti dal sindaco del vescovo Iacopo contro alcuni mercanti veneziani restii alla corresponsione del dazio per le navi cariche di merci da essi condotte in Mantova. I testi con le loro deposizioni risalgono indietro nel tempo di qualche decennio. Vengono così evocati fatti occorsi fra la fine del XII e il principio del XIII, ossia al tempo dell'episcopato di Enrico. A quell'epoca il dazio che i mercanti erano tenuti a corrispondere consisteva in «unum cottonum virmilium, unam libram piperis, tres oncias comini et unum fu-

³⁸ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 43v, <1231 novembre 19>. Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, p. 251.

³⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, cc. 61r-62r, <1232> gennaio 14. Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, pp. 111-113. Per le inondazioni V. Fumagalli, *Il paesaggio si trasforma: colonizzazione ebonifica durante il Medioevo. L'esempio emiliano*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. Andreoli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna, 1985, pp. 109-110.

storium» ed era esatto secondo alcuni «aliquando sub porticu Desenzanorum et aliquando ibi prope», secondo altri «ad pontem Sancti Leonardi»⁴⁰, a «ripa Ferariorum» ed in «fera Mantue»⁴¹. Successivamente, in seguito a precise richieste avanzate dagli stessi mercanti, il presule Enrico aveva acconsentito acciocché il dazio fosse commutato in due soldi imperiali per nave⁴². Il primo dei testimoni, Obizzo «campsor de civitate Venetie»⁴³, dichiara di aver comperato assieme a Moretto Callorosi, Zano «Thophanie», Bonaventura «de Zapelo», tutti i diritti di dazio e di ripatico della città di Mantova dallo stesso vescovo. Il teste *Magniellus de Calvis*⁴⁴ riferisce di un ana-

⁴⁰ Il ponte di San Leonardo risulta essere punto di dogana dal 1198: *Liber privilegiorum*, n. 169, 1198 giugno 12.

⁴¹ Si vedano in proposito le deposizioni di Giacomo di Pedono e Martino da Boccadiganda in G. Rösch, *Venezia e l'impero. 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico*, Roma, 1985, pp. 303-305.

⁴² Rösch, *Venezia e l'impero* cit., p. 307; deposizione di Giovanni *Tophanie*: «Et quia grave videbatur mercatoribus tales res divisasolvere pro dacio tempore memorati episcopi nomine et vice episcopatus convenerunt mercatores cum episcopo memorato et reduxerunt dictum dadium de rebus prefatis ad duos sol. imp. <...> ipse audivit dici quod homines Veneciarum pecierunt de gratia dicto domino episcopo Henrico quod dimittit eis dictum dadium II sol. imp.». «Caletus filius Aolini Zilioli de Sancto Iervasio», esattore dei dazi al tempo dell'episcopato di Guidotto, ritiene che la riduzione del dazio ad una somma di denaro sia avvenuta al tempo del vescovo Pellizzario; dichiara inoltre di aver esatto il dazio stando in una *domus* di Moretto Calorosi ubicata nei pressi del ponte dei Mulini.

⁴³ Rösch, *Venezia e l'impero* cit., p. 302.

⁴⁴ Questa deposizione assume particolare importanza per la conoscenza diretta in materia di dazi ed il coinvolgimento nel commercio sul Po da parte dello stesso Maginello «de Calvis» che, qualificato come mercante, assiste alla stipula di un accordo commerciale con Ferrara nel 1234 inerente anche il commercio del sale (*Liber privilegiorum*, n. 161); nel 1252 rende testimonianza in una causa sorta per questioni di dazi fra comune di Mantova e monastero di S. Benedetto ricordando la sua attività di commerciante di sale su nave da Chioggia (doc. del 1252 luglio 9 edito in Ragni, *S. Benedetto in Polirone e la via del sale* cit., p. 365). Degli interessi familiari verso i traffici fluviali lungo il Po e le relative imposte vi è testimonianza in una imbrevia-

logo acquisto effettuato da Alberto *de Dexenzanis*. Giovanni *Tophanie* è in grado di fornire notizie piuttosto particolareggiate in merito alle modalità d'esazione dei dazi vescovili perché «ipse emit dacium comunis Mantue», e i suoi nunzi li riscuotevano assieme a quelli vescovili presso il ponte di Boccadiganda. Fra i testimoni figura anche Bongiovanni figlio di Guido «Mobii qui fuit de Placentia qui moratur cum domino Iacobo Dei gratia episcopo Mantue»⁴⁵, incaricato dal presule della riscossione dei dazi pertinenti all'episcopio.

La documentazione disponibile non permette di far luce sull'esito della causa. Le testimonianze consentono tuttavia, come si è visto, d'evidenziare come una gran parte della quota dei dazi spettante all'episcopio delle navi che giungevano presso il porto di Mantova fosse da tempo divenuta appannaggio di esponenti di famiglie cittadine di rilievo. Preme sottolineare che i testi concordano nell'attribuire al presule Enrico la cessione di quei diritti. Nel contempo mostrano come il vescovo Iacopo fos-

tura vescovile del 1231. Il 25 agosto di quell'anno infatti, il vescovo Guidotto «dedit, cessit et concessit nomine locationis» al notaio Bontempo «de Calvis» per sei anni, al canone di 35 lire da pagare in due rate annue, «tres partes de toto et tres partes de quarta» di «omnes proventum et thelomeum, datii et rivatici quod habet et habere debet in terra vel in curia Scorçaroloi et Torrexellarum euntium et transeuntium cum sale et cum aliis mercimoniis et sine mercimoniis» e in modo specifico «quod solvere debent Theotonici transeuntes per terra et per navilium». La corresponsione del canone è subordinata al flusso commerciale: il locatario pagherà anche «si Ferarienses non dimittent salem cum aliis mercimoniis», ma non ne sarà tenuto in caso di mancato transito di Cremonesi, Piacentini o altri «Lombardi» (ASDMn, *MV*, Registro, 2, c. 26v). Cfr. Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 68, e Vaini, *Dal comune* cit., p. 35. Benevenuto «quondam Gherri de Scorçarolo» vende, subito dopo la locazione al notaio Bontempo, per tre lire al vescovo Guidotto «totum illud quod emerat a domino Ribaldo quondam filio domini Morandi de Regulato de Turrecellis, videlicet octavam partem quarte partis totius rivatici, tholomei et datii euntium et transeuntium et specialiter Theotoniconum per Padum et per terra»: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 27r.

⁴⁵ Rösch, *Venezia e l'Impero* cit., p. 311-312.

se deciso a riaffermare le sue prerogative e ad imporre ai mercanti veneziani la corresponsione di quanto dovuto. Del resto – s'è già avuto modo di farvi cenno –, l'attenzione riposta da quel presule verso i diritti dell'episcopo connessi con le attività commerciali e gli sforzi profusi per mantenerne il controllo, emergono da altra documentazione. Disponiamo anche di un ulteriore verbale di testimonianze rese nel 1245⁴⁶. Anche allora il procuratore del vescovo Iacopo provvede a produrre numerosi testimoni nell'ambito di una causa giudiziaria contro alcuni mercanti fiorentini e toscani che si rifiutavano di corrispondere i dazi dovuti al ponte di Boccadiganda⁴⁷. Da un atto di due anni dopo si può evincere che il vescovo era in grado di esercitare un controllo, per quanto formale, sul passaggio di proprietà del diritto di esigere dazi sulle merci vendute nei mercati cittadini che da tempo erano stati concessi in feudo alla famiglia Antelmi⁴⁸. Anche questi diritti dunque, di fatto, da tempo non erano più nella piena disponibilità dell'episcopo, bensì, ancora una volta, di una ragguardevole famiglia cittadina, che ne disponeva liberamente potendo anche alienarli.

Ribadiamo l'orientamento assunto dal vescovo Iacopo: rivendicare l'effettivo controllo su importanti diritti fonti per l'episcopo di rilevanti entrate economiche. Nel contempo emergono le difficoltà insite nell'attuare un progetto che implicò varie vertenze giudiziarie. Quali risultati concreti la Chiesa vescovile abbia perseguito non possiamo dire. Pur tuttavia i rivolgimenti interni alla

⁴⁶ ASDMn, *MV*, b. 5, n. 145, 1245 maggio 23.

⁴⁷ Dallo stesso testimoniale, di grande rilievo per la conoscenza dei traffici commerciali che interessavano Mantova ed il Mantovano, si desume, fra l'altro, che i diritti di dazio spettanti all'ordinario mantovano sul ponte di Boccadiganda erano stati tempo addietro dati in affitto a esponenti di importanti famiglie cittadine: Visconti e *de Tur-re*. Cfr. Vaini, *Dal comune* cit., p. 35; un regesto del documento è presente in Torelli, *Per un codice diplomatico* cit., p. 181.

⁴⁸ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 11r, <1247> febbraio 14.

compagine politica mantovana potrebbero aver favorito le rivendicazioni dell'episcopio. Certo è che di una situazione di sostanziale favore da parte delle autorità comunali poté beneficiare il vescovo Martino. Infatti nel 1264 il consiglio generale del comune venne radunato per ratificare uno statuto che doveva essere trascritto in *volumine statutorum comunis Mantue*. Con esso le pubbliche autorità riconobbero tutti i privilegi di cui la Chiesa mantovana godeva, ma soprattutto intervennero a modificare la precedente normativa attinente alla vendita giudiziale dei feudi in favore dell'episcopio al quale viene riconosciuta la facoltà di esigere i dazi ad esso pertinenti⁴⁹. V'è da dire che allo stato attuale delle conoscenze questo è l'unico documento dal quale possa essere desunto un concreto impegno di Martino nella tutela delle *res Ecclesiae*⁵⁰. Ben diverso da questo era invece il contesto sociale e politico in cui al principio del secolo si era trovato ad agire il vescovo Enrico: a lui – lo abbiamo appena notato – fanno riferimento i testimoni chiamati a deporre nel 1250.

Non pare superfluo a questo punto fare ricorso ad un interessante documento del 1227. Nel settembre di quell'anno⁵¹ il sindaco del vescovo Enrico manifestò all'assessore del podestà di Mantova i soprusi che Alberto da Desenzano e Lombardino del fu Garscendino di Belloto – un «de Musa» – perpetrarono ai danni dell'episcopato mantovano impedendo la regolare riscossione della terza parte «pedagii sive tolonei quod coligitur a pellegrinis teutonicis de ultramonte euntibus per ip-

⁴⁹ Torelli, *Per un codice diplomatico* cit., pp. 216-218, 1264 ottobre 20 e 21; il documento presenta numerose lacune.

⁵⁰ Nel 1258 alcune membri della famiglia *de Sacha* alienano in favore di Rinaldo *de Saviola*, refutandoli nelle mani del vescovo Martino, la quota del dazio «vel pedagio sive toloneo de Scorzarolo» che tenevano in feudo dall'episcopio: ASMn, AG, b. 304 bis, 1258 ottobre 25. È evidente come oramai i diritti di dazio fossero passati nella piena disponibilità, sia pur frazionati in quote, di alcune famiglie mantovane.

⁵¹ ASMn, MV, b. 5, n. 142, 1227 settembre 4.

sum pontem Romam, ultramare et ad alios sanctos cum scarsellis, burdonibus, cum armis et crucibus». Gli accusati si difesero asserendo che al presule non spettava «toloneo sive pedagio quod aufertur Teutonicis et pellegrinis portantibus arma et cruces»; l'assessore stabilì che sino a quando l'intera questione non fosse definitivamente chiarita, l'intero ammontare della terza parte di quei dazi fosse depositata presso il cambiatore Geminiano, onde salvaguardare tanto i diritti dell'episcopato, quanto quelli del comune di Mantova «et emptorum».

Il documento appena citato non fa che corroborare quanto asserito dai testimoni ascoltati nel 1250. Infatti, la circostanza che nel 1227 i diritti di dazio sul ponte di Boccadiganda risultino usurpati, e per di più da ragguardevoli cittadini, dà adito al sospetto che nel periodo precedente sia mancata una corretta ed oculata amministrazione da parte dell'episcopio, o quantomeno che l'episcopio non li tutelò. Non solo: il vescovo Enrico, stando a quanto dichiarato nel 1250, si privò degli importanti dazi che deteneva nel porto cittadino, sottraendo così alla sua Chiesa importanti cespiti. Tutto parrebbe dunque indurre a fare di Enrico un cattivo amministratore della sua Chiesa; in lui si sarebbe tentati di vedere un presule che non seppe contrastare i diversi tentativi di erodere la *libertas* ecclesiastica. Da quella stessa documentazione ben si evince infatti che la Chiesa vescovile mantovana era diventata una sorta di 'preda' da parte delle maggiori famiglie cittadine e come il comune, retto da quelle stesse famiglie, fosse alquanto latitante nel difenderne le prerogative⁵².

Di una gestione più accorta e di alcuni tentativi di recupero dei diritti spettanti all'episcopio testimoniano alcuni interventi del da Correggio. Tali interventi potrebbero essere stati assunti proprio per porre rimedio alla difficile situazione precedente. Nel 1232 il vescovo locò per sei anni al notaio Bontempo *de Calvis* la riscossione

⁵² Vaini, *Dal comune* cit., p. 35.

dei diritti di dazio, teloneo e ripatico detenuti dall'episcopio a Scorzarolo e a Torricella, diritti che dovevano essere corrisposti da quanti vi transitavano trasportando sale o altre merci⁵³. L'atto certamente rappresenta la fase finale di una più ampia operazione condotta dal vescovo mediante la quale riuscì a riacquistare le diverse quote in cui quei diritti erano stati precedentemente ripartiti. Lo si desume dall'atto con il quale, in quello stesso giorno, Guidotto da Correggio provvede ad acquisirne una quota pari agli otto quarti⁵⁴. L'intento del presule appare evidente: rientrare in possesso dei diritti di dazio che l'episcopio deteneva in Scorzarolo tramite una serie di accuisti – quello a noi giunto non ne sarebbe che uno – per localarli nel loro insieme e garantirsi una sicura entrata economica.

Sempre in quello stesso giorno il vescovo conclude una transazione con Vivaldo e Mantovano Poltroni e Arnolfo *de Maxono* con la quale permette alla pieve di Saviola di rientrare in possesso dei diritti di decima che ad essa spettavano, diritti che ai summenzionati erano stati assegnati dal defunto vescovo Enrico. Non può non colpire la singolare coincidenza cronologica di tutti gli interventi del da Correggio sin qui evocati. Attraverso essi il vescovo rimedia ad una situazione che doveva apparire deprecabile, ponendo termine ad una gestione poco oculata di ampie e importanti prerogative della Chiesa mantovana, e ciò a breve distanza dal suo ingresso in diocesi. Né può passare inosservato l'ennesimo riferimento ad una cessione da parte del vescovo Enrico di importanti diritti della Chiesa mantovana. È questo un ulteriore elemento che parrebbe concorrere a restituire di Enrico l'immagine di un pastore che non seppe – o non poté – vigilare sulle *res Ecclesiae*.

⁵³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 26v, <1231> agosto 25.

⁵⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 27r, <1231> agosto 25: Benvenuto del fu Gherro da Scorzarolo vende al vescovo la quota che egli aveva acquistato da Ribaldo *de Turrecellis*.

3. L'*usurarum vorago*: i vescovi e l'economia monetaria

Allorché abbiamo trattato delle chiese rurali e del clero in esse incardinato s'è avuto modo d'accennare alla deplorable situazione economica in cui quegli enti in molti casi versavano giacché i loro beni risultavano in gran parte essere stati accaparrati dagli usurai. Orbene, tale crisi finanziaria non è una peculiarità del 'caso' mantovano: si tratta piuttosto d'un aspetto comune a diverse Chiese locali del tempo⁵⁵. Non a caso, infatti, alle istituzioni ecclesiastiche precipitate nella *usurarum vorago* dedica un'attenzione specifica la normativa del primo Concilio di Lione⁵⁶. Certo è che l'episcopio mantovano dovette far fronte ad una grave crisi economica sin dallo scorcio del XII secolo. Lo si desume dal fatto che nel 1192 il vescovo Sigifredo vendette un'ampia area boschiva ed una corte «pro debitis Mantuani episcopatus et pro locis episcopatus recuperandis»⁵⁷.

⁵⁵ Sull'argomento basti citare C. Violante, *Monasteri e canoniche nello sviluppo dell'economia monetaria (secoli XI-XIII)*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*, Milano, 1980, pp. 369-416. Alcuni altri esempi eloquenti in Cracco, *Religione, Chiesa, pietà* cit., pp. 393-397; Rigon, *Religione e politica* cit., pp. 401-402; Si veda inoltre *Gli spazi economici della Chiesa nell'occidente mediterraneo (Secoli XII – metà XIV)*, Atti del XVI convegno internazionale di studi del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte (Pistoia, 16 –19 Maggio 1997), Pistoia, 1999.

⁵⁶ L'espressione viene utilizzata nel canone *De usuris* del Concilio di Lione del 1245: *Conciliarum Œcumenicorum Decreta* cit., p. 293.

⁵⁷ Vaini, *Dal comune* cit., p. 73. Ricordiamo che il clero della chiesa di San Celestino di Roncorlando era in lite con Zoanino Faroldi e Gandolfo Bonacolsi che detenevano ingiustamente *de rationibus ipsius ecclesie*: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 4r, 1229 dicembre 16.

Nei primissimi anni del secolo successivo papa Innocenzo III provvide a nominare il vescovo di Bergamo⁵⁸ e l'abate di San Benedetto Po suoi delegati per saldare i debiti gravanti sull'episcopio mantovano⁵⁹. Essi danno il loro consenso alla stipulazione di un *contractus militum* – tale è la definizione dell'atto data in un successivo documento del 1207 che fra poco utilizzeremo – con il quale il vescovo Enrico cede in feudo onorifico ad un gruppo di persone certamente ragguardevoli – ma la composizione ci è purtroppo in gran parte ignota –, ampi beni vescovili con i relativi diritti giurisdizionali e di decima, posti a sud est del territorio mantovano⁶⁰. Il tutto venne suddiviso in duecento quote ideali – la cessione avvenne *pro indiviso* – ognuna delle quali era ottenibile con l'esborso di 28 lire: l'intero complesso fondiario, quindi, dovette essere valutato circa 5600 lire, somma che, come espressamente dichiarato, doveva essere utilizzata *in solvendo debitum ipsius episcopatus*⁶¹. Per motivi che la documentazione non permette di conoscere, tre anni dopo⁶² il ve-

⁵⁸ Si tratta senza dubbio del vescovo Lanfranco di Bergamo (1187-1211), per il quale si vedano D. Galli, *Lanfranco di Bergamo: un vescovo tra due capitoli (1187-1211)*, in *Il difficile mestiere di vescovo*, Verona, 2000, pp. 101-130; Alberzoni, *Città, vescovi e papato* cit., pp. 46-50.

⁵⁹ ASMn, AG, b. 3281, 1207 giugno 9. Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, p. 197, nota 1; Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 172-173.

⁶⁰ V. Colorni, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero*, I, *Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano, 1959, pp. 57-61, e bibliografia ivi citata.

⁶¹ Di questa complessa operazione economica sono giunti a noi solo tre atti, ovvero quelli attestanti l'acquisto di quote da parte di Azzone figlio del fu Walterio di Giovanni di Zenone, acquirente di una quota, e quello di Odolino dei Fasani, che acquisì mezza quota (Gardoni, "*Episcopus et potestas*" cit., Appendice IV. Documenti, n. 1, 1204 settembre 22; n. 2, 1204 settembre 23); oltre a quello con il quale alcuni esponenti della famiglia Trivoli entrarono in possesso di due quote (*Liber privilegiorum* cit., n. 23, 1204 settembre 24).

⁶² Gardoni, "*Episcopus et potestas*" cit., Appendice IV. Documenti, n. 3, 1207 giugno 9. Cfr. Id., *Vescovi-podestà* cit., p. 173.

scovo Enrico è costretto a restituire ai *milites* l'intera somma da essi versata nel 1204. Le estese proprietà divennero così oggetto di una nuova concessione in feudo ad un diverso gruppo di uomini di modesta estrazione sociale e provenienti nella quasi totalità dal Bresciano. Tale nuova investitura portò nelle casse episcopali 6400 nuove monete. Ma l'episcopio continuò ad essere gravato dai debiti. Per estinguere quelli contratti con Bonacurso Carolosi e con il di lui nipote, è ancora una volta il presule Enrico che nel 1215⁶³ cede in feudo onorifico al prezzo di 400 lire al comune ed agli uomini di Campitello vasti possedimenti comuni⁶⁴.

Anche il capitolo dei canonici della chiesa cattedrale per avere denaro in prestito impegnò i diritti e i redditi che deteneva nel centro rurale di Pratolamberto, come si desume da una transazione del 1234 non ben comprensibile in verità in ogni sua parte a causa delle numerose lacune che la pergamena presenta⁶⁵.

Contro l'usura l'autorità ecclesiastica indirizzò ripetute condanne⁶⁶. In tale direzione si posero anche alcuni interventi del vescovo Guidotto diretti ad evitare il diffondersi di tale pratica e soprattutto tesi ad impedire il coinvolgimento in essa delle istituzioni ecclesiastiche. Per arginare l'emorragia economica delle chiese soggette, l'episcopio inserì nel giuramento prestato dal clero al momento della nomina, l'esplicita promessa di non prendere denaro a prestito e di non dare in pegno beni. Citiamo, a mo' d'esempio, il caso di Bulgaro, prete della chiesa di San Giorgio, al quale viene fatto divieto di contrarre

⁶³ Gardoni, "Episcopus et potestas" cit., Appendice IV. Documenti, n. 5, 1215 gennaio 30. Cfr. Id., *Vescovi-podestà* cit., p. 173.

⁶⁴ Cfr. Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., p. 174.

⁶⁵ ASMn, OC, b. 6, n. 33, 1234 aprile 4. Cfr. Gardoni., *Vescovi-podestà* cit., p. 174, nota 462.

⁶⁶ G. Le Bras, *Usure. La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XIIe-Xve siècle)*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, XV/2, Paris, 1950, coll. 2336-2372.

prestiti superiori ai venti soldi all'anno⁶⁷; mentre altre volte viene fatto assoluto divieto di *mutuo accipere*⁶⁸.

Sussistono peraltro precise attestazioni dell'accensione di mutui da parte dello stesso Guidotto, il che permette di evidenziare l'esistenza di una contraddizione fra le intenzioni del presule e le reali necessità cui non si poteva non far fronte. Denaro a prestito egli chiese ed ottenne dando in garanzia beni dell'episcopio in più d'una occasione⁶⁹. Nel dicembre del 1231, in particolare, prese in prestito denaro per acquistare delle terre in favore dell'episcopio⁷⁰. Alcune referenze documentarie informano dell'avvenuta cessione di tutte le proprietà che l'episcopio deteneva nella località di Pozzolo a titolo di pegno ad una famiglia cittadina di prestatori proprio al tempo del vescovo Guidotto⁷¹. Un altro debito di cento lire imperiali da lui contratto verrà saldato nel 1238⁷². Spettò dunque al successore del da Correggio intervenire per far fronte al dissesto finanziario dell'episcopio mantovano.

Ma il vescovo Iacopo dovette intervenire anche per sanare il *deficit* di altre istituzioni ecclesiastiche. Viene definito *magnum* il debito del monastero di Santa Maria di Felonica, i cui beni erano in gran parte stati alienati o dati in pegno: per farvi fronte il vescovo dispose che per dieci anni i redditi di tutti i beni monastici sarebbero do-

⁶⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 89v-90r, <1232> giugno 10.

⁶⁸ Fra i numerosi esempi possibili, si veda almeno ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 18r, <1231> luglio 17.

⁶⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 53r, <1231 dicembre 10>: il vescovo mutua 40 lire imperiali dal *dominus* Ziliolo da Saviola; c. 107v, <1232> novembre 30: 26 lire imperiali vengono date in prestito da Giovanni *de Tofania* cambiatore; c. 106r, 1232 novembre 5: 10 lire imperiali sono concesse in prestito dall'arciprete di Campitello.

⁷⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 57v, <1231 dicembre 13>: il vescovo ottiene dal *campsor* Giovanni Tofania 25 lire imperiali.

⁷¹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 2v, <1248> ottobre 2; il vescovo Iacopo riottiene il possesso dei beni dati in pegno a Graziadio del fu Mantovano Malvezzi con l'esborso di cento lire.

⁷² ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 13r, <1238> giugno 13.

vuti essere impiegati per saldarlo⁷³. Una decisione analoga sarà presa anche nei confronti del monastero di San Ruffino. Infatti l'ano successivo il vescovo impone ai monaci di saldare tutti i debiti contratti, ed in particolare il mutuo di 150 l ire imperiali contratto per riscattare le terre di Canedole date in pegno come garanzia per un precedente prestito. Anche in questo caso ogni reddito dovrà essere destinato a sollevare la grave situazione debitoria; le uniche spese ammesse sono quelle strettamente necessarie – come l'acquisto di buoi – per una proficua coltivazione dei terreni di Canedole⁷⁴.

⁷³ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 2r, <1238 luglio 25>.

⁷⁴ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 33r, <1239 ottobre 29>.

CAPITOLO V. LA *RELIGIO* DI SAN MARCO**1. Le prime tracce**

Nell'ottobre del 1189¹ il vescovo di Mantova Sigfredo² indirizzò una lettera ai *fratres* e alle *sorores* di San Cataldo «*religionem et hospitalitatem servantibus*». Con essa il presule approvava il proposito di vita di quegli uomini e donne concedendo loro la protezione canonica «chiamata, con una formula inconsueta, la protezione di San Pietro, pur essendo concessa dal vescovo diocesano, non dal papa»³. La comunità risulta composta da *fratres* e *sorores*, laici e chierici; ad essi viene riconosciuto il diritto di provvedere all'elezione di propri superiori la conferma dei quali è riservata all'ordinario diocesano. Anche la scelta di accogliere nuovi membri spetterà alla *fraternitas*. Al vescovo competeranno eventuali interventi correttivi. In segno d'obbedienza la comunità dovrà ogni anno consegnare all'episcopo due libbre di cera.

Orbene, il citato documento consente di trarre dall'ombra la notizia dell'esistenza di una comunità mista, una comunità di uomini e donne, laici e chierici, che scelsero di dedicare se stessi all'assistenza ospedaliera. Tale orientamento è perfettamente consono alla situazione dei tempi – al 'risveglio evangelico' che connotò il secolo XII – e del tutto analogo alle altre esperienze che in quello stesso torno di tempo fiorirono in gran numero⁴.

¹ G.B. Mittarelli, A. Costadoni, *Annales camaldulenses*, Venezia 1759, IV, coll. 629-630, doc. X, 1189 ottobre 5.

² D'Arco, *Studi intorno al municipio* cit., VII, pp. 35-36; Savio, *Gli antichi vescovi* cit., pp. 282-283.

³ M. Maccarrone, *Riforme e innovazioni di Innocenzo III nella vita religiosa*, Id., *Studi su Innocenzo III* cit., pp. 221-327, p. 292.

⁴ Merlo, *Religiosità e cultura religiosa* cit., pp. 197-215; Id., *Tensioni religiose agli inizi del Duecento*, in Id., *Tra eremo e città*,

Ignoti restano peraltro gli uomini e le donne in ‘carne ed ossa’ che di quella comunità costituivano l’anima. Nessun nome proprio accompagna infatti il riferimento di per sé generico a *fratres* e *sorores*.

Quali siano state le successive vicende della comunità e dell’ospedale non è dato sapere con certezza. La tradizione storiografica individua nella *fraternitas* raccolta presso San Cataldo l’embrione da cui si sarebbe originata la congregazione di San Marco. Il vuoto documentario viene colmato presupponendo che grazie al favore del vescovo locale «e soprattutto allo spirito religioso della comunità di San Cataldo, l’istituzione si sviluppò e ricevette delle donazioni di pie persone mantovane, che offerirono il terreno per costruire in altra sede una nuova chiesa, intitolata a San Marco»⁵.

Tuttavia, le prime attestazioni documentarie di San Marco non sono anteriori agli ultimi anni del secolo XII, come ci apprestiamo a mostrare.

Nel gennaio del 1197⁶ Iacopo *de Antelmo* e Domaffolo *beccarius* chiedono all’eletto vescovo Enrico «lapidem ad hedificandam ecclesiam Sancti Marci in Monticellis». In quell’occasione si rammenta che Iacopo, il giorno 22 aprile 1196, avuto il consenso della moglie Berta, del di lei fratello Acerbo da Rivalta e del nipote Guiderisio, stando nella chiesa di Santa Maria *Matris Domini*, «tradidit cartam donationis» a prete Alberto «ut instrueret religiose vivere et hortaretur fideles bene facere loco noviter hedificando». Il bene donato era costituito da un vigneto. Su di esso doveva essere edificata la chiesa che il donatore dispose fosse «ecclesia regularis, ubi vivant fratres et sorores, si aliquae fuerint, secundum statuta apostolorum et sancti Augustini et aliorum sanctorum». Come si vede le indicazioni sono precise,

Assisi, 1991, pp. 31-92; Vauchez, *Comparsa e affermazione di una religiosità laica* cit., pp. 397-425.

⁵ Maccarrone, *Riforme* cit., p. 292.

⁶ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, doc. XI, 1197 gennaio 30, coll. 630-633.

con ogni probabilità suggerite dallo stesso prete Alberto o dal vescovo Enrico. A distanza di quasi un anno da quella prima donazione, Iacopo e Domaffolo, che rinunciano ad ogni diritto sulla fondazione, vogliono che la *domus* sia «caput per se et non subdita alicui ecclesie» ad eccezione dell'ordinario diocesano. Si stabilisce che i membri della comunità annualmente consegnino al vescovo una libbra di cera *pro canone et censu*. Ai *fratres* della «domus canonice» si riconosce la prerogativa di procedere nella elezione del loro prelato la cui ratifica spetterà al vescovo. Il lungo documento, rogato alla presenza di numerosi esponenti del capitolo cattedrale, si conclude con la consegna della prima pietra da parte del presule Enrico.

È in questo atto che fa la sua prima comparsa prete Alberto; qui emerge la sua funzione di guida di *fratres* e *sorores* dei quali viene indicato il nome: Daniotto e Bagoiolo, Alberga e Romagna. Di Alberto viene fornito anche qualche ragguaglio biografico. Egli – si dice – nonostante dimorasse in una cappella del monastero di Sant'Andrea, al quale non era peraltro legato da alcuna professione così come non doveva obbedienza al suo abate, liberamente poteva «ire ad quemlibet locum regularem vel irregularem» secondo la sua volontà, «cum omnibus suis libris», in base a quanto era sancito in un accordo da lui stretto con l'abate dell'ente benedettino. Anche Daniotto e Bagoiolo sono «non ligatis per conversionem sub aliqua domo vel persona». Insomma, fluidità e una certa instabilità dovevano caratterizzare quel primo manifestarsi del loro desiderio di condurre vita evangelica. E di tale situazione di fermento religioso sembrano aver piena conoscenza gli stessi protagonisti di quelle vicende. Lo si può intuire dall'uso – forse non del tutto consueto in quegli anni – dell'aggettivo *irregularis* impiegato a connotare una esperienza religiosa non condotta secondo regole formali e riconosciute canonicamente.

Il terreno destinato all'erezione della chiesa di San Marco era dunque stato donato da Iacopo di Antelmo, personaggio di non modesta estrazione sociale⁷. Lo evidenziano pure i suoi legami familiari sui quali conviene richiamare l'attenzione: la donazione del 1196 venne effettuata con il consenso della moglie Berta, del cognato e del nipote, membri dell'importante gruppo parentale dei da Rivalta⁸.

L'area scelta per la nuova fondazione era posta nell'immediato suburbio della città, nella zona denominata Monticelli⁹, a quell'epoca ancora in gran parte sgombra da insediamenti e dove agli spazi coltivati se ne alternavano di paludosi¹⁰. Nella richiesta all'ordinario diocesano della prima pietra a Iacopo si associò il beccaio Domaffolo, il cui ruolo peraltro non emerge in tutta evidenza. Certo è che nell'avviare la fondazione della *domus* di San Marco l'apporto dei due laici dovette essere rilevante. Merita altresì sottolineare l'appartenenza dei donatori a due 'strati' sociali diversi: alla 'aristocrazia' cittadina l'uno, ai 'nuovi' ceti artigianali l'altro. Se ne può desumere che prete Alberto, e con lui i *fratres* e le *sorores* postisi al suo seguito, già a quell'epoca costituivano un preciso punto di riferimento per la vita religiosa del laicato urbano. Un laicato rappresentato da uomini di diversa estrazione sociale, ma

⁷ Si veda in proposito Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 249-250.

⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 51-55 e 188-190.

⁹ Davari, *Notizie storiche* cit., pp. 79-81; A. Zolla, *Il tessuto viario di Mantova e l'espansione urbana tra il XII ed il XIV secolo*, in *Lo spazio nelle città venete (1152-1348). Espansioni urbane, tessuti viari, architetture*, a cura di E. Guidoni, U. Soragni, Roma, 2002, pp. 106-123.

¹⁰ Per la presenza di aree incolte si veda ad esempio il documento citato a nota 82. Non sembra fuori luogo precisare che il convento di San Marco sorse all'esterno della porta Monticelli (ASMn, AG, b. 304, 1246 dicembre 7), divenendo polo d'attrazione per nuovi insediamenti, come evidenzia l'esistenza della contrada *Sancti Marci* (ASMn, AG, b. 304 bis, 1259 giugno 10).

accomunato dal riferirsi alla medesima esperienza religiosa che anche con il suo supporto va assumendo contorni sempre più definiti. È infatti piuttosto evidente come sia proprio con la fondazione della *domus* di San Marco che i *fratres* e le *sorores*, animati dall'ideale della *vita apostolica* e guidati dal prete Alberto, si vadano conformando ad uno stato di vita religiosa vieppiù regolare.

Da quanto detto si evince la possibilità di riesaminare quanto sulle origini della congregazione mantovana è stato scritto. Innanzitutto sembrerebbe necessario riconsiderare il legame fra la comunità ospedaliera insediata a San Cataldo e quella che animò il primo sorgere di San Marco. Si è infatti soliti istituire un legame diretto fra le due esperienze: gli uomini e le donne dell'ospedale di San Cataldo guidati da Alberto si sarebbero trasferiti in San Marco. In tale prospettiva prete Alberto diviene elemento di congiunzione tra le due esperienze. Egli sarebbe l'ispiratore dei *fratres* e delle *sorores* attestati nel 1189¹¹. Ma di prete Alberto in quel documento non vi è cenno alcuno. La documentazione lo mostra attivo bensì nel 1196 quando viene donato il terreno sul quale dall'anno successivo si inizierà l'erezione della chiesa di San Marco, e in stretto rapporto con il gruppetto di laici assieme ai quali diede vita alla comunità che s'insediò presso quella chiesa.

Tratti comuni alle due fondazioni invero non mancano. In entrambi i casi si è di fronte ad un'esperienza religiosa originatasi da un evidente bisogno di assumere un diretto e concreto impegno religioso da parte di alcuni laici di entrambi i sessi. Sia nel 1189 che nel 1197 essi cercarono ed ottennero l'appoggio dell'ordinario diocesano. In ambedue le occasioni i vescovi si mostrarono nient'affatto

¹¹ Maccarrone, *Riforme* cit., p. 292; M.P. Alberzoni, *Gli strumenti del controllo papale: i "visitatores et provisoires Lombardie"*, in Ead., *Città, vescovi e papato* cit., pp. 79-110: 98.

indifferenti alle richieste avanzate, manifestando nel contempo la loro propensione ad incanalare quelle esperienze ancora alquanto fluide verso forme di vita meno informali. Non solo: tanto gli uomini e le donne che s'insediarono a San Cataldo quanto quelli che andarono a vivere in San Marco concretizzarono il loro impegno religioso in un'opera assistenziale. Tuttavia in tali tratti parrebbe essere alquanto difficile individuare delle peculiarità in grado di apparentare soltanto le due citate fondazioni, essendo questi aspetti piuttosto comuni – come s'è già osservato – a molte altre vivaci manifestazioni della religiosità dei laici del tempo.

Gli esiti dell'esperienza religiosa vissuta presso l'ospedale di San Cataldo possono essere conosciuti solo alquanto più tardi, nel 1218. In quell'anno Onorio III confermò al priore e ai canonici di San Marco il possesso della chiesa di San Cataldo e di tutte le sue pertinenze così com'era stato anteriormente disposto dal vescovo Enrico¹². A quando risalga la decisione assunta da quest'ultimo presule non è possibile dire; si può solo ipotizzare che sia stata presa dopo l'approvazione pontificia della congregazione di San Marco (1207). L'annessione dell'ospedale di San Cataldo alla *religio* di San Marco potrebbe essere intesa quale espressione della volontà dell'ordinario diocesano di orientare la comunità ospedaliera verso un modello di vita regolare, individuato per l'appunto nell'ordine di San Marco.

Pur nelle comuni premesse, dunque, diversi furono gli esiti delle due esperienze religiose di cui ci stiamo occupando: dell'ospedale di San Cataldo si perdono, di fatto, le tracce; la *fraternitas* di San Marco evolve in *religio*.

¹² Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, col. 639, doc. XV, 1218 marzo 29.

2. I vescovi e la *religio* di San Marco

Si è detto che al vescovo Enrico nel 1197¹³ fu richiesta la prima pietra per intraprendere la costruzione della chiesa di San Marco; abbiamo rilevato anche che egli due anni dopo presenziò all'atto con il quale il comune di Mantova concesse alla comunità di San Marco – forse proprio dietro sollecitazione vescovile – l'esenzione da ogni imposta. Da un documento del 1204 apprendiamo che il presule aveva anteriormente assegnato a San Marco terre vescovili¹⁴. Tutte queste attestazioni evidenziano come egli sia stato particolarmente attento alle iniziative assunte da prete Alberto. Ma quelle sono soprattutto tracce che inducono ad attribuire al vescovo Enrico, tanto nella nascita quanto nella affermazione di San Marco, un ruolo più importante di quanto non sia stato sino ad ora posto in evidenza. Alquanto significativo è inoltre il fatto che il priore di San Marco sia da annoverare fra i suoi vicari¹⁵. È questa una circostanza che merita una sottolineatura particolare: indica un precoce coinvolgimento della nuova *religio* nel governo vescovile. A ciò si aggiunga che stando ad un documento del 1223 il vescovo donò alla comunità di San Marco, a rimedio della sua anima e di quella dei predecessori, una *domus* eretta nei pressi della loro chiesa¹⁶.

Del resto l'interesse e l'attenzione da parte della Chiesa locale verso le 'sperimentazioni' religiose poste in

¹³ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, doc. XI, 1197 gennaio 30, coll. 630-633.

¹⁴ ASMn, AG, b. 3281, 1204 settembre 24.

¹⁵ *L'archivio capitolare*, n. LII, 1219 settembre 29 e ottobre 4.

¹⁶ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, coll. 639, doc. XVII, 1223 maggio 23; l'atto è rogato «in capitulo ecclesie beati Marci» presenti Secatore da San Martino, don Nicolò *de Aliunciis*, Girardo da Reggio, Delavanzo del fu Inverardo, Bonaventura di Alberto *de Orlenda*, Bontempo *Malfaxius* «commorantibus in loco Sancti Marci». Tale documento è edito anche in Cenci, *Le Clarisse* cit., doc. n. 1.

essere dal laicato è emerso già allorché s'è fatto cenno alla *fraternitas* raccoltasi sul finire del secolo XII presso San Cataldo. Il *propositum* dei *fratres* e delle *sorores*, laici e chierici, che la componevano – lo si è visto – venne riconosciuto dal vescovo Sigfredo, il cui intervento deve essere inteso sì come segno della volontà di istituzionalizzare quell'esperienza, ma anche quale espressione del sostegno accordato. L'intervento del vescovo Sigfredo sembrerebbe essere proteso ad incoraggiare quella forma di vita comune adatta ai nuovi impulsi religiosi del periodo che in ambito locale troverà piena manifestazione e affermazione nella *religio* di San Marco, un proposito che egli indirizza verso un esito istituzionale.

La stretta vicinanza fra i vertici della Chiesa mantovana e la *religio* di San Marco non venne meno con gli episcopati successivi. All'ordinario diocesano competeva – come è stato detto – la ratifica della nomina del priore delle *domus* appartenenti alla congregazione¹⁷. Vari indizi lasciano intuire che l'episcopo favorì il consolidarsi e l'ampliarsi della base patrimoniale delle varie *domus* dell'ordine¹⁸. La nuova *religio* in breve tempo diventò per tutta la Chiesa locale un indispensabile

¹⁷ Ricordiamo a titolo d'esempio l'atto con il quale il vescovo Iacopo, alla presenza del priore di San Vito, confermò l'elezione di don Alberto a priore della *domus* di San Marco: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18r, <1249> febbraio 22 (edito in Appendice documentaria, n. 9). Lo stesso presule poco dopo ratificò la nomina del nuovo priore di Santa Maria del Gradaro, Uguccione: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20r, <1249> marzo 17.

¹⁸ Esemplifichiamo rimandando ad alcuni documenti che costituiscono a nostro parere una concreta spia della volontà dei presuli di accrescere il patrimonio delle diverse case della congregazione favorendo l'acquisizione di terre vescovili già assegnate in feudo a laici: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 24v, <1250> gennaio 24; c. 41v, <1251> febbraio 3; ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 12v, <1252> dicembre 9; c. 30r, <1267> febbraio 21; ASMi, *PF*, b. 234, 1256 maggio 10; ASMi, *PF*, b. 234, 1256 agosto 23. Si veda inoltre *L'archivio capitolare*, n. CXXXI, 1252 dicembre 9; n. CLXXII, 1266 marzo 19.

punto di riferimento. Nel 1219, ad esempio, il capitolo cattedrale e il monastero di Sant'Andrea per dirimere una loro lite scelsero non per caso di rimettersi all'arbitrato di Ugolino da Bologna canonico di San Marco di Mantova¹⁹.

Ma ciò che importa porre in rilievo e ciò che appare essere significativo, è che quei rapporti non furono di esclusiva matrice istituzionale, bensì di stretta collaborazione. Va posto l'accento sul ruolo di 'strumento' che la congregazione marciiana svolse nell'ambito del governo della Chiesa da parte dei vescovi, come illustrano i seguenti riferimenti.

Il vescovo Guidotto da Correggio nel 1231 nominò suo vicario «in spiritualibus» il priore di San Marco assieme a due esponenti del clero cattedrale²⁰. In almeno una occasione il da Correggio agì stando nell'ospedale di San Marco²¹. Lo stesso presule si avvalse pure della collaborazione del *magister* Alberto di San Vito e del confratello Ottobono²².

Il priore di quest'ultima *domus*, Gerardo, è una presenza costante in episcopio durante il governo di Iacopo da Castell'Arquato²³. Lo troviamo infatti assai di frequente citato fra i testimoni che presenziavano all'attività del vescovo come, ad esempio, nel 1239 quando assistette ad un atto inerente al recente insediamento delle Clarisse²⁴. Gerardo è spesso menzionato assieme al confratello Pietro degli

¹⁹ *L'archivio capitolare*, n. LI, 1219 settembre 8 e 15; n. LII, 1219 settembre 29 e ottobre 4.

²⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 57r, <1231 dicembre 13>.

²¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 86r, <1232> maggio 24.

²² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 88v, 1232 giugno 7.

²³ Il vescovo Iacopo agì stando «in quadam domo fratrum ecclesie Sancti Viti de Mantua»: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 39v, <1240> ottobre 6, e <1240> ottobre 14; c. 45r, <1240> ottobre 15.

²⁴ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 7v, 1239 gennaio 8 (edito in *Appendice documentaria*, n. 5/a); c. 19r, <1249> marzo 4; c. 20v, <1249> aprile 10.

Obizzoni²⁵, destinato a subentrargli nella carica di priore della *ecclesia* dei Santi Giovanni e Vito²⁶. Così come è dato riscontrare al seguito del presule pure alcuni confratelli della *domus* di San Marco, del cui priore s'avvalse nel governo della sua Chiesa²⁷. Ancora: nel 1237 il vescovo gli commise d'indagare sulla elezione del nuovo arciprete da parte del clero della pieve di San Pietro di Castellucchio che doveva essere riunito in capitolo²⁸. Il priore Ambrogio assolse tale incarico e ratificò la nomina²⁹.

Presso San Vito è attestata la presenza del vescovo Martino³⁰, a fianco del quale non è raro riscontrare membri della *domus* di Santo Spirito³¹. Non solo: il vescovo Martino, secondo quanto afferma Ireneo Affò, sarebbe stato sepolto nella chiesa di San Marco alla quale avrebbe destinato la sua ricca biblioteca³².

Anticipiamo inoltre che uno dei tre membri della commissione pontificia nominata per la celebrazione del processo di canonizzazione di Giovanni Bono era il priore di San Marco. E proprio nella chiesa di San Marco nel 1251 prese avvio l'indagine sulla santità di quel frate eremita³³. Ebbene, vedremo meglio oltre che quel processo fu tenacemente sostenuto dai vescovi di Mantova che intesero fare della devozione verso quel frate eremita un culto civico e un veicolo di propaganda

²⁵ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18r, <1239> febbraio 22.

²⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 27r, <1239> aprile 11.

²⁷ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 11r, <1238> maggio 17.

²⁸ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 4v, <1237> dicembre 18 (edito in Appendice documentaria, n. 4).

²⁹ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 5r, <1237> dicembre 18: «in quadam domo ecclesie Sancti Marchi».

³⁰ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 4v, <1252> settembre 7.

³¹ Si veda ASMi, *PF*, b. 224, n. 228, 1268 marzo 28, dove fra i testimoni presenti viene citato il priore della *domus* di Santo Spirito Martino e il confratello Giovanni.

³² Affò, *Memorie storico-critiche* cit., p. 40; D'Arco, *Studi intorno al municipio* cit., VII, p. 43.

³³ Cfr. *infra*, cap.VII.

dell'ideologia di cui erano portatori. Anche in questo caso, dunque, il coinvolgimento di San Marco deve essere interpretato come segno del pieno coinvolgimento della *religio* mantovana nel governo vescovile.

Più d'una traccia concorre quindi a riannodare le fila degli stretti legami che dovettero sussistere fra la *religio* mantovana e le strutture di vertice della Chiesa locale, accomunate dalla condivisione degli stessi orientamenti religiosi e politici in stretta aderenza alle istanze del papato, un orizzonte entro il quale vanno collocate pure le scelte politiche della città di Mantova³⁴.

Del resto la stretta aderenza della congregazione mantovana alle istanze del papato e la sua collaborazione con i rappresentanti pontifici in Lombardia trova precisi riscontri sin dai tempi della legazione di Ugolino d'Ostia – il futuro Gregorio IX³⁵ –, il quale, soprattutto durante la sua permanenza a Mantova, ebbe contatti con alcuni canonici di San Marco³⁶. Negli anni Cinquanta la comunità canonica, gravata dalla *paupertatis sarcina* – le sue terre erano state rese sterili dalle guerre – con grandi difficoltà accoglieva la moltitudine degli esuli politici dell'ordine che colà trovavano rifugio «a facie Ezelini de Romano», come si narra in una lettera pontificia del 1256³⁷. A quello stesso anno risale un importante documento del comune mantovano ove si evoca l'attacco alla città da parte dell'esercito di Ezzelino da Romano e dei suoi fautori – «perfidi heretici et hostibus ecclesie» –, esercito che bruciando i raccolti e

³⁴ Vaini, *Dal comune* cit., pp. 185-190.

³⁵ Capitani, *Gregorio IX* cit., pp. 363-380; Id., *Gregorio IX* cit., pp. 268-275.

³⁶ *I registri dei cardinali*, n. XXIII, 1221 luglio 20; n. XXXVII, 1221 luglio 22; n. XXXXV, 1221 agosto 2. Cfr. Alberzoni, *Le armi del legato* cit., p. 217, nota 114.

³⁷ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, col. 644, n. XXIII, 1256 maggio 20. Documento segnalato da De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., p. 442.

stradicando le viti giunse sino alla porta cittadina *de Aquadrucio*, nei pressi della quale erano ubicate le chiese di San Bartolomeo e San Tommaso che assieme ad altri edifici religiosi subirono gravi danni³⁸. Ebbene, non lungi da quelle appena citate era sita anche la chiesa di San Marco: la situazione di grave crisi evocata nella citata lettera corrispondeva dunque alla realtà delle cose. La città di Mantova – lo si è visto – era divenuta punto d'appoggio per la *pars Ecclesiae* e luogo di raccolta per i transfughi della Marca veronese-trevigiana. In tale contesto può trovare ragione il rinnovo dell'esonazione da ogni imposta concessa a San Marco nell'ormai lontano 1199 da parte del podestà e del consiglio cittadino nell'anno 1251³⁹.

3. Dalla fraternitas alla religio

La chiesa di San Marco risulta essere già eretta nel 1199. Nell'estate di quell'anno, nel palazzo del comune, presente il vescovo Enrico, il podestà di Mantova, che agisce con il consenso del consiglio cittadino rappresentato da una quarantina di uomini fra i quali figura il già citato Iacopo *Antelmi*, su richiesta di prete Alberto concede alla chiesa di San Marco l'esonazione da ogni imposta⁴⁰.

Si deve attendere il 1206 per poter disporre di un ulteriore riferimento documentario. Si tratta dell'atto con il quale Marchesia, vedova di Uguccone Avvocati, aliena un terreno posto nella località Monticelli in favore dell'ospedale di San Marco rappresentato

³⁸ ASMn, *AG*, b. 1, n. 36, 1256 dicembre 16; in copia autentica del 1290.

³⁹ ASMi, *PF*, b. 234, n. 21, 1252 febbraio 6.

⁴⁰ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, coll. 633-634, doc. XII, 1199 luglio 23; *Regesto mantovano*, n. 646, 1199 luglio 23. Cfr. P.F. Kehr, *Italia pontificia*, VII, Berlino, 1923, pp. 317-318.

dall'*hospitalerius* Acorsino⁴¹. Un cenno merita la circostanza che ad essere entrata in contatto con l'ente sia una donna, vedova di un esponente di una importante famiglia cittadina, gli Avvocati⁴².

È trascorso un decennio dalla donazione del 1197, e ora, dopo l'attestazione della chiesa, appare nelle fonti, e per la prima volta, l'ospedale di San Marco, ospedale intento ad acquisire immobili siti nella località dov'era sorto, secondo un progetto evidentemente teso a consolidare e ampliare in quell'area la sua presenza patrimoniale ovvero il suo insediamento. Nell'atto di vendita l'ospedale agisce attraverso un suo rappresentante, segno di una già consolidata organizzazione interna. Ma ad eccezione di Acorsino nessun altro appartenente alla comunità viene citato.

Il 18 gennaio 1207⁴³ Innocenzo III⁴⁴, rivolgendosi a prete Alberto, gratificato dal titolo di *magister*, e ai *fratres* di San Marco, concede la sua protezione alla comunità di San Marco che di lì innanzi adotterà la regola dei canonici di Santa Maria di Porto di Ravenna con alcune varianti corrispondenti al *modus vivendi* proprio della *fraternitas* mantovana⁴⁵. Con l'approvazione pontificia non vennero infatti meno quelli che ne costituivano i tratti peculiari, e fra questi il carattere di comunità mista con la separazione delle case degli uomini e delle donne che avrebbero però continuato a condividere il servizio ospedaliero; ma soprattutto si mantenne la predicazione, «originario scopo della comunità mantovana»⁴⁶. Ai sacerdoti, in particolare, si

⁴¹ ASMn, *AG*, b. 3307, n. 3, 1206 ottobre 6; edito in Gardoni, «*Domus seu religio*» cit., doc. n. 1.

⁴² Relativamente a questo gruppo parentale si veda Torelli, *Un comune cittadino* cit., pp. 142-152.

⁴³ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, coll. 635-638, doc. XIV, 1207 gennaio 18.

⁴⁴ Maleczek, *Innocenzo III* cit., pp. 419-434.

⁴⁵ Maccarrone, *Riforme* cit., p. 295.

⁴⁶ Maccarrone, *Riforme* cit., p. 296.

attribuì la prerogativa di predicare, su richiesta, nella città e nella diocesi: si tratta di una interessante concessione che anticipa la costituzione dei predicatori diocesani sancita nel IV Concilio lateranense⁴⁷.

Quella della predicazione è una attività che stante la carenza di fonti specifiche non è possibile ricostruire e che quindi non possiamo essere certi che sia stata effettivamente esercitata. Non possiamo peraltro non mettere in risalto i risvolti pastorali che una simile prerogativa implicava. Una importanza che assume un rilievo del tutto specifico se si tiene conto della collaborazione fra i canonici di San Marco e i presuli locali, i quali, possiamo supporre, di certo avrebbero potuto avvalersene. Ancora: una importanza tanto più rilevante se posta in relazione con le più tarde decisioni in materia assunte nel concilio del 1215.

La regola di Innocenzo III viene confermata da Onorio III (1219)⁴⁸, il quale vi apporta alcune modifiche che non obliterano il diritto alla predicazione, diritto che verrà meno con Gregorio IX⁴⁹.

Il passaggio della comunità di San Marco dal grado di *fraternitas* a quello di *religio* va posto in relazione con i legami intercorsi fra il papa e prete Alberto, nei confronti del quale il pontefice ebbe modo di manifestare piena fiducia, così come mostrò di nutrire un interesse del tutto particolare verso la comunità da lui guidata. In essa, infatti, Innocenzo III individuò un valido mezzo per

⁴⁷ Maccarrone, *Riforme* cit., p. 297. Per la norma conciliare: *Conciliorum Œcumenicorum Decreta* cit., pp. 239-240. Si veda ora G. Rossetti, *La pastorale nel IV Lateranense*, in *La pastorale della Chiesa in Occidente dall'età ottoniana al concilio Lateranense IV*. Atti della XV Settimana internazionale di studio (Mendola, 27-31 agosto 2001), Milano, 2004, pp. 197-222.

⁴⁸ G.B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, III, Verona, 1750, pp. 265-271, 1219 ottobre 19; *Regesta pontificum romanorum*, a cura di A. Potthast, II, Graz, 1957, n. 6134.

⁴⁹ Per tutto ciò che riguarda questa e le successive modifiche alla regola – aspetto sul quale non intendiamo qui soffermarci – si rimanda a Vaini, *Dal comune* cit., pp. 86-87.

l'irradiazione dei suoi disegni di riforma nell'area padana, come gli sviluppi successivi – vi faremo cenno oltre – autorizzano a ritenere⁵⁰.

Di prete Alberto sappiamo poco⁵¹. I dati biografici in nostro possesso sono tutt'altro che abbondanti. Priva di fondamento appare essere la sua supposta appartenenza alla famiglia Spinola⁵². Prima della fondazione di San Marco – lo si narra nel già citato documento del 1197⁵³ – prete Alberto visse presso il monastero cittadino di Sant'Andrea al quale non era legato da alcun specifico vincolo. Alberto aveva bensì stretto un accordo con l'abate in base al quale egli avrebbe potuto, a suo piacimento, recarsi liberamente presso qualsiasi *locus* religioso. E con sé avrebbe potuto portare anche i suoi libri. Un indizio, quest'ultimo, rivelatore della sua familiarità con i libri ma non solo: offre la possibilità di supporre che egli avesse conseguito una formazione culturale di qualche rilievo.

Ma quel che merita d'essere posto nel giusto risalto è soprattutto il contenuto del “patto” stretto fra Alberto e l'abate di Sant'Andrea. I “privilegi” concessi ad Alberto indurrebbero a fare dell'abate non un mero spettatore “passivo” del rinnovamento religioso in atto, ma un protagonista “attivo”. L'altro aspetto sul quale pare opportuno insistere è la possibilità e la volontà di prete Alberto non tanto di recarsi nei diversi luoghi religiosi per visitarli quanto piuttosto per abitarvi: con sé avrebbe portato i suoi libri. V'è da chiedersi – ma è solo una ipotesi – se tali “strumenti” non possano essere rapportati ad una qualche sua attività di predicazione.

⁵⁰ Si veda quanto a proposito del rapporto fra Innocenzo III e le nuove forme di vita religiosa si osserva in Miccoli, *La storia religiosa* cit., p. 681; Alberzoni, *Gli strumenti* cit., p. 81.

⁵¹ Di assai scarsa utilità è S. Tramontin, *Alberto da Mantova*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, I, Roma, 1974, col. 464.

⁵² Vaini, *Dal comune* cit., p. 124, nota 134.

⁵³ Mittarelli, Costadoni, *Annales camaldulenses*, IV, doc. XI, 1197 gennaio 30, coll. 630-633.

Alberto parrebbe essere stato animato da ideali di vita religiosa che non si riconoscevano in alcuna forma tradizionale. Questa sua caratteristica lo rese attento al manifestarsi del fervore religioso di quei laici che in lui poterono trovare un sicuro punto di riferimento. Se il suo coinvolgimento nella nascita e nello sviluppo dell'esperienza religiosa di quel gruppo misto che si dedicò all'assistenza ospedaliera presso San Cataldo appare essere incerto, nessun dubbio può essere espresso in merito alla sua posizione di guida dei *fratres* e delle *sorores* che costituirono la comunità di San Marco. A prete Alberto venne donato il terreno destinato all'erezione della chiesa di San Marco. È su richiesta di prete Alberto che il comune esentò San Marco dalla corresponsione di ogni contribuzione fiscale. E a prete Alberto – che in tale occasione, merita d'essere posto in rilievo, compare con il titolo di *magister* – Innocenzo III indirizzò la bolla di approvazione della comunità della quale aveva verosimilmente assunto la direzione.

Si è supposto che prete Alberto si sia recato in curia nel 1205, forse proprio per ottenere il riconoscimento apostolico della comunità di San Marco⁵⁴. Fu forse in quella occasione che il pontefice ebbe modo di conoscerlo e di apprezzarne l'opera di riforma della vita religiosa che aveva attuato in Mantova. Da allora Alberto collaborò con Innocenzo III divenendone uno “strumento” attraverso il quale il papa poté intervenire nella vita di molte Chiese locali del Nord⁵⁵. Dalla *Qualiter et quando* del 29 gennaio 1206, si ha notizia che prete Alberto, Lotario vescovo di Vercelli e Gerardo da Sesso abate di Tiglieto da qualche tempo erano stati incaricati di “provvedere” allo stato di alcune Chiese in difficoltà anche a motivo dell'azione dei loro pastori nei confronti dei quali essi erano stati chiamati ad

⁵⁴ M.P. Alberzoni, *Giacomo di Rondineto: contributo per una biografia*, in *Sulle tracce degli Umiliati* cit., pp. 117-162, p. 135.

⁵⁵ Maccarrone, *Riforme* cit., pp. 294-295.

intervenire⁵⁶. E in tali azioni i tre *visitatores* non avrebbero mancato di adoperarsi contro l'eretica pravità⁵⁷. Nell'ambito delle diverse missioni pontificie prete Alberto risulta aver operato a Novara, Ivrea, Asti, Verona, Milano, Piacenza e Trento⁵⁸. Dopo il 1207 egli parrebbe non aver ricoperto nessun altro incarico per conto del pontefice⁵⁹.

Le doti di mediatore e di pacificatore ascritte ad Alberto consentono di attribuirgli un posto di rilievo anche nelle vicende sociali e politiche di alcune città padane: nel 1204 avrebbe portato la pace fra le opposte fazioni di Ravenna; l'anno successivo fra Bolognesi e Modenesi; nel 1207 sarebbe intervenuto a Faenza⁶⁰.

Da quell'anno prete Alberto sembra scomparire dalla documentazione: non si conosce con precisione a quando risalga la morte (collocata dalla tradizione storiografica fra il 1210 ed il 1214), morte intervenuta – così è stato scritto – dopo un periodo di malattia, nel corso della quale avrebbe dato prova della sua santità⁶¹.

4. La rapida affermazione

A breve distanza dalla nascita della *religio* di San Marco si assiste ad un rapido diffondersi delle sue case in «un ambito appena più che regionale» ma che costituiva «un'area nevralgica di inquietudini religiose e di malessere ereticale nell'Italia settentrionale»⁶². Basti in

⁵⁶ Alberzoni, *Gli strumenti* cit., pp. 82, 87.

⁵⁷ Alberzoni, *Gli strumenti* cit., p. 90.

⁵⁸ Alberzoni, *Gli strumenti* cit., pp. 99-100.

⁵⁹ Alberzoni, *Gli strumenti* cit., p. 100.

⁶⁰ Donesmondi, *Dell'istoria* cit., pp. 266-267; Alberzoni, *Gli strumenti* cit., p. 99.

⁶¹ Donesmondi, *Dell'istoria* cit., pp. 269-270; Tramontin, *Alberto da Mantova* cit., col. 464; Alberzoni, *Gli strumenti* cit., p. 100.

⁶² Rigon, *La santa nobile* cit., p. 70.

merito qualche essenziale riferimento. Tra le prime fondazioni che aderirono al nuovo ordine vanno annoverati Santo Spirito di Verona⁶³ e la *Domus Religionis veteris* di Parma⁶⁴. Nella citata bolla del 1219 di Onorio III, vengono elencate sei sedi⁶⁵. In una lettera di papa Alessandro IV del 1261 se ne menzionano 14⁶⁶. E altrettante furono le case rappresentate ad un capitolo generale tenutosi nella primavera di anni dopo⁶⁷.

⁶³ De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., p. 428 nota 54: in Verona appartennero alla congregazione di San Marco, anche San Leonardo in Donico, Santa Maria Maddalena, San Martino d'Avesa e, forse, San Gabriele.

⁶⁴ Romagnoli, *La Domus Religionis veteris* cit., p. 97.

⁶⁵ Documento citato *supra*, nota 49; alle case di San Marco, di Santo Spirito di Verona e di quella parmense, seguono quelle di Sant'Eusebio di Sarego (Vicenza), Santa Perpetua di Faenza, Santa Maria de Castro Ycerino Veronensis diocesis.

⁶⁶ *Reg.Al.IV*, 1953, n. 3232, 1261 febbraio 14: San Marco di Mantova, Santo Spirito di Verona, *domus religionis de Parma*, Santa Perpetua de Faventia, Sant'Eusebio di Sarego, San Tommaso di Vicenza, San Vito di Mantova, Santa Maria Vergine di Venezia, Santa Trinità di Modena, San Bartolomeo di Vicenza, Sant'Apollinare de Gambara, Santa Pelagia di Cremona, Sant'Antonio di Conegliano, San Leonardo di Verona.

⁶⁷ Biancolini, *Notizie storiche* cit., p. 262, 1263 maggio 29. S.A. Maffei, *Gli Annali di Mantova*, Tortona, 1675, dà notizia di un capitolo riunitosi nel 1299 che vide la partecipazione di 16 case: San Marco di Mantova, la 'Religione di Parma', Santo Spirito di Verona, Sant'Eusebio di Seratico, San Tommaso di Vicenza, San Giovanni e Vito di Mantova, San Pietro e Marcellino di Brescia, Sant'Antonio di Corredano, Santa Trinità di Modena, San Bartolomeo di Vicenza, San Leonardo di Verona, San Belagio di Cremona. Appare opportuno segnalare che tra le carte del monastero mantovano di Sant'Andrea si è conservato un documento rogato a Verona, nella chiesa di San Leonardo in Donico, dove nel 1279 si era radunato il capitolo generale dell'Ordine di San Marco. Lì, presenti il priore di Santo Spirito di Verona, quello di San Leonardo e un frate di San Tommaso di Vicenza, davanti ai *visitatores* dell'Ordine di San Marco – Lanfranco priore di San Marco e frate Alberto da Suzzara «de domo veteris religionis de Parma» – si presentano Pietro, Giovannino e Giacomino della *domus* di Santo Spirito di Reggio, che ottengono l'assoluzione dalla scomunica in cui erano incorsi, promettendo che avrebbero impedito «quod domus Sancti Spiritus de Regio ab obedientia ordinis

Tale diffusione fu senza dubbio sorretta e promossa oltre che dalla *novitas* di cui la *religio* era portatrice, dal clima politico e dall'azione di alcuni uomini di Chiesa di rilievo. È quanto emerge in particolare per Verona e per le altre città della Marca veronese-trevigiana grazie a recenti studi. A queste ricerche va il merito d'aver dato il giusto risalto a personaggi quali prete Alberto, priore di Santo Spirito di Verona. Egli, presente nei momenti di maggior dinamismo della vita religiosa non solo locale, guidò il primo insediamento della congregazione mantovana in Verona⁶⁸. Nel 1223 Onorio III lo chiamò a far parte della commissione incaricata d'indagare sulla santità di Giovanni Cacciafronte vescovo di Vicenza⁶⁹. In questa città prete Alberto fu presente ad atti inerenti al monastero di San Tommaso che entrò nella congregazione mantovana⁷⁰. Con lui era presente il padovano Giordano Forzaté, altro prestigioso esponente della vita religiosa veneta, anch'egli per nulla estraneo agli ambienti legati ai canonici di San Marco e allineato su posizioni antiezzeliniane⁷¹. Ricordiamo inoltre che il priore di Santo Spirito fu padre spirituale della beata Beatrice d'Este, della quale scrisse la *Vita* che «è anche un'esaltazione degli Estensi fedeli all'ortodossia cattolica, devoti alla sede apostolica»⁷². Si deve altresì far parola del fatto che Alberto *Sancti Spiritus Verone*, assieme ad Ugo confratello di San Marco, presenziò nel palazzo vescovile di Mantova ad un atto del vescovo Pellizzario⁷³; un'attestazione che consente di conoscere

Sancti Marchi separetur» (*L'archivio del monastero*, n. CCXXX, 1279 novembre 16).

⁶⁸ De Sandre Gasparini, *Breve storia di un prete veronese* cit., p. 119.

⁶⁹ Rigon, *La santa nobile* cit., p. 84.

⁷⁰ Rigon, *La santa nobile* cit., pp. 71-72.

⁷¹ Rigon, *Religione e politica al tempo dei da Romano* cit., pp. 389-414.

⁷² Rigon, *La santa nobile* cit., p. 87.

⁷³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 6r, <1230> febbraio 12.

l'esistenza di contatti diretti fra il prete veronese, la *domus* di San Marco e i vertici della Chiesa mantovana.

Convorrà inoltre far qui menzione di un altro prete veronese, Pace⁷⁴, animatore della comunità raccoltasi presso la chiesa di San Leonardo in Donico che nel 1236, proprio quando il priore di Santo Spirito era visitatore dell'ordine mantovano, adottò la regola di San Marco⁷⁵.

Questi brevi accenni lasciano appena intravedere l'esistenza di una interessante rete di rapporti fra uomini e istituzioni, uomini legati fra loro dalla condivisione di ideali comuni. Quegli uomini sembrano trovare un giusto referente in San Marco, una 'religione nuova' che di quegli stessi ideali era promotrice. Ideali – è opportuno ribadirlo – sostenuti anche dai vescovi che in quegli anni ressero la Chiesa mantovana.

Si è appena fatto riferimento alla casa d'Este⁷⁶. Ebbene, recenti indagini pongono in luce la sussistenza di stretti nessi tra l'affermazione e la diffusione della congregazione di San Marco e la *pars Ecclesiae*, partito che nelle città della Marca di fatto s'identificò con gli Estensi ed in generale con tutti i nemici di Ezzelino da Romano. A Verona con le case dei canonici di San Marco – ed in particolare con Santo Spirito e con il suo priore Alberto⁷⁷ – entrarono in contatto esponenti di famiglie aderenti allo sconfitto partito dei conti⁷⁸. Una

⁷⁴ Su questo personaggio – allievo di quel prete Gualimberto parroco di San Vitale che funse da punto di riferimento per iniziative religiose vicine alla *religio* di San Marco – si veda De Sandre Gasparini, *Movimenti evangelici a Verona* cit., p. 31; Ead., *L'assistenza* cit., pp. 94, 108-113; Ead., *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., p. 427; Ead., *Breve storia di un prete veronese* cit., p. 128.

⁷⁵ Rigon, *La santa nobile* cit., p. 73.

⁷⁶ A. Castagnetti, *Profilo dei marchesi estensi (secoli XI-XIII)*, in *Studi di storia per Luigi Ambrosoli*, Verona, 1993, pp. 1-5.

⁷⁷ Rigon, *La santa nobile* cit., p. 78. Anche San Leonardo di Verona costituì un «punto di riferimento dell'opposizione a Ezzelino»: De Sandre Gasparini, *L'assistenza* cit., p. 113.

⁷⁸ De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., pp. 430 e 440; Ead., *La vita religiosa* cit., p. 85.

situazione del tutto analoga a quella veronese è stata rilevata a Vicenza⁷⁹.

Non sarà quindi a questo punto superfluo anticipare che Mantova – città assai partecipe delle vicende politiche che connotarono la Marca veronese-trevigiana⁸⁰ –, nell'età di Federico II funse da centro di raccolta delle forze avverse ad Ezzelino e che in essa trovarono accoglienza ecclesiastici in fuga dalla vicina Verona⁸¹.

Da quanto sia pur brevemente esposto emerge – appare necessario ribadirlo – una trama di relazioni imperniata sull'ordine di San Marco che unisce ideali, uomini, enti: una trama ove gli ideali religiosi e politici si saldano. Si impone così alla nostra attenzione un'interessante e suggestiva pista d'indagine che andrà adeguatamente riconsiderata in tutta la sua complessità in altra occasione.

Nel giugno 1207⁸² viene stipulata una permuta fra Boso Poltroni e Acursio e Pietro *cortelerius* «conversi, missi et servientes» della *domus ospitalis* di San Marco che si precisa essere sita all'esterno del borgo della città, nel luogo detto Monticelli. Oggetto della permuta sono due terreni ubicati nella stessa zona in cui l'ente sorgeva; in quel modo l'ospedale poté ottenere il controllo di un immobile confinante con altre sue proprietà. In un documento notarile redatto a pochi mesi di distanza dalla approvazione della *religio* torna dunque ad essere

⁷⁹ S. Bortolami, “*Los baronos ab cui el estava*”. *Feudalità e politica nella Marca Trevigiana ai tempi di Sordello*, «Cultura neolatina» 60 (2000), pp. 1-43, p. 29.

⁸⁰ Basti qui accennare al fatto che nel 1239 Mantova venne compresa entro la Marca: A. Castagnetti, *Le città* cit., p. 29.

⁸¹ Il pensiero va soprattutto ai vescovi di Verona Iacopo da Breganze e Gerardo Cossadoca: G.M. Varanini, *La Chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-1298)*, Padova, 1988, pp. 14-15; De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la Chiesa veronese* cit., pp. 415, 422, 434, 437.

⁸² ASMn, AG, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2; edito in Gardoni, «*Domus seu religio*» cit., doc. n. 2.

attestato l'ospedale di San Marco. Importa rilevare soprattutto che l'atto di permuta apre uno squarcio sulla composizione della comunità: a nome dell'ente vediamo agire due conversi con le funzioni di messi e servitori dell'ospedale, ovvero due 'laici religiosi'⁸³. Va inoltre segnalato che, come abbiamo visto essere accaduto nel 1206, ad entrare in contatto con San Marco è ancora una volta l'esponente di una famiglia cittadina di rilievo: i Poltroni⁸⁴.

Quella su cui ci siamo appena soffermati è una delle rare apparizioni documentarie della *domus* di San Marco di Mantova risalenti ai primi anni del Duecento sino ad ora reperite; altre saranno citate nel corso delle pagine successive. Tuttavia, pur nella penuria di documenti e nonostante le varie problematiche connesse con la tradizione documentaria – aspetto cui si è fatto cenno sopra –, già allo stato attuale delle ricerche, le referenze documentarie che andremo utilizzando offrono interessanti spunti per gettare luce, ad esempio, sugli spazi in cui si articolava il complesso di San Marco⁸⁵; sulla organizzazione e composizione della comunità – qua e là emergono infatti i nomi dei priori, di confratelli e conversi –; sulla proprietà fondiaria e sulla sua amministrazione⁸⁶; sull'impegno dei *fratres* nella

⁸³ D. Rando, «*Laici religiosi*», né laici né religiosi, in Ead., *Religione e politica nella Marca* cit., pp. 29-76.

⁸⁴ Torelli, *Un comune cittadino* cit., pp. 218-239; G. Gardoni, *Fra torri e "magnae domus". Famiglie e spazi urbani a Mantova (secoli XII-XIII)*, Verona, 2008, pp. 170-172.

⁸⁵ Sia qui sufficiente esemplificare ricordando che nel 1219 un membro della congregazione agisce stando «intra circuitum ecclesie Sancti Marci predicte ubi dicitur Scole»: *L'archivio capitolare*, n. LII, 1219 settembre 29 e ottobre 4.

⁸⁶ Nel 1263, ad esempio, agisce frate Osberto «massarius domus et fratrum Sancti Marchi Mantue»: *L'archivio capitolare*, n. CLX, 1263 marzo 27. Tre anni dopo sarà attivo Ugolino di San Marco «massarius ecclesie et conventus Sancti Marci de Mantua»: *L'archivio capitolare*, n. CLXXIII, 1266 settembre 1.

lavorazione della lana⁸⁷. Tali domande dovranno essere estese anche alle altre *domus* della congregazione, la cui rete andrebbe adeguatamente ricostruita. Meriterebbe d'essere vagliata l'attività dei *visitatores* dell'ordine⁸⁸. Ancora: una attenzione specifica dovrebbe essere riservata alla componente femminile, a quelle *sorores* che allo stato attuale delle conoscenze con fatica emergono dalle carte d'archivio. Ma tali aspetti potranno essere adeguatamente affrontati e vagliati solo nell'ambito di uno specifico studio d'insieme della congregazione di San Marco che prenda in esame tutte le aree di diffusione e quindi tutta la rete degli insediamenti della *religio*.

E meritevoli di ulteriori supplementi d'indagine paiono essere pure le singole *domus* afferenti alla congregazione presenti nella città di Mantova, le cui vicende attendono ancora d'essere illuminate da puntuali indagini. La storiografia ha accertato appartenere alla *religio* quattro enti cittadini – Santa Maria del Gradaro,

⁸⁷ Relativamente a tale aspetto, per Mantova, disponiamo di informazioni frammentarie e alquanto tarde. Nel 1273 un atto di ultima volontà è rogato «in curtivo domus lane Sancti Marci»: ASMn, OC, b. 7, 1273 agosto 17. Nel 1293 è in corso un contenzioso fra i *fratres* della *domus* di Santa Maria del Gradaro e un altro membro della stessa comunità «mercator olim et minister lanificii domus eiusdem»: ASMi, PF, b. 252, 1293 aprile 4. La lavorazione della lana è documentata per la *domus* di San Tommaso di Vicenza come appare dai documenti del 1221 e del 1228 menzionati in L. Bolcati, F. Lomastro Tognato, *Una «religio nova» nel Duecento vicentino: gli Umiliati della città e del contado (sec. XIII)*, in *Religiones novae cit.*, pp. 149-179: p. 174, nota 59; e da quello citato in A. Rigon, *Dal Libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesimo medioevale*, Roma, 2002, p. 159, nota 56, del 26 agosto 1236. Sull'attività manifatturiera esercitata presso il citato monastero vicentino si è soffermato A. Rigon, *Ordini mendicanti e politica territoriale urbana dei comuni nell'Italia centro-settentrionale*, in *Gli ordini mendicanti in Val d'Elsa*, Atti del Convegno di studio (Colle Val d'Elsa - Poggibonsi - San Gimignano, 6-8 giugno 1996), Castelfiorentino, 2000, pp. 215-231: pp. 223-226.

⁸⁸ Di essi v'è menzione, ad esempio, in documenti segnalati *supra*, nota 67.

San Vito, San Matteo, Santo Spirito⁸⁹ – ai quali saranno da affiancare qualche altro caso dubbio relativo sia alla città sia al contado. Vediamoli.

La *ecclesia e collegium* di Santa Maria de Cretario inizia ad essere attestata a partire dagli anni Venti del secolo⁹⁰. Nel 1230, presente fra gli altri frate Ugone di San Marco, il vescovo Pellizzario conferma a Clara *prelata prefate ecclesie* una precedente donazione⁹¹. Le prime attestazioni inducono a intravedere la presenza in Santa Maria di una comunità femminile guidata da una donna; una donna gratificata – si noti – dal ‘titolo’, forse non del tutto usuale, di *prelata ecclesie*. Ma è una impressione che va corretta. Nel 1233 il vescovo Guidotto da Correggio investe prete Pietro priore di Santa Maria del Gradaro dell’ospedale di Santa Maria del Mincio attribuendogli la facoltà di nomina e rimozione di chierici e conversi pur conservandone la soggezione all’episcopo⁹². Negli anni Cinquanta il priore Uguccione agirà a nome sia dei frati che delle suore⁹³. Ne deriva che presso Santa Maria del Gradaro era insediata una comunità mista di uomini e donne, laici e chierici.

La fondazione della *domus* di San Vito va collocata quantomeno fra gli anni Venti e Trenta del secolo XIII⁹⁴, e di non molto posteriore dovette essere pure quella di

⁸⁹ Brunelli, *Diocesi* cit., p. 45.

⁹⁰ G. Severini, *Il convento di Santa Maria del Gradaro di Mantova tra il 1224 e il 1454*, «Libri e documenti» 8 (1982), pp. 37-65: pp. 37 e 56.

⁹¹ G. Pecorari, *Santa Maria del Gradaro. Le famiglie religiose e gli edifici*, Mantova, 1966, doc. n. 1, 1230 marzo 17.

⁹² ASMi, *PF*, b. 252, 1233 luglio 4.

⁹³ Si veda la documentazione segnalata in Severini, *Il convento* cit., p. 37; Vaini, *Dal comune* cit., p. 87.

⁹⁴ Tra le prime attestazioni si ricorda ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19r, <1231 agosto 14>; c. 88v, <1232> giugno 5: nella prima il *magister* Alberto di San Vito è citato in veste di testimone; nella seconda lo stesso priore assieme al confratello Ottobono e al priore di San Marco sono incaricati di sovrintendere all’elezione del nuovo abate del monastero mantovano di San Ruffino.

San Matteo⁹⁵. Si deve spendere qualche parola sulla sua ubicazione: nelle vicinanze della cattedrale⁹⁶, e non nel borgo di San Giorgio, come si è soliti indicare⁹⁷. Una vicinanza ‘fisica’ al centro episcopale che trova riscontro negli stretti legami intercorsi fra i vescovi e la stessa *domus*, come annoteremo oltre.

Piuttosto tarda – collocabile fra gli anni Cinquanta e Sessanta – sarebbe invece la fondazione di Santo Spirito, ubicato come San Marco nella zona chiamata Monticelli, scarsamente documentato per tutto il Duecento⁹⁸.

Agli anni Trenta risalgono le prime attestazioni di un gruppo di *sorores* presso la chiesa di San Paolo di Bagnolo. La natura di questa comunità sfugge. Ne ignoriamo le origini, quantunque appaia lecito collocarle in un periodo anteriore al suo affiorare nella documentazione (1238). Si potrebbe essere tentati dal porle in relazione con quel gruppetto di *dominae* con le quali la comunità di San Marco era in lite nel settembre del 1232⁹⁹. Il relativo documento, che attesta l'intervento dell'ordinario diocesano, non permette di conoscere né i motivi della vertenza né l'esito. Nonostante tale carenza di conoscenze è possibile individuare una stretta vicinanza fra le *sorores* di San Paolo e la *domus* di San Marco. Nel 1238 tre *sorores* di San Paolo si recarono

⁹⁵ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 29v, <1251> dicembre 7 (edito in Appendice documentaria, n. 10).

⁹⁶ Nel 1273 un atto è rogato *in domibus fratrum Sancti Viti que sunt penes portas maioris canonice*, dove in quel momento abitava l'esule abate di San Zenone di Verona Pietro (ASMn, *AG*, b. 10, 1273 febbraio 10). Cfr. Varanini, *Monasteri e città nel Duecento* cit., p. XXXVIII, nota 132.

⁹⁷ Pecorari, *Santa Maria del Gradaro* cit., p. 8; Brunelli, *Diocesi* cit., p. 45.

⁹⁸ R. Capuzzo, *Ritmi di fede e di vita quotidiana attorno alla chiesa di Santo Spirito. Il monastero, la comunità conventuale, l'ambiente religioso cittadino*, in *La chiesa di Santo Spirito in Mantova*, a cura di R. Signorini, Mantova, 2003, pp. 9-34, a p. 20 indica quale probabile periodo della fondazione gli anni 1261-1266.

⁹⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 98r, <1232 settembre 27>; c. 98v, <1232> ottobre 1.

presso il vescovo Iacopo perorando la conferma dell'elezione a loro priore di frate Rodolfo di San Marco¹⁰⁰. Nel luglio del 1244 lo stesso presule provvide alla nomina di prete Pietro a priore e rettore della chiesa e del convento delle *sorores* di San Paolo di Bagnolo, fatti salvi, nel caso in cui detto convento diventasse maschile, i privilegi concessi dal suo predecessore Enrico¹⁰¹. Sullo scorcio del 1245¹⁰², presenti alcuni canonici ed altri ragguardevoli personaggi, il medesimo vescovo concede al già citato priore Pietro, a nome di tutte le *sorores*, la facoltà di erigere una chiesa in un appezzamento posto nella contrada Fiera *seu nundinarum* di Mantova, presso la quale essi avrebbero potuto trasferirsi¹⁰³. Ma tanto su quest'ultimo aspetto quanto sulle successive vicende della comunità femminile di San Paolo nulla sappiamo.

Vi è un'altra comunità, questa volta di uomini e donne dediti all'assistenza, che potrebbe essere ricondotta nell'alveo della congregazione di San Marco. Nell'agosto del 1231¹⁰⁴ sono documentati quattro laici impegnati nella gestione dell'ospedale *infirmorum de Aquadrucio* allorché il da Correggio provvide a nominare un loro rettore nella persona di frate Pietro *Açonis Eliche*. Nello stesso giorno, ma *in curia predicti hospitalis*, frate Giovanni e le *sorores* Agnese e Beatrice giurarono obbedienza tanto al presule quanto al rettore. La prima attestazione dell'esistenza di questa comunità si scorge, come spesso avviene, in un atto di ultima volontà, risalente all'anno 1208¹⁰⁵. In esso gli *infirmi de*

¹⁰⁰ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 6v, <1238> gennaio 12. Tale documento è edito in Pecorari, *Santa Maria del Gradaro* cit., doc. n. II.

¹⁰¹ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 105r, <1244> luglio 9.

¹⁰² ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 120r, <1245 dicembre 6>. Il documento è edito in Pecorari, *Santa Maria del Gradaro* cit., doc. n. III.

¹⁰³ Vaini, *Dal comune* cit., p. 87.

¹⁰⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 20r, <1231> agosto 29.

¹⁰⁵ ASMn, *AG*, b. 302, n. 664, 1208 marzo 21.

Aquadutilo sono beneficiati con alcuni appezzamenti di terreno. In quel gruppo di uomini e donne dediti all'assistenza degli *infirmi* raccolti nelle vicinanze di una porta della città, saremmo tentati d'individuare gli stessi promotori di quell'opera assistenziale che dovette sin lì essere dotata di fluidità ed autonomia. L'intervento del vescovo parrebbe prestarsi, infatti, ad essere inteso quale precisa volontà di esercitare un'azione di controllo sull'evoluzione del gruppo verso forme istituzionalizzate, individuando nella congregazione dei canonici di San Marco – come si può sospettare se non altro dalla compresenza di *fratres* e *sorores* – un ben preciso referente. Del resto il proposito dell'episcopio di convogliare enti ospedalieri verso la congregazione di San Marco è emerso già con la considerazione del citato caso di Santa Maria del Mincio.

5. I rapporti con i fedeli

Tra i tratti caratterizzanti la *religio* di San Marco vi è l'attenzione verso 'la inquietudine' religiosa del laicato. Del resto la prima comunità di San Marco era costituita – lo si è già mostrato – da un gruppo di laici di entrambi i sessi. E proprio in tale apertura, che accomuna le case della congregazione, si può intravedere uno dei motivi della loro diffusione¹⁰⁶. Ma è soprattutto una sensibilità che si allinea con l'analogo atteggiamento assunto dai vescovi negli stessi anni, tanto da indurre a ritenere che, dati gli stretti legami fra i vescovi e la *domus* di San Marco, sia un orientamento che rientra nel più ampio programma di governo della Chiesa, un programma nella cui attuazione come si è già avuto modo di accennare, i canonici di San Marco furono pienamente coinvolti.

Nelle pagine precedenti abbiamo già detto che la chiesa di San Marco divenne punto di riferimento per

¹⁰⁶ Rigon, *Penitenti e laici devoti* cit., pp. 56-59.

alcuni laici devoti: sin dal 1223 sono documentati sei uomini *morantes in loco Sancti Marci*¹⁰⁷. Si è anche avuto modo di riferire dell'affiorare tra le carte d'archivio di alcuni *fratres coniugati* in stretti rapporti con la nuova *religio*¹⁰⁸. In questi uomini della penitenza – in maggioranza esponenti di famiglie non prive di rilievo, lo ricordiamo – sono da individuare i principali protagonisti di numerose intraprese religiose nei primi decenni del Duecento. Ma anche su tali aspetti ci siamo ampiamente soffermati sopra. Vale la pena ora di richiamare alla mente il noto privilegio del 1252 con il quale Innocenzo IV dichiarò immuni dal servizio militare, dalle cariche pubbliche, dal pagamento di dazi e collette i *fratres de penitentia* che vengono detti *calendarii ecclesie Sancti Marci Mantue*, forse perché colà erano soliti riunirsi al principio di ogni mese¹⁰⁹. Quanto brevemente esposto costituisce un'eloquente indizio dell'incidenza della *religio* mantovana sulla vita religiosa del tempo ed in particolare sugli orientamenti religiosi dei laici. Alla conoscenza di tale specifico aspetto contribuisce proficuamente lo studio degli atti testamentari. Vediamone qualche esempio. Al marzo del 1208¹¹⁰ risalgono le ultime volontà di un ragguardevole cittadino, Zenello di Enrico *Anzuli*¹¹¹, messe per iscritto *in segrestia Sancti Marci*, alla presenza di tre preti, un diacono e tre suddiaconi della *domus*. Il testatore, in procinto di recarsi in pellegrinaggio a Roma, dispone delle sue non modeste sostanze destinando alcuni lasciti ad enti ecclesiastici e

¹⁰⁷ Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 4-5. Per quanto attiene ai penitenti mantovani si veda qui il cap. VI.

¹⁰⁸ Rammentiamo, senza pretesa d'eshaustività, la comparsa in atti vescovili di Giovanni *de Turre frater coniugatus*; di Giovanni Gatta *fratrum coniugatorum* e di frate Alberto *eiusdem ordinis de Verona*: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 90r, <1232> giugno 13; c. 92r, <1232> giugno 29; c. 112r, <1232 dicembre 19>.

¹⁰⁹ Meerssemann, *Dossier* cit., p. 64, nota a.

¹¹⁰ ASMn, AG, b. 302, n. 664, 1208 marzo 21.

¹¹¹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., p. 203.

assistenziali fra i quali compare l'ospedale di San Marco. Notiamo che questo testamento, collocandosi a pochi mesi di distanza dalla approvazione di Innocenzo III, consente di evidenziare la rapida 'presa' sulla religiosità del laicato cittadino, e soprattutto sugli strati più elevati della società. Di qualche decennio posteriori sono invece tutti gli altri esempi di cui allo stato attuale della ricerca possiamo avvalerci. Nel 1250, il già ricordato Vivaldo Gambolini dettò il suo testamento stando nella *domus ecclesie* di San Marco, presenti, con altri, il priore di Santa Maria *de Credario* Ugucione, frate Manuele chierico di San Marco e tre conversi. Tra gli enti destinatari della sua carità troviamo tutte le principali *domus* mantovane della congregazione: San Marco, Santa Maria del Gradaro, San Vito e San Matteo¹¹². Presso il convento dei *fratres* di San Marco chiese d'essere sepolto Moretto *de Callorosis*¹¹³ che nelle sue ultime volontà beneficò, fra gli altri, i conventi di Santa Maria del Gradaro e di San Vito¹¹⁴. Va rilevato che il testatore aveva una figlia, Margherita, ch'era *soror* in San Marco. A Margherita il padre lasciò una somma di denaro, denaro che dopo la di lei morte avrebbe dovuto essere devoluto alle *sorores Sancti Marci*. Non meno significativo è che il preposito della cattedrale Giovanni Gonzaga nel momento della dettatura delle sue disposizioni testamentarie risulti risiedere «in canonica Sancti Marci super solarium»¹¹⁵. E stando nel cortile *domus lane* di San Marco fece testamento nel 1273¹¹⁶ Egidio del fu Girardo di Oderico. Tale testamento riveste un rilievo particolare perché fornisce anche qualche

¹¹² ASMi, *PF*, b. 223, n. 5, 1250 aprile 21. Cfr. Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 20-21.

¹¹³ Sulla importante famiglia cittadina dei Calorosi si veda Torelli, *Un comune cittadino* cit., pp. 240-246; Gardoni, *Fra torri e "magnae domus"* cit., pp. 172-175.

¹¹⁴ ASMn, *AG*, b. 304 *bis*, 1260 gennaio 12.

¹¹⁵ *L'archivio capitolare*, n. CLV, 1260 marzo 24.

¹¹⁶ ASMn, *OC*, b. 7, 1273 agosto 17.

interessante ragguaglio sulle strutture in cui il complesso del convento di San Marco doveva articolarsi. Destinatari di specifici legati furono infatti la sagrestia, la *infirmaria* di San Marco, la *infirmaria sororum Sancti Marci*, la *domus ospitalis Sancti Marci* e la *domus Sancti Marci*.

Ma ad illuminare maggiormente l'influenza che la religio mantovana esercitò sui fedeli, concorrono due suggestivi ed interessanti esempi di itinerari personali: l'uno ha per protagonista un giudice cittadino, Iacopo *de Scanio*, l'altro una coppia di sposi del contado, i *de Valentinis*.

Del giudice Iacopo *de Scanio*¹¹⁷ sappiamo ancora poco: conosciamo il nome della moglie, Remengarda¹¹⁸, e di uno dei figli, Bosone¹¹⁹. Egli partecipò attivamente alla vita politica della città: nel 1225 rivestì infatti la carica di console di giustizia del comune di Mantova¹²⁰. Ma la documentazione disponibile ne evidenzia soprattutto la vicinanza all'episcopio a partire dalla fine degli anni Venti quando appare in veste di teste ad atti del vescovo Pellizzario¹²¹. Egli fu procuratore e sindaco di Guidotto da Correggio assieme al quale figura con una certa frequenza¹²². E sempre nella veste di testimone ad

¹¹⁷ Allo stato attuale delle conoscenze possiamo solo supporre ch'egli possa essere posto in rapporto con il notaio Giacomino *Scanii parolarii* che sottoscrive un documento del 1219 (*L'archivio capitolare*, n. LI, 1219 settembre 8 e 15).

¹¹⁸ Nell'atto in cui il giudice Alberto *de Greco* funge da suo procuratore in una vendita di beni, Remengarda viene detta *filia quondam domini Bosonis Conradi Bosonis* (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 28r, <1249> agosto 18).

¹¹⁹ Nel 1247 un atto viene rogato «in domo filiorum domini Iacobi iudicis de Scanio (*L'archivio del monastero*, n. CLXXX, 1247 novembre 23. Bosone, che si qualifica figlio di frate Iacopo *de Scanio*, compare in ASMi, *PF*, b. 234, 1251 dicembre 4.

¹²⁰ ASMn, *AG*, b. 303, 1225 dicembre 16.

¹²¹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 1r, 1229 ottobre 31; c. 2v, 1229 novembre 30.

¹²² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 18r, <1231> luglio 5; c. 20r, <1231> agosto 29; c. 22v, <1231> giugno 26>; c. 23r, <1231> giugno 26; c. 23r, <1231> luglio 3; c. 40v, <1231> novembre 11; c. 41r,

atti vescovili ricompare durante i primi anni di episcopato di Iacopo da Castell'Arquato¹²³. In quel torno di tempo dev'essere collocata la sua decisione d'abbracciare la *religio* di San Marco. Dal 1243¹²⁴, infatti, Iacopo *de Scanio* continuerà sì ad essere citato nella documentazione vescovile, ma come *frater ordinis Sancti Marchi de Mantua*¹²⁵. Come tale lo vediamo presenziare a momenti di non scarso rilievo per la vita della congregazione: al già citato atto con il quale alle *sorores* di San Paolo di Bagnolo è concessa la facoltà di trasferirsi in città, alle nomine dei priori di San Marco¹²⁶ e di Santa Maria del Gradaro¹²⁷, ad esempio. Remengarda, che viene detta *uxor fratris Iacobi de Scanio*, dopo l'ingresso in religione del marito provvede ad alienare i beni da lui tenuti in feudo dall'episcopo¹²⁸. Occorre sottolineare che procuratore di Remengarda è in tali frangenti il frate penitente Bonaventura del fu Giovanni di Rainerio; mentre in altra occasione ella sarà rappresentata da frate Iacopo Trivoli, il quale provvederà a cedere al priore di San Marco Alberto un terreno il cui

<1231> novembre 18; c. 52v, <1231> dicembre 7; c. 56v, <1231 dicembre 13>; c. 78r, <1232> aprile 24; c. 90v, <1232> giugno 22; c. 98r, <1232> settembre 27; c. 101v, <1232 ottobre 16>.

¹²³ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 13v, <1238 giugno 21>; c. 43v, <1240> luglio 2; c. 45v, <1240> ottobre 27; c. 59r, 1242 marzo 29; c. 64v, <1242> giugno 4; c. 66v, <1242> agosto 16; c. 73v, <1242 dicembre 23>.

¹²⁴ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 81r, <1243> aprile 29.

¹²⁵ Senza pretesa di completezza ricordiamo fra le successive attestazioni: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 105r, <1243 maggio 30>; c. 108r, 1245 gennaio 20; c. 115v, <1245> luglio 8; c. 120r, <1245 dicembre 6>. ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18r, <1249> febbraio 22 (edito in Appendice documentaria, n. 9); c. 18v, <1249> marzo 3; c. 19r, <1249> marzo 5; c. 20r, <1249> marzo 15; c. 26v, <1249> marzo 23; c. 26v, <1250> marzo 24; c. 40r <1251> dicembre 29.

¹²⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18r, <1249> febbraio 22 (edito in Appendice documentaria, n. 9); c. 18v, <1249> marzo 3.

¹²⁷ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 20r, <1249> marzo 17.

¹²⁸ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 19r, <1249> marzo 3.

dominio eminente spettava all'episcopo¹²⁹. Ebbene, i citati procuratori sono esponenti di quella cerchia di frati penitenti cui s'è fatto cenno sopra¹³⁰, circostanza da non reputare casuale. Ne consegue che è possibile intuire come l'orizzonte entro cui la decisione assunta dal giudice Iacopo maturò fosse costituito proprio da quell'ambiente di laici devoti che ruotava attorno alla *religio* di San Marco ch'egli con ogni probabilità abbracciò senza abbandonare il suo *status* di laico.

Procediamo ora con il secondo 'caso'. Nel dicembre del 1251¹³¹, comparirono nel palazzo vescovile due coniugi: Valentino *de Valentinis* e Iacopa, abitanti nel villaggio di Bagnolo¹³². Davanti al vescovo Iacopo da Castell'Arquato, entrambi, reciprocamente, assolsero il coniuge dal debito carnale concedendogli di entrare nella *religio* e nella *regola* di San Matteo. Entrambi, nel promettere di mantenere fede a quella regola, professarono i voti di castità, obbedienza e povertà. Il vescovo interpose allora la sua autorità, ed acconsentì al loro ingresso in quella *religio*. Si tratta di un chiaro esempio di oblazione di due coniugi che assieme decidono di abbracciare uno stato di vita religioso scegliendo di condurre di lì in poi un'esistenza modellata sulla 'regola' che si osservava presso San Matteo, ovvero in una *domus* appartenente alla congregazione di San Marco. Siamo, ancora una volta dunque, nell'alveo della *religio* mantovana.

¹²⁹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 27v, <1249 giugno 3>. Lo stesso procuratore di Remengarda agirà anche qualche tempo dopo: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 28r, <1249> agosto 18.

¹³⁰ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 5, ove viene fatto riferimento ai due personaggi citati nel testo.

¹³¹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 29v, <1251> dicembre 7 (edito in Appendice documentaria, n. 10).

¹³² Appare opportuno segnalare che Valentino *de Valentinis de Bagnolo* figura nella documentazione episcopale quale locatario di terre vescovili site nel territorio di provenienza: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 59r, <1242 marzo 29>; c. 60r, <1242 aprile 5>.

Orbene, gli ultimi esempi addotti ci riconducono alle radici della congregazione di San Marco, ovvero a quel ‘bisogno’ religioso proprio del laicato che animò la prima *fraternitas* di San Marco: un piccolo gruppo di laici, uomini e donne, guidati da prete Alberto. Negli ideali che li muovevano e nelle istanze di riforma di cui erano portatori, non meno delle connessioni con Innocenzo III con il quale prete Alberto collaborò attivamente, possiamo individuare gli elementi che ne favorirono il passaggio al grado di *religio*. Una ‘religione nuova’ che si diffuse in breve tempo e oltrepassando gli angusti confini diocesani diede vita ad una rete di insediamenti di non scarso rilievo. San Marco, divenne insomma il perno della vita religiosa di ampi strati del laicato mantovano. E ciò fu possibile grazie al sostegno ricevuto dalle gerarchie ecclesiastiche locali e non.

Le indicazioni raccolte in queste pagine, per quanto non certo esaustive, ne evidenziano la presa della congregazione marciana sulla società ma anche sulle istituzioni. San Marco fu punto di riferimento e di raccordo di gran parte se non di tutte le ‘novità’ religiose della città di Mantova e del suo territorio. I vertici della Chiesa locale individuarono nei membri della congregazione dei fidati collaboratori: veri *coadiutores episcoporum* nel governo della loro Chiesa. Attorno alla *religio* di San Marco si costituì una trama di relazioni di ampio respiro, che combinava ideali spirituali e civici unendo gli uomini che in quegli ideali si riconoscevano. Essa rappresentò un forte elemento di identità e di coesione politica. Ciò emerge in modo particolare in rapporto agli anni centrali del secolo, durante gli episcopati di Iacopo e di Martino, quando la Chiesa locale e il comune cittadino erano allineati con il papato e in aperto contrasto con Ezzelino e con quanti lo sostenevano. In quei frangenti Mantova e il convento di San Marco divennero – come si ricorderà – luogo di

rifugio per molti esuli della *pars Ecclesiae* provenienti dalla vicina Marca veronese.

CAPITOLO VI. LA DOMANDA RELIGIOSA DEI LAICI

1. Laici religiosi

In uno studio apparso negli anni Sessanta del Novecento Cesare Cenci richiamò l'attenzione su di un gruppo di laici penitenti mantovani ponendo in rilievo che «il territorio mantovano tra il 1220 e il 1250 ferve di spirito religioso»¹. Sul tema è tornato in tempi più recenti Antonio Rigon, che ha collocato il caso mantovano nel più ampio contesto della vita religiosa dell'epoca².

Le vicende di quegli uomini meritano d'essere qui riconsiderate, giacché essi rappresentano la manifestazione, forse la più eloquente, di quel 'laboratorio religioso' scaturito dalle tensioni spirituali che animarono, qui come altrove, il laicato devoto. Ma – è bene porlo in rilievo sin d'ora – di quelle tensioni religiose, come in parte s'è già visto, i *fratres* della penitenza non furono i soli protagonisti, ché molte altre furono le esperienze religiose poste in essere. Guarderemo infatti anche all'assistenza ospedaliera e ad altre forme di vita religiosa.

Verso queste diverse esperienze non mancarono di prestare attenzione i pastori della Chiesa locale. Tale attenzione s'inscrive nell'ambito del loro più ampio disegno di governo, e come tale va interpretata. Ci si dovrà

¹ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 6. Per quanto attiene ai penitenti in generale sia qui sufficiente rimandare a J. Leclercq, *Penitenza*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, 6, Roma, 1980, pp. 1383-1392; *Il movimento francescano della penitenza nella società medioevale*, a cura di M. D'alatri, Atti del III Convegno di Studi Francescani (Padova, 25-27 settembre 1979), Roma, 1980; a G. Casagrande, *Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni*, Roma, 1995, pp. 75-76, e alla vasta bibliografia ivi citata.

² A. Rigon, *Penitenti e laici devoti fra mondo monastico-canonico e ordini mendicanti: qualche esempio in area veneta e mantovana*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 17-18 (1980), pp. 51-73.

allora chiedere innanzitutto quale fu l'atteggiamento dei presuli mantovani nei confronti di una società religiosamente assai vitale, aperta alle novità religiose, ovvero come interagirono i vescovi con quegli uomini e quelle donne, e a quali esiti tali relazioni approdarono.

Nel 1223³ vediamo dimorare nel *locus* di San Marco sei laici – il *dominus* Feratore di San Martino, il *dominus* Nicolò *de Aliunciis*, Girardo da Reggio, Delavanzo del fu Inverardo, Bonaventura di Alberto *de Orlenda*, Bontempo *Malfaxio* – che nulla impedisce di reputare laici, i quali si erano stabiliti presso San Marco, ovvero presso la sede principale della omonima congregazione mantovana sorta all'alba del secolo XIII con il concorso – lo si vedrà – di un gruppo di laici. È una relazione che rivela un legame preguo di significato. In quell'occasione essi assistettero ad un atto che dava espressione al fervore religioso di un altro laico, Zambonino Ruffini che intendeva farsi promotore della nascita di un nuovo ente religioso affidandone l'erezione ad un frate di San Marco. Nessuno di quegli uomini apparirà più nella documentazione superstita.

Viene da chiedersi chi erano quegli uomini e quale era lo stato di vita da essi abbracciato. Nulla in proposito permette di dire con certezza il documento in cui compaiono, se non di indovinarne – come detto – la vicinanza alla nuova *religio* mantovana. Si può solo legittimamente sospettare che essi fossero dei penitenti. Tale ipotesi parrebbe trovare conferma nel fatto che la *domus* di San Marco costituirà a lungo un punto di riferimento per i penitenti mantovani.

Gioverà a questo punto porre nel giusto risalto che le prime episodiche ma esplicite comparse di laici penitenti risalgono agli anni in cui la Chiesa mantovana è retta dal vescovo Guidotto da Correggio. Si tratta di una comparsa tutt'altro che consistente ma non per questo poco signifi-

³ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 1, 1223 maggio 23.

cativa. Giovanni *de Turre* appare qualificato come *frater coniugatus* fra i testi ad atti del presule nel giugno del 1232⁴. Qualche giorno più tardi lo stesso *frater* riceverà dal presule l'incarico di sottoporre a controllo le rendite del monastero di San Ruffino⁵, segno della esistenza fra i due di stretti legami che scaturiscono nella collaborazione del *frater* alla gestione della Chiesa. Ad uno degli atti testé utilizzati presenza anche frate Alberto *eiusdem ordinis de Verona*⁶: elemento significativo questo, che richiama, oltre all'esistenza di legami fra le due comunità di penitenti, i molteplici vincoli che legavano in quel torno di tempo le città di Mantova e di Verona.

Nello stesso periodo fra gli astanti a documenti vescovili viene citato Giovanni Gatta *fratrum coniugatorum*⁷. Pace da Garda *frater penitentiae* figura nel 1239⁸ fra coloro che presenziano alla nomina di un amministratore delle Clarisse da parte di Gregorio da Montelongo.

In anni successivi altri penitenti figurano sempre in atti vescovili: Zanello *de Turre*⁹; il conte Manuele di San Martino¹⁰; Bonaventura di Giovanni di Rainerio¹¹, il qua-

⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 90r, <1232> giugno 13; c. 90v, <1232 giugno 22>.

⁵ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 92r, <1232> giugno 29.

⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 92r, <1232> giugno 29.

⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 112r, <1232 dicembre 19>.

⁸ Appendice documentaria, n. 5.

⁹ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 7v, <1239> gennaio 9: Zanello *de Turre frater penitencie* è citato fra i testi. Rileviamo che pochi giorni dopo Zanello ricompare nella documentazione vescovile ma non viene più connotato come frate della penitenza: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 8r, <1239 gennaio 16>. Nel 1251 egli risulta essere già defunto allorché compare il figlio Ziliolo che si qualifica per l'appunto figlio del defunto Zanello *de Turre*: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 43r, <1251 marzo 11>.

¹⁰ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 37v, <1239 novembre 30>: il vescovo Martino lo investe del suo retto feudo esentandolo dal prestargli giuramento di fedeltà «propter fraternitatem Sancti Marchi cui ipse attendit». È attestato come frate della penitenza in ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 120r, <1245> dicembre 6 (edito in Appendice documentaria, n. 7).

le in un documento nel quale agisce il *frater* Iacopino Trivoli è attestato assieme al *frater* Mantovano del fu Alberto *Burtici*¹². A Trumanno *de Monziis* viene concesso di non giurare¹³ fedeltà al vescovo «propter ordinem penitentiae quod ipse gerebat»¹⁴.

Nel maggio del 1252 Innocenzo IV – come è noto – dichiarò immuni dal servizio militare, dalle cariche pubbliche, dal pagamento di dazi e collette i *fratres de penitentia* che vengono detti *calendarii ecclesie Sancti Marci Mantue*¹⁵. Quei *fratres* non vanno identificati con i canonici e nemmeno con i conversi dell'ente, bensì con dei laici penitenti che abitavano in «domibus propriis» pur essendo sottoposti al governo dei canonici di San Marco ove, forse, si riunivano all'inizio di ogni mese, donde il nome di *calendarii*¹⁶. Viene così confermata la stretta vicinanza dei penitenti mantovani alla congregazione marciana, per i quali evidentemente costituì un importante punto di riferimento ma che dovette anche costituire per la Chiesa locale un valido 'strumento' di controllo nei confronti di quei laici devoti.

¹¹ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 120r. <1245> dicembre 6 (edito in Appendice documentaria, n. 7); ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 41v e r, <1251> febbraio 3; ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18v, <1249> marzo 3; c. 24r, <1250> gennaio 13; c. 42r, <1251> febbraio 3. Nel 1247 lo troviamo citato assieme ad un altro penitente di cui ci occuperemo diffusamente nelle pagine successive, Vivaldo Gambolini: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 14v, <1247> maggio 22.

¹² ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 6v, <1252 ottobre 12>.

¹³ Sembra opportuno richiamare l'attenzione sull'astensione dal giuramento da parte di questo penitente, conformemente a quanto previsto nel *memoriale dei Penitenti* (G.G. Meersseman, *Dossier de l'ordre de la pénitence au XIII siècle*, Fribourg, 1961, p. 101). Per tale problematica si vedano le indicazioni fornite da M.T. Brolis, «*Quibus fuit remissum sacramentum*». *Il rifiuto di giurare presso gli umiliati*, in *Sulle tracce degli umiliati*, a cura di M.P. Alberzoni, A. Ambrosioni, A. Lucioni, Milano, 1997, pp. 251-266.

¹⁴ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 49v, <1241 febbraio 11>.

¹⁵ Meersseman, *Dossier* cit., p. 64, nota a.

¹⁶ Rigon, *Penitenti e laici devoti* cit., p. 56.

Dalla documentazione disponibile emerge un gruppo di penitenti composto in larga parte da personaggi non privi di un certo rilievo sociale. Il *dominus* Giovanni Gatta è un cittadino proprietario di terre da lui date in feudo¹⁷. Egli pochi mesi prima d'essere attestato come *frater coniugatus*, compare in funzione di testimone in un atto vescovile¹⁸. I Trivoli¹⁹, i Mozzi²⁰ e i *de Turre*²¹ sono famiglie importanti della Mantova comunale. In particolare Giovanni della Torre, un *miles* cittadino²², fu console di giustizia nel 1219²³; negli anni successivi risulta essere pienamente inserito negli ambienti episcopali²⁴. E nel palazzo vescovile si incontra di frequente il *dominus* Bonaventura del fu Giovanni Rainerio²⁵, il quale nell'estate del 1232 è fra coloro che a nome del vescovo Guidotto si incaricano della custodia di alcuni ostaggi nell'ambito di un importante accordo di natura politica²⁶. Già queste prime 'comparse' sembrano dunque introdurci in una particolare 'nicchia' di frati penitenti appartenenti alla *élite* cittadina. La connotazione dei penitenti mantovani appare insomma di alto livello – si pensi anche alla inconsueta presenza fra essi di un *comes*, ben diversa, dunque, da

¹⁷ ASMn, AG, b. 303, 1226 marzo 9.

¹⁸ ASDM, MV, Registro 2, c. 74r, 1232 maggio 2.

¹⁹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 204-207.

²⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 247-248.

²¹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 168-169.

²² È eletto a rappresentare i *milites* in un atto del 1232: ASDMn, MV, Registro 2, c. 62r, <1232> gennaio 14.

²³ ASMn, AG, b. 303, 1219 gennaio 30.

²⁴ ASDMn, MV, Registro 2, c. 2v, <1230> febbraio 10; c. 7v, <1230> febbraio 16; c. 8r, <1230> febbraio 23; c. 9r, <1230 marzo 1>; c. 10v, <1230> marzo 21; c. 31r, <1231> ottobre 21; c. 36v, <1231> novembre 2; c. 43r, <1231 novembre 22>; c. 52r, <1231> dicembre 6; c. 73v, <1232> marzo 20; c. 88v, <1232 giugno 5>.

²⁵ ASDMn, MV, Registro 2, c. 3v, 1229 dicembre 11; c. 10v, <1230 marzo 21>; 12r, <1230> maggio 7; 29v, <1231> agosto 30; ASDMn, MV, Registro 3, c. 30r, <1239> ottobre 6; c. 37v, <1239 novembre 30>; c. 60r, <1242> aprile 26;

²⁶ ASDMn, MV, Registro 2, c. 96r, <1232> luglio 31.

quella riscontrata, per esempio, nella vicina Verona²⁷. V'è di più. Molti di essi si distinguono per l'appartenere a quel *milieu* di uomini che frequentano con una certa frequenza il palazzo vescovile.

Fra coloro che nei primi decenni del secolo XIII costituirono i più assidui frequentatori della residenza dei vescovi, con i quali collaborò attivamente, va ricordato Raimondo *de Agalono*. Possiamo ricostruire, sia pure a grandi linee, i momenti salienti della sua esistenza: ad un primo periodo, che si colloca fra gli anni Venti e Trenta, contraddistinto dalla sua attività in favore dei presuli²⁸, ne segue uno marcato dalla sua 'conversione'. I primi segnali di tale cambiamento possono essere colti nel riscontrarne la presenza nel 1237 a Brescia, dove assiste alla donazione al legato apostolico cardinale Rainaldo d'Ostia²⁹, di un terreno destinato alla fondazione del primo insediamento della Clarisse a Mantova³⁰. Ebbene, due anni più tardi, lo stesso cardinale nominerà Raimondo *de Agalono*, che ora viene qualificato *frater de poenitentia* procuratore, nunzio, attore e difensore della *domus religionis* dell'ordine di San Damiano di Assisi, da poco eretta nella località *Teieto* di Mantova³¹. Raimondo, dunque, sul finire degli anni Trenta assunse lo stato di vita proprio del penitente. V'è da porre nel giusto rilievo che il suo cambiamento di vita parrebbe essere strettamente collegato alla presenza damianita, il cui insediamento venne promosso da Zambonino Ruffini, personaggio che

²⁷ G. De Sandre Gasparini, *Per la storia dei penitenti a Verona nel secolo XIII. Primi contributi*, in *Il movimento francescano della penitenza* cit., pp. 257-283.

²⁸ Su di lui si vedano le notizie raccolte in Gardoni, *'Episcopus et potestas'* cit., pp. 402-403.

²⁹ Su Rinaldo da Jenne (1227-1245), cardinale d'Ostia, uno dei più attivi collaboratori di Gregorio IX, si veda Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 41-60.

³⁰ ASMi, *PF*, b. 224, n. 212, 1237 luglio 9; Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 2. Raimondo viene citato fra i testi di un altro atto attinente alle Clarisse: ASMi, *PF*, b. 252, 1238 luglio 5.

³¹ Appendice documentaria, n. 5.

abbiamo già incontrato e sul quale avremo di nuovo occasione di soffermarci.

Raimondo era dunque pienamente inserito in quel fervente mondo di laici devoti di cui ci stiamo occupando. Vi è di più: quegli atti tradiscono l'indubbio prestigio che il nostro personaggio, di certo grazie alla sua precedente frequentazione della curia vescovile, godeva presso la gerarchia ecclesiastica. E nel contempo evidenzia i suoi collegamenti oltre che con il movimento religioso laicale anche con le Clarisse e con i seguaci di Francesco come si desume dal trovarlo citato nel 1242 assieme ad un gruppetto di frati minori ad un atto rogato nella chiesa del monastero di San Francesco *de Teieto*³².

Gli anni Trenta dovettero dunque imprimere una svolta nella vita di Raimondo: è in quel torno di tempo che deve essere collocata la sua conversione che lo portò a farsi penitente e a prendere parte attivamente alla vita religiosa dell'epoca. La sua scelta non lo portò ad agire in solitudine, fuori dal mondo, bensì ad agire da protagonista in imprese di notevole importanza in stretto collegamento non solo con i vertici della Chiesa locale e finanche con influenti personaggi della curia romana. Sottolineiamo poi la sua vicinanza al nuovo stanziamento delle Clarisse in posizione di rilievo, una vicinanza che si protrarrà negli anni a venire: nel 1248 è presente in veste di testimone ad un atto rogato alla finestra del parlatorio del monastero³³; nel 1257 è uno dei testi menzionati in una donazione di Vivaldo Gambolini destinata alle sue due figlie clarisse³⁴. Né i suoi legami con l'episcopio vennero meno, come sembra indicare la sua presenza al fianco del vescovo Martino³⁵. Fra i membri della curia dei vassalli episcopali radunata nel 1252 che ottengono dal vescovo il rinnovo della loro investitura viene elencato Zuliano fi-

³² Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 4, 1242 maggio 17.

³³ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 7, 1248 luglio 1.

³⁴ Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 21-22.

³⁵ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, 1252 luglio 27.

glio del *dominus* Raimondo *de Agalono*: egli agisce a nome del padre «ita quod feudum in religionem non deveniat». In tal modo, è evidente, la famiglia poteva continuare a mantenere il controllo del bene avuto in feudo, ma è evidente pure come i *fratres de penitentia* fossero oramai del tutto assimilati al 'potere ecclesiale'.

Non si può inoltre escludere che la scelta di vita attuata da Raimondo possa aver influenzato altri membri della sua stessa famiglia: potrebbe non essere casuale l'attestazione in quello stesso torno di tempo del frate minore Giovanni *de Agalono*³⁶.

Allo stato attuale delle conoscenze si può dire ben poco di più; certo è che i penitenti emersi dalla documentazione qui utilizzata sono nella quasi totalità dei casi esponenti di ragguardevoli famiglie cittadine. Non solo. Come il 'caso' di Raimondo *de Agalono* ha permesso di evidenziare, essi si caratterizzano per la loro stretta familiarità con l'episcopo. Pare opportuno allora insistere su tale legame che parrebbe costituirne un tratto distintivo. Quegli uomini sono inseriti in una trama di relazioni il cui polo di riferimento sembra essere proprio l'episcopo. Raimondo *de Agalono* e Giovanni *de Turre* prima di apparire come frati della penitenza sono contemporaneamente presenti al fianco dei vescovi³⁷.

Ciò non può essere interpretato come una semplice casualità, anche se può essere intesa come una distorsione dovuta alla documentazione utilizzata proveniente in

³⁶ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 4, 1242 maggio 17.

³⁷ Bastino pochi esempi: ASDMn, *MV*, Registro 1, c. 7r, <1230> febbraio 16; poniamo l'accento sul fatto che l'atto è rogato non in città ma presso Castel San Pietro, ne consegue che i due personaggi seguivano il presule anche nei suoi spostamenti all'interno della diocesi. In altra occasione Giovanni *de Turre* appare assieme a Zambonino *de Ruffino*: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 88v, <1232 giugno 5>. Bonaventura del fu Giovanni Rainerio presenza ad un atto del conte Manuele di San Martino: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 37v, <1239 novembre 30>.

gran parte dall'archivio vescovile. Tuttavia il dato non è privo di valore e di interesse. Quanto asserito lascia spazio per intravedere nell'ambiente vescovile il contesto entro il quale le loro 'conversioni' sono maturate: il palazzo vescovile, animato da uomini di varia provenienza, da presuli attivi in ambito pastorale e attenti al pullulare delle manifestazioni religiose dei laici. Tale sollecitudine emergerà con evidenza nelle pagine seguenti, soprattutto in rapporto alla intraprendenza di alcuni laici 'inquieti'.

Ma ritorniamo ai legami fra i laici devoti e le Clarisse. Nel 1248 Vivaldo Gambolini e Nicolò del fu Rainerio *de Malabiolca*, a rimedio della loro anima «et pro elemosina», donano a Illuminata, badessa del monastero delle Clarisse, un piccolo appezzamento di terreno (mezza biolca) con una *domus* sita nei pressi del suddetto monastero. Viene posta la condizione che Vivaldo e Nicolò, assieme a Zambonino Ruffini e a fra Giovanni di Alberto da Bagnolo vi debbano abitare sino al termine della loro esistenza «omnes et singuli», che possano tenervi delle inservienti «in habitu religioso». In quella *domus* non potranno stare in più di quattro; nel caso in cui qualcuno di essi muoia o si allontani, è ammessa la possibilità di sostituzione; allorché tutti i quattro compagni saranno morti, più nessuno dovrà dimorare in quella casa. Ma non potrà esservi accolto alcun *miles* o giudice o qualsiasi altra persona «de consimili conditione vel potentia» senza il consenso della badessa e del visitatore. Alla badessa e al visitatore è affidato pure il controllo disciplinare dei *socii*.

Prima di tutto dobbiamo richiamare l'attenzione sui quattro uomini che costituiscono la comunità: Vivaldo Gambolini, Nicolò del fu Rainerio *de Malabiolca*, Zambonino Ruffini, fra Giovanni di Alberto da Bagnolo. Orbene, la considerazione della loro estrazione sociale induce anche in questo caso a farne i membri di una comunità elitaria. Tutti loro, infatti, appartengono – con la sola

eccezione, forse, del *de Malabiolca*³⁸ – a importanti famiglie: i Gambolini³⁹ e i Ruffini⁴⁰ sono fra le più note famiglie cittadine mantovane di età comunale, i da Bagnolo rappresentano invece una famiglia signorile del contado precocemente inurbatasi⁴¹. Di Vivaldo Gambolini e Zambonino Ruffini dovremo tornare a parlare diffusamente nel prossimo paragrafo, ma giova sin d'ora dire che proprio a quest'ultimo va ascritta la stessa fondazione del monastero delle Clarisse⁴². Va altresì ricordato che tanto Vivaldo quanto Zambonino rivestirono l'abito della penitenza.

Delle varie disposizioni dettate per regolare la vita della piccola comunità, merita d'essere richiamata l'attenzione soprattutto su quella che proibiva l'accoglimento di uomini di elevata condizione sociale: *milites* e giudici, o altre persone di pari 'potenza'. È evidente che con tale norma i quattro compagni intendevano impedire l'ingresso nella comunità di persone della loro stessa condizione sociale. In tal modo essi si garantivano non tanto la gestione esclusiva della *domus* presso la quale intendevano andare ad abitare, ma soprattutto di esercitare una influenza ed un controllo sulla comunità delle damianite. A tal proposito è necessario osservare che dal 1259 la badessa di San Francesco sarà Gabriella Ruffini,

³⁸ Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile fornire nessun'altra attestazione di Nicolò del fu Rainerio *de Malabiolca*, ma egli è certamente da ritenere fratello di quel *dominus* Alberto di Rainerio *de Malabibilca* citato per primo fra i testi che nel 1228 presenziarono ad un atto di vendita fra i figli di un *predarius* e un fornaio, tutti cittadini, avente per oggetto la quinta parte indivisa di due case site nella *hora* cittadina di Santo Stefano: ASMn, AG, b. 303bis, 1228 giugno 15. Zunta *de Malabibilca* compare fra i termini di confine di un terreno posto sull'Isola di Revere: ASMn, OC, b. 6, n. 93, 1255 gennaio 20.

³⁹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 268-274.

⁴⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 61-62.

⁴¹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, pp. 69-70.

⁴² Su tale aspetto ci soffermeremo nel paragrafo successivo.

nipote di Zambonino⁴³. Non solo: Le due figlie di Vivaldo Gambolini entrarono nel monastero delle Clarisse, ente che egli beneficherà ampiamente nel suo testamento.

V'è una ulteriore considerazione da svolgere. Il gruppo si sottomette alla badessa e al visitatore cui spetterà di vigilare sulla condotta disciplinare della comunità. L'atto si conclude con l'assenso della badessa Illuminata la quale «protestata fuit sibi in omnibus complacere secundum quod superius continetur», ma soprattutto con il riferimento alla presenza di frate Bonaventura *de Yseo*⁴⁴, allora visitatore del convento mantovano delle Clarisse, e uomo non invisio, si badi, ad Ezzelino da Romano⁴⁵. La sua non dovette essere una presenza neutra: pare legittimo sospettare che il dotto e autorevole esponente dell'ordine dei Minori abbia in qualche modo inciso sulla scelta di Vivaldo e dei suoi compagni. È probabile che proprio la sua influenza abbia fatto sì che la piccola comunità di laici si sia orientata verso il convento delle *sorores* damianite: un risultato dell'apostolato mendicante? È assai probabile. Tuttavia «l'indirizzo francescano di questi penitenti non deve far dimenticare altre propensioni da essi manifestate», «specchio di un'appassionata e, in un certo senso inquieta partecipazione dei laici alla vita religiosa»⁴⁶.

Da quanto esposto emerge nitidamente la pluralità dei collegamenti intessuti dai frati della penitenza mantovani. Se da un lato appare chiaro come molti di essi gravitassero attorno ai canonici di San Marco, dall'altro non è possibile negare uno stretto nesso con i Mendicanti ed

⁴³ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 71.

⁴⁴ C. Vasoli, *Bonaventura d'Iseo*, in DBI, 2, Roma, 1969, pp. 635-639.

⁴⁵ Ricordiamo che fra Bonaventura nell'ultimo periodo ezzeliniano fu secondo Salimbene de Adam (*Cronica* cit., p. 805) «sapiens et industrius et sagacissimus et homo honeste et sancte vite et dilectus ab Icilino de Romano».

⁴⁶ Rigon, *Penitenti e laici devoti* cit., p. 70.

in particolare con i Minori. Non può essere un caso che proprio ad un penitente spetti l'aver dato avvio alla fondazione del primo insediamento damianita in città; e sono sempre dei frati minori ad essersi insediati – come vedremo – in un'altra fondazione di un altro penitente, San Giovanni di Portoregreno. Ma emerge – vale la pena ribadirlo – la stretta aderenza con la Chiesa locale, con i vescovi che la ressero. Si potrebbe anzi sospettare che in molti casi sulle loro scelte di vita abbia influito proprio quel singolare *milieu* di uomini che con essi frequentavano il palazzo del vescovo. Non solo: alcuni di quegli uomini prima di 'convertirsi' risultano aver attivamente collaborato all'opera di governo della diocesi. A tale riguardo, a quanto già detto possiamo aggiungere che, stando ad un documento invero assai tardo, ai «fratres a sacchis de penitencia» il vescovo Martino da Parma – quindi prima del 1268, anno della sua morte – avrebbe affidato la chiesa cittadina di San Barnaba⁴⁷. La notizia, per quanto indiretta ed esile, parrebbe testimoniare in favore dell'appoggio accordato a quei *fratres* dall'ordinario diocesano. Ma su tale presenza siamo ancora poco informati.

È utile porre l'accento su come a Mantova i frati penitenti compaiano nell'inoltrato Duecento, in ritardo rispetto ad altre situazioni. Compaiono, soprattutto, in un periodo di forte disciplinamento e di clericalizzazione dei movimenti religiosi che nei decenni precedenti erano apparsi un crogiolo molto variato e ribollente. Ciò potrebbe non essere dovuto solo alla natura e alla provenienza del-

⁴⁷ ASDMn, *MV*, Registro 7, c. 115r, 1339 giugno 6: è l'atto con il quale il vescovo Goffredo Spinola affida alla congregazione dei preti della cattedrale la chiesa di San Barnaba, chiesa che si dice per l'appunto essere stata «olim datam et consignatam per quondam reverendum patrem dominum Martinum olim episcopi Mantue fratribus a sacchis de penitencia» che a quell'epoca a causa della loro morte era stata abbandonata. Vale la pena rilevare che stando a certa tradizione storiografica locale di età moderna, la chiesa di San Barnaba sarebbe stata eretta per volere del vescovo Martino nel 1267: P. Bertelli, *San Barnaba*, in *Chiese di conventi soppressi*, Mantova, 2004 (= «Quaderni di San Lorenzo», 4), pp. 83-116, p. 85.

la documentazione da noi utilizzata. Sembra essere piuttosto la traccia della rinnovata attenzione che i vertici della Chiesa locale mostrano nei confronti di quel mondo, un mondo da governare.

2. Un laicato inquieto

Proseguiamo nel nostro tentativo di seguire l'azione di governo dei vescovi nei confronti delle esperienze religiose del laicato mantovano. Lo faremo seguendo le vicende personali di due emblematici personaggi ai quali abbiamo già fatto riferimento: Zambonino Ruffini e Valdo Gambolini. Attraverso questi esempi potremo evidenziare se ed eventualmente come i presuli mantovani seguivano e orientavano e con quali esiti, il dinamismo religioso dei fedeli.

Prendiamo le mosse da Zambonino Ruffini. Egli apparteneva, lo ricordiamo, ad una famiglia cittadina dotata di un'ampia base economica, di case e torri in città, e attiva in ambito pubblico⁴⁸. Sia qui sufficiente fare riferimento ad un documento del 1210⁴⁹. L'atto attiene ad una contesa originatasi fra alcuni membri della famiglia: da un lato i figli del defunto Corrado (Zambonino e Gabriele), dall'altro le figlie del fu Enrico di Zannebono⁵⁰, che sappiamo essere stato fratello di Corrado⁵¹. Le parti si contendevano beni e ingenti somme di denaro. L'elemento su cui intendiamo richiamare l'attenzione è il breve ma eloquente profilo di Enrico che viene tratteggia-

⁴⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 61-62 e 196-197.

⁴⁹ ASMi, *PF*, b. 224, n. 171, 1210 settembre 29: l'atto è rogato nella *domus* di *Ottocherius Advocatum*.

⁵⁰ Le figlie del defunto Enrico erano Berta, moglie do Ottocherio Avvocati; Roffina, moglie di Trumannino da Rivalta; e Oliva, a quell'epoca già morta, che aveva sposato Stanziale *de Stancialo* (cfr. doc. citato alla nota precedente).

⁵¹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 196.

to, un profilo che lascia intuire la sua posizione sociale: «*ipsum fuit arcarium et pluries consulem et potestas plurimum villarum et confanonerium comunis Mantue et pluria alia officia*».

Torniamo a Zambonino, personaggio per nulla estraneo agli ambienti vescovili⁵². Una nutrita serie di atti lo mostra intento ad amministrare e ad ampliare il suo non modesto patrimonio terriero in gran parte concentrato nella località denominata Camposomario⁵³. Orbene, il 23 maggio 1223, «in capitulo ecclesie beati Marci», alla presenza di un gruppetto di uomini che colà dimoravano, davanti al vescovo Enrico, Zambonino Ruffini dona tutto ciò che possiede in Camposomario per fondare un *locus religiosus* al quale il vescovo Enrico vuole sia dato il nome di Santa Maria Nuova *de Camposomario*; la realizzazione di tale ente viene affidata a frate Martino di San Marco⁵⁴.

Non risulta che quel proposito si sia concretizzato. Pur tuttavia quella decisione è sicura espressione di una precisa scelta da parte di un laico che con piena consapevolezza intende farsi promotore di una nuova fondazione religiosa. Vari sono a nostro parere gli elementi da sottolineare. Innanzitutto lo stretto legame con la *religio* di San Marco: la donazione è rogata in San Marco e a un membro di tale comunità Zambonino affida l'attuazione del suo progetto. E significativa è soprattutto la presenza del vescovo Enrico, che si mostra così attento alle sollecitazioni provenienti dal laicato mantovano. La presenza del vescovo e il legame con San Marco indicano la precisa volontà della Chiesa locale di seguire e controllare quel mondo, di orientarne gli esiti. Un controllo dal quale potrebbe essere dipesa la mancata realizzazione di quel progetto.

⁵² ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 16v, <1230> luglio 23; c. 51v, <1231 dicembre 5>; c. 88v, <1232> giugno 5.

⁵³ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 6.

⁵⁴ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 1, 1223 maggio 23.

L'atto del 1223 non rappresenta che una tappa del percorso compiuto da Zambonino, un primo tentativo di dare concretezza ai suoi ideali. Infatti, quasi quindici anni dopo – siamo nel luglio del 1237 – Zambonino si farà artefice di una nuova iniziativa religiosa: questa volta piuttosto significativa e destinata ad incidere notevolmente nel contesto religioso locale. I fatti si svolgono a Brescia, presso la sede episcopale, alla presenza del vescovo Gualla. Lì Zambonino, davanti al legato pontificio Rainaldo d'Ostia, dona le sue proprietà ubicate in Camposomario «ad domum religionis aedificandam pauperibus mulieribus ordinis Sancti Damiani de Assisio in praedicto loco de Camposomario vel in alio loco in diocesi mantuanas»⁵⁵. La donazione viene accolta dal cardinale a nome della Chiesa romana.

Questa nuova iniziativa parrebbe essere la ripresa del progetto abortito quattordici anni prima. In questo caso Zambonino parrebbe trovare appoggio non più nella Chiesa locale rivolgendosi direttamente al rappresentante del papa. È sintomatico il fatto che l'azione si svolga a Brescia alla presenza del cardinale Rainaldo – il futuro papa Alessandro IV – impegnato in quel periodo nello svolgimento della sua legazione papale in Lombardia volta a favorire la pacificazione fra le città padane e l'imperatore, che si concluderà nell'ottobre del 1237⁵⁶.

Diversamente da quanto accadde con la donazione del 1223, questa volta i propositi di Zambonino si concretizzarono. La sede scelta per il nuovo insediamento non fu però il contado ma la città: le Clarisse si stabilirono nell'immediata periferia della città, nel luogo detto *Teieto*. Fu lo stesso cardinale Rainaldo a porre la prima pietra. Lo si evince da una delle varie lettere che egli, divenuto papa, emanò in favore delle Clarisse mantovane, dimostrando nei loro confronti una particolare benevolenza e

⁵⁵ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 2, 1237 luglio 9.

⁵⁶ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., p. 51.

uno stretto legame le cui radici sono da individuare proprio nel ruolo da lui svolto all'epoca della fondazione⁵⁷.

La Chiesa locale non mancò di appoggiare il nuovo ente. Il vescovo Iacopo da Castell'Arquato il 5 luglio 1238⁵⁸, indirizza un diploma «dilecto in Cristo filio fratri Çambonino de Rufino mantuano civi de vita penitentium». Il presule, dopo aver ricordato la concessione «de terra Telieti super dossum prope Meyaretum posita pro construendo monasterio ad honorem beati Francisci ordine pauperum inclusarum ubi iam primarium lapidem fecimus poni», a seguito di una *devota petitio* rivoltagli dal destinatario, concede all'erigendo monastero piena esenzione dalla autorità vescovile «tam in spiritualibus quam in temporalibus», riservando alla Chiesa mantovana i diritti della consacrazione della chiesa e degli altari, la benedizione della badessa e delle monache, i «sacramenta ecclesiastica». Il presule si riserva inoltre il censo di una libbra di cera all'anno da corrispondersi nella ricorrenza di san Pietro d'agosto. Il capitolo della cattedrale riunitosi per l'occasione – i membri vengono singolarmente elencati⁵⁹ – ratifica tale *exemptio et libertas* che si provvede a munire dei sigilli del vescovo e del capitolo⁶⁰.

Si noti: il vescovo agisce con il consenso dei suoi canonici e si rivolge direttamente al penitente frate Zambonino Ruffini⁶¹. Il presule è attorniato da numerosi suoi collaboratori⁶². È la Chiesa mantovana tutta, dunque,

⁵⁷ Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 13-14.

⁵⁸ ASMi, *PF*, b. 252, 1238 luglio 5; in copia autentica coeva.

⁵⁹ Vale la pena riportarne i nomi: Giovanni *de Gonzaga prepositus*, prete Iacopo, prete Tommaso, prete Compagnone, prete Ramo, Azzo *Bussus*, Filippo da Saviola, Ubaldo da Rivalta, Otto Bonacolsi.

⁶⁰ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 8; Alberzoni, *L'ordine* cit., nota 91.

⁶¹ Zannebono de Rofino frate della penitenza è citato fra i testi in un atto del presule Martino: ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, <1252>giugno 26.

⁶² Li elenchiamo: il giudice Guglielmo da Campitello, Uberto canonico di San Michele di Parma, Bellando cappellano vescovile, Guidone chierico di Santa Maria in Gariverto di Piacenza, Raimondo

rappresentata dai suoi vertici, a riconoscere e a sostenere l'iniziativa di un suo 'diletto figlio'. È la Chiesa mantovana nelle sue strutture di vertice che sembra orientare il fervore religioso di un laico penitente. La stessa individuazione del sito ove si è convenuto di erigere l'ente sembrerebbe essere frutto non della scelta di Zambonino ma del presule. Il monastero di San Francesco risulta essere già eretto nel gennaio del 1239 allorché – come si è detto sopra – il legato apostolico Gregorio da Montelongo ne nominò amministratore il frate penitente Raimondo *de Agalono*⁶³.

È un penitente, si ponga mente, ad essere incaricato della gestione dei beni di una istituzione religiosa nata per iniziativa di un penitente e posta sotto la tutela della Chiesa locale, vicende cui non è estraneo il legato apostolico Gregorio da Montelongo. Siamo in presenza di chiari indizi della sussistenza di strette relazioni intessute all'interno di un ambiente religioso animato da un gruppo di attivi laici devoti, un gruppo di laici di elevata condizione sociale, legati da vincoli molteplici all'episcopo. Siamo soprattutto di fronte ad un chiaro esempio di come le strutture di vertice della Chiesa locale incidano le iniziative dei laici religiosi.

Abbiamo già avuto occasione di osservare che il Ruffini risulta essere compreso fra i componenti la piccola comunità di laici che decise di condurre vita in comune in una casa posta in vicinanza del convento damianita. Poco sappiamo delle sue successive vicende personali. Lo si scorge in veste di teste in atti vescovili⁶⁴. Ma soprattutto, lo vediamo prodigarsi per porre al riparo le *sorores* di San Francesco da possibili contestazioni sui beni che egli aveva loro assegnato. In tale ottica va collocato l'atto con il quale Bartolomeo figlio del fu Gabriele *de*

de Agalono, frate Giovanni e Iacopino *de Axandris* «mantuanorum ordinis minorum».

⁶³ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 00.

⁶⁴ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 1r, 1252 giugno 26.

Rofino riconosce su istanza della badessa Gabriella e di Zambonino Ruffini, *confrater ispius monasterii*, la legittimità delle donazioni da quest'ultimo effettuate⁶⁵. Orbene, Gabriella è la sorella di Bartolomeo e nipote di Zambonino⁶⁶. L'ambito in cui ci muoviamo è dunque strettamente familiare. Il legame che univa l'ente francescano non si esauriva con Zambonino, ma attraverso di lui si estendeva ad altri membri della famiglia. Zambonino risulta essere già defunto al principio del 1271, quando un figlio suo, Guidotto, alienerà un terreno alle suore di san Francesco⁶⁷.

L'altro personaggio su cui intendiamo richiamare l'attenzione è Vivaldo, appartenente alla famiglia Gambolini⁶⁸. La documentazione evidenzia come dalla fine del secolo XII i vari membri del gruppo parentale fossero protesi a dar corpo ad un compatto e consistente patrimonio terriero che andò concentrandosi soprattutto nella zona di Romanore, ove ampie erano le proprietà comunali che essi acquisirono⁶⁹.

Proprio in Romanore erano site le terre che nel 1220 Corrado Gambolini e Pietro Flaccazovi⁷⁰ donarono a tale Egidio *de Batocla* affinché «ad honorem Dei et pauperum» in quel luogo fosse eretto un ospedale «et in modum ospitalitatis inperpetuum teneri et vice et nomine omnium volentium inperpetuum ibi ad servitium Dei et

⁶⁵ ASMi, *PF*, b. 224, n. 144, 1259 dicembre 7; l'atto è rogato «in ecclesia Sancti Franceschi de Teyeto», «presentibus dominorum fratres Aymerici de Godio, fratris Viviani de Vicençia de ordine fratrum minorum, domini Bartholamei iudicis de Arlotis, domini Açolini de Agatis et Açolini de Musa et Ugolini de Primaçis».

⁶⁶ Cenci, *Le Clarisse* cit., nota 39 di p. 10.

⁶⁷ ASMi, *PF*, b. 228, n. 828, 1271 gennaio 27.

⁶⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 268-274.

⁶⁹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 268-270.

⁷⁰ Si tratta di una famiglia non fra le minori, coinvolta nei primi sconti fra 'partiti': Gardoni, *Fra torri e "magna domus"* cit., pp. 182-185.

pauperum et hutilitatem ospitalis predicti permanere»⁷¹. L'attivismo religioso doveva dunque pervadere vari membri della famiglia Gambolini, un fervore che trova qui espressione in una donazione pia a vantaggio dei *pauperes* e destinata a dar vita ad un punto di riferimento per quanti intendessero dedicarsi alla loro cura.

Di Vivaldo è nota una intensa attività patrimoniale sulla quale altri hanno già richiamato l'attenzione⁷². Egli, vassallo dell'episcopo, figura non di rado in atti vescovili per lo più nelle vesti di testimone⁷³, compare, soprattutto, fra i *milites* incaricati di sovrintendere al rifacimento degli argini del Po nell'Isola di Revere⁷⁴.

Su una delle sue vaste proprietà poste su quell'Isola, nella località di Portoregreno, Vivaldo attorno alla metà degli anni Quaranta iniziò ad erigere una chiesa. Nella primavera del 1245, il vescovo Iacopo si recò sul luogo e giudicò che l'edificio «incepto sub forma ecclesie» doveva essere abbattuto «cum fiat contra ius in praeiudicium ecclesiae mantuane». In favore di Vivaldo intervenne un canonico di Reggio, il quale garantì che il manufatto sarebbe stato demolito qualora ne fosse stata provata l'illegalità. Il presule mantovano si rimise allora, si badi, al giudizio delle locali comunità dei Minori e dei Predicatori.

Non sappiamo come l'intera questione si sia conclusa. A Portoregreno nei decenni successivi sono attestati due diversi enti, entrambi peraltro legati a Vivaldo, come vedremo fra poco: il convento di Santa Maria, ove era insediata una comunità di *fratres* retta da un priore, e San Giovanni Battista, dove dimoravano i frati Minori⁷⁵.

Molteplici dovettero essere le ragioni che indussero il vescovo a ostacolare il progetto di Vivaldo. Molto pro-

⁷¹ ASMi, *PF*, b. 229, n. 974, 1220 ottobre 25.

⁷² Cenci, *Le Clarisse* cit., 17-18.

⁷³ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 33v, <1231 ottobre 26>; c. 64v, <1232 gennaio 25>; c. 102r, <1232 agosto 24>.

⁷⁴ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 62r, <1232> gennaio 14.

⁷⁵ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 19.

tabilmente tali ragioni vanno ricercate nella volontà di tutelare i diritti dell'episcopio cui quelle terre, si può supporre, appartenevano. Né si può escludere che la presenza di un nuovo edificio di culto potesse in qualche modo incidere sulla preesistente organizzazione ecclesiastica del luogo: a dare corpo a tale ipotesi potrebbe soccorrere un fugace cenno alla *plebs* locale presente nella parte finale dell'atto.

Nella prospettiva da noi assunta importa rilevare a fronte dell'attivismo di Vivaldo Gambolini la presenza vigile del vescovo locale, interprete del velato sospetto con il quale Chiesa locale guarda alle iniziative religiose del laicato, pronta ad orientarle e a contrastarle recisamente qualora fosse ritenuto necessario.

Nel frattempo Vivaldo abbracciò la vita del penitente. Nel 1247 appare nel palazzo vescovile dove presenza assieme a Bonaventura del fu Giovanni *de Rainerio* ad una investitura feudale concessa dal vescovo Iacopo: entrambi i testimoni vengono indicati come *fratres de penitentia*⁷⁶.

Tre anni più tardi, Vivaldo si farà promotore di un'altra iniziativa. Nel marzo del 1250 egli si rivolse al vescovo di Mantova al quale chiese la prima pietra per edificare una chiesa e un monastero dedicati a Santa Maria nella località di Romanore su terre di sua proprietà. Il vescovo accondiscese, e incaricò della faccenda l'arciprete della cattedrale. Questi si recò sul luogo indicato e con solennità, dopo aver celebrato la messa, depose la prima pietra. Presso il nuovo complesso avrebbero dovuto essere accolti otto chierici e cinque conversi che avrebbero dovuto seguire la regola di sant'Agostino; alla nuova fondazione si vietò tanto l'acquisizione di diritti parrocchiali quanto la sepoltura dei defunti⁷⁷.

⁷⁶ ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 14v, <1247> maggio 22.

⁷⁷ ASMi, *PF*, b. 223, n. 37, 1250 marzo 24, aprile 7. Tale documento è parzialmente edito in Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 9, 1250 marzo 24, aprile 7. Non ci soffermiamo sulle tormentate vicende successive di tale ente monastico, che ebbe vita assai breve e finì per essere asse-

In quello stesso giorno *frater Vivaldo de Gambolinis* rinuncia al vescovo numerose terre che egli teneva in feudo, beni di cui egli viene subito dopo investito al fitto annuo di due libbre di cera. Appare evidente il fine della operazione: quei terreni cessano di essere beni feudali, Vivaldo li riceve in cambio di un censo meramente simbolico, ma soprattutto gli viene conferita la facoltà di trasferirli in favore di qualsiasi persona volesse «et eciam in ecclesiam que sit in civitate Mantue vel in episcopatu seu districtu eius, salvo omni iure episcopatus Mantue»⁷⁸. È evidente che quei beni erano destinati ad entrare a far parte del patrimonio dell'ente.

Sulle diverse iniziative promosse da Vivaldo, come si è detto, l'episcopio vigilava. Quelle che vennero realizzate lo furono non in contrasto con la Chiesa locale. Lo evidenziano i fatti del 1250, che lasciano intravedere il sostanziale sostegno o comunque la non avversione verso tutte le 'sperimentazioni' che nascevano dalla 'inquietudine' religiosa di un intraprendente laico religioso. Un'inquietudine da non intendere solo dal punto di vista religioso. È evidente che il rincorrersi di fondazioni religiose alle quali s'è appena fatto riferimento rispondeva per chi se ne faceva promotore anche alla volontà di dare visibilità alla affermazione sociale da tempo acquisita dai gruppi familiari cui appartenevano coloro che se ne fecero promotori.

Di Vivaldo possediamo il testamento ed un codicillo; entrambi consentono di penetrare nel suo orizzonte religioso. Vale quindi la pena soffermarsi su di essi.

Vivaldo detta le sue ultime volontà il 21 aprile del 1250 stando nella «domus ecclesie Sancti Marchi» alla presenza di vari religiosi in gran parte legati alla congregazione mantovana. Per prima cosa istituisce sue eredi le

gnato alle Clarisse di Mantova; tali vicende sono illustrate da Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 23-26.

⁷⁸ Di tale atto possediamo sia l'abbreviatura in ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 26v, <1250> marzo 24; sia il *mundum* in ASMi, *PF*, b. 223, n. 16, 1250 marzo 24.

figlie Costanza e Grascendina, destinando ad esse vari terreni elencati con cura. Gli altri suoi beni vuole siano assegnati al monastero di San Francesco *de Teieto* a patto che tale ente provveda a dare ai «fratres minores qui morantur in ecclesia Sancti Iohannis de Insula de Revero» in perpetuo 15 moggi di frumento, nove carri di vino, 12 lire imperiali «pro vestimentis fratrum» e 50 soldi «pro oleo», 15 staia di legumi, cinque libbre di cera, sei libbre «de piperata et octo pensa de formagio» oltre ad altre somme di denaro da impiegarsi tra l'altro per l'acquisto di legna. Qualora i frati Minori decidano di abbandonare la chiesa di San Giovanni spetterà alle Clarisse chiamarvi i Predicatori o i frati di Santa Agnese oppure i frati di San Guglielmo. Egli non manca di beneficiare con la sua carità altri enti: San Marco, Santa Maria del Gradaro, San Vito, i frati minori, i frati predicatori, il convento di Santa Agnese e quello di San Matteo, l'ospedale di San Biagio e di San Gervasio, gli *infirmi* di San Lazzaro. Vivaldo ricorda inoltre le persone che stanno nella sua *domus* e che condividono il suo proposito di vita: «in habitu et in proposito vivendi mecum honeste et religiose eo tempore quo Dominus me reciperet»⁷⁹.

Prima di procedere è necessario focalizzare l'attenzione su alcuni punti del testamento di Vivaldo. Si sarà osservato come Vivaldo si muova nell'orbita della congregazione di San Marco. Il testatore, che opera stando nella *domus* di San Marco, è attorniato da vari esponenti dell'ordine. San Marco e tutte le altre case della congregazione presenti in Mantova sono destinatarie di singoli lasciti. Ma la carità del Gambolini è diretta pure ai Mendicanti: i Minori, i Predicatori, e gli eremiti di Giovanni Bono presenti in Santa Agnese. Egli è preoccupato di tutelare la chiesa di San Giovanni dell'Isola di Revere – che potremmo identificare con una delle sue fondazioni quantunque nel testamento non lo si dica – ove viveva una comunità di Minori. Degno di nota è il riferimento a

⁷⁹ ASMi, PF, b. 223, n. 5, 1250 aprile 21.

quanti hanno condiviso il suo stesso proposito di vita. Di questi compagni vengono ben messi in evidenza quelli che paiono costituire i tratti distintivi della loro ‘conversione’, testimoniata dalla assunzione di una veste, ma ancor più da una esistenza condotta onestamente e religiosamente. Il pensiero corre inevitabilmente al già citato atto del 1248⁸⁰. Con esso – lo ricordiamo – Vivaldo Gambolini stabilì di vivere assieme ad un gruppetto di compagni in una *domus* sita nei pressi del monastero delle Clarisse. È evidente che questa piccola comunità di *fratres* va identificata con le persone che con lui hanno deciso di vivere «honeste et religiose» ricordate nelle sue disposizioni testamentarie.

Nel 1257⁸¹ Vivaldo Gambolini, riferendosi ad un precedente atto di donazione risalente al 1251 in favore delle due figlie, le *sorores* Costanza e Grascendina, e per loro al monastero «sororum et dominarum ordinis Sancti Damiani positum in Teietum occasione ipsarum in dicto monasterio inchlussarum», procede ad effettuare ulteriori donazioni. Ne sono destinatarie le figlie ma anche il priore e i frati del convento di Santa Maria *de Portoreglenzo*, cui devolve alcuni suoi crediti. A questi frati Vivaldo impone la corresponsione di sei lire imperiali a suor Grascendina «occasione unius breviarum», mentre quaranta soldi imperiali dovranno essere dati a suor Concordia «pro suo libro complendo». L’atto è rogato «in ecclesia beati Francischi de Tegeto iuxta parlatorium monasterii»⁸².

⁸⁰ Cenci, *Le Clarisse* cit., n. 7, 1248 luglio 1.

⁸¹ ASMi, *PF*, b. 223, n. 215, 1257 agosto 19; segnaliamo che all’atto furono presenti Bartolomeo giudice *de Gaymariis*, Raimondo *de Agalono*, Zambonino *de Roffino*, Antonio notaio del fu Alberto *Botti*, frate Corrado «ordinis ecclesie Sancte Marie de Portoreglenzo», frate Martino «de eodem ordine», il frate minore Andrea, frate Costantino da Verona, frate Delavanzo da Mantova «de predicto ordine fratrum Minorum comorancium ad monasterium Sancti Francischi de Tegeto» e Antonio del fu Guidorzo da Rivalta.

⁸² Cfr. Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 21.

Risale invece al principio del 1265⁸³ il codicillo con il quale Vivaldo dispone che, qualora presso il monastero di San Giovanni «ubi nunc fratres minores morantur» a causa delle inondazioni de Po, delle guerre o per qualsiasi altra ragione, né quei frati né altri vi possano risiedere, tutte le proprietà dell'ente passino alle *moniales* di San Francesco del Teieto. Inoltre, poiché la figlia Costanza era deceduta e l'altra era entrata in convento, affida quanto nel suo testamento aveva ad esse assegnato al predetto monastero⁸⁴.

Possiamo, in conclusione, porre in risalto la vicinanza dei laici religiosi mantovani con l'ordine locale dei canonici di San Marco. È una vicinanza che va letta alla luce della importanza che quei canonici rivestivano entro la Chiesa locale e non solo, come si è visto. È attraverso quell'ente che i vescovi possono – quando non lo fanno direttamente – controllare e orientare, ovvero governare, il laicato devoto.

Di quei laici religiosi possiamo sottolineare il carattere élitario. Molti di essi, e di certo i più intraprendenti, appartenevano infatti alle più ragguardevoli famiglie cittadine. Ne consegue che il caso mantovano viene a discostarsi alquanto da molte altre realtà per le quali è stato possibile appurare la presenza fra i penitenti per lo più di esponenti dei ceti medi e non di *milites* – per Mantova, come si ricorderà, sussiste anche l'attestazione di un conte penitente⁸⁵.

⁸³ ASMi, *PF*, b. 223, n. 4, 1265 febbraio 22: «Actum est hec in ecclesia monasterii sororum Sancti Francisci de Teieto»; rileviamo una incongruenza nella **dazione**: il documento reca «die iovis septimo exeunte februaryii» ma nel 1265 quel giorno cadeva di domenica.

⁸⁴ Cenci, *Le Clarisse* cit., p. 22.

⁸⁵ Come detto il caso mantovano si differenzia alquanto da altri contesti; il carattere elitario che connota il gruppo dei laici devoti da noi esaminato non può però essere solo il riflesso dello stato della documentazione disponibile. Si veda al riguardo quanto annotato dalla Casagrande, *Religiosità penitenziale* cit., p. 125: «i poveri – si sa – lasciano meno tracce del loro passaggio, si perdono in un'indistinta ne-

L'altro punto di coagulo dei laici devoti sui quali ci siamo soffermati è costituito dall'insediamento damianita di San Francesco. Anzi, la sua stessa fondazione si deve proprio ad un laico, Zambonino Ruffini, che abbraccerà la vita del penitente. E legato allo stesso ente è pure Vivaldo Gambolini, del quale abbiamo potuto seguire le diverse fondazioni religiose. Come si è visto, entrambi nel 1248, assieme ad altri due compagni, si ritirarono a vivere in una *domus* posta nelle vicinanze delle Clarisse. Ma l'intraprendenza di questa 'aristocrazia della preghiera'⁸⁶ non può essere interpretata in maniera univoca quale espressione della loro inquietudine religiosa: non v'è dubbio alcuno che quelle fondazioni rientrino in una precisa strategia d'affermazione sociale. Non a caso – è già stato detto – essi si sforzeranno di garantirsi un saldo controllo su San Francesco legandolo alle loro famiglie: al monastero delle Clarisse – lo abbiamo visto – essi donarono gran parte delle loro proprietà; in esso entreranno le loro figlie e le loro nipoti, destinate – si ponga attenzione – a divenirne badesse⁸⁷.

Nel seguire le vicende del laicato devoto è stato altresì possibile in particolare scorgere l'atteggiamento di vigile controllo esercitato su di esso dalla Chiesa vescovile. Come abbiamo cercato di evidenziare, molti dei personaggi sui quali ci siamo soffermati e dei quali abbiamo potuto scorgere gli itinerari di vita sfociati nella assunzione dello stato penitenziale, non erano estranei agli ambienti vescovili. Del resto, in più d'una occasione ab-

bulosa, ed è pertanto nella normalità delle cose che ad emergere siano in qualche modo quei *fratres* (e *sorores*) di più solido e consistente *status*, siano essi nobili, artigiani, professionisti, personaggi legati al mondo dell'esercizio del commercio e così via».

⁸⁶ L'espressione è mutuata da G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano*, Roma, 1994.

⁸⁷ In proposito si vedano, ancorché relativi ad un periodo antecedente a quello da noi esaminato, R. Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc*, Paris, 1995, pp. 48-52; Ead., *Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Age*, Paris, 2001, pp. 89-107.

biamo visto i vescovi intervenire per promuovere ma anche per ostacolare le diverse iniziative da essi promosse. A tal proposito è stato posto in rilievo che si «verifica un ‘processo d’integrazione’ a doppia direzione: conviene alla Chiesa ‘accogliere’ e proteggere il laicato ortodosso convogliando così energie ed aspirazioni religiose dei laici attraverso confraternite e ‘terzi Ordini’ (grazie all’opera degli Ordini Mendicanti), ma conviene anche al laicato essere ortodosso e all’ombra di una copertura religiosa trovare spazi di maggiore prestigio, dignità, affermazione e/o comunque di protezione»⁸⁸. Non v’è dubbio che il «vantaggio è scambievole: per i laici accedere ad una soluzione di vita religiosa riconosciuta ed integrata significava entrare in un circuito di garanzie spirituali e materiali, per la Chiesa il disporre di *corpi* di fedeli in qualche modo inquadrati favoriva possibilità di recupero sul terreno del confronto con le devianze politico-eterodosse»⁸⁹. È una constatazione che si addice pienamente alla situazione mantovana. Lo si scorge proprio nell’attività di controllo esercitata dagli ordinari diocesani, attenti a dare sostegno solo a quelle iniziative che erano gradite alla gerarchia: si pensi all’appoggio dato alla fondazione dell’insediamento delle Clarisse, alla difesa accordata da Innocenzo IV ai *credendarii* mantovani, ma soprattutto alla fortuna della congregazione di San Marco sulla quale torneremo a soffermarci.

3. L’impegno caritativo

A partire dal secolo XII le forme assistenziali connesse «con una religiosità delle opere»⁹⁰ andarono molti-

⁸⁸ Casagrande, *Religiosità penitenziale* cit., pp. 125-126.

⁸⁹ Casagrande, *Religiosità penitenziale* cit., p. 126.

⁹⁰ G.G. Merlo, *Religiosità e cultura religiosa dei laici nel secolo XII*, in *L’Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione: sviluppi di una cultura*, Atti della X Settimana internazionale di studio (Mendola, 25-29 agosto 1986), Milano, 1989, pp. 197-215: p. 205.

plicandosi, come hanno evidenziato i numerosi contributi apparsi negli ultimi decenni, frutto di un crescente interesse storiografico verso la storia ospedaliera⁹¹. Tale set-

⁹¹ Oltre ai singoli contributi che saranno citati nelle note successive, non essendo intenzione di chi scrive proporre un'esauriva rassegna bibliografica sul tema, si limitano qui i riferimenti a *La carità a Milano nei secoli XII-XV*, a cura di M.P. Alberzoni, O. Grassi, Milano, 1985; *La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale*, a cura di G. Pinto, Firenze, 1989; *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del XII convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia (Pistoia, 9-12 ottobre 1987) Pistoia, 1990; *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*, Atti del XXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto, 1991; *Ospedali e città. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo*, Atti del Convegno internazionale di studio (Firenze 27-28 aprile 1995), a cura di A.J. Grieco, L. Sandri, Firenze, 1997; oltre, naturalmente, alla raccolta di saggi *Esperienze religiose ed opere assistenziali nei secoli XII e XIII*, a cura di G.G. Merlo, Torino, 1987. Per l'area lombarda occorre fare particolare riferimento a G. Albini, *Città ed ospedali nella Lombardia medievale*, Bologna, 1993. Fra i più recenti contributi dedicati a singole realtà, ricordiamo M.T. Broliis, *All'origine dei primi ospedali in Bergamo: l'iniziativa dei laici nel XII secolo*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 127 (1993), pp. 53-77; Ead., *La fondazione dell'ospedale bregamasco di S. Antonio "de foris" (sec. XIII)*, «Bergomum», LXL (1995), pp. 5-17; Ead., *Donne e assistenza a Bergamo nei secoli XIII e XIV: benefattrici, assistite e forme di marginalità femminile*, «Nuova rivista storica» LXXXV (2001), pp. 619-650; M. Gazzini, *L'ospedale di San Gerardo di Monza (secoli XII-XV)*, «Archivio storico lombardo», CIX (1993), pp. 45-69; Ead., *Ospedali a Monza nei secoli VIII-XIII: spazi, uomini, istituzioni*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 16 (1996), pp. 7-38; I. Musajo Somma, *La carità dei canonici. L'ospedale piacentino di Santo Stefano (sec. XIII)*, in *Canonici delle cattedrali nel medioevo* cit., pp. 129-164; senza dimenticare A. Rigon, *San Giacomo di Monselice nel medioevo (sec. XII-XV). Ospedale, monastero, collegiata*, Padova, 1972. Di esperienze assistenziali trattano inoltre alcuni studi apparsi nei volumi *Uomini e donne in comunità*, Verona, 1994 (= «Quaderni di storia religiosa», I); *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le Alpi occidentali*, a cura di G. Sergi, Torino, 1996; *I percorsi della fede e l'esperienza della carità nel Veneto medioevale*, a cura di A. Rigon, Padova, 2002. Agli ospedali ha dedicato un ampio spazio M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra medioevo ed età moderna*, Torino, 1999, pp. 604-626.

tore di ricerca, troppo spesso relegato al rango di ‘storia minore’, abbandonate «anguste prospettive storiografiche»⁹², va rivelando il suo potenziale euristico nell’ambito della conoscenza concreta del contesto sociale nonché politico in una rinnovata prospettiva di storia religiosa.

Orbene, occorre rimarcare che se l’interesse per le istituzioni ospedaliere fu proprio di tutta la *societas Christiana*, furono tuttavia i laici che proprio dal secolo XII assunsero⁹³, spesso autonomamente, iniziative caritativo-assistenziali impegnandosi attivamente nel servizio dei ‘poveri’⁹⁴ – nei quali si personificava il Cristo sofferente –⁹⁵, dando vita a quella che con efficace espressione Andre Vauchez ha definito «rivoluzione della carità»⁹⁶ che si concretizzò nella nascita di «una miriade di punti di assistenza spesso piccolissimi»⁹⁷.

Questo rinnovato e vivace filone storiografico, all’interno del quale un’attenzione specifica viene riservata ai lebbrosari⁹⁸, si connota anche dal punto di vista

⁹² Merlo, *Religiosità e cultura religiosa* cit., p. 205.

⁹³ Non è inutile rammentare come dalla seconda metà del secolo XII vada aumentando la documentazione conservata nei nostri archivi, circostanza che senza dubbio influisce sulle nostre possibilità di conoscenza: cfr. in generale Cammarosano, *Italia medievale* cit..

⁹⁴ Basti in proposito rinviare a M. Mollat, *I poveri nel medioevo*, Bari, 1982.

⁹⁵ De Sandre Gasparini, *La vita religiosa nella Marca* cit., p. 36.

⁹⁶ A. Vauchez, *Comparsa e affermazione di una religiosità laica (XII secolo-inizio XIV)*, in *Storia dell’Italia religiosa. I. L’antichità e il medioevo*, a cura di G. De Rosa, T. Gregory, A. Vauchez, Roma-Bari, 1993, pp. 397-425: p. 405. Dello stesso autore si vedano inoltre *La spiritualità dell’Occidente medioevale (secoli VIII-XII)*, Milano, 1978 (ed. originale Paris, 1975) e *I laici nel medioevo. Pratiche ed esperienze religiose*, Milano, 1989 (ed. originale Paris, 1987).

⁹⁷ Berengo, *L’Europa delle città* cit., p. 605.

⁹⁸ Per un inquadramento generale del problema si rimanda a F. Bériac, *Histoire des lépreux au moyen âge: une société d’exclus*, Paris, 1988; N. Bériou, F.O. Touati, *Voluntate dei leprosus. Les lépreux entre conversion et exclusion aux XII^{ème} et XIII^{ème} siècles*, Spoleto, 1991. Per l’Italia basti il rinvio alle recenti ricerche di G.M. Varanini e G. De Sandre Gasparini, *Gli ospedali dei «malsani» nella società ve-*

metodologico, ossia per il ricorso prevalente alla documentazione notarile⁹⁹, ed in particolare agli atti di ultima volontà¹⁰⁰, fonti che permettono di ricostruire esperienze umane e religiose destinate altrimenti a rimanere ignote¹⁰¹. Del resto è la stessa tipologia documentaria ad averci guidato anche nelle pagine precedenti e ad averci permesso di penetrare nel vissuto e nell'‘irrequietezza’ religiosa di diversi fedeli.

neta del XII-XIII secolo. Tra assistenza e disciplinamento urbano, in *Città e servizi sociali* cit., pp. 141-200; G. De Sandre Gasparini, *L'assistenza ai lebbrosi nel movimento religioso dei primi decenni del Duecento veronese: uomini e fatti*, in *Esperienze religiose ed opere assistenziali* cit., pp. 85-121; Ead., *Lebbrosi e lebbrosari tra misericordia e assistenza nei secoli XII-XIII*, in *La conversione alla povertà* cit., pp. 239-268; e della stessa autrice l'Introduzione al volume *Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*, a cura di A. Rossi Saccomani, Padova, 1989, pp. V-XXX; va ricordato anche C. Granata, *I documenti più antichi per la storia dell'ospedale di San Lazzaro di Como (1192-1483)*, «Aevum», LIV (1980), pp. 321-256.

⁹⁹ C. Violante, *Atti privati e storia medioevale. Problemi di metodo*, Roma, 1982; G.G. Merlo, *Spiritualità e religiosità*, «Studi medioevali», III serie, XXVIII (1987), pp. 41-48; pp. 44-45; Id., *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*, in *La conversione alla povertà*, pp. 3-32; p. 6.

¹⁰⁰ Per quanto concerne i testamenti – per le loro potenzialità, ma anche per i loro limiti – occorre fare riferimento soprattutto a 'Nolens intestatus decedere'. *Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Perugia, 1985. Si vedano anche, oltre alla rassegna condotta da M. Bertram, *Mittelalterliche Testamente. Zur Entdeckung einer Quellengattung in Italien*, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 68 (1988), pp. 509-545; i contributi di A. Rigon, *I testamenti come atti di religiosità pauperistica*, in *La conversione alla povertà* cit., pp. 391-414; A. Tilatti, *Il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale nel medioevo*, «Ricerche di storia religiosa e sociale», n.s., 41 (1992), pp. 31-36; M.C. Rossi, *Orientamenti religiosi nei testamenti veronesi del Duecento: tra conservazione e 'novità'*, in *Religiones novae*, Verona, 1995 (= «Quaderni di storia religiosa», II), pp. 107-147.

¹⁰¹ Merlo, *Spiritualità e religiosità*, pp. 45-46; Id., *La storia dei «senza nome» nel secolo XII. (A proposito di un recente volume)*, «Nuova rivista storica», LXXV (1991), pp. 119-133.

Se spostiamo la nostra attenzione dal generale contesto di studi appena evocato per avvicinarci alla realtà mantovana cui si intende far riferimento in queste pagine, si deve subito osservare che la relativa tradizione di studi appare essere alquanto desolante, oltre che quasi del tutto estranea all'attuale vivace contesto storiografico.

L'interesse verso il «pulviscolo di pie fondazioni»¹⁰² che dalla fine del XII secolo e nel successivo sorsero anche nella città di Mantova ed al suo esterno non è mancato del tutto. Degli *xenodochia* altomedievali e degli ospedali mantovani hanno trattato, non senza intenti municipalistici e celebrativi, già nella seconda metà dell'Ottocento, Carlo D'Arco¹⁰³ e Stefano Davari¹⁰⁴. Quest'ultimo, in particolare, ne parlò in un articolo redatto in occasione del deposito presso l'Archivio del Comune nell'anno 1877 delle più antiche carte appartenenti all'archivio dell'Ospedale civile di Mantova, nel quale erano confluiti i documenti dell'Ospedale Grande eretto a metà Quattrocento¹⁰⁵ in sostituzione di molti dei preesistenti istituti ospedalieri dei quali incamerò beni e documenti: quelli depositati, contrassegnati ad uno ad uno con il timbro «Proprietà dell'Ospedale», assommarono a 3269 pergamene e 87 libri¹⁰⁶.

Gli studi apparsi nel corso del Novecento non sono numerosi: condotti in una prospettiva giuridico-

¹⁰² Berengo, *L'Europa delle città* cit., p. 605.

¹⁰³ C. D'Arco, *Istituti sorti in Mantova a promuovere la beneficenza e gli studi*, Mantova, 1869, studio confluito poi in Id., *Studi intorno al municipio di Mantova*, Mantova, 1874.

¹⁰⁴ S. Davari, *Sulle pergamene dell'Ospitale civico di Mantova*, «Atti e Memorie della Regia Accademia virgiliana di Mantova» (1881), pp. 3-33 dell'estratto.

¹⁰⁵ C. Mozzarelli, *Mantova e i Gonzaga*, Torino, 1987, pp. 28-29.

¹⁰⁶ Cfr. P. Torelli, *L'archivio dell'Ospedale civile di Mantova*, «Atti e Memorie della Reale Accademia virgiliana di Mantova», XVII-XVIII (1925), pp. 161-299: p. 163. Si veda inoltre P. Torelli, *L'Archivio Gonzaga di Mantova*, Ostiglia, 1920 [ristampa anastatica Bologna, 1988], p. LXXVII e pp. 183-188.

istituzionale o di storia della sanità¹⁰⁷, debitori in gran parte del menzionato lavoro del Davari, dal quale traggono la maggior parte delle informazioni¹⁰⁸, fanno ampio ricorso alla documentazione edita, e poco o nulla a quella inedita¹⁰⁹. Si assiste così assai spesso che per quanto attiene agli ospedali dei secoli centrali del medioevo la trattazione si riduce ad un mero elenco di enti corredato dalla data, certa o presunta, di fondazione, o tutt'al più alla ripetizione di informazioni già note, cui raramente si apportano nuove acquisizioni¹¹⁰.

¹⁰⁷ A. Zanca, *Funzioni medico-sanitarie ipotetiche o certe di due antichi nosocomi mantovani: ospedale di S. Antonio e ospedale di S. Lazzaro*, «Pagine di storia della medicina» XII (1968), pp. 36-44; L. Fornari, *Povertà e organizzazione sanitaria nel medioevo. Mantova fra XII e XV secolo*, «Postumia», 13 (2002), pp. 109-129.

¹⁰⁸ R. Navarrini, C.M. Belfanti, *Il problema della povertà nel ducato di Mantova: aspetti istituzionali e problemi sociali (secoli XIV-XVI), in Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Cremona, 1982, pp. 121-136; Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 81-83; E. Castelli, *Dal «Consortium Divae S. Mariae della Corneta» o «Corneta» all'Ospedale «magnum» o grande: carità e assistenza ducale (secoli XIII-XV)*, «Atti e memorie della Accademia virgiliana di Mantova», LXII (1994); Id., *Il «Venerabile Hospital Grande» e le altre strutture di accoglienza in Mantova dal medioevo all'età moderna*, «Atti e memorie della Accademia virgiliana di Mantova» LXIV (1996), pp. 75-117.

¹⁰⁹ Dalle precedenti ricerche si discosta, per impostazione e per il ricorso alla documentazione notarile inedita, E. Lucca, *Nascita, regolamentazione e vita iniziale di un ospedale duecentesco. L'«hospitale Sancte Marie Maioris» di Mantova nei primi decenni di esistenza*, «Archivio storico lombardo», CXXII (1996), pp. 11-40.

¹¹⁰ Esemplifichiamo facendo riferimento a Navarrini, Belfanti, *Il problema della povertà* cit., p. 121: «Soltanto dal secolo XII si hanno notizie documentarie dell'esistenza in Mantova di ospizi per pellegrini o luoghi di assistenza per poveri ed infermi. Il più antico sembrerebbe essere l'ospedale di Ognissanti, costruito nel 1080, cui seguono l'ospedale edificato presso il monastero di S. Marco (1199), quello di S. Gervasio (1208), l'ospedale di S. Maria Maggiore presso il ponte dei Mulini (1256), l'ospedale di S. Biagio retto dai frati dell'ordine dei Crociferi (1258), quello dei Templari (1259), lo xenodochio di S. Maria Maddalena (1273), l'ospedale di S. Maria della misericordia in contrada «Scaionum» (1299), l'ospedale di S. Bovo nel borgo di S. Giorgio (1302), l'ospedale dei poveri (1372) voluto per disposizione

Allo stato attuale degli studi sembrerebbe dunque che degli ospedali mantovani, delle iniziative caritative assunte nei confronti dei *pauperes* da parte del laicato, del coinvolgimento della società e delle istituzioni ecclesiastiche e pubbliche, ben poco sia possibile conoscere e dire: ma è proprio così?

Nelle pagine che seguiranno, avvalendoci oltre che delle fonti edite anche dei risultati di uno ‘scavo’ archivistico non esaustivo né sistematico della documentazione inedita, più che presentare un ennesimo ‘censimento’ delle diverse esperienze assistenziali sorte entro la città e all’esterno di essa, ci soffermeremo su quei casi che a parer nostro meglio possono far comprendere l’intreccio fra le ‘spinte dal basso’ e l’atteggiamento nei loro confronti dei vertici della Chiesa. Ciò permetterà sì di accostarsi «agli orientamenti della gente comune, di quei normali fedeli che andavano esprimendo nella quotidianità la loro visione della vita e della religione»¹¹¹ facendo ricorso alle testimonianze testamentarie e ad altra documentazione notarile «cavando dalla cortecchia del formulario il ‘fatto’ umano»¹¹², ma offrirà soprattutto la possibilità d’intravedere gli atteggiamenti che di volta in volta i vescovi assunsero. Si avrà così modo di verificare come i vescovi mantovani dopo un iniziale atteggiamento di sostanziale disinteresse verso l’assistenza, abbiano dimostrato una sempre maggiore ingerenza nella vita degli ospedali, ingerenza che si manifesta soprattutto con gli episcopati di Iacopo da Castell’Arquato e di Martino da Parma, quando agli interventi di regolamentazione di quelli esistenti si accompagna la promozione di una nuova fondazione.

testamentaria di Raimondino dei Lupi di Soragna e forse mai realizzata, l’ospedale di S. Antonio (1348) ed il lebbrosario di S. Lazzaro (anteriore al 1242)».

¹¹¹ G. De Sandre Gasparini, *I luoghi della pietà laicale: ospedali e confraternite*, in *Assisi anno 1300*, a cura di S. Brufani, E. Menestò, Assisi, 2002, pp. 139-181, p. 144.

¹¹² De Sandre Gasparini, *Introduzione* cit., p. XXX.

3.1. Attorno ad una porta cittadina

Prendiamo le mosse facendo riferimento ad un'area 'marginale', posta a ridosso di una porta urbana che metteva in comunicazione il suburbio con il *territorium civitatis* posto ad ovest della città, un'area che nel Duecento si connota per una forte 'densità' d'insediamenti ospedalieri e quindi di varie esperienze caritative promosse ed animate da laici.

Un primo indizio si scorge in un atto del 1149. In quell'anno Boso Avvocati e la moglie Contessa donarono un terreno con viti posto *supra ripam Mintii*, nel luogo detto *Cese*, all'ospedale «ad honorem Dei et pauperum sustentacione noviter constructo in clausura Oltikerii foris burgo civitatis Mantue iuxta Paludem et stratam Aqueuducis»¹¹³.

La donazione era dunque destinata ad un ente di recente fondazione – *noviter constructum* – fuori dal borgo della città, sulla riva del Mincio, su di un terreno appartenente a tale *Oltikerius*. Questi va con ogni probabilità identificato con l'*Otikerius de Advocatis* che si sottoscrive allo stesso atto di donazione¹¹⁴, rogato «infra ipsum hospitale». Si giunge così a intravedere nel membro della importante famiglia degli Avvocati il fondatore dello stesso istituto ospedaliero. Si tratterebbe pertanto di una fondazione assai vicina nel tempo, dovuta ad un laico, beneficata da laici, sorta ai margini della città. Una fondazione – giova rimarcarlo – che sarebbe strettamente legata alla intraprendenza di una famiglia cittadina di tradizione funzionariale.

¹¹³ *Regesto mantovano*, n. 273, 1149 novembre 27.

¹¹⁴ L'identificazione fra i due sembra essere data per certa da Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 142, al quale rimando, in mancanza di studi recenti su questo gruppo parentale, per le necessarie informazioni sulla famiglia che trasse il proprio nome dall'attività svolta per il monastero cittadino di Sant'Andrea.

Allo stato attuale delle conoscenze è difficile poter seguire le vicende di quella fondazione, così come non è agevole identificarla con uno dei diversi istituti ospedalieri che appaiono essere presenti in quella medesima area nei decenni successivi.

Nel dicembre del 1153 papa Anastasio IV, rifacendosi ad una precedente concessione rilasciata dal suo predecessore Eugenio III (1149-1153), rivolgendosi a Giovannibello «et aliis fratribus domus hospitalis de Aquaduce», pone l'ente sotto la sua protezione. Oltre a confermare i diritti di decima detenuti, all'ospedale vieta l'acquisizione di diritti parrocchiali. Il pontefice acconsente che nella loro chiesa i fedeli possano accedervi solo per pregare e per seguire i divini uffici celebrati da un prete che, scelto dai *fratres*, dovrà essere confermato dal vescovo. Alla camera apostolica ogni anno l'ente dovrà corrispondere dodici denari milanesi¹¹⁵.

La *domus* cui si rivolge il papa è ubicata nella stessa zona in cui si trovava l'ospedale fondato da Oticherio: nei pressi di quella porta che la documentazione del tempo chiama *de Aquadruccio*. Appare evidente come tale circostanza possa indurre ad identificare i due enti. Ma tale identificazione è tutt'altro che certa. In quella stessa area era infatti ubicato anche l'ospedale di Ognissanti, anch'esso attestato a partire proprio da quegli anni. Tuttavia l'identificazione di Ognissanti con l'ospedale citato nel 1149 o con la *domus* del 1153, è stata – forse con troppa certezza – respinta in tempi recenti¹¹⁶. Ma non è tutto: nel corso del Duecento risultano essere presenti nella medesima area altri due ospedali, quello di San Lazzaro e quello di Santa Maria Maddalena.

La tradizione storiografica locale annovera – senza fondamento alcuno – l'ospedale di San Lazzaro fra le

¹¹⁵ Kehr, *Italia pontificia* cit., n. 2, 1153 dicembre 9, 319 (= *Regesto mantovano*, n. 287).

¹¹⁶ Piva, *Un inedito di architettura romanica* cit., p. 57, nota 76.

fondazioni canossiane¹¹⁷. Esso, come suggerirebbe la stessa dedizione, potrebbe essere stato destinato all'accoglienza degli ammalati di lebbra, ovvero di coloro i quali nella documentazione che utilizzeremo vengono sempre detti *infirmi*¹¹⁸. La prima attestazione dell'esistenza di questa comunità si scorge, come spesso avviene, in un atto di ultima volontà, risalente all'anno 1208 e significativamente rogato *in segrestia Sancti Marchi*. In tale testamento gli *infirmi de Aquadutulo* sono beneficiati con alcuni appezzamenti di terreno¹¹⁹.

Nell'agosto del 1231¹²⁰ alcuni laici – Beccolino, Girardo, Coffano e Tripano – giurano di non contravvenire alle decisioni che il vescovo di Mantova Guidotto da Correggio assumerà nei loro confronti e di rendergli conto di quanto perverrà nelle loro mani spettante all'ospedale *infirmorum de Aquadrucio*. Il presule provvede subito dopo a nominare frate Pietro *Açonis Eliche* rettore e pastore dei predetti e dell'ospedale, stabilendo che tutti gli dovranno prestare obbedienza. Nello stesso giorno, ma *in curia predicti hospitalis*, frate Giovanni e le *sorores* Agnese e Beatrice giurano di osservare quanto sopra detto, ossia di essere obbedienti tanto al presule quanto a Pietro. Queste prime menzioni relative agli *infirmi*, ai *fratres* e alle *sorores* raccolti attorno alla porta Acquadrucio sembrano rinviare ad una esperienza caritativo-assistenziale a quell'epoca ancora piuttosto fluida ed autonoma. Una esperienza promossa e animata dal laicato cittadino: laici che si sarebbero posti al servizio di una specifica categoria di ammalati, i lebbrosi. Quei quattro laici – Beccolino, Girardo, Coffano e Tripano – potrebbero essere i promotori di un più marcato assetto isti-

¹¹⁷ Cfr. Fornari, *Povertà e organizzazione* cit., pp. 117-118.

¹¹⁸ Cfr. De Sandre Gasparini, *L'assistenza ai lebbrosi* cit., p. 26 e nota 6; Varanini, De Sandre Gasparini, *Gli ospedali dei «malsani»* cit., p. 141 e nota 2.

¹¹⁹ Si tratta del già citato testamento di Zenello di Enrico *Anzuli*: ASMn, *AG*, b. 302, n. 664, 1208 marzo 21.

¹²⁰ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 20r, <1231> agosto 29.

tuzionale, assecondato o diretto dal vescovo. Nell'intervento del vescovo Guidotto si può scorgere la manifestazione della *sollicitudo* dell'ordinario diocesano nei confronti dei lebbrosi¹²¹. Ma esso è nel contempo spia della volontà del presule di esercitare un'azione di controllo sull'evoluzione del gruppo verso l'assunzione di un proposito di vita ben definito. Si rammenti inoltre come già durante il Concilio Lateranense III fosse stato deciso di concedere ai lebbrosi, «sub communi vita congregati», chiesa, cimitero e un *proprius sacerdos*, con lo scopo evidente di orientare in senso religioso la vita di questi gruppi di *infirmi*¹²²: direzione verso la quale si situa l'intervento vescovile appena richiamato.

Lo spazio presso cui si riunirono gli *infirmi* era ai limiti di un'area suburbana che conobbe nei primi decenni del Duecento un forte sviluppo insediativo, tale da richiedere l'intervento delle autorità pubbliche, come desumiamo da alcune frammentarie deposizioni testimoniali, alquanto lacunose a causa del pessimo stato di conservazione del supporto scrittorio. I testimoni, le cui dichiarazioni furono raccolte nel maggio del 1242¹²³, vennero prodotti dal procuratore dell'ente nell'ambito di un contenzioso che vedeva opposto l'ospedale «infirmorum Aquadrucii» al comune di Mantova, ed aveva ad oggetto le terre sulle quali l'ospedale si trovava. I testi, che nelle loro dichiarazioni fanno riferimento a fatti accaduti alcuni decenni prima, sono concordi nell'asserire che anticamente – «antiquitus sive antiquo tempore» – gli *infirmi*

¹²¹ Sembra opportuno far qui notare l'analoga azione svolta nella città di Verona dal vescovo Iacopo da Breganze. Cfr. *Le carte dei lebbrosi di Verona* cit., p. XIX, e docc. nn. 72-74.

¹²² G.G. Merlo, *Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte tra XII e XIII secolo*, in *Esperienze religiose* cit., pp. 14-42: p. 36 (ora anche in *Luoghi di strada nel medioevo* cit., pp. 213-234).

¹²³ ASMn, OC, b. 33, nn. 4, 4a, 4b, 4c, <1242> maggio 21. Invero, l'indicazione del millesimo manca, ma il 21 maggio cadde di mercoledì proprio nel 1242.

abitavano «intus portam Aquadruccii ibi ubi est puteus, prope portam et ibi ubi est strata per quam itur extra portam predictam». Furono il podestà, il comune di Mantova e gli «homines civitatis» a far rimuovere gli ‘infermi’ e il loro ospedale «qui erat intus portam Aquadruccii», porta che venne ricostruita proprio là dove sorgeva l’ospedale. E poiché «nolebant quod morarentur in civitate», venne assegnato loro quel terreno sul quale erano andati ad abitare. Ad essere contese erano proprio tali terre, poste fra la *strata magna*, lungo il cui argine stavano molti olmi, la *civitas*, un fossato che le separava dalle terre di San Bartolomeo, ed il lago: terre che in parte l’ospedale aveva avuto in affitto dalla famiglia Assandri; terre attraversate da due fossati che i *fratres* avevano provveduto a scavare con le loro mani per attingere acqua dal lago con la quale alimentare una loro pescheria.

In favore di chi la vertenza giudiziaria si sia conclusa non è dato sapere. Preme piuttosto sottolineare l’intervento – che non siamo in grado di situare con precisione nel tempo, ma collocabile nei primi anni del secolo – del comune cittadino, al quale premeva sì di avere a disposizione spazi sui quali erigere una porta cittadina (attuando in tal modo un ampliamento o un ‘riassetto’ del perimetro urbano), ma anche – o meglio, soprattutto – di allontanare dalla città gli *infirmi*. È un classico esempio di espulsione dalla città dei lebbrosi, che vanta altri esempi risalenti agli stessi anni, fra i quali ricordiamo quello veronese¹²⁴. Purtroppo non siamo in grado di collocare con esattezza a quando il trasferimento risalga, e quindi non possiamo indicare quale fosse il vescovo che governava la diocesi mantovana che parrebbe essere stato del tutto estraneo alla iniziativa.

In quegli anni era andata nel frattempo precisandosi la composizione della comunità ospedaliera che appare

¹²⁴ De Sandre Gasparini, *L’assistenza ai lebbrosi* cit., pp. 95-96, ove il trasferimento dei lebbrosi avvenne per sollecitazione del comune cittadino e del vescovo.

essersi dotata di una propria organizzazione interna. Nel 1241 agisce come priore della «domus Sancti Laçari de Aquadruccio» prete Çenarius, assieme al quale figurano Giovanni de Capella e Tripano fratres della domus¹²⁵. Nel 1255¹²⁶ lo stesso priore è affiancato dal massaro della domus e da alcuni frati e conversi¹²⁷. Nel 1264, cinque fratres – Uberto, Martino, Ognibene, Girardo, Giovanni –, dopo aver dato sepoltura a frate Çenarius, provvedono all'elezione di frate Ognibene a ministro e rettore dell'ospedale¹²⁸. Egli agirà come priore della domus di San Lazzaro sino al 1293¹²⁹.

Dopo la menzione nel documento del 1231 non abbiamo più riscontrato alcun altro riferimento alle sorores, quasi che la componente femminile non fosse stata più presente in San Lazzaro. In realtà così non è. O meglio: le sorores non vengono più citate nella documentazione notarile perché non partecipano alla vita amministrativa e gestionale dell'ente dalla quale erano escluse¹³⁰. Eviden-

¹²⁵ ASMn, OC, b. 6, n. 47, 1241 gennaio 29; si tratta della vendita effettuata in favore di San Lazzaro di un terreno ubicato in «vignilibus Sancti Bertolamei» confinante con altri beni appartenenti alla stessa domus; l'atto è rogato sotto il portico del cortile della chiesa di Ognissanti e fra i testi è ricordato il priore della stessa chiesa, Iacopo.

¹²⁶ ASMn, OC, b. 6, n. 95, 1255 maggio <2>. Allo stato attuale delle conoscenze, il priore frate Çenarius viene citato per l'ultima volta in una transazione fra privati inerente un orto «iacente in predella Sancti Sepulcri» tenuta in affitto dall'ospedale di San Lazzaro: ASMn, OC, b. 6, n. 118, 1258 ottobre 23.

¹²⁷ Per tutto quanto attiene ai conversi, basti qui rimandare a A. Rigon, *I laici nella Chiesa padovana del Duecento. Conversi, oblati, penitenti*, in *Contributi alla storia della Chiesa padovana nell'età medioevale*, Padova, 1979, pp. 11-81.

¹²⁸ ASMn, OC, b. 7, n. 38, 1264 agosto 19.

¹²⁹ Si vedano ASMn, OC, b. 7, 1266 ottobre 4; b. 7, 1274 ottobre 13; b. 8, n. 120, 1293 febbraio 15.

¹³⁰ L'esclusione della componente femminile dalla gestione dell'ente trova riscontro in tardo documento. Il 12 aprile 1294 (ASMn, OC, b. 8, n. 119, 1194 aprile 12 e 13), nella chiesa dell'ospedale di San Lazzaro «extra portam Aquadruçii», testimoni, fra gli altri, il priore di San Bartolomeo con il prete della stessa chiesa, e frate Giacomo massaro dell'ospedale di Santa Maria Maggiore, i fratres ed il cle-

temente la presenza femminile, minoritaria sin dal principio, era ritenuta marginale e con ogni probabilità relegata alla sola assistenza degli ammalati, dei quali sappiamo ben poco. Uno di essi potrebbe essere individuato in Semprebene del fu Giovanni di Zannebono, il quale, stando «in domo ospitalis Sancti Laçari», dettò il suo testamento¹³¹. Come Semprebene altri testatori¹³² beneficiarono l'ospedale accrescendone il patrimonio costituito soprattutto da terreni siti nelle immediate vicinanze della città¹³³.

Nella stessa area ove erano siti gli enti assistenziali sin qui ricordati era ubicato anche l'ospedale di Santa

ricus si riuniscono per procedere alla scelta del loro nuovo priore in sostituzione di frate Ognibene, gravemente ammalato, che dal suo letto conferma la scelta caduta su frate Zannebono, uomo «honeste conversationis solacium». Essi però non ammisero i voti di Mantovana e Dulcebona, *sorores* dell'ospedale, le quali protestarono ritenendo di essere state ingiustamente escluse dall'elezione, alla quale avrebbero dovuto partecipare assieme ai loro confratelli «pariter». A nulla sembra siano valse le rimostranze delle due donne, segno eloquente dell'esistenza di tensioni interne alla comunità: la scelta fu confermata dai *fratres* il giorno dopo. Pur tuttavia nel maggio successivo troviamo rivestito della carica di priore, rettore e amministratore, un altro frate, Graziadeo (ASMn, OC, b. 8, n. 120, 1294 maggio 31). Delle *sorores* non si fa menzione alcuna quando, sullo scorcio dello stesso anno, i *fratres* si riuniscono in capitolo nel coro della loro chiesa per provvedere alla scelta di un nuovo priore, elezione che venne sottoposta alla ratifica dell'arciprete della cattedrale di Mantova e al vicario del capitolo essendo vacante la sede episcopale (ASMn, OC, b. 8, n. 127, 1294 novembre 10, 12, 13). L'eletto era un Bonacolsi: si tratta di una scelta che ben si colloca nel contesto politico del periodo. Segnaliamo inoltre che frate *Çannebonus loci Sancti Laçari* corrispose, *tamquam massarius*, quaranta soldi ai collettori la decima per l'anno 1295: *Rationes decimarum Italiae. Lombardia et Pedemontium*, a cura di M. Rosada, Città del Vaticano, 1990, p. 245.

¹³¹ ASMn, OC, b. 7, 1268 marzo 10.

¹³² Si veda, ad esempio, *L'archivio capitolare*, n. CLXXXXI, 1275 febbraio 2 o 3.

¹³³ Non essendo nostro proposito soffermarci in questa sede in maniera esaustiva sui possessi dell'ospedale, rinviando, oltre a documenti già citati, ASMn, OC, b. 23, 1252 aprile 22.

Maria Maddalena. Nel 1222¹³⁴ ad un atto del priore della chiesa di San Bartolomeo, assiste Uguccone, sacerdote della chiesa di santa Maria Maddalena «de Aquadrucio». Tale documento permette di far risalire al principio del secolo XIII l'esistenza presso porta *de Aquadrucio* di una chiesa intitolata a Santa Maria Maddalena cui era verosimilmente già annesso un ospedale la cui prima attestazione esplicita è peraltro posteriore di un decennio¹³⁵. Infatti, nel maggio del 1232, *pre* Iuncta, priore e rettore della *ecclesia* e dello *hospitale* «Sancte Marie Magdalene de Aquaducio», agendo assieme a due confratelli, nomina un procuratore¹³⁶. Questi avrebbe dovuto difendere gli interessi patrimoniali dell'ente in una vertenza la cui definizione era affidata ad un canonico di Reggio. È il caso di sottolineare che l'atto è rogato nel palazzo del vescovo e che quella nomina ottenne la ratifica del da Correggio. Il medesimo *prior et rector*, assieme ad un converso dello stesso ospedale, figurerà fra i testi ad un atto vescovile posteriore di qualche mese¹³⁷.

Negli anni successivi viene meno il riferimento all'ospedale, mentre continua ad essere documentata la *ecclesia*: nel 1237 il vescovo Iacopo cassa la nomina di Lanfranco a prete della chiesa di Santa Maria *de Aquadrucio* effettuata da un converso e dal chierico Delacorra¹³⁸. Sarà quest'ultimo che, con il titolo di *rector*, risulterà esserne alla guida negli anni centrali del secolo. Egli fu

¹³⁴ ASMi, *PF*, b. 252, 1222 gennaio 10.

¹³⁵ Secondo Davari, *Sulle pergamene* cit., pp. 5-6, «i mantovani fondarono all'epoca di Costantino (325) un ospitale (xenodochio) nella località ove oggi sorge il tempio di S. Andrea dedicandolo a S. Maria Maddalena. (...) La pietà dei Mantovani pensò poco dopo di erigerne un altro sotto lo stesso titolo di S.M. Maddalena fuori di porta *Aquadrucia*, oggi chiamata *Pradella*. Di questo antichissimo ospitale trovasi per la prima volta fatto cenno in queste pergamene soltanto nel 1273».

¹³⁶ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 84v, <1232> maggio 17: i *confratres* nominati sono Carbone e Martino.

¹³⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 106v *bis*, <1232> novembre 27.

¹³⁸ ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 18r, <1237> aprile 13.

figura di qualche spessore nella vita ecclesiastica del tempo: oltre a comparire di frequente a fianco del vescovo Iacopo¹³⁹, divenne vicario del vescovo Martino¹⁴⁰. Ad un ospedale di Santa Maria Maddalena si torna a far riferimento in alcuni testamenti redatti fra Due e Trecento¹⁴¹.

Da quanto siamo venuti dicendo, non sembrerebbe possibile identificare San Lazzaro, che fino alla metà del Duecento era posto dentro porta *de Aquadrucio*, né con quello eretto verso il 1149 fuori dall'abitato cittadino, né con quello di Santa Maria Maddalena¹⁴²: sono distintamente menzionati in uno stesso atto del 1275¹⁴³. Non ritengo neppure possibile identificare Ognissanti con la fondazione qui attribuita agli Avvocati, che più verosimilmente potrebbe essere posta in rapporto con Santa Maria Maddalena: entrambi sono, sin dalle prime attestazioni, posti fuori porta *de Aquadrucio*.

Comunque sia, almeno per ora, possiamo affermare che presso quella porta cittadina – ubicabile in corrispondenza dell'odierna porta Pradella –, nel periodo qui esaminato esistettero almeno tre distinti istituti ospedalieri: Ognissanti, San Lazzaro, Santa Maria Maddalena. Quell'area di strada, con i suoi ospedali e la presenza di eremiti¹⁴⁴, assai prossima alla canonica regolare di San

¹³⁹ Si veda, ad esempio, ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 39r, <1252 ottobre 24>; c. 40r, 1251 dicembre 29.

¹⁴⁰ *L'archivio capitolare*, n. CLXI, 1263 ottobre 15.

¹⁴¹ ASMn, *OC*, b. 7, 1273 agosto 17; ASMi, *PF*, b. 224, n. 143, 1307 settembre 17; b. 223, n. 85, 1336 dicembre 14. Si ricorda inoltre che il priore «hospitalis Sancte Marie Magdalene» compare nell'elenco dei collettori della decima per l'anno 1295 (*Rationes decimarum Italiae* cit., p. 245), e che lo stesso ospedale è fra gli enti che secondo gli Statuti bonacolsiani dovevano ricevere elemosine dal comune (Navarrini, Belfanti, *Il problema della carità* cit., p. 122).

¹⁴² Rivaroli, *Sulla storia* cit., p. 81.

¹⁴³ *L'archivio capitolare*, n. CLXXXI, 1275 febbraio 2 o 3.

¹⁴⁴ Purtroppo della presenza di eremiti presso la porta Acquadrucio abbiamo rinvenuto solo attestazioni tarde: *L'archivio capitolare*, n. CLXXXI, 1275 febbraio 2 o 3; il testatore destina una somma di denaro «Ma...ano heremite a porta Aquadrivi». Si veda anche ASMi,

Bartolomeo¹⁴⁵, si connota per una indubbia vivacità di iniziative religiose¹⁴⁶, animate in massima parte da un attivo gruppo di laici. Ma l'aspetto che qui preme porre maggiormente in rilievo è che nei confronti degli enti sin qui nominati i vertici della Chiesa risulterebbero aver riservato una attenzione del tutto marginale. Tale disinteresse appare manifesto soprattutto in rapporto al trasferimento della comunità dei lebbrosi, trasferimento che stando alle citate deposizioni testimoniali sarebbe da collocare negli anni Venti del Duecento, ovvero durante il governo di Enrico. Una qualche attenzione nei confronti degli *infirmi* di quell'area mostrò invece il presule Guidotto: è il segnale del rinnovato interesse che la Chiesa mostra verso queste presenze, ossia della volontà di sottoporle a controllo, che ben si colloca nel più ampio programma di governo di questo vescovo. È nel contempo la spia di una crescente sensibilità dei vertici della Chiesa mantovana verso uno dei principali compiti connessi con l'*officium* vescovile¹⁴⁷.

PF, b. 233, 1305 novembre 11: l'atto attiene alla chiesa di San Bartolomeo.

¹⁴⁵ Giova ricordare che presso la chiesa di San Bartolomeo era insediata una comunità di canonici regolari di Santa Maria in Porto; l'ente attende ancora d'essere studiato. Oltre al documento citato alla nota precedente, si veda anche ASMi, PF, b. 252, 1246 dicembre 23, ove agisce «dominus Donigolinus presbiter, prior et rector ecclesie Sancti Bartholamei diocissis Mantuane et syndicus procurator et actor et noncius specialis constitutus a domino Adam priore ecclesie Sancte Marie in Portu Revenatis».

¹⁴⁶ A. Rigon, *Tradizioni eremitiche nel Veneto medioevale*, in *Il monachesimo nel Veneto medioevale*, Cesena, 1998, pp. 75-83, che a p. 79 pone in risalto lo «stretto legame tra i luoghi eremitici, le strade, i borghi, le porte; è altresì possibile rilevare la funzione di assistenza ai pellegrini, ai viandanti e ai poveri svolta dai romiti a servizio di piccoli ospizi, oratori cappelle»; si veda anche Id., *Ricerche sull'eremitismo nel Padovano durante il XIII secolo*, in *Esperienze religiose e opere assistenziali* cit., pp. 123-161.

¹⁴⁷ Cfr. Alberzoni, 'Redde rationem villicationis tue' cit., p. 307.

3.2. *Una fondazione vescovile*

Un orientamento ben diverso si ha con l'episcopato degli immediati successori del da Correggio, i vescovi Iacopo e Martino, che con la loro azione imprimono una vera e propria svolta nel governo della Chiesa locale nei confronti dell'assistenza ospedaliera: con essi da una posizione di ricezione e di asseccamento delle iniziative religiose si passa alla promozione e fondazione di nuovi enti. Lo mostrano le vicende che portarono alla nascita dell'ospedale di Santa Maria Maggiore, ove confluì la comunità che aveva in precedenza operato in San Gervasio.

La nascita dell'ospedale di San Gervasio viene solitamente posta nell'anno 1208¹⁴⁸. Il documento cui si fa riferimento consiste nel già citato testamento di Zenello «de Henrico Ançuli», un eminente cittadino, il quale beneficcò con un modesto appezzamento di terreno l'ospedale. Subito dopo il testatore destinò una somma di denaro «horphanis, viduis et hospitalibus et illis quibus necesse cognoverint», nonché «ad pontem Ridevali, in laborerio»¹⁴⁹, rivelando in tal modo una sensibilità particolare verso i *pauperes*, sensibilità espressasi anche in un atto di 'carità civica', come crediamo possa essere inteso il lascito in favore del ponte¹⁵⁰. Alla luce di quanto appena detto si può asserire che l'anno 1208 dev'essere assunto quale estremo cronologico della prima attestazione dell'ospedale e non della sua fondazione che di certo dovette essere anteriore.

¹⁴⁸ Si veda Lucca, *Nascita, regolamentazione* cit., p. 21, ove, non discostandosi dagli studi precedenti, si afferma che l'ospedale di San Gervasio è «sorto nel 1208 per volontà testamentaria di Zenelo de Anzoli».

¹⁴⁹ ASMn, *AG*, b. 302, n. 664, 1208 marzo 21.

¹⁵⁰ Per gli ospedali di ponte si veda Merlo, *Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte* cit., pp. 14-42.

La comunità ospitata in San Gervasio era costituita da conversi¹⁵¹, uomini e donne¹⁵²; uno di essi, frate Gerardo, ne divenne amministratore e *rector*¹⁵³. Anche qui ritroviamo dunque la presenza di *fratres et sorores*, la cui vita viene regolata nel 1253 dal vescovo Martino. Dal testo dello statuto, lacunoso, si apprende che il presule volle dare un'impronta marcatamente religiosa alla comunità mediante l'assunzione di un abito, imponendo la tonsura ai *fratres*, una esistenza scandita dalla celebrazione degli uffici divini e dalla preghiera, la separazione fra maschi e femmine durante i pasti e durante la notte. Vengono altresì regolamentati l'elezione del rettore, che sembrerebbe spettare ai soli *fratres* e la cui ratifica viene riservata all'ordinario, e l'accoglimento degli assistiti. Tale regola non sembra discostarsi di molto da quella che lo stesso vescovo assegnerà qualche anno più tardi all'ospedale di Santa Maria Maggiore – ne tratteremo fra poco –, ospedale al quale San Gervasio sarà unito per volere dello stesso presule.

Nel gennaio del 1257 il vescovo Martino, che si rivolge a frate Gerardo *rector*, agli altri «*fratres della domus hospitalis quod est iuxta ecclesiam Sancti Gervasii*», a Grana, *aministratrix pauperum*, alle *sorores* Otta e Alessandra, rilevata la mancanza di spazi sufficienti per ospitare la «*multitudo infirmorum et pauperum illuc confluentium*», e l'assenza di *oratorium* e *cymiterium*, tanto da ingenerare una *incomoditas maxima*, ne dispone il trasferimento presso l'ospedale di recente fondazione di Santa Maria Maggiore.

¹⁵¹ Nell'aprile del 1227 troviamo fra i presenti ad una transazione fra privati riguardante immobili tenuti in affitto dalla chiesa di San Gervasio, Graciolo, converso dell'ospedale di San Gervasio: ASMn, OC, b. 6, n. 11, 1227 aprile 24.

¹⁵² *L'archivio capitolare*, n. C, 1238 agosto 10; n. CV, 1244 agosto 8.

¹⁵³ *L'archivio capitolare*, n. CXXIX, 1251 marzo 17; n. CXL, 1257 gennaio 30.

Si trattò di una decisione presa, stando al dettato del documento, su richiesta degli stessi membri della comunità ospedaliera, i quali «in una strata erant». Ma furono soprattutto i vertici del comune cittadino, «sicut apparet per publica instrumenta», a sollecitare quella unione, re-sasi necessaria per l'«incomoditas maxima vicinorum, nec non et pauperum et etiam infirmorum».

L'ospedale di Santa Maria Maggiore presso il quale la comunità di San Gervasio venne trasferita era sorto grazie alle disposizioni testamentarie di Iacopo da Castell'Arquato, scomparso nel 1253. Siamo quindi in presenza di una promozione vescovile, la prima ad essere stata assunta per quanto è dato sapere dai vescovi di Mantova.

Le prime notizie dell'ospedale di Santa Maria Maggiore risalgono al 1256¹⁵⁴. Nel marzo di quell'anno, gli esecutori testamentari del defunto cardinale, il vescovo di Mantova Martino e il canonico Guido *de Zena*, comperano da Pescatore figlio del defunto Nicolò *de Bagnolo*¹⁵⁵ ampi terreni in favore dell'ospedale edificato «in capite pontis molendinorum, secundum iudicium bone memorie domini Iacobi olim episcopi Mantue».

Il documento citato mostra gli esecutori testamentari nell'atto di dotare di una solida base patrimoniale il nuovo ente assistenziale, base patrimoniale che andò nei decenni successivi accrescendosi. Essi provvidero anche all'acquisto degli immobili sui quali venne eretto l'ospedale che sorse nel borgo di Porto, alla sommità del ponte attraversando il quale si giungeva in città, e più precisamente all'interno del suo *castrum* – come rileveremo –, lungo una delle principali direttrici d'accesso al centro urbano, via di transito per uomini e merci. Nel giugno di quello stesso anno due chierici della chiesa di San Pietro di Porto ratificarono una precedente vendita di

¹⁵⁴ ASMn, OC, b. 6, n. 102, 1256 marzo 22.

¹⁵⁵ Sui da Bagnolo si veda Torelli, *Un comune cittadino* cit., pp. 69-70.

un terreno con casa ubicato «in castro Portus apud stratas comunis» in favore degli esecutori testamentari del vescovo Iacopo «super constructione hospitalis beate Marie de capite pontis molendinorum»¹⁵⁶. L'ospedale sembra aver dunque trovato posto in edifici preesistenti. Gli acquisti di terreni con edifici e cortili, posti sempre all'interno del *castrum* di Porto si susseguirono negli anni successivi¹⁵⁷: gli spazi occupati dall'ospedale andarono così progressivamente ampliandosi e strutturandosi con l'accrescersi – possiamo supporre – della comunità in esso ospitata. L'appartenenza di tale patrimonio all'ospedale era resa visivamente mediante l'apposizione di quello che forse costituiva l'emblema dell'ente ospedaliero: nel 1270 un rappresentante di Santa Maria Maggiore prese possesso di una casa «pingendo de bullo signum crucis in muro anteriori supra viam ut ipsa demonstretur esse hospitalis»¹⁵⁸.

Nonostante l'ospedale di Santa Maria Maggiore si configuri quale ente di fondazione eminentemente vescovile, alla sua nascita non dovette essere del tutto estraneo neppure il comune cittadino. Da un atto del 1270 apprendiamo che alcuni *sapientes* appositamente eletti dal consiglio e dal comune di Mantova, avevano provveduto, tempo addietro, ad individuare in Porto un *locus* «pro hospitali fieri faciendo», e precisamente «pro ecclesia cimiterio et sepulturis et domibus»; in forza di tale concessione il rettore di Santa Maria Maggiore poté così acquisire un terreno con casa posto «iuxta stratam castris Portus»¹⁵⁹. Sono proprio i confini di quel *locus* indicato dal comune a fornirci una sia pur labile idea di quanto ampia fosse la superficie destinata all'ospedale: si trattava dell'intera area compresa fra il Lago inferiore, la strada che conduceva a San Tommaso e la strada diretta a Castiglione Man-

¹⁵⁶ ASMn, OC, b. 6, n. 103, 1256 giugno 13.

¹⁵⁷ ASMn, OC, b. 6, n. 105, 1256 dicembre 12; ASMn, OC, b. 7, 1273 luglio 6.

¹⁵⁸ Si veda il documento citato alla nota seguente.

¹⁵⁹ ASMn, OC, b. 23, 1270 febbraio.

tovano sino al ponte dei mulini. Non conosciamo con precisione a quando risalisse l'intervento del comune; nel documento del 1270 non viene fornito alcun riferimento temporale, né compare l'indicazione nominativa di qualche autorità pubblica, il che avrebbe potuto permettere se non altro di congetturare qualche datazione. Sembra tuttavia lecito collocarlo nei primissimi anni di vita dell'istituto. L'area designata dalle autorità pubbliche doveva servire anche per la costruzione della chiesa e del cimitero, come si è detto. Ebbene, nell'agosto del 1258 venne posata la prima pietra della chiesa dell'ospedale, disponendo che nei suoi pressi si apprestasse un cimitero¹⁶⁰. È dunque assai probabile che l'assegnazione di quel *locus* debba essere collocata proprio in quel torno di tempo.

A concedere la prima pietra dell'erigenda chiesa ospedaliera fu il vescovo Martino che agì stando *supra fundamentum*¹⁶¹, presente, fra gli altri, l'arciprete della cattedrale cittadina. Il presule dichiara di operare in ottemperanza delle ultime volontà del defunto vescovo Iacopo cardinale portuense e con l'assenso del coesecutore Guidone. Viene disposto che i *fratres* e le *sorores* dell'ospedale debbano tenere nella loro chiesa un prete idoneo ed uno 'scolaro' che devotamente celebrino ogni giorno i divini uffici e in particolare preghino in onore della Vergine, per l'anima di detto cardinale e di tutti i benefattori dell'ospedale. Al prete si attribuisce il compito di dare *penitentiam* e di amministrare i sacramenti a *fratres* e *pauperes* e in particolare di provvedere alla sepoltura dei loro corpi. Fra le varie 'mansioni' attribuite al prete merita d'essere ricordata la confessione generale da tenersi «qualibet die in sero». È dunque evidente l'intento

¹⁶⁰ Documento indicato alla nota seguente.

¹⁶¹ ASDMn, *MV*, b. 1, n. 13, 1258 agosto 1; in copia del 1277 aprile 19 di mano del notaio Bonadeo del fu Didato di Porto redatta su richiesta di frate Alberto *magister et rector* dell'ospedale; tale documento si trova edito in Lucca, *Nascita, regolamentazione* cit., pp. 33-35.

del presule di garantire una ordinata vita sacramentale entro l'ospedale, una vita garantita dalla presenza di un prete e scandita dalla quotidiana celebrazione della messa, dalla amministrazione dei sacramenti fra i quali un rilievo del tutto particolare viene attribuito – e la circostanza non è priva di valore – alla confessione¹⁶².

La nuova fondazione ricevette ben presto il riconoscimento e l'approvazione delle gerarchie ecclesiastiche. Papa Alessandro IV intervenne più d'una volta in favore di quel nuovo istituto costruito *opere sumptuoso* ove era ospitata una «moltitudo non modica pauperum et infirmorum (...) et infantium expositorum»¹⁶³. Anche il patriarca di Aquileia fa riferimento a quella *moltitudo* di *pauperes et infirmi* che trovavano accoglienza in quell'ospedale allorché concesse un'indulgenza di quaranta giorni a quanti fossero stati mossi da un atto di carità nei loro confronti¹⁶⁴.

Ecco dunque stagliarsi davanti ai nostri occhi le categorie sociali alle quali era destinato l'ospedale di Santa Maria Maggiore: i *pauperes*, gli *infirmi* e gli infanti esposti. Il che ha condotto a vedere nell'istituto «il primo e vero ospedale» sorto a Mantova «tanto per gli infermi che pei fanciulli esposti»¹⁶⁵. Ma quell'elencazione, più che a specifiche categorie di assistiti cui doveva essere destinato l'ospedale di Santa Maria Maggiore, potrebbe star ad indicare quella 'polifunzionalità' che contraddistinse la maggior parte degli ospedali del tempo, e quindi anche il nostro. Nella documentazione notarile qui considerata, gli assistiti vengono infatti sempre indicati come *pauperes*, o come *infirmi*, spesso anzi i due termini vengono usati assieme. Importante è poi il riferimento alla

¹⁶² Sul tema basti qui il rimando a *Dalla penitenza all'ascolto della confessione*, Atti del XXIII Convegno internazionale (Assisi, 12-14 ottobre 1995), Spoleto, 1996; R. Rusconi, *L'ordine dei peccati. La confessione tra medioevo ed età moderna*, Bologna, 2002.

¹⁶³ ASMn, OC, b. 7, n. 2, 1259 febbraio 12.

¹⁶⁴ *L'archivio capitolare*, n. CLXXVI, 1267 ottobre 20.

¹⁶⁵ Lucca, *Nascita, regolamentazione* cit., p. 13.

presenza degli esposti, presenza di cui sino ad ora non abbiamo reperito alcun'altra prova.

Veniamo ora alla comunità vivente in Santa Maria Maggiore. Se qualche perplessità in merito alla 'qualità' degli assistiti permane, meno dubbi sussistono in merito a coloro che sceglievano di entrare in quell'ente per esercitarvi la loro carità, i *fratres* e le *sorores*.

Si è già avuto modo di dire che nel gennaio del 1257 la comunità dell'ospedale di San Gervasio venne unita a quella di Santa Maria Maggiore. In proposito – è bene evidenziarlo – è meglio parlare di trasferimento piuttosto che di unione, ché alcuni indizi inducono a sospettare che fosse stata proprio la comunità di San Gervasio ad animare il nuovo ente. Si badi: gli ultimi atti in cui il vescovo Martino ed il canonico Guido agiscono per conto di Santa Maria Maggiore si situano nel dicembre del 1256, anno cui si riferiscono le prime menzioni del nuovo istituto rappresentato sempre dai due esecutori testamentari senza che mai venga fatta qualche menzione della comunità in esso presente; senza che compaia mai un personaggio incaricato della guida della comunità ospedaliera. Nel gennaio successivo lo stesso presule dispone che *fratres*, le *sorores*, i *pauperes* e gli *infirmi* di San Gervasio, guidati dal rettore frate Girardo, traslochino nell'ospedale «noviter constructo in capite pontis molendinorum»; qualche tempo dopo vedremo agire autonomamente la comunità di Santa Maria Maggiore, rappresentata e guidata da frate Girardo¹⁶⁶. Come non identificare quest'ultimo con l'omonimo rettore di San Gervasio, come non ritenerli una stessa persona? Non solo: fu il comune cittadino – si ponga attenzione – a stimolare l'allontanamento di quanti avevano trovato accoglienza presso San Gervasio e fu lo stesso comune ad individuare un'area specificatamente destinata ad accogliere un ente ospedaliero, proprio là

¹⁶⁶ Frate Girardo riveste la carica di rettore di Santa Maria Maggiore nel 1260 (*L'archivio capitolare*, n. CLIV, 1260 gennaio 6) e lo sarà sino al 1268 (*L'archivio capitolare*, n. CLXXIX).

dove sorse l'ospedale di Santa Maria Maggiore. Vedremo fra poco che nel 1261 venne emanata la regola da osservarsi nell'ospedale, regola assai simile a quella che otto anni prima era stata emanata per San Gervasio. Elementi tutti che sembrerebbero concorrere, dunque, a sostanziare la nostra ipotesi.

Torniamo a rivolgere la nostra attenzione verso gli uomini e le donne che scelsero di dedicare la loro vita alla cura dei *pauperes* accolti nell'ospedale voluto dal vescovo Iacopo.

La loro vita venne regolamentata nel dicembre del 1261 dal vescovo Martino. In base a tale 'regola' la vita quotidiana dei membri della comunità sarebbe dovuta essere scandita dalla preghiera e dagli uffici divini, cui nessuno potrà sottrarsi senza una giusta e ragionevole causa, nel qual caso è richiesta la personale e silenziosa recita di numerose preghiere. La preghiera scandirà anche la giornata dei *pauperes*. *Fratres* e *sorores* adotteranno vesti di cui vengono precisati colori e fogge. Vesti che li renderanno immediatamente riconoscibili, soprattutto quando qualcuno di essi si recherà nella città o nella diocesi per la questua: nelle loro mani terranno allora un bastone ligneo, bastone che, di colore rosso, comparirà anche in immagine sui loro cappucci. Anche le *servientes* si atterranno alle stesse prescrizioni. Ai *fratres* si richiede la tonsura; alle *sorores* si vietano le trecce ed i capelli lunghi. Uomini e donne mangeranno e dormiranno sotto tetti diversi. Sarà un *magister* «*ydoneus et professus*» a reggere la comunità: eletto dalla sola componente maschile e confermato dall'ordinario diocesano, manterrà la carica per un biennio. Egli vigilerà sui comportamenti dei singoli che eventualmente correggerà e castigherà. Di sua competenza sarà di anno in anno la nomina di un *massarius*, con mansioni amministrative: a questi spetterà, in particolare, il compito di scrivere o di far scrivere ogni reddito dell'ospedale, ogni legato ed ogni testamento, e soprattutto i nomi di coloro che beneficheranno l'ente, in modo tale che *fratres*, *sorores*, *pauperes* «*ac familiares*»

possano pregare per le loro anime. Non si esclude la possibilità che anche la componente femminile possa istituire ogni anno una propria *massaria*. Essa servirà e farà servire gli ammalati, si occuperà dell'amministrazione tra le suore e le *servitrices*, ma la sua posizione sarà subalterna rispetto a quella del massaro. Nessun nuovo converso o conversa potrà essere accolto senza il volere di *fratres* e *sorores*: dopo un anno di noviziato dovranno pronunciare i voti di povertà, obbedienza, castità e continenza; diversamente si spoglieranno dell'abito assunto e abbandoneranno l'ente dove potranno rimanere solo qualora il *magister* e i *fratres* decidano di trattenerli «pro servicio pauperum».

Dallo statuto così brevemente illustrato, si apprende la decisa volontà di dare alla comunità ospedaliera una pronunciata condotta religiosa, uno stile di vita che doveva manifestarsi nella assunzione di uno specifico abito sia da parte dei *fratres* che delle *sorores*, nell'impegno quotidiano della preghiera. È il vescovo a volervi dare tale impronta. Dalla 'regola' che egli volle assegnare a quell'ospedale traspare la sua preoccupazione per far sì che nulla, o quasi, impedisse di identificarlo in una comunità religiosa: un bell'esempio di istituzionalizzazione. Qui non siamo peraltro in presenza di un ente nato per iniziativa laicale cui seguì l'intervento della autorità vescovile per disciplinarne o istituzionalizzarne l'esistenza, bensì di un ospedale che nasce dalle volontà testamentarie di un vescovo: un ente, insomma, vescovile. Tale impronta emerge nitidamente dalla 'regola'. E non solo da questa: si torni a pensare al rilievo dato alla celebrazione degli uffici divini, all'amministrazione sacramentale ed in particolare alla confessione nell'atto con il quale il presule Martino promosse l'erezione della chiesa ospedaliera. Tutte queste sono tracce evidenti della centralità del vescovo e del controllo vescovile esercitato sull'ente.

Tuttavia le norme statutarie, com'è risaputo, esprimono la 'realtà normata', cui la 'realtà vissuta' poteva anche non conformarsi, e solo in parte consente di cono-

scere *fratres e sorores* 'in carne ed ossa'. Per penetrare nel profondo delle intenzionalità di quei singoli individui che lo statuto pone in un indistinto anonimato, sembra opportuno far ricorso ad altre tipologie documentali. Nell'intimo della personale esperienza di conversione alla povertà nel servizio verso il prossimo, introduce una carta del 1271, rogata dinnanzi all'altare della chiesa dell'ospedale¹⁶⁷. È l'atto con il quale due sposi, Guido e Gissla, «volentes Deo dedicare», donano se stessi ed i loro beni a Santa Maria Maggiore votandosi alla cura di *pauperes et infirmi*. Certo, l'atto è piuttosto tardo rispetto al periodo da noi preso in esame, pur tuttavia esso è indicativo di come l'ospedale di Santa Maria Maggiore fungesse da punto di riferimento per quei laici che intendevano assumere un diretto impegno di vita religiosa dedicandosi ad opere di misericordia.

¹⁶⁷ ASMn, OC, b. 8, 1277 settembre 11.

CAPITOLO VII. UN SANTO PER LA CITTÀ

1. La promozione del culto di Giovanni Bono

Nel maggio del 1251 l'intera collettività mantovana fu investita da un generale fervore religioso e da un grande movimento devozionale: giovani e vecchi, uomini e donne, tenendo in mano ceri accesi e innalzando lodi al Signore confluirono d'ogni parte verso la chiesa di Santa Agnese di Porto ove solennemente venne elevato il 'santo' corpo di Giovanni Bono e traslatolo all'interno della chiesa lo si ripose in un'arca. La folla si accalcava dentro e fuori la chiesa; numerosi erano gli ammalati i quali vi si erano recati nella speranza di una guarigione miracolosa, una speranza che non fu disattesa.

A pochi mesi di distanza dall'esplosione di una simile *devotio*, contestuale all'elevazione e alla traslazione di Giovanni Bono – azioni pubbliche di sicuro impatto emotivo e propagandistico – ebbe inizio il processo canonico per riconoscerne la santità¹. Sono proprio gli atti di tale processo *in partibus* (svoltosi a Mantova nel 1251 e poi fra il 1253 ed 1254 a Mantova e a Cesena) ad aver tramandato la notizia appena riportata ed è sempre quella fonte a restituirci la maggior parte delle notizie necessarie per ricostruire la vicenda di Giovanni Bono² e soprattutto

¹ Gli atti del processo di canonizzazione di Giovanni Bono si trovano nella busta 3305 dell'Archivio di Stato di Mantova; sono stati editi, sulla scorta di una più tarda trascrizione, in AASS, *Octobris*, IX, pp. 771-885; di tale edizione è stata recentemente approntata una traduzione in italiano: M. Mattei, *Il processo di canonizzazione di fra Giovanni Bono (1251-1253/54) fondatore dell'Ordine degli Eremiti*, saggi di C. Alonso, R. Brunelli, C. Riva, contributi di N. Boncompagni, M. C. Raimondo, Roma, 2002, pp. 267-508. D'ora in poi quando faremo riferimento al testo a stampa degli atti processuali rinverremo non al numero di pagina ma al nome del teste.

² B. Rano, *Fr. Juan Bueno, fundador de la Orden de los Eremitaños*, «Archivio agustiniano», 56 (1962), pp. 157-202; G. Lucchesi, *Giovanni Bono*, in *Bibliotheca sanctorum*, VI, Roma, 1965, coll. 629-

per penetrare nelle motivazioni che dovettero sostenere nella Mantova di metà Duecento la promozione del suo culto.

Gli atti processuali permettono così di evidenziare sì l'importante ruolo avuto dalla locale comunità giambonita nell'esaltare le virtù e i segni della santità del loro ispiratore, nonché il contributo di non minore importanza dato dal comune cittadino, e finanche di quello offerto da chi materialmente li realizzò, ma consentono soprattutto di mettere in luce il protagonismo dei vescovi. Sono essi accanto ad altri rappresentanti del mondo ecclesiastico mantovano, ad assicurare al ruolo di primari patrocinatori del culto verso il fondatore della congregazione agostiniana dei cosiddetti Giamboniti.

È proprio sul fattivo sostegno dato dai vescovi Iacopo e Martino alla promozione del culto per Giovanni Bono che vogliamo focalizzare il nostro interesse, un culto nel quale essi intravidero un possibile e utile 'strumento' della loro 'pastorale'. Quel culto, infatti, non rispecchia

631; K. Elm, *Italienische Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jahrh. Studien zur Vorgeschichte des Augustiner-Eremitenordens, in L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*, Milano, 1965, pp. 503-528; B. Van Luijk, *Gli eremiti neri nel Dugento con particolare riguardo al territorio pisano e toscano. Origine, sviluppo ed unione*, Pisa, 1968, pp. 67-71; B. Rano, *Giovanni Bono, beato*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, IV, Roma, 1977, pp. 1244-1246; M. Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 94-95; Id., *Sant'Anselmo nella vita religiosa e culturale mantovana*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Atti del Convegno internazionale di studi (Mantova, 23-25 maggio 1986), a cura di P. Golinelli, Bologna, 1987, pp. 63-79: 73; P. Golinelli, *Dal santo del potere al santo del popolo. Culti mantovani dall'alto al basso medioevo*, in Id., *Città e culto dei santi nel medioevo italiano*, Bologna, 1991, pp. 45-62: 54-55 (già edito in «Quaderni medievali», 19 (1985), pp. 12-34; L. Robertini, *Giovanni Bono*, in *Il grande libro dei santi*, II, Cinisello Balsamo, 1998, pp. 861-863; L. Canetti, *Giovanni Bono (Giambono, Zanibono, Zannebono)*, in *DBI*, 55, Roma, 2000, pp. 731-734; Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., pp. 25-52. Ma si veda soprattutto il recente corposo lavoro di D. Alzetta, *Giovanni Bono: la complessa vicenda di un "santo mancato"*, «Franciscana. Bollettino della Società internazionale di studi francescani», V (2003), pp. 1-202.

solo uno degli ambiti verso i quali si diresse l'azione di quei presuli. Essi non provvidero tanto a disciplinare quello che inizialmente poté apparire come un impetuoso movimento religioso partito dal basso, quanto a controllare e a orientare quella devozione rendendola il veicolo di una specifica ideologia, una ideologia che collimava con i loro ideali e con le scelte proprie della Chiesa universale in quello specifico contesto sociale e politico.

La valenza ideologica e, non di meno, la sussistenza di uno stretto connubio di programmi e finalità che in quel frangente saldavano Chiesa locale e comune cittadino nel tentativo di rendere il culto per Giovanni Bono un culto civico, emerge in tutta evidenza dalla considerazione degli affreschi realizzati dal pittore Grixopolo nel Palazzo della Ragione di Mantova, un ciclo pittorico mediante il quale si veicolò un preciso messaggio di propaganda politica oltre che religiosa.

Sono questi più che piccoli indizi di un progetto preciso e articolato volto a sollecitare e a 'certificare' la santità di un uomo il cui culto, opportunamente orientato, s'incardinava su una forte devozione popolare. Un progetto caricato di specifiche istanze ideologiche, volutamente propagandistico, idoneo a rafforzare una precisa immagine di Chiesa. Un progetto che peraltro non sortì gli esiti desiderati: com'è noto, il processo per la canonizzazione di Giovanni Bono non portò al riconoscimento ufficiale della sua santità. Tale esito va in parte ricondotto alla 'oscura' figura Giovanni Bono, dalla quale pare opportuno prendere le mosse.

1.1. Una memoria di parte: le testimonianze processuali

Per tentare di ricostruire il complesso profilo di un emblematico esempio di santità mancata e per cercare di comprendere le ragioni profonde dell'appoggio dato dai vertici della Chiesa locale alla promozione del suo culto nella città di Mantova alla metà del Duecento, occorre

guardare con attenzione agli atti del processo di canonizzazione, alle dichiarazioni dei testi escussi.

Delle vicende di Giovanni Bono si conosce, com'è noto, ben poco³, giacché, ed anche questo è risaputo, i testimoni uditi dai commissari pontifici nel corso del processo di canonizzazione non lasciano trapelare nulla dei primi anni di vita⁴. Infatti, nessuno dei testimoni escussi dichiara di aver conosciuto il frate prima della sua conversione, o meglio, nessuno rilascia testimonianze riguardanti l'esistenza del frate prima della sua conversione: la vita di frate Giovanni Bono parrebbe aver inizio con la sua conversione. È questa la vita che interessa, è questa l'esperienza che si vuol far conoscere e che deve servire a fondamento della sua canonizzazione: i primi trenta o quarant'anni della sua vita sono del tutto ignorati. Si potrebbe di conseguenza essere indotti dall'avanzare l'ipotesi che in questo primo periodo di vita nulla avesse caratterizzato l'esistenza di Giovanni Bono da essere ritenuto di rilevante importanza e determinante rispetto alle finalità del processo⁵.

Dal ricordo di quanti lo conobbero e lo seguirono si evince che Giovanni Bono lasciò Mantova per ritirarsi nei pressi di Cesena. Visse da penitente dapprima a Bertinoro e poi a Butriolo. Qui intraprese un'esistenza aspra, caratterizzata da astinenze e mortificazioni del corpo, uno stile di vita che destò ben presto ammirazione in ampi strati della popolazione non mancando di ingenerare invero anche qualche dissenso⁶.

Di Giovanni Bono i testi pongono in rilievo l'assiduità nell'accostamento ai sacramenti della confessione⁷ e della comunione⁸. Non diversa era la sua disposizione d'animo nei confronti della preghiera⁹, tanto

³ Alzetta, *Giovanni Bono* cit., pp. 1-16.

⁴ Alzetta, *Giovanni Bono* cit., pp. 21-26.

⁵ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., pp. 25-26.

⁶ Cfr. Alzetta, *Giovanni Bono* cit., pp. 26-31.

⁷ AASS, *Octobris*, IX, fra Bonaventura, 91.

⁸ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 5.

sizione d'animo nei confronti della preghiera⁹, tanto che nel pavimento della sua cella – dove vi erano un crocifisso, un'immagine della Madonna e dell'acqua benedetta –, erano ben visibili le impronte delle sue ginocchia¹⁰. Parco nel cibarsi, digiunava per lunghi periodi¹¹. Durante i periodi di malattia non assumeva carni né ricorreva alle cure mediche essendo Dio la sua medicina e il suo medico¹². Indossava lo stesso vestito in tutte le stagioni; camminava a piedi scalzi ad eccezione di quando portava degli zoccoli con lo scopo di procurarsi maggiori sofferenze¹³. Dormiva su alcune assi di legno o in una fossa scavata appositamente¹⁴. Pativa le persecuzioni degli uomini – infamato dovette difendersi davanti al vescovo di Cesena¹⁵ – e del demonio, che gli procurò delle ferite¹⁶. Allontanò da sé le tentazioni della lussuria conficcandosi dei pezzettini di canna sotto le unghie battendo poi le dita su di una pietra¹⁷.

L'austera vita che conduceva e le virtù che lo contraddistinguevano comportarono il diffondersi già in vita di una 'buona fama' tale da richiamare presso il suo eremo individui d'ogni estrazione sociale e di varia provenienza¹⁸ che colà affluivano per vederlo e toccarlo, ma anche per udirne le prediche¹⁹. Tra questi visitatori dovet-

⁹ AASS, *Octobris*, IX, Michele, 39; fra Vitale, 66; fra Balis, 177.

¹⁰ AASS, *Octobris*, IX, fra Greco, 276.

¹¹ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 5; fra Gerardo, 36; fra Giovanni de Barba, 50; fra Bonincontro, 63; fra Martino da Montefeltro, 83; fra Morello, 171.

¹² AASS, *Octobris*, IX, fra Morello, 172; fra Alberto, 199.

¹³ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 5; fra Gerardo, 35; Manzino vescovo di Cesena, 169.

¹⁴ AASS, *Octobris*, IX, fra Giacomo, 18.

¹⁵ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 12.

¹⁶ AASS, *Octobris*, IX, fra Giacomo, 19; Michele, 44; Giovanni de Barba, 62; fra Bonincontro, 65.

¹⁷ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 13.

¹⁸ AASS, *Octobris*, IX, fra Giovanni de Barba, 52.

¹⁹ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 5; fra Giacomo, 16; fra Alberto, 201; Dalborgo, 209.

tero trovarsi anche i suoi primi compagni²⁰, coloro che seguendone l'esempio dettero vita alla primigenia comunità giambonita, costituita inizialmente da laici penitenti²¹, approvata dall'ordinario della diocesi di Cesena. Prese vita così la congregazione nata per sua ispirazione.

La sua 'buona fama' andava vieppiù consolidandosi e radicandosi grazie al manifestarsi di eventi ritenuti prodigiosi, eventi che contribuivano a conferire al frate eremita un'aura di santità e quindi al diffondersi di una *fama sanctitatis*. Molti di questi miracoli erano diretti a consolidare la coesione della sua comunità e la fede dei membri della stessa²². Così fu, ad esempio, quando Giovanni Bono trasformò l'acqua in vino²³, camminò sui carboni ardenti²⁴, fece rinverdire un ramoscello bruciato²⁵, fece cessare la pioggia che impediva ai suoi confratelli di procedere nell'erezione di un muro²⁶. Essendo destinati alla comunità di tali eventi era proibita la divulgazione. Contravvenendo a tale disposizione, alcuni frati iniziarono a mettere per iscritto su dei quaderni i prodigi che Giovanni Bono compiva, ma quando questi lo venne a sapere li prese e li distrusse²⁷. Non mancarono nel contempo di verificarsi guarigioni miracolose²⁸, liberazioni demonia-

²⁰ Cfr. Alzetta, *Giovanni Bono* cit., pp. 89-103.

²¹ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 5; fra Bertolino, 77; Maurino, 203. Anche il primo insediamento dei frati di Giovanni Bono in Firenze è legato ai laici penitenti: Benvenuti Papi, *Pastori di popolo* cit., pp. 50-51.

²² AASS, *Octobris*, IX, fra Martino da Cesena, 79; fra Matteo, 88; fra Balis, 180; fra Alberto, 202.

²³ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 7; Michele, 42; fra Giovanni de Barba, 50.

²⁴ AASS, *Octobris*, IX, fra Giacomo, 20.

²⁵ AASS, *Octobris*, IX, fra Giovanni de Barba, 52.

²⁶ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 11.

²⁷ AASS, *Octobris*, IX, Michele, 43.

²⁸ AASS, *Octobris*, IX, fra Giacomo, 23, 25, 26, 28; fra Giovanni de Barba 57, 59, 60, 61, 76; Mariabella, 73; Ubaldino fu Baio, 188; Dalborgo, 211; Giulia, 223; Alberigo da Cesena giudice, 232.

che²⁹, profezie³⁰ di cui poterono beneficiare molti devoti fedeli laici.

Giovanni Bono viene additato come uomo *illitteratus*, ma ciò non gli impedì di poter disputare con un canonico di Cesena, dotto in diritto, in merito ad una causa matrimoniale: il frate, diversamente da quanto seppe fare il canonico, con facilità e rapidità individuò nel testo delle Decretali, testo che mai prima d'allora aveva avuto tra le mani, il passo che supportava le sue asserzioni³¹. Egli non solo era illetterato ma anche – si ponga attenzione – laico: Giovanni Bono non ricevette mai gli ordini sacri³².

Orbene, i testi nel deporre 'creano' la memoria di una specifica santità, una santità che si vuole abbia il suo punto di forza, il suo fondamento, nella vita ascetica del frate eremita: è l'asprezza di vita condotta dal frate a colpire i contemporanei, è questo aspetto che suscita la devozione nei suoi confronti fra la gente che accorre presso il suo eremo per vederlo. Un'asprezza di vita che ai testimoni sembrava in contrasto con la vita stessa, che solo l'appoggio di Dio poteva rendere possibile e praticabile. Non per niente il frate poteva piegare al suo volere i fatti naturali³³. Pensiamo inoltre al rapporto che l'eremita instaurò con il mondo animale: sono animali solitamente avversi all'uomo quelli con i quali egli entrava in contatto. Ecco il lupo e gli uccelli rapaci che gli si avvicinano o gli si posano sulle sue ginocchia sottomettendosi alla sua volontà. Ma il tratto che più di altri connota la figura del 'santo' eremita è per i suoi fedeli il potere taumaturgico³⁴. Numerosi sono i miracoli compiuti dal santo in vita ed ancor più in morte soprattutto nei pressi della sua

²⁹ AASS, *Octobris*, IX, fra Giovanni *de Barba*, 56; fra Vitale, 67.

³⁰ AASS, *Octobris*, IX, fra Michele, 39; fra Giovanni *de Barba*, 53, 54.

³¹ AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 14.

³² AASS, *Octobris*, IX, fra Salveto, 13.

³³ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., p. 28.

³⁴ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., pp. 30-31

tomba. E miracolosi erano pure gli oggetti con i quali il santo era entrato in contatto e le sue reliquie: si pensi al miracolo di cui è protagonista la piccola Anna sul quale ci si soffermerà oltre. Non è tutto. Giovanni Bono è anche partecipe della vita sociale e politica del suo tempo. Viene descritto come un buon arbitro nelle contese che opponevano gli uomini. Le sue propensioni di arbitro emergono anche dall'incarico che gli fu affidato nel 1225 di svolgere funzioni arbitrali nell'ambito degli annosi conflitti tra Ravenna e Cervia³⁵. Gli viene assegnato poi il ruolo di correttore di comportamenti moralmente repressibili, di custode della vita e della coesione familiare³⁶.

È bene porre nel giusto risalto che nella seconda inchiesta, svoltasi nel 1253, sembra prevalere il proposito di attribuire a Giovanni Bono una fisionomia un po' diversa da quella sin qui tratteggiata: Giovanni Bono in questa seconda fase dell'indagine *in partibus* abbandona l'*habitus* dell'eremita taumaturgo per assurgere soprattutto ad emblematico difensore dell'ortodossia. Tale orientamento dovette essere determinato con ogni probabilità dal voler dissolvere i dubbi in merito ad alcuni aspetti della vita di Giovanni Bono che, forse, la prima fase del processo non aveva dissipato del tutto³⁷. Non per nulla si fanno ora più insistenti i riferimenti alla sua fede, alla sua ortodossia, all'aderenza alla Chiesa di Roma e ai principi sanciti nel Credo, nonché alla sua avversione verso gli eretici, tanto che negli atti processuali un risalto del tutto particolare viene dato ad un miracolo che compì per convertire un eretico³⁸. Ma è anche colui – verrebbe da dire, soprattutto colui – che in quella particolare congiuntura

³⁵ Canetti, *Giovanni Bono* cit., p. 732; Alzetta, *La complessa vicenda* cit., p. 31.

³⁶ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., p. 32.

³⁷ A. Vauchez, *La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age d'après les procès de canonisation et les documents hagiographiques*, Roma, 1988, p. 386.

³⁸ AASS, *Octobris*, IX, Manzino vescovo di Cesena, 169; fra Morello, 173; fra Balis, 177-178; Artusio, 183; Barachia, 198.

di forte opposizione fra papato e impero, che polarizzavano le vicende sociali e politiche delle città padane, si schiera recisamente, da vivo e da morto, intervenendo duramente contro i nemici della Chiesa, contro i rappresentanti locali della *pars imperii*, miracolando coloro che ne erano vittime.

È evidente che i promotori della canonizzazione di Giovanni Bono impongono una significativa svolta nella strategia seguita per raggiungere il riconoscimento della santità del frate mantovano, una svolta che si spiega con le motivazioni che ne guidavano l'azione: i vescovi di Mantova intendono fare del culto di Giovanni Bono un culto civico, politicamente e religiosamente aderente ai programmi della Chiesa. Si deve insomma riconoscere in quella strategia l'intento strumentale da parte dei vescovi di promuovere un culto in funzione dell'ideologia ecclesiastica e civica della quale sono portatori e sostenitori.

Non è questa la sede per addentrarsi nell'analisi degli sviluppi istituzionali dei Giamboniti, nonché sul ruolo che in tale evoluzione rivestì il fondatore, aspetti sui quali anche in tempi recenti altri si sono intrattenuti³⁹. Vale tuttavia la pena ricordare che, com'è ampiamente noto, probabilmente già attorno alla metà degli anni Venti, assieme ai suoi compagni, Giovanni Bono adottò la regola di Sant'Agostino cui furono affiancate consuetudini proprie della loro comunità⁴⁰. Nel frattempo le *domus* della nuova congregazione⁴¹, diffusasi dalla Romagna alla Lombardia alla Marca veronese-trevisiana e in alcune località

³⁹ Luijk, *Gli eremiti* cit., pp. 71-77; Dal Pino, *Formazione degli eremiti* cit., pp. 42-29; Id., *Papato e Ordini mendicanti-apostolici "minori" nel Duecento* cit., pp. 142-143.

⁴⁰ F. Dal Pino, *Papato e Ordini mendicanti-apostolici "minori" nel Duecento*, in *Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti*, Atti del XXV Convegno internazionale della Società internazionale di studi francescani e Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 13-14 febbraio 1998), Spoleto, 1998, pp. 106-159, p. 126.

⁴¹ Cfr. ora Alzetta, *Giovanni Bono* cit., pp. 110-120.

del Sud, andavano aumentando di numero⁴². Ne sorse una anche nella città natale di Giovanni Bono⁴³. Merita inoltre riservare un cenno alla rinuncia alla carica di priore da parte di Giovanni Bono nel 1238, carica affidata a frate Matteo da Modena. In quel periodo emersero i primi dissidi interni alla comunità, imputabili anche alla notevole diffusione raggiunta che impediva alla nuova *religio* di mantenere il carattere diocesano che l'aveva contraddistinta. Qualche anno più tardi, con la *Religiosam vitam eligentibus* del 26 aprile 1246, Innocenzo IV pose l'ordine sotto la protezione del cardinale Guglielmo Fieschi⁴⁴, nipote del papa, concesse la protezione apostolica a tutte le *domus* della congregazione e l'immunità dalla giurisdizione degli ordinari diocesani. Poco tempo dopo, con la *Vota devotorum* lo stesso pontefice accorderà ai frati sacerdoti il diritto di confessare e di predicare, prerogative subordinate all'autorizzazione dei vescovi locali e dei parroci titolari: si avviò così un'attività pastorale e un processo di clericalizzazione che assimilava ancor più i Giamboniti agli altri mendicanti⁴⁵. Con la *magna unio* del 1256 i seguaci di Giovanni Bono confluirono assieme ad altri gruppi eremitici – brettinesi e guglielmiti – nel grande Ordine degli eremitani di Sant'Agostino⁴⁶.

1.2. Un passato negato e ritrovato

⁴² Luijk, *Gli eremiti* cit., pp. 28, 40-41, 68, 77-78; Dal Pino, *Formazione degli eremiti* cit., p. 50.

⁴³ Manca a tutt'oggi uno studio approfondito e documentato su questo insediamento giambonita sul quale mi riprometto di ritornare; qualche notizia viene fornita in Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., pp. 53-54; p. 91-93; pp. 99-103.

⁴⁴ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 329-340.

⁴⁵ Canetti, *Giovanni Bono* cit., p. 733; F. Dal Pino, *Papato e Ordini mendicanti-apostolici "minori" nel Duecento* cit., p. 139.

⁴⁶ Dal Pino, *Formazione degli eremiti* cit., pp. 51-56.

Nulla – lo si sarà notato – dicono i testi al riguardo delle origini familiari e dei primi decenni di vita di Giovanni Bono. Ciò avviene non tanto per una sorta di loro ‘amnesia’, ma perché – si ponga mente – nulla chiedono in merito i commissari pontifici⁴⁷. Anche questa è una circostanza che balza all’attenzione, una circostanza che sembra quantomeno insolita se raffrontata a altri processi di canonizzazione dove i riferimenti alla famiglia e ai primi anni di vita del canonizzando sono fatti oggetto d’attenzione. Le ragioni di tale scelta sfuggono, cosicché si può solo legittimamente essere tentati dal presumere che pure un simile atteggiamento rientrasse in una più ampia strategia processuale volta ad obliterare i primi decenni di vita di Giovanni Bono, un passato forse ingombrante e che poteva risultare assai scomodo e inopportuno da rievocare nell’ambito di un *sublime negotium*. Quel passato poteva risultare, in altre parole, in stridente contrasto con le virtù e i tratti che a quell’epoca dovevano connotare i ‘modelli’ di santità che la Chiesa sosteneva.

Il processo terminò senza che Giovanni Bono fosse iscritto nel catalogo dei santi; lo stesso culto locale a lui riservato si affievolì sino a spegnersi e in maniera relativamente veloce. Si perse persino memoria del luogo della sua sepoltura. Sarà solo nel corso secolo XV che, grazie ad un evento miracoloso, con il ritrovamento del santo corpo il culto per Giovanni Bono, favorito dai Gonzaga, avrà nuovo vigore. È, e non per caso, in tale rinnovato interesse devozionale che si colloca la realizzazione di alcuni testi letterari nei quali è evidente la volontà di ovviare alla mancanza di riferimenti biografici rilevata dagli atti processuali di metà Duecento: in queste tarde *vitae* il passato di Giovanni Bono è ricostruito ricorrendo a dei topoi⁴⁸. Di lui si dice che, nato a Mantova, derivò il suo nome da quello dei genitori, Giovanni e Bona. Morto il

⁴⁷ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., p. 62

⁴⁸ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., pp. 35-56.

padre Giovanni Bono si sarebbe allontanato dalla sua città, e avrebbe girovagato di città in città, facendo lo *ioculator*. Ma poiché a quei tempi pagani ed eretici riempivano la Lombardia, la madre Bona, devotissima a Cristo, temendo per la fede del figlio, pregava di continuo Dio sperando nel suo salvifico intervento. In seguito ad un voto fatto in occasione di una malattia che lo colpì, oramai quarantenne, e grazie all'intercessione della pia madre, Giovanni Bono si convertì. La sua conversione trovò sanzione in un gesto pubblico: la confessione dei peccati al vescovo di Mantova. Giovanni Bono abbandonò così quella vita mondana che aveva sin lì condotto per abbracciarne una contrassegnata dall'asceti e dalla penitenza⁴⁹. Una vita che troverà piena attuazione nel ritiro nel territorio di Cesena. È lì che la santa vita del frate eremita può manifestarsi pienamente.

Richiamiamo poi l'attenzione sull'attività che Giovanni Bono avrebbe esercitato dopo la fuga dalla città d'origine: il giocoliere, una di quelle professioni così tanto deprecate dalla gerarchia ecclesiastica del tempo da divenire indicativa 'icona' della dissoluzione⁵⁰. È difficile di conseguenza poter asserire con assoluta certezza se l'informazione rispecchi una condizione effettiva o sia una 'invenzione' letteraria. Tale condizione potrebbe infatti essere assunta quale artificio letterario per indicare la vita peccaminosa condotta da Giovanni Bono dalla quale ebbe modo di redimersi grazie all'intervento divino. In tale modo Giovanni Bono diventa un esempio da additare a tutti coloro che conducono una vita errabonda e lontana dalla grazia divina. E ad essi, proprio attraverso l'esperienza di Giovanni Bono, si testimonia che la redenzione è possibile e si addita la via per perseguirla.

⁴⁹ Sul rapporto tra ideale penitenziale e santità rimandiamo a Vauchez, *La sainteté* cit., pp. 450-451.

⁵⁰ Cfr. E. Artifoni, *I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo piemontese*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino, 1985, pp. 227-248.

Più aderente alla concreta situazione dell'epoca è invece il marcato richiamo alla presenza degli eretici in Lombardia. Un'analoga considerazione può essere estesa ad un'altra notizia: Giovanni Bono al momento della sua conversione – da collocare nel secondo decennio del secolo XIII – avrebbe confessato i suoi peccati al vescovo di Mantova. Tale presule andrebbe individuato in Enrico. Il dato non è privo d'interesse e, soprattutto, non è affatto in contrasto con quanto è noto. La conversione di Giovanni Bono verrebbe difatti a porsi in un periodo di grande fervore religioso che contrassegnò in modo del tutto peculiare anche il laicato mantovano come si è visto⁵¹, contrassegnato dal fiorire di forme di vita eremitica⁵² e dalla nascita di *religionēs novae*⁵³ anche nella città di Mantova, dove – lo si è visto – un attivo gruppo di penitenti si stava distinguendo per numerose iniziative religiose, alcune delle quali realizzate, oltretutto, negli anni del governo del vescovo Enrico⁵⁴. In tale contesto ben si collocerebbe anche l'esperienza di Giovanni Bono⁵⁵.

Dall'insieme delle notizie desumibili dalle testimonianze processuali e dalla successiva produzione lettera-

⁵¹ Oltre ad Vauchez, *Comparsa e affermazione di una religiosità laica* cit., p. 405; e ad altri ben noti contributi dello stesso autore (*La spiritualità dell'Occidente medioevale (secoli VIII-XII)*, Milano, 1978; *I laici nel medioevo. Pratiche ed esperienze religiose*, Milano, 1989; *Esperienze religiose nel medioevo*, Roma, 2003), si rimanda a Merlo, *Spiritualità e religiosità* cit., pp. 41-48; Id., *Religiosità e cultura religiosa dei laici nel secolo XII*, in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione: sviluppi di una cultura*, Atti della decima Settimana internazionale di studio (Mendola, 25-29 agosto 1986), Milano, 1989, pp. 197-215; Id., *Tensioni religiose agli inizi del Duecento* cit., pp. 31-92.

⁵² Elm, *Italianische Eremitengemeinschaften* cit., pp. 491-559; *Eremites de France et d'Italie (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di A. Vauchez, Roma, 2003.

⁵³ Si veda almeno il già citato secondo volume dei «Quaderni di storia religiosa» intitolato *Religionēs novae*.

⁵⁴ Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 3-92; A. Rigon, *Penitenti e laici devoti* cit., pp. 51-73; Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 81-95.

⁵⁵ Alzetta, *La complessa vicenda* cit., p. 75-77

ria, è dunque possibile trarre dei dati utili per abbozzare un sia pur frammentario profilo biografico di Giovanni Bono inscrivendolo in un altrettanto poco definito ambito cronologico. È infatti possibile ritenere che egli sia nato a Mantova sullo scorcio del sesto decennio del secolo XII, poiché quando morì, nel 1249, secondo alcuni testi aveva raggiunto gli ottant'anni di età; la sua 'conversione' e il suo ritiro in eremo si ritiene siano da collocare agli inizi del secondo decennio del Duecento⁵⁶. Tali riferimenti temporali sono, ovviamente, da assumere con estrema cautela e vanno perciò intesi come termini di riferimento di massima.

Certo è che né gli atti processuali né le successive opere letterarie permettono di dare concretezza storica ai primi decenni di esistenza di Giovanni Bono e soprattutto di far luce sulle sue origini sociali. A gettare un raggio di luce su tali aspetti soccorre un atto notarile sul quale è opportuno soffermarsi.

In un giorno imprecisato del 1230⁵⁷, stando laddove si amministrava la giustizia pubblica, alla presenza di un console di giustizia, Bonora *de Altenerio de Bucadasino*, a rimedio della sua anima, donò a frate Matteo del 'collegio' di Giovanni Bono *de Bonummo* che sta a Cesena, a nome di detto Giovanni Bono e di tutto il suo 'collegio', un appezzamento di terra ubicato in Porto, posto nei pressi di un corso d'acqua, fra il lago di Mantova, una via e beni appartenenti alla chiesa di San Pietro di Porto e al monastero di San Giovanni di Mantova. Del terreno non viene indicata l'estensione ma si precisa che era in parte prativo, in parte coltivato a viti, in parte paludoso e con

⁵⁶ Notizie inerenti alla vita di Giovanni Bono vengono riportate da testi agiografici e *vitae* ma nessuna di tali opere è coeva al processo di canonizzazione cui quegli scritti si rifanno traendovi la maggior parte delle informazioni; per tali scritti, risalenti ai secoli XIV-XVI, ci si limita qui a rimandare a Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., pp. 13-15.

⁵⁷ Archivio di Stato di Milano, Pergamene per fondi, San Giovanni Evangelista, cart. 233, perg. n. 39, <1230, Mantova>.

una pescheria. Si specifica, soprattutto, che sopra quel terreno era stata posta la prima pietra di una chiesa da erigere ad onore di Dio e della sua gloriosa Madre e da intitolare alla beata Agnese martire. Il donatore rinuncia a qualsiasi suo diritto di patronato su quell'edificio. A redigere l'atto di donazione fu incaricato il notaio Bonacurso *de Rivarolis*.

L'importanza di tale documento è evidente. Esso non solo consente di datare la fondazione della prima *domus* giambonita presso la città di Mantova, non solo permette di evidenziare come tale fondazione sia da rapportare ad una donazione effettuata da un laico – del quale peraltro null'altro sappiamo – ad indicare la precoce presa dell'ordine sul laicato ed in particolare su quello mantovano, ma restituisce un dato di fondamentale importanza, ovvero il 'cognome' di Giovanni Bono, permettendo di scorgerne così le origini familiari⁵⁸.

Il documento era noto alla storiografia locale ma da tempo risultava introvabile, tanto che si è giunti a metterne fortemente in dubbio l'esistenza e quindi a respingere quanto tramandato dall'erudizione locale⁵⁹, che sin dal Cinquecento volle ascrivere Giovanni Bono alla 'nobile' famiglia dei Bonomi⁶⁰.

Se il dato fornito dal ritrovato atto notarile non permette certo di avvalorare quest'ultima asserzione, consente tuttavia di inscrivere Giovanni Bono entro un preciso contesto familiare. È possibile osservare che nei decenni posti a cavallo dei secoli XII-XIII è tutt'altro che infrequente l'attestazione di personaggi indicati con la stessa apposizione cognominale attribuita a Giovanni

⁵⁸ Gli ultimi a riservare un cenno su tale questione sono stati Cagnetti, *Giovanni Bono* cit., p. 731; Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., p. 26.

⁵⁹ F. Amadei, *Cronaca universale della città di Mantova*, a cura di G. Amadei, E. Marani, G. Praticò, I, Mantova, 1954, p. 381.

⁶⁰ Dalla fine del Cinquecento agiografi ed eruditi indicarono nel nobile casato mantovano dei Bonomi la famiglia di origine di Giovanni: Alzetta, *La complessa vicenda* cit., p. 65.

Bono. Vale la pena ricordare qui *Ottolinus de Bonomo*, citato fra i confinanti di un terreno pertinente alla chiesa di San Pietro di Porto alienato nel 1201⁶¹: egli deteneva dunque terre site laddove era posto pure il terreno sul quale sarebbe sorta la chiesa di Santa Agnese. Nei primissimi anni del Duecento è attivo in Mantova il notaio *Iohannes de Bonomis/de Bononis*⁶². E nello stesso periodo è pure documentato un Girardo notaio «Bononis»⁶³. Ne consegue che il fondatore dei Giamboniti dovette appartenere ad una famiglia che per quanto non importante non doveva essere del tutto priva di mezzi. Si può dire di più: sembra lecito farne un gruppo familiare entro il quale il mestiere di notaio parrebbe essere stata una professione alquanto praticata. Al riguardo non possono non tornare alla mente due eventi prodigiosi narrati nell'ambito del processo di canonizzazione ai quali s'è fatto sopra cenno: la disputa con il dotto canonico e la distruzione di alcuni scritti, riferimenti che sembrerebbero tradire una qualche familiarità di Giovanni Bono con il mondo del diritto e della scrittura. Si sarebbe anzi tentati dal porre in rapporto il nostro santo mancato con quel notaio Giovanni che, forse non per nulla, scompare dalla documentazione nello stesso torno di tempo in cui si collocherebbe la conversione di Giovanni Bono. Una loro identificazione appare essere una ipotesi tanto arida quanto suggestiva.

2. Il processo di canonizzazione

⁶¹ ASMn, AG, b. 3392, n. 45, 1201 gennaio 28.

⁶² ASMn, AG, b. 317, n. 16, 1202 novembre 28.

⁶³ ASMn, AG, b. 317, n. 49, 1215 aprile 6.

2.1. *L'iter processuale, gli attori e i luoghi*

Torniamo alla promozione del culto di Giovanni Bono per soffermarci in modo particolare sul processo di canonizzazione che – giova evidenziarlo – si colloca in un periodo di forte formalizzazione delle procedure⁶⁴ per il riconoscimento canonico della santità⁶⁵.

A sollecitare il pontefice affinché il servo di Dio venisse ascritto nel catalogo dei santi furono il vescovo di Mantova Iacopo da Castell'Arquato, del quale va posto in evidenza l'attivismo e la centralità nel dare impulso alla apertura del *negotium*, e due *ambaxatores*: Bartolomeo e Nicolò, che si recarono presso il pontefice, a quel tempo a Genova di ritorno da Lione⁶⁶. La documentazione non

⁶⁴ Per tutto ciò che attiene ai processi di canonizzazione non si può prescindere dal fondamentale Vauchez, *La sainteté* cit.; R. Paciocco, *Canonizzazioni e culto dei santi nella christianitas*, Assisi, 2006. Si vedano inoltre S. Boesch Gajano, *Il culto dei santi: filologia, antropologia e storia*, «Studi storici», 23 (1982), pp. 119-136; J.-C. Schmitt, *La fabrique des saints (Note critique)*, «Annales. Économies Sociétés Civilisations», 39 (1984), pp. 286-297; nonché gli studi di R. Paciocco: «*Sublimia negotia*». *Le canonizzazioni dei santi nella curia papale e il nuovo Ordine dei frati minori*, Padova, 1996; Id., «*Virtus morum*» e «*virtus signorum*». *La teoria della santità nelle lettere di canonizzazione di Innocenzo III*, «Nuova rivista storica», 70 (1986), pp. 597-610; Id., *Il papato e i santi canonizzati degli Ordini mendicanti. Significati, osservazioni e linee di ricerca*, in *Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti*. Atti del XXV Convegno internazionale della Società internazionale di studi francescani e Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 13-14 febbraio 1998), Spoleto, 1998, pp. 263-341; Id., *Per un "carisma" del diritto. Canonizzazioni, procedura processuale e agiografia (secoli XI-XIII)*, «Studi storici», 40 (1999), pp. 1009-1035. Id., *Processi e canonizzazioni nel Duecento. Documenti e riflessioni a proposito di Filippo di Bourges*, «Archivum historiae pontificiae», 40 (2002), pp. 85-174. Per la normativa canonica basti qui fare riferimento a Gaudemet, *Storia del diritto* cit., pp. 611-615.

⁶⁵ Recentemente è stato posto in risalto che «la storia dei processi per la canonizzazione dei santi va di necessità adattata nell'alveo delle regole del processo romano-canonico»: Paciocco, *Processi e canonizzazioni* cit., pp. 103-110.

⁶⁶ Tutto ciò si evince dalla lettera pontificia citata *infra*, nota 71.

restituisce indicazione alcuna in merito alla loro famiglia d'appartenenza, tuttavia la storiografia ha inteso identificarli nei rispettivi esponenti delle famiglie Nuvoloni e Arlotti⁶⁷, gruppi parentali rappresentativi del ceto sociale predominante in Mantova nei decenni centrali del Duecento⁶⁸.

Probabilmente in quel torno di tempo si procedette anche ad un accertamento diocesano della santità di Giovanni Bono, accertamento di cui non risulta essere rimasta alcuna traccia documentaria. Né vi è notizia della produzione coeva di testi letterari, quali, ad esempio, una vita o una raccolta di miracoli. Eppure – sembra lecito supporlo – la rappresentanza mantovana dovette recare con sé e presentare alla curia pontificia un qualche scritto attestante la *fama sanctitatis* e le opere di colui che s'intendeva promuovere agli onori degli altari, documentazione atta a sollecitare la decisione pontificia⁶⁹.

La risposta del papa non si fece attendere. Nel luglio del 1251 Innocenzo IV⁷⁰ inviò la lettera con la quale aggiungeva l'apertura del processo di canonizzazione⁷¹. Il pontefice si rivolse al vescovo di Modena Alberto⁷², al priore di San Marco di Mantova e al preposito della cattedrale mantovana, cui affidò il compito di provvedere ad indagare sulla vita ed i miracoli del servo di Dio esami-

⁶⁷ Golinelli, *Dal santo del potere* cit., pp. 55.

⁶⁸ A tutt'oggi non si dispone di uno studio sulla famiglia Nuvoloni in età comunale (per il Quattrocento è consultabile invece l'accurata ricostruzione di I. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma, 1996, pp. 399-409); la famiglia Arlotti è stata presa in esame da Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 170-173.

⁶⁹ Paciocco, «*Sublimia negotia*» cit., p. 36 e pp. 46-50.

⁷⁰ Paravicini Bagliani, *Innocenzo IV* cit., pp. 792-794.

⁷¹ *Reg. In. IV*, n. 5256.

⁷² Alberto Boschetti vescovo di Modena dal 1234 ad 1264 (Eubel, *Hierarchia catholica* cit., p. 353). Di questo presule si veda soprattutto il profilo delineato da A. I. Pini, *Boschetti, Alberto (Albertino)*, in DBI, XIII, Roma, 1971, pp. 174-176. Un cenno anche in R. Rötker, *Nobiltà e comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, Modena, 1997, p. 109.

nando testimoni degni di fede secondo quella precisa forma di interrogatorio che lui stesso aveva provveduto inviare loro. Innocenzo IV dispone altresì che il testo delle deposizioni raccolte, munite del sigillo dei membri della commissione, sia fatto giungere alla curia papale in modo tale da poter procedere in quel *negotium*.

La *forma interrogatorii* indicata dal papa e allegata alla citata lettera, è la nota *Testes legitimos*. Inoltrata per la prima volta in occasione dell'apertura del processo per il riconoscimento della santità di Elisabetta di Turingia, rappresenta una importante tappa del progressivo perfezionarsi ed accentuarsi del controllo pontificio nelle procedure di canonizzazione⁷³. Con essa si intendeva guidare l'interrogatorio dei testimoni in modo tale da raccogliere una serie di dati indispensabili per l'accertamento della vita e dei miracoli attribuiti al canonizzando. I testi dovevano giurare e poi deporre «quomodo sciant, quo tempore, quo mese, quo die, quibus presentibus, quo loco, de cuius invocationes, et quibus verbis interpositis, et de nominibus illorum, circa quos miracula facta esse dicuntur, et si eos ante cognoscebant, et quos miracula facta esse dicuntur, et si eos ante cognoscebant, et quot diebus ante viderint eos infirmos, et quanto tempore fuerint infirmi, et quanto tempore visi sunt sani, et de quo loco sunt oriundi, et interrogentur de omnibus circumstantiis diligenter». La stessa procedura stabiliva che gli inquisitori provvedessero a far sì che le deposizioni rilasciate dai testi durante gli interrogatori venissero, *fideliter*, messe per iscritto: «verba testium fideliter redigantur in scriptis».

Il processo di canonizzazione si aprì ufficialmente il 27 luglio 1251 quando, «in viridario Sancti Marci de Mantua», alla presenza, si noti, del vescovo e dell'arciprete della cattedrale di Mantova, dell'arciprete della cattedrale di Modena, dello *scriptor* del presule

⁷³ Vauchez, *La sainteté* cit., pp. 58-59; Paciocco, «*Sublimia negotia*» cit., p. 43.

modenese, e di molti altri dei quali non vengono riportati i nomi, il vescovo di Modena Alberto, con il consenso del preposito di Mantova Giovanni e del priore di San Marco, apre e dà lettura delle citate lettere remissoriali di Innocenzo IV. Tali lettere gli vennero presentate da frate Guizzardo, priore del convento di Santa Agnese, che parrebbe qui fungere da postulatore della causa.

Il giorno successivo, «in canonica Mantue», presenti l'arciprete mantovano e quello modenese oltre al vicario del vescovo di Modena, prese avvio l'escussione dei testimoni. I primi ad essere uditi dai membri della commissione furono i frati del convento di Santa Agnese, i quali giurarono sul Vangelo di dire la verità «super vita, conversatione et miraculis fratris Johannis Boni». Dal 28 luglio al 5 agosto vennero escussi tredici frati e sei laici che riferirono di 40 miracoli.

Il primo agosto aveva avuto inizio una seconda serie di audizioni che si concluse cinque giorni dopo. Nel corso di questa seconda 'sessione' che si svolse tra la *domus* di San Marco e la chiesa cattedrale, deposero tre frati e 59 laici, testi prodotti da frate Ugolino, priore generale dell'Ordine degli eremiti. Essi raccontarono di 40 miracoli⁷⁴.

Sul finire del 1253 si istruì un'ulteriore inchiesta⁷⁵, la cui conduzione risulta essere stata affidata al *magister* Michele, cappellano del cardinale Guglielmo Fieschi⁷⁶. Nell'ottobre di quell'anno, nella sala capitolare del convento di Santa Agnese di Mantova e – non meno significativamente – nell'episcopio, si intraprese l'escussione di

⁷⁴ Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., p. 74.

⁷⁵ Sarebbe più congruo invero parlare di un secondo processo; disponiamo dei relativi atti (che ricordiamo essere editi in AASS, *Octobris*, IX, pp. 771-885), ma non della documentazione con la quale il pontefice ne ingiunse l'apertura. Cfr. Vauchez, *La sainteté* cit., p. 63, nota 78.

⁷⁶ Di lui non si trova menzione tra i membri della *familia* del cardinale Fieschi ricostruita da Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., pp. 334-339.

nuovi testimoni: dal 29 ottobre al giorno 7 del mese successivo deposero 15 frati. Dal 7 all'11 novembre, nel palazzo vescovile, si ascoltarono le testimonianze di 14 laici. Ad essi si chiese di deporre solo sulla fama del canonizzando così che nessuno, con una sola eccezione invero, riferì di eventi reputati miracolosi. Sono 90 i testi – tutti laici – uditi tra l'8 novembre e il 4 dicembre. Nelle loro testimonianze vi è parola di 26 miracoli. L'esame avvenne nel palazzo del vescovo sino al 12 novembre e successivamente nella chiesa di San Giacomo⁷⁷.

A partire dal 27 dicembre 1253 sino al 7 gennaio 1254 la sede del processo divenne il convento giambonita di Cesena, dove l'incaricato pontificio poté ascoltare 33 testimoni; di questi 4 erano eremiti⁷⁸. È bene accennare almeno al fatto che in tale fase del *negotium* l'interrogazione dei testi procedette sulla scorta di una specifica serie di *articuli interrogatorii*⁷⁹.

Una considerazione a parte meritano i luoghi presso i quali il processo si svolse. Vi accenniamo qui rapidamente facendo riferimento esclusivamente alle fasi processuali svoltesi a Mantova e omettendo, per brevità, ogni specifico rimando. S'è detto che il *negotium* venne aperto presso la *domus* della congregazione canonica di San Marco⁸⁰, congregazione che indagini in corso rivelano essere uno dei principali punti di riferimento della vita religiosa e istituzionale nella Mantova del tempo. Non a caso il priore di San Marco venne scelto da Innocenzo IV come commissario. S'è anche visto che l'attività della

⁷⁷ Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., p. 74-75.

⁷⁸ Mattei, *Il processo di canonizzazione* cit., p. 75.

⁷⁹ ASMn, AG, b. 3305, <c. 90r>: «Articuli de vita, fide, conversatione, et fama (...) videlicet quod dictus frater Johannes Bonus fuit vir sancte vite, catholice fidei, honeste conversationis et utilis et laudabilis fame et celebris». Gli *articuli interrogatorii* sulla santità si affermarono nella seconda metà del secolo XIII: Vauchez, *La sainteté* cit., p. 58; Paciocco, «*Sublimia negotia*» cit., p. 45.

⁸⁰ Sui canonici di San Marco di Mantova si veda qui il capitolo V.

commissione si spostò poi ad operare negli ambienti canonicali: d'altronde uno dei tre commissari era il preposito della cattedrale. Se l'audizione dei testi in Santa Agnese, luogo di sepoltura di Giovanni Bono, potrebbe dirsi ovvia, è la reiterata menzione degli edifici episcopali quale luogo d'azione ad acquisire specifico spessore. Assieme ai luoghi anche le presenze all'escussione dei testi non sono meno eloquenti. Merita d'essere richiamata l'attenzione innanzitutto su quella dei vescovi mantovani, di Iacopo e dal 1253 di Martino, del vicario vescovile, di esponenti del clero locale, ed in particolare di appartenenti al capitolo cattedrale, ma anche di uomini dell'*entourage* vescovile. Segnaliamo poi la presenza di alcuni membri della *familia* del presule Martino; né minor valore deve essere attribuito alla presenza tra gli stessi testimoni di un servo, di un cuoco e di due notai del vescovo, così come non mancano preti di chiese cittadine e diocesane. Ecco dunque che luoghi e presenze consentono di ribadire, una volta di più, la forte incidenza dell'episcopio ed in generale della Chiesa mantovana nella gestione del processo di Giovanni Bono. Degno di nota è anche il fatto che ben due commissari su tre appartengono ad istituzioni ecclesiastiche di Mantova, entrambe vicine alla Chiesa vescovile.

La conduzione del *sublimen negotium* si concretizzò nella redazione di un non esiguo corpo documentario, raccolto oggi giorno in un codice composito – la cui “confezione” potrebbe essere di molto posteriore al secolo XIII – per il quale a tutt'oggi non si dispone di alcuno studio diplomatico, lacuna che non è nostro proposito colmare in questa sede. Tale codice risulta essere attualmente ripartito in tre fascicoli che presentano diverse cartulazioni nessuna delle quali è consequenziale e quindi non permette un puntuale e corretto rinvio alle singole parti.

Il primo fascicolo è relativo all'inchiesta tenutasi nell'estate del 1251. Una stessa mano ha realizzato i primi tre quaterni ed un duerno. È quella del notaio Bona-

ventura del *magister* Mauro la cui sottoscrizione notarile è presente al termine del primo e del secondo quaterno, nella prima e nell'ultima carta del terzo, nonché alla fine del duerno. Seguono un ternione ed un quaterno nei quali sono state verbalizzate le testimonianze rese dal primo al 6 agosto. In esso è dato riscontrare, in corrispondenza dell'ultima carta sia del ternione che del quaterno, la presenza del *signum* notarile di Lanfranco da Bergamo. Il secondo fascicolo è costituito dalle copie, anonime ma attribuibili ad almeno tre diverse mani, copie non datate in modo alcuno e prive di qualsiasi formula di autenticazione, dell'intero primo fascicolo. Nel terzo fascicolo – dato da sei quaterni, un duerno ed un folio – sono raccolte le deposizioni prodotte nella seconda fase del *negotium*, quella svoltasi tra il 1253 ed il 1254. In quest'ultima parte del codice l'ordine delle singole unità documentarie non rispecchia la successione cronologica degli interrogatori: il testo delle deposizioni rese a Cesena tra la fine del 1253 ed il principio dell'anno successivo è stato collocato prima di quello delle testimonianze rese a Mantova nei precedenti mesi di ottobre, novembre e dicembre⁸¹.

⁸¹ Va segnalata anche la presenza di una breve ed incompleta lista di miracolati e di miracoli scritta su di una stretta e lunga pergamena. Il testo è ripartito in otto 'blocchi'. Ognuno di essi si apre con il nome del miracolato, con l'indicazione della malattia, o delle malattie, di cui era affetto, del giorno e del luogo della guarigione. Seguono poi i nomi di coloro che di quell'evento prodigioso furono testimoni. I miracolati elencati sono otto; i *testes* sono invece complessivamente 21. Nessun elemento concorre a datare tale scrittura con precisione. Difficile poterne stabilire anche la funzionalità sia rispetto alla procedura processuale sia rispetto alla restante documentazione. Ne ignoriamo anche l'autore: l'anonima mano non corrisponde né a quella del notaio Bonaventura né a quella di Lanfranco. Si nota che i nomi presenti in quell'elenco corrispondono ai testimoni escussi, nel medesimo ordine di successione, dal primo al tre agosto del 1251, testimonianze raccolte dal notaio Lanfranco. La striscia di pergamena reca la seguente intestazione: «Nomina eorum circa quos miracula facta sunt post mortem fratris Iohannisboni et eorum qui deposuerunt». Se ne veda l'edizione in Gardoni, '*Signa sanctitatis*' cit., pp. 339-341.

L'iter processuale si arrestò nel 1254. Il *negotium* di Giovanni Bono non si concluse – lo si è più volte detto – con il riconoscimento ufficiale della sua santità⁸². Molteplici dovettero essere le cause di tale mancata santificazione. Diverse sono in proposito le ipotesi formulate, nessuna della quali, da sola, sembrerebbe essere esaustiva. Di certo la morte di Innocenzo IV non mancò di riflettersi sulla interruzione delle procedure di canonizzazione. Un'incidenza di non poco rilievo potrebbero aver avuto, come da più parti si sostiene, anche quei dubbi sulla vita di Giovanni Bono che entrambe le indagini, forse, non dissolsero del tutto⁸³, soprattutto in merito alla sua ortodossia⁸⁴. Egli infatti, nonostante la sua vicenda terrena fosse stata contraddistinta da numerosi *signa sanctitatis* che gli valsero sin da vivo una diffusa fama di santità, rimaneva pur sempre un eremita *illitteratus* che mai ottenne la promozione agli ordini sacri⁸⁵. Ne conseguì che, negli anni centrali del Duecento, ovvero in un periodo in cui la Chiesa guardava con crescente sospetto ai possibili casi di falsa santità e che avvertiva la cocente esigenza di espungerli anche quand'erano da tempo divenuti oggetto di culto pubblico⁸⁶, il riconoscimento della santità del lai-

⁸² Tra i diversi casi di santità mancata ricordiamo solo quello studiato da L. Pellegrini, "*Negotium imperfectum*": *il processo per la canonizzazione di Ambrogio da Massa (O.M., Orvieto 1240)*, «Società e storia», 64 (1994) pp. 253-278, oltre ai dati raccolti da Vauchez, *La sainteté* cit., p. 61.

⁸³ Golinelli, *Dal santo del potere* cit., p. 61, indica tra i motivi «per cui non si procedette alla canonizzazione di Giovanni Bono: i dubbi sulla sua fede e sulla sua ortodossia»; Id., *Da santi ad eretici* cit., p. 484: «Ostavano alla sua santificazione il suo essere laico, irregolare, benché fondatore di un nuovo Ordine (ma forse non ce n'era bisogno: si ricordi la costituzione *Ne nimia religionum* del Lateranense IV), uomo dal passato discutibile, *joculator*, ed anche, probabilmente, qualche dubbio sulla sua ortodossia».

⁸⁴ Vauchez, *La sainteté* cit., p. 386.

⁸⁵ Vauchez, *La sainteté* cit., p. 604.

⁸⁶ Al problema della simulazione della santità è dedicato il volume *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Zari, Torino, 1991. Dell'argomento si è occupato anche M. D'Alatri,

co Giovanni Bono potrebbe aver costituito un serio problema per la curia pontificia⁸⁷. Né si deve sottacere che in quegli anni la tipologia del santo eremita non sembra essere più tra i modelli di santità sostenuti dalla curia papale⁸⁸. Recentemente, in maniera alquanto opportuna, Franco Dal Pino ha invece inteso istituire un nesso tra la mancata santificazione del fondatore dei Giamboniti e i progetti pontifici tendenti a far confluire i diversi gruppi eremitici in un unico Ordine⁸⁹. Vanno a tale proposito posti nel giusto rilievo i dissensi che si vennero a creare sin dagli anni Quaranta fra i Giamboniti e gli altri ordini mendicanti, ed in particolare con i seguaci di Francesco. I motivi del contendere – si potrebbe dire della concorrenza – consistevano nella sempre più attiva assunzione di compiti pastorali da parte degli Eremitani, ma anche negli abiti che questi ultimi indossavano, abiti troppo simili a quelli dei francescani che rendevano persino difficile da parte dei fedeli distinguere i membri dei due diversi ordini. Tutto ciò rese necessario l'intervento del papa in più d'una occasione. In tale contesto s'inscrive l'opera della Sede apostolica e del cardinale protettore Riccardo Annibaldi che portarono alla definizione delle rispettive com-

Culto dei santi ed eretici in Italia nei secoli XII e XIII, in Id., *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti*, I, *Il Duecento*, Roma, 1986, pp. 23-43.

⁸⁷ A. Vauchez, *La nascita del sospetto*, in *Finzione e santità* cit., pp. 39-51:40-41, con specifico richiamo al caso di Giovanni Bono [tale saggio si trova ora anche in Id., *Santi, profeti e visionari* cit., pp. 235-247].

⁸⁸ Vauchez, *La sainteté* cit., p. 326 e p. 454.

⁸⁹ Dal Pino, *Formazione degli eremiti di Sant'Agostino* cit., p. 48: «Il fatto che non si sia giunti ad una vera e propria canonizzazione credo sia dovuto, più che alle difficoltà legate alla inedita figura del beato o a sospetti sulla sua ortodossia specialmente in materia matrimoniale, alla ritenuta inopportunità di porre così in rilievo il fondatore di uno dei tre principali gruppi interessati alla prossima unificazione che, canonizzato, avrebbe finito per imporsi a scapito, almeno apparentemente, degli altri due».

petenze e delle aree di influenza⁹⁰. A ciò si può ora aggiungere quanto abbiamo poco sopra detto in merito alle origini familiari di Giovanni Bono, e alla possibilità che egli stesso fosse stato un notaio.

Comunque sia, sarà solo con Sisto IV che il culto di Giovanni Bono verrà autorizzato, mentre i tentativi per ottenerne la canonizzazione, dopo numerose traslazioni⁹¹, oblii e riprese della sua devozione, si susseguirono sino al secolo XVIII ma senza successo⁹². Circostanze tutte che attendono d'essere illuminate da specifici studi che potrebbero fornire utili indicazioni anche in merito alla tradizione degli atti processuali duecenteschi e alla successiva produzione di testi agiografici.

2.2. Una strategia processuale: il ruolo dei notai

Per la promozione agli onori degli altari di Giovanni Bono si produsse dunque un *dossier* di una certa consistenza. Le parti che lo compongono sono state realizzate per perseguire uno stesso obiettivo ma con criteri e modalità diverse. Tra queste diversità merita d'essere richiamato il diverso coinvolgimento del notariato. Si è detto che solo gli atti relativi all'inchiesta condotta a Mantova nell'estate del 1251 è con assoluta certezza opera di due pubblici notai i quali provvidero ad apporvi i loro *signa* notarili. Viceversa nessuna delle verbalizzazioni degli anni 1253-1254 è contrassegnata da alcuna autenticazione notarile. Parrebbe a questo punto legittimo chiedersi se e in quale misura il ricorso a quei notai possa apparire quale spia di una possibile strategia assunta dai promotori della santificazione di Giovanni Bono per ottenerne il buon esito, e ciò in una prospettiva che vede

⁹⁰ Elm, *Italianische Eremitengemeinschaften* cit., pp. 550, 557-558; Van Luijk, *Gli eremiti neri* cit., pp. 34-35, 70 e 94-95.

⁹¹ Mattei, *Il processo* cit., pp. 65-71.

⁹² Golinelli, *Dal santo del potere* cit., p. 62; Canetti, *Giovanni Bono* cit., p. 733; Robertini, *Giovanni Bono* cit., p. 863.

l'impiego dei notai nella 'certificazione del soprannaturale'⁹³. Non solo. La considerazione dei notai permetterà, nuovamente, di richiamare il ruolo centrale avuto nella conduzione del processo per la canonizzazione di Giovanni Bono da parte delle istituzioni ecclesiastiche mantovane, ed in specie dei presuli.

Individui qualificati come notai sono coinvolti nel *negotium* di Giovanni Bono a diverso titolo e come tali figurano nella relativa documentazione⁹⁴, tuttavia, un grado di coinvolgimento specifico attiene ai notai Bonaventura figlio del *magister* Mauro e Lanfranco da Bergamo. Bonaventura figlio del *magister* Mauro è il notaio che – come detto – presiedette all'avvio del processo il 27 luglio 1251. Egli assistette alla apertura e alla lettura delle lettere papali, lettere che provvide a trascrivere all'inizio del quaterno che apre il *dossier* processuale⁹⁵. Il giorno dopo iniziò a raccogliere per iscritto le deposizioni giurate dei testimoni: tredici frati eremiti e sei laici. Tali testimonianze inerenti – come si è già osservato – i miracoli compiuti in vita dal canonizzando, vennero redatte su di due quaterni al termine di ognuno dei quali Bonaventura appose il suo *signum* e la sua sottoscrizione nella quale dichiara di essere notaio del sacro palazzo. Le scarse notizie biografiche disponibili fanno del notaio Bonaventura un professionista legato al capitolo della cattedra-

⁹³ Quello dell'utilizzo del notaio per la certificazione dei miracoli è una problematica il cui rilievo è stato posto in evidenza in modo particolare da S. Boesch Gajano, *Uso e abuso del miracolo nella cultura altomedioevale*, in *Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle)*. Actes du colloque (Rome, 27-29 octobre 1988), Roma, 1991, pp. 109-122: p. 114; Ead., *Dalla storiografia alla storia*, in *Miracoli. Dai segni alla storia*, a cura di S. Boesch Gajano e M. Modica, Roma, 2000, pp. 215-233: p. 227. In generale, sull'impiego del notaio nell'ambito dei processi di canonizzazione si rinvia a Vauchez, *La sainteté* cit., pp. 53, 54, 75, 106, 481, 536. Ma si veda ora il volume *Notai, miracoli e culto dei santi* cit..

⁹⁴ Gardoni, '*Signa sanctitatis*' cit., pp. 320-321.

⁹⁵ ASMn, AG, b. 3305, c. <1r>.

le mantovana⁹⁶. Più abbondanti sono le nostre informazioni riguardanti Lanfranco da Bergamo, attestato per la prima volta nell'anno 1245⁹⁷, quando Antonio, figlio di Lanfranco notaio «qui fuit de Pergamo», ottiene dal vescovo Iacopo un beneficio nella pieve di Santa Maria di Castiglione Mantovano. Nell'estate del 1251, come si è visto, intervenne nella registrazione delle testimonianze rese nel corso del processo di canonizzazione, mentre qualche mese più tardi rogò in una occasione per degli ufficiali del comune cittadino preposti al recupero delle proprietà comunali usurpate⁹⁸. Dal 1254 inizia a redigere documenti per il presule Martino impiegando nella relativa *completio* la qualifica di *notarius episcopi*⁹⁹.

Da quanto detto si evince innanzitutto che i notai Bonaventura e Lanfranco erano stati reclutati localmente: non appartenevano né agli ambienti della curia pontificia, né erano legati al vescovo di Modena Alberto, che pure a Mantova giunse con al seguito un suo *scriptor* del quale ignoriamo qualsiasi coinvolgimento nell'opera di scritturazione della documentazione processuale prodotta in quel periodo. La scelta venne di certo suggerita, se non effettuata, dalle forze locali. Scelta da non reputarsi casuale, anzi. Entrambi erano pubblici notai. Entrambi erano legati – o lo erano stati – alle principali istituzioni mantovane che si erano fatte carico della promozione del culto di Giovanni Bono: episcopio, capitolo, comune. I pochi dati disponibili – lo ricordiamo – convergono nel dare di Bonaventura l'immagine di un notaio che aveva avuto relazioni con il capitolo della cattedrale ed in particolare con il preposito Giovanni, membro della commissione. Ricordiamo inoltre che i testi le cui deposizioni furono messe per iscritto da Bonaventura vennero ascoltati all'interno degli edifici canonicali. Il notaio Lanfranco

⁹⁶ Gardoni, '*Signa sanctitatis*' cit., pp. 322-323.

⁹⁷ ASDMn, MV, Registro 3, c. 113r, <1245> aprile 22.

⁹⁸ ASMn, OC, b. 6, n. 78, 1251 dicembre 29.

⁹⁹ ASMn, OC, b. 7, 1254 dicembre 7.

era un *magister* che aveva operato dapprima per conto del comune cittadino e che passò poi al servizio del vescovado proprio a partire dagli anni di episcopato di Iacopo da Castell'Arquato: il vescovo che promosse la canonizzazione di Giovanni Bono. Ne consegue che il loro coinvolgimento dev'essere letto alla luce di tali relazioni privilegiate. Legami che evidenziano la fiducia che in essi quelle istituzioni riponevano. Si deve supporre che essi ebbero modo di distinguersi per il possesso di specifiche competenze culturali e tecniche, come evidenzia soprattutto il caso di Lanfranco: dopo essere stato reclutato dagli ufficiali del comune cittadino passò a lavorare nel palazzo vescovile dove ebbe modo di contribuire in modo considerevole alla realizzazione di una specifica tipologia documentale, i registri vescovili¹⁰⁰.

Bonaventura e Lanfranco vanno quindi annoverati fra quei notai che nel corso del Duecento molte istituzioni ecclesiastiche scelsero come referenti privilegiati per la realizzazione della loro documentazione. Le maggiori di esse avevano costituito o stavano per dar vita a relazioni tendenti al funzionariato, sino a formare delle vere e proprie *équipes* di specialisti ad esse legati da vincoli duraturi. Negli anni centrali del tredicesimo secolo lo stesso episcopio mantovano stava dando una fisionomia precisa a quel gruppo di notai che aveva legato a sé sino a farne un embrionale nucleo di "burocrazia". Insomma, i notai Bonaventura e Lanfranco erano personaggi noti e professionisti affidabili, dotati delle competenze necessarie per affrontare la verbalizzazione delle deposizioni di decine di testimoni.

Orbene, se a questo punto possiamo ritenere piuttosto evidenti le motivazioni che indussero ad optare per quei due notai, resta da far luce sul perché i tre commissari incaricati dal pontefice di indagare sul frate mantovano morto in odore di santità ritennero necessario ser-

¹⁰⁰ Per tutto ciò che attiene ai registri vescovili, si veda qui il capitolo I.

virsi dell'opera di due pubblici notai. Una scelta che certamente dovette essere sollecitata da precise ragioni quale soluzione di specifiche esigenze. Le mansioni affidate ai due notai sono esplicitate nelle loro sottoscrizioni. Bonaventura dichiara di aver agito *ex mandato* dei commissari per conto dei quali fece giurare i testi raccogliendone e scrivendone diligentemente le dichiarazioni così come era stato a loro indicato da Innocenzo IV. Lanfranco dice d'aver eseguito il suo lavoro, ovvero d'aver fatto giurare i testi e aver provveduto alla scritturazione delle loro deposizioni su comando – *iussu* – degli inquirenti. Deposizioni alle quali, come egli ritiene opportuno specificare ulteriormente, diede pubblica forma dietro specifico mandato degli stessi commissari. Sappiamo altresì che Lanfranco assieme ai commissari accertava la veridicità di quanto i testimoni dichiaravano. Nella deposizione del priore provinciale della Lombardia che asserì d'essere stato sanato al tempo della traslazione di Giovanni Bono da una terribile malattia che aveva deturpato il suo corpo, il notaio Lanfranco inserisce un inciso nel quale afferma che quanto dichiarato dal teste era da reputarsi vero perché egli stesso, unitamente agli inquirenti pontifici, ne osservò il corpo nudo sul quale non era rimasta nessuna traccia di quel male¹⁰¹.

Attraverso il ricorso a specifici verbi precettivi¹⁰², dunque, i due notai esplicitano la loro subordinazione a-

¹⁰¹ AASS, *Octobris*, IX, frate Lanfranco priore provinciale in Lombardia, 109: «(...) quod quidem verum est, prout ego notarius et d. A. episcopus venerabilis Mutinensis et prior S. Marci vidimus manifeste aliqua non esse signa in corpore ipsius testis occasione prædicta; cum idem nobis suum corpus honeste nudatum plenius demonstrasset».

¹⁰² Sono gli stessi verbi impiegati per connotare il rapporto di dipendenza del notaio pubblico dalle istituzioni comunali non meno che da quelle ecclesiastiche; in proposito si confrontino Fissore, *La diplomatica del documento comunale* cit., p. 229; Id., *Alle origini del documento comunale* cit., pp. 39-60; Id., *Vescovi e notai* cit., p. 867-923, pp. 885, 895-897, 900-905; Carbonetti Venditelli, *Per un contributo alla storia del documento comunale* cit., p. 119.

gli incaricati pontifici. A costoro va ascritta la scelta di dare pubblica forma alle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'inchiesta da essi svolta.

Nella scelta adottata dai commissari pontifici saremmo tentati di leggere la risposta a quella specifica indicazione presente nelle summenzionate lettere papali in base alle quali i commissari avrebbero dovuto far sì che le deposizioni testimoniali fossero “fedelmente” raccolte e messe per iscritto. Evidentemente si ritenne che tale “fedeltà” potesse essere garantita dall'utilizzo di notai pubblici e fidati. Accadde così che il mezzo più idoneo per sanzionare i *signa sanctitatis* attribuiti a Giovanni Bono venne individuato nel ricorso ai *signa notarii*. È evidente che al notaio pubblico si riconosceva pienamente la prerogativa di poter dare veste giuridica a testimonianze vertenti su eventi reputati soprannaturali. Si tratta del riconoscimento di una prerogativa che non è peculiare del caso in esame. Fra i possibili termini di confronto vale la pena ricordare almeno la documentazione relativa all'indagine *in partibus* sulla santità del vescovo Giovanni Cacciafronte¹⁰³, che si segnala anche per l'essere la prima inchiesta nota svoltasi in sedi diverse¹⁰⁴. Importa qui rilevare che gli inquirenti si affidarono all'opera di pubblici notai, ed in particolare mettere in evidenza come le «attestationes et inquisitiones» del 1224¹⁰⁵ «super vita et honestate et miraculis», che raccolgono testimonianze relative a quattro miracoli, rechino la *completio* di due notai: entrambi dichiarano di aver agito dietro specifico incarico della commissione pontificia, incarico che i due professionisti esplicitano ricorrendo a due diversi verbi

¹⁰³ La documentazione si trova edita in A. Schiavo, *Della vita e dei tempi del b. Cacciafronte cremonese Vescovo di Mantova e poi di Vicenza*, Vicenza, 1866: l'inchiesta cremonese alle pp. 239-243, le deposizioni vicentine alle pp. 244-250.

¹⁰⁴ Vauchez, *La sainteté* cit., p. 52.

¹⁰⁵ Si faccia riferimento alla più recente edizione del documento, giunto in copia autentica del secolo XIV, in *I documenti dell'Archivio capitolare di Vicenza* cit., n. 34, 1224 gennaio, Vicenza.

precezioni. Un ulteriore caso assai eloquente è rappresentato dalla documentazione prodotta per attestare le numerose guarigioni miracolose verificatesi sulla tomba di Antonio detto il Pellegrino¹⁰⁶ a breve distanza dalla sua morte avvenuta nel gennaio del 1267¹⁰⁷, «in presa diretta»¹⁰⁸, sul luogo e al momento del loro manifestarsi: un caso del tutto isolato, probabilmente unico nel suo genere, che esprime anche una eloquente «alleanza tra attestazione documentaria e scrittura agiografica»¹⁰⁹.

La scelta di ricorrere a dei pubblici notai per dare veste giuridica e oggettività alle testimonianze rese per la canonizzazione di Giovanni Bono nel 1251 non dev'essere dunque reputato un evento eccezionale. Una specificità va semmai individuata nei notai scelti, che – lo si è mostrato – erano legati alle istituzioni promotrici di quel *negotium*.

Ma v'è una ulteriore e assai peculiare specificità sulla quale conviene indugiare. Per farlo dobbiamo ritornare sulla figura del *magister* Lanfranco da Bergamo. Egli –

¹⁰⁶ Si faccia riferimento ad A. Rigon, *L'altro Antonio. Devozione e patriottismo comunale nella genesi e nella diffusione del culto per il beato Antonio il Pellegrino (†1267)*, in Id., *Dal Libro alla folla* cit., pp.192-212 (già edito con il titolo *Dévotion et patriotisme communal dans la genèse et la diffusion d'un culte: le bienheureux Antoine de Padue surnommé le "Pellegrino"*, in *Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XII^e XV^e siècles*, Roma, 1981, pp. 259-278).

¹⁰⁷ L'intero *dossier* documentario relativo ai miracoli di Antonio il Pellegrino è edito in *Per André Vauchez. I miracoli di Antonio il Pellegrino da Padova (1267-1270)*, a cura di D. Gallo, Padova, 2003. Si veda Rigon, *L'altro Antonio* cit., pp. 197-198, dove si afferma che era il comune cittadino «a organizzare e a sostenere il culto pubblico del Pellegrino, a dare carattere di festa cittadina alla ricorrenza del beato, a custodirne la memoria, a conservare la raccolta dei miracoli, garantita dalla *publica fides* del notaio e per questo fornita di autenticità».

¹⁰⁸ *Per André Vauchez. I miracoli di Antonio il Pellegrino da Padova* cit., p. 7.

¹⁰⁹ *Per André Vauchez. I miracoli di Antonio il Pellegrino da Padova* cit., p. 12.

come s'è detto – era un notaio di pubblica nomina la cui carriera risulta essere stata scandita dal servizio svolto per il comune cittadino e per l'episcopio. Anzi, proprio la sua appartenenza alla ristretta cerchia dei notai “funzionari” dei vescovi sembrerebbe costituirne il tratto connotante. A lui, in quanto pubblico notaio, i membri della commissione pontificia affidarono l'incarico di far giurare una sessantina di testi, di metterne per iscritto le deposizioni e di darvi pubblica forma. La sua presenza negli atti inerenti al *negotium* di Giovanni Bono non si limita tuttavia esclusivamente a questo suo impegno meramente professionale. Lanfranco è l'ultimo teste a deporre nel 1251. Egli narra di un improvviso malore che una notte colpì la figlia Anna. Di fronte alla disperazione della madre che ne temeva la morte, Lanfranco ricorse al potere taumaturgico di Giovanni Bono e delle sue reliquie e ne invocò il soccorso. Anna si salvò e il padre ne attribuì la guarigione miracolosa a quel santo frate eremita alla cui santificazione intese contribuire mediante la sua deposizione.

Della figura di Lanfranco emerge dunque la dimensione propria dell'uomo di fede, oltre a quella propria del pubblico professionista. La rapida e lucida descrizione degli avvenimenti, il loro succedersi, lascia intuire l'angoscia di un padre e di una madre; ci proietta in un vissuto del tutto privato. Lanfranco fu l'unico a rendere testimonianza di quel miracolo. Né la figlia né la moglie comparvero davanti alla commissione. Nessun vicino di casa, nessun conoscente venne ascoltato per corroborare le sue affermazioni. Ai commissari, diversamente da quanto era accaduto per gli altri miracoli, bastò evidentemente la sua testimonianza. Del resto era quella la testimonianza di un notaio, ovvero di un uomo degno di fede. Ma non sono solo questi i motivi che rendono peculiare questo “caso”. Fu lo stesso Lanfranco a mettere per iscritto il suo racconto che rese in prima persona. Racconto cui fece seguire la sua sottoscrizione notarile. Lanfranco diede insomma validità

zione; convalidò il miracolo di cui fu testimone con il suo *signum* notarile; sottrasse alla dimensione soggettiva e privata il fatto occorso alla figlia Anna rendendolo pubblico.

Ebbene, la posizione del notaio Lanfranco non si può non definire quantomeno anomala. Di Lanfranco si evidenzia così, in tutta la sua problematicità e contraddittorietà, il coinvolgimento nel processo di canonizzazione di Giovanni Bono nella duplice dimensione di uomo e di professionista; di uomo di fede e di persona “pubblica”.

3. Ideologia religiosa e propaganda politica

3.1. Una devozione collettiva per un culto civico

Nell'autunno del 1249 Giovanni Bono fece ritorno nella città che l'aveva visto nascere dove, com'egli aveva profetizzato, sarebbe morto¹¹⁰. Fu un viaggio scandito da eventi miracolosi¹¹¹. Giunto a Mantova si stabilì presso il convento di Santa Agnese dove spirò nel mese di ottobre. Il trapasso fu contrassegnato dal manifestarsi di fenomeni soprannaturali¹¹². In breve tempo la notizia della morte di Giovanni Bono si diffuse richiamando presso il suo corpo numerosi fedeli¹¹³. Un testimone asserisce che «totum commune Mantue ibat et ivit ita honorifice ad ecclesiam Sancte Agnetis»¹¹⁴. Una testimone dice che tanta era la «multitudo gentium euntium, et tantus concursus propter publicam famam dicti fratris, quod ipsa nullo modo dicere posset»¹¹⁵. Santa Agnese divenne così il centro

¹¹⁰ AASS, *Octobris*, IX, fra Michele, 43, 44; Bonvicino, 249.

¹¹¹ AASS, *Octobris*, IX, fra Bonaventura 92, 93.

¹¹² AASS, *Octobris*, IX, fra Bonaventura 92, 93.

¹¹³ AASS, *Octobris*, IX, Lazzarino del fu Umberto da Peschiera, 104; Dondedeo, 317; prete Bartolomeo, 319; fra Gerato, 320.

¹¹⁴ AASS, *Octobris*, IX, Bonaggiunta, 321.

¹¹⁵ AASS, *Octobris*, IX, Boniuga, 324.

d'irradiazione di una devozione che ebbe – lo si è già ricordato – la sua massima manifestazione nel maggio del 1251¹¹⁶, quando quel santo corpo venne elevato e traslato all'interno della chiesa e riposto in un'arca¹¹⁷. I più giovani abitanti della città, seguiti da molte altre persone, vi si diressero gioiosi e festosi recando un enorme cero a forma di candelabro con un gran numero di candele accese. Saputolo, il priore ed i frati di Santa Agnese gli si fecero incontro. Durante il tragitto le candele si spensero ed i presenti se ne dolsero alquanto. Il corteo proseguì ugualmente e quando entrò in chiesa tutte le candele, miracolosamente, si riaccesero. Tutti ne rimasero stupiti e innalzarono canti e lodi al Signore¹¹⁸. Tali eloquenti testimonianze evocano la corale devozione dei Mantovani verso quel santo frate, e paiono preludere al preciso obiettivo di farne un culto civico.

Difficile dare un volto ai quei fedeli che gremivano gli spazi circostanti il corpo e la tomba di Giovanni Bono¹¹⁹. In essi è ravvisabile l'intera collettività che con quell'impeto di devozione esprimeva il suo "bisogno" di santità. È lecito ritenere che tale "bisogno" fu assunto ed orientato dalle istituzioni cittadine in risposta a precise i-

¹¹⁶ Nonostante presenza del santo corpo, Santa Agnese non sembra aver mai assunto il profilo proprio di un santuario; si veda in proposito *Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques*, sous la direction d'André Vauchez, Roma, 2000, ed in particolare le *Conclusioni* di S. Boesch Gajano, alle pp. 399-405.

¹¹⁷ Sui corpi santi si vedano *Auprès des saints corps et âmes. L'inhumation «ad sanctos» dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III^e au VIII^e siècle*, a cura di Y. Duval, Paris, 1988; A. Vauchez, *La tomba, la morte e il destino del corpo*, in Id., *Esperienze religiose* cit., pp. 237-246.

¹¹⁸ AASS, *Octobris*, IX, Giovannino, 450; Ottobella, 451; fra Pietricciolo, 452; Barile, 453.

¹¹⁹ Della provenienza geografica e sociale dei miracolati tratta Golinelli, *Dal santo del potere* cit., pp. 58-60; Id., *Un'agiografia per la storia. Miracolati e testimoni nei processi di canonizzazione e nelle raccolte di miracoli*, in *Ovidio Capitani: quaranta anni per la storia medioevale*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna, 2003, pp. 100-104.

stanze religiose non meno che ideologiche. Non si può infatti non pensare che dietro quella tumultuosa esplosione di fede non vi fossero gli eremiti di Santa Agnese, per i quali il possesso di quel corpo santo era motivo di indubbio prestigio, ma anche l'episcopio, il capitolo cattedrale ed il comune, ovvero le forze che vedremo farsi carico della promozione della canonizzazione di Giovanni Bono.

Si deve a questo fare riferimento al coevo contesto sociale e politico della città di Mantova e ricordare ancora una volta che Mantova nello scacchiere politico padano in quel torno di tempo occupava una posizione di aperta avversione al partito imperiale e alle forze locali che lo sostenevano¹²⁰. Nemica della vicina Verona, dove capeggiavano i sostenitori dell'imperatore, ed in particolare Ezzelino da Romano¹²¹, Mantova accoglieva i transfughi veronesi¹²². Comune e Chiesa locale sembrano essere in quel torno di tempo concordemente schierati con il papato, che aveva posto sulla cattedra vescovile mantovana suoi fidati rappresentanti. Comune e Chiesa locale sostengono il diffondersi e l'affermarsi di un culto che ben si presta a divenire veicolo di un preciso programma politico i cui principi ispiratori si proiettano nella vita, nelle virtù e nei miracoli di Giovanni Bono. Egli, infatti, emerge dal ricordo di quanti lo videro agire e lo conobbero – e ciò soprattutto durante la seconda fase dell'inchiesta – come figura emblematica di difensore

¹²⁰ Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 186-188.

¹²¹ D'obbligo è il rimando agli studi raccolti in *Nuovi studi ezzeliniani* cit..

¹²² Basti dire che a Mantova trovarono riparo i vescovi di Verona Iacopo da Breganze e Gerardo Cossadoca. Quest'ultimo, che fu familiare di Guglielmo Fieschi, il cardinale protettore dei Giamboniti, compare al fianco del vescovo di Mantova Martino. In proposito si confrontino Ronzani, *Vescovi, capitoli e strategie famigliari* cit., p. 129; Varanini, *La Chiesa veronese* cit., pp. 14-15; De Sandre Gasparini, *La vita religiosa* cit., pp. 82-83; Ead., *Ezzelino e la Chiesa veronese*, in *Nuovi studi ezzeliniani* cit., II, pp. 434-435; Lucca, *Nascita, regolamentazione* cit., p. 23.

dell'ortodossia propugnata dal papato¹²³, ovvero come avversario degli eretici e dei loro fautori¹²⁴. Ecco il perché del particolare risalto dato alla sua ostilità nei confronti di Federico II, dei suoi rappresentanti e dei suoi sostenitori, tutti compresi entro la categoria degli eterodosi¹²⁵. Non a caso si narra che Giovanni Bono convertì un eretico mantovano, il *magister carpentarius* Giacomino, figlio di eretici¹²⁶.

La valenza che il culto verso Giovanni Bono rivestiva in quegli anni centrali del Duecento per la città di Mantova, traspare nitidamente anche da una ulteriore testimonianza. Il rimando va all'eloquente deposizione del mercante mantovano Florio *de Bataliis*, rilasciata il 5 agosto 1251¹²⁷. Egli narra che, mentre con altri mercanti era in viaggio verso Brescia, fu assalito da un gruppo di cavalieri nemici e condotto a Peschiera, dove venne rinchiuso nelle carceri. Per volere di Ezzelino fu in seguito

¹²³ Vauchez, *La sainteté* cit., pp. 128-129 e p. 506.

¹²⁴ Merlo, «*Militare per Cristo*» contro gli eretici cit., p. 21; Piazza, «*Heretici ... in presenti exterminati*» cit., pp. 21-39; Id., «*Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate*» cit., pp. 425-458.

¹²⁵ Orioli, *Eresia e ghibellinismo* cit., pp. 420-229; Merlo, *Federico II, gli eretici, i frati* cit., pp. 99-123.

¹²⁶ AASS, *Octobris*, IX, Giacomino, 228.

¹²⁷ AASS, *Octobris*, IX, deposizione resa da Florio; su tale episodio aveva già richiamato l'attenzione C. Cipolla, *Appunti ecceliniani*, «*Atti del R. Istituto Veneto di Scienze lettere ed arti*», 70 (1911), pp. 401-420. Ricordiamo altresì che un frate nella sua deposizione asserisce d'aver visto ed udito «quando dictus frater Joannes Bonus loquebatur fratribus suis, quibus dicebat quod essent boni homines et quod crederent et servarent et tenerent fidem sanctæ Romanæ Ecclesiæ sicut ipsa credit et tenet, et respuebat et confundebat omnes hæreticos, Gazaros, Patarenos, et excommunicatos, et vicarios et nuncios Frederici quondam imperatoris missos Cæsenam» (AASS, *Octobris*, IX, testimonianza di frate Giacomino). Tale testimonianza è stata considerata anche da P. Golinelli, *Da santi ad eretici. Culto dei santi e propaganda politica tra Due e Trecento*, in *La propaganda politica nel basso medioevo*, Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto, 2002, pp. 471-510, a p. 483.

trasferito a Verona. Lì pregò Giovanni Bono, il quale esaudì le sue richieste, liberandolo prodigiosamente dalla prigionia. Il mercante riferisce che dopo la fuga a lungo nuotò nell'Adige, sino a ritornare sano e salvo a Mantova. I fatti sarebbero avvenuti pochi giorni prima che il teste rilasciasse la sua deposizione. Il fine della narrazione è evidente: esaltare le virtù di Giovannibono intervenuto in favore di un uomo caduto prigioniero di Ezzelino, il 'perfido' alleato di Federico II, entrambi nemici della Chiesa e di Mantova, e per questo entrambi accusati d'eresia. Ecco il perché del particolare risalto dato alla ostilità del canonizzando nei confronti di Federico II, dei suoi rappresentanti e dei suoi sostenitori, tutti compresi entro la categoria degli eterodossi¹²⁸. Ancora. Un omonimo frate asserisce di aver visto ed udito «quando dictus frater Joannes Bonus loquebatur fratribus suis, quibus dicebat quod essent boni homines et quod crederent et servarent et tenerent fidem sanctæ Romanæ Ecclesiæ sicut ipsa credit et tenet, et respuebat et confundebat omnes hæreticos, Gazaros, Patarenos, et excommunicatos, et vicarios et nuncios Frederici quondam imperatoris missos Cæsenam»¹²⁹.

Questi riferimenti hanno l'evidente fine di esaltare il potere del canonizzando contro le forze dell'"eretico"

¹²⁸ Cfr. R. Orioli, *Eresia e ghibellinismo*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1995, pp. 420-229; G. G. Merlo, *Federico II, gli eretici, i frati*, in Id., *Contro gli eretici. La coercizione all'ortodossia prima dell'Inquisizione*, Bologna, 1996, pp. 99-123 (anche in *Federico II e le nuove culture*, Spoleto, 1995, pp. 45-67). Per quanto riguarda l'opera di propaganda antiimperiale si ricorda il contributo di G. Barone, *La propaganda antiimperiale nell'Italia federiciana: l'azione degli Ordini mendicanti*, in Ead., *Da frate Elia agli Spirituali*, Milano, 1999, pp. 161-172 (già in *Federico II e le città italiane* cit., pp. 278-289).

¹²⁹ AASS, *Octobris*, IX, fra Giacomino, 313. Il passo è stato segnalato anche da Golinelli, *Da santi ad eretici. Culto dei santi e propaganda politica tra Due e Trecento*, in *La propaganda politica nel basso medioevo* cit., pp. 471-510: p.483.

Ezzelino, in tutte le testimonianze addotte si lega «all'affermazione dell'ortodossia e dell'impegno antiere-ticale del canonizzando un'esplicita sottolineatura del valore politico (contro Federico II e il ghibellinismo) della sua azione, e quindi del culto che si voleva promuovere: il culto diviene mezzo di propaganda politica»¹³⁰. La lotta all'eresia e la difesa della Chiesa sono elementi che orientano il culto di Giovanni Bono verso il consolidamento di una marcata coscienza "guelfa". Del resto che il culto dei santi fosse strumento di propaganda e di lotta funzionale alla diffusione di sentimenti antighibellini a favore della *pars Ecclesiae* è fenomeno noto e che vanta vari esempi¹³¹.

Possiamo allora rimarcare ulteriormente la pregnanza ideologica di molte delle azioni miracolose attribuite a Giovanni Bono. La finalità è ovvia: esaltare il potere del santo contro le forze degli 'eretici' nemici della Chiesa. È quindi chiara la volontà di fare di quel culto un mezzo di propaganda politica¹³². La lotta all'eresia e la difesa della Chiesa parrebbero costituire degli elementi che orientano il culto di Giovanni Bono verso il consolidamento di una marcata coscienza 'guelfa' in ambito mantovano. Del resto, che il culto dei santi fosse uno strumento di propaganda e di lotta funzionale alla diffusione di sentimenti antighibellini a favore della *pars Ecclesie* è fenomeno noto e che vanta vari esempi¹³³.

¹³⁰ Golinelli, *Da santi ad eretici* cit., pp. 483-484.

¹³¹ J.-C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in *Le forme della propaganda politica* cit., pp. 65-83: pp. 71-72; Golinelli, *Da santi ad eretici*, p. 480, ove si sottolinea che la «lotta contro l'eresia divenne un elemento caratterizzante la santità del XIII secolo»; Alberzoni, *Città, vescovi e papato* cit., pp. 154-155. Più in generale sulla funzione dei santi e dei loro culti si veda il volume *Les fonctions des saints dans le monde occidental (III^e-XIII^e siècle)*, *Actes du colloque (Rome, 27-29 octobre 1988)*, Roma, 1991.

¹³² Golinelli, *Da santi ad eretici* cit., p. 484.

¹³³ J.-C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in *Le forme*

Questo era d'altronde un orientamento del tutto consono con le scelte politiche assunte dalla città in quegli anni. Comune e Chiesa locale erano concordemente schierati con il papato. Comune e Chiesa locale sostenevano il diffondersi e l'affermarsi di un culto che ben si prestava a divenire veicolo di un preciso programma politico i cui principî ispiratori si proiettavano nella vita, nelle virtù e nei miracoli di Giovanni Bono.

3.2. Il linguaggio delle immagini

Del significato che il culto per Giovanni Bono dovette assumere la vita sociale e politica oltre che religiosa nella Mantova di metà Duecento si ha una inequivocabile ed emblematica testimonianza iconografica.

All'interno dei palazzi del comune, tra vari affreschi risalenti ad epoche diverse¹³⁴, in alcuni lacerti di argomento religioso del secolo XIII, compare per almeno due volte l'immagine di Giovanni Bono¹³⁵. In un caso egli

della propaganda politica nel Due e Trecento. Atti del Convegno (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma, 1994, pp. 65-83: pp. 71-72; Golinelli, *Da santi ad eretici* cit., p. 480, ove si sottolinea che la «lotta contro l'eresia divenne un elemento caratterizzante la santità del XIII secolo»; Alberzoni, *Città, vescovi e papato* cit., pp. 154-155. Più in generale sulla funzione dei santi e dei loro culti si veda il volume *Les fonctions des saints dans le monde occidental (III^e-XIII^e siècle)*, Actes du colloque (Rome, 27-29 octobre 1988), Roma, 1991.

¹³⁴ G. Paccagnini, *La pittura*, in *Mantova. Le arti*, I, *Il medioevo*, Mantova, 1960, pp. 256-257; A. Calzona, *La rotonda e il palatium di Matilde*, Parma, 1991, pp. 98-116; G. Giovannoni, *Un ciclo di affreschi della prima crociata nel Palazzo della Ragione a Mantova?*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpinetti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna, 1994, pp. 363-366; *Matilde, Mantova e i palazzi del borgo. I ritrovati affreschi del Palazzo della Ragione e del Palazzetto dell'abate*, Mantova, 1995.

¹³⁵ Relativamente alle rappresentazioni iconografiche dei santi si rimanda a D. Rigaux, *Par la grâce du pinceau. Canonisation et image*

viene ritratto davanti a san Pietro, nell'altro davanti alla Madonna¹³⁶. L'autore vi appose la sua firma: «Grixopolus pictor Pa(...)sis depinxi hoc opus».

Poco si sa allo stato attuale delle indagini di quegli affreschi ed ancora meno del loro autore, per il quale sino ad oggi non sembra sia stato possibile reperire alcun'altra attestazione, ma che si ritiene debba essere stato attivo anche nel cantiere del Battistero parmense¹³⁷. Qualche incertezza sussisterebbe anche in merito alla loro datazione. La costruzione del palazzo¹³⁸ sarebbe da porre se-

aux derniers siècle du Moyen Age, in Santità, culti agiografia. Temi e prospettive, Atti del I Convegno di studio dell'Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia (Roma, 24-26 ottobre 1996), a cura di S. Boesch Gajano, Roma, 1997, pp. 275-295, e bibliografia ivi citata; A. Vauchez, *Le immagini sante: rappresentazioni iconografiche e manifestazioni del sacro*, in Id., *Santi, profeti e visionari*, Bologna, 2000, pp. 81-94; Id., *Cenerentola in paradiso: culto e iconografia della beata Panesia/Panacea nella diocesi di Novara (fine XIV-metà XVI secolo)*, in Id., *Esperienze religiose*, pp. 163-179; F. Bisogni, *Il pubblico di san Nicola da Tolentino: le voci e i volti*, in *Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici*, Atti del III Convegno di studio dell'Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia (Verona, 22-24 ottobre 1998), a cura di P. Golinelli, Roma, 2000, pp. 227-250.

¹³⁶ Sarebbe interessante indagare sulla valenza e sulla incidenza locale del culto mariano qui affiancato, in un significativo accostamento iconografico, a quello per Giovanni Bono, e dei suoi possibili risvolti propagandistici: Maire Vigueur, *Religione e politica* cit., pp. 67-71 e bibliografia ivi citata.

¹³⁷ Ci si limita qui a rinviare a Paccagnini, *La pittura* cit., pp. 256-257; Calzona, *La rotonda* cit., p. 107; E. Datei, *Grixopolo pictor*, in *Matilde, Mantova* cit., pp. 72-76, e alla bibliografia ivi citata.

¹³⁸ S. Davari, *I palazzi dell'antico comune di Mantova e gli incendi da essi subiti*, Mantova, 1974 (ristampa di un articolo apparso nel 1888); Id., *Notizie storico topografiche della città di Mantova nei secoli XIII, XIV e XV*, Mantova, 1975 (edito per la prima volta nel 1897); Calzona, *La rotonda* cit., pp. 41-96; F. Fantini D'Onofrio, *I luoghi del governo comunale*, in *Matilde, Mantova* cit., pp. 156-182. Per una visione generale: G. Soldi Rondinini, *Evoluzione politico-sociale e forme urbanistiche nella Padania dei secoli XII-XIII: i palazzi pubblici*, in *La pace di Costanza (1183). Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Atti del Convegno (Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983), Bologna, 1984, pp. 85-98; G. Andenna,

condo una fonte cronachistica nell'anno 1250¹³⁹, il che indurrebbe a collocare la realizzazione di tutti i dipinti in esso presenti in un periodo successivo, sennonché in studi recenti si è proposto di retrodatare la realizzazione di quell'edificio di più d'un secolo¹⁴⁰.

Un documento notarile recentemente portato alla luce ha offerto nuovi elementi di riflessione. Si tratta di un atto del dicembre 1252 nel quale compare «Grixopulus pinctor Parmensis»¹⁴¹; rogato nel palazzo vescovile, ne è attore il vescovo di Mantova Martino da Parma. Tale attestazione consente di consolidare lo spessore storico della figura di Grisopolo. Ma non solo. Permette di datarne con certezza la presenza in Mantova e di conoscerne la 'familiarità' con il presule locale: l'anno coincide significativamente con il periodo in cui il processo di canonizzazione di Giovanni Bono è ancora in corso e, si badi, l'episcopio è una delle istituzioni promotrici di quel processo. La realizzazione degli affreschi in cui compare Giovanni Bono potrebbe quindi essere collocata proprio in quel periodo, realizzazione cui il vescovo probabilmente non fu del tutto estraneo.

La presenza dell'immagine di Giovanni Bono nel palazzo del comune¹⁴² sembrerebbe dunque assumere una

La simbologia del potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento* cit., pp. 369-393.

¹³⁹ *Annales Mantuani, ad annum.*

¹⁴⁰ Giovannoni, *Un ciclo di affreschi* cit., pp. 363-364; Id., *Gli affreschi e la crociata*, in *Matilde, Mantova* cit., pp. 49-54.

¹⁴¹ ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 12r, <1252> dicembre 2.

¹⁴² Sull'impiego di immagini nei palazzi comunali con scopi di propaganda politica si vedano G. Ortalli, *"Pingatur in palatio"*. *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma, 1979; M.M. Donato, *«Cose morali, e anche appartenenti secondo e' luoghi»: per lo studio della pittura politica nel tardo medioevo toscano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento* cit., pp. 491-517; G. Andenna, *La storia contemporanea in età comunale: l'esecrazione degli avversari e l'esaltazione della signoria nel linguaggio figurativo. L'esempio bresciano*, in *Il senso della storia nella cultura medievale*

valenza del tutto particolare inserendosi in un preciso – e condiviso – programma di propaganda religiosa e politica¹⁴³. Comune ed episcopio partecipano ad uno stesso disegno: promuovere il culto di Giovanni Bono. Un culto perfettamente rispondente alle esigenze di entrambi: Giovanni Bono – lo ribadiamo – localmente è reputato un modello di santità¹⁴⁴ rispondente agli ideali religiosi nonché politici che in quel frangente erano propri sia delle istituzioni ecclesiastiche sia di quelle laiche. Del resto abbiamo già avuto modo di mostrare che Giovanni Bono viene presentato sì come il santo eremita taumaturgo¹⁴⁵, ma anche come colui che si scaglia contro gli eretici, ovvero contro i nemici della *pars Ecclesiae*, contro Federico II ed i suoi fautori. E Mantova è in quel periodo una delle roccaforti degli avversari dell'impero¹⁴⁶. Quelle immagini, insomma, permettono di fare della devozione verso Giovanni Bono un culto civico¹⁴⁷, culto per il qua-

italiana (1100-1350), Atti del XIV Convegno (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia, 1995, pp. 345-360.

¹⁴³ Golinelli, *Da santi ad eretici* cit., pp. 506-509.

¹⁴⁴ *Modelli di santità e modelli di comportamento. Contrasti, intersezioni, complementarità*, a cura di G. Barone, M. Caffiero, F. Scorza Barcellona, Torino, 1994.

¹⁴⁵ P. Golinelli, *Santi taumaturghi nell'Italia medievale*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di M. Montanari e A. Vasina, Bologna, 2000, pp. 339-355.

¹⁴⁶ Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 185-189.

¹⁴⁷ Per il ruolo svolto dai comuni cittadini nella promozione dei culti dei santi si rimanda al volume *La religion civique à l'époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam)*, Actes du colloque (Nanterre, 21-23 juin 1993), a cura di A. Vuchez, Roma, 1995; e, per qualche singolo esempio, a A.M. Orselli, *Vita religiosa nella città medievale italiana tra dimensione ecclesiastica e 'cristianesimo civico'. Una esemplificazione*, «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», VII (1981), pp. 361-398; A. Vauchez, *Patrocinio dei santi e religione civica nell'Italia comunale*, in Id., *I laici nel medioevo* cit., pp. 187-206; Id., *La religione civica*, in Id., *Esperienze religiose nel medioevo* cit., pp. 247-252.

le, peraltro, i Mantovani erano alla ricerca di un riconoscimento ufficiale¹⁴⁸.

A spingerci verso un'interpretazione tutta 'guelfa' del ciclo pittorico realizzato da *Grixopulus* nel Palazzo della Ragione, non è la sola presenza della figura di Giovanni Bono. Occorre a tale riguardo accennare almeno alla significativa presenza in esso della Madonna. Ebbene, il culto verso la Vergine parrebbe potersi collocare tra gli elementi qualificanti della coscienza 'guelfa'.¹⁴⁹ Sarebbe perciò quanto mai auspicabile un'indagine che permetta di far luce sul valore che il culto mariano assunse in quegli anni anche a Mantova, giacché gli indizi di una qualche forma di sostegno data dai vescovi locali verso quel culto non sono assenti. Basti qui rammentare che durante l'episcopato di Iacopo si ebbero alcune fondazioni religiose dedicate proprio a Maria¹⁵⁰, ma anche che l'ospedale che sarà eretto in conformità alle sue volontà testamentarie dal suo successore, il vescovo Martino, verrà nondimeno dedicato a Maria¹⁵¹.

Alla luce di tutto ciò, possiamo lecitamente proporre una lettura degli affreschi realizzati da *Grixopulus* nel Palazzo della Ragione di Mantova in stretta aderenza al quadro testé delineato e del tutto consona con la situazione sociale e politica coeva.

L'iconografia è specchio fedele di un culto; nella fattispecie del culto per Giovannibono. Si è detto che è lui a costituire una sorta di filo conduttore dell'intero ciclo. La

¹⁴⁸ Non sembra fuori luogo ricordare che nei trecenteschi statuti bonacolsiani è prevista l'elargizione da parte del comune di elemosine ai *fratres* di Santa Agnese ma anche che il podestà «cum tota sua curia ire debeat ad Sanctam Agnetem cum cereis precedentibus, cum trumbatoribus et trumbis, prima die mensis maii expensis comunis Mantue et facere preconari quod omnes milites et pedites et omnes boni viri vadant ad missam Sancte Agnetis»: *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni, M. Vaini, con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova, 2002, p. 305.

¹⁴⁹ Maire Vigueur, *Religione e politica* cit., p. 68.

¹⁵⁰ Cenci, *Le Clarisse* cit., pp. 18-19.

¹⁵¹ Gardoni, "*Episcopus et potestas*" cit., pp. 185-186.

sua ascesa al cielo, il suo ingresso in Paradiso e la sua presenza a lato della Madre di Dio in trono, non potevano non colpire i contemporanei. Quelle immagini non possono non essere intese come rappresentazioni ‘liminali’: rappresentano una sorta di soglia tra la sfera umana e quella ultraterrena¹⁵². L’elemento di congiunzione fra le due dimensioni è costituito da colui che si voleva fosse riconosciuto come santo, Giovanni Bono. Un santo presentato nel suo viaggio verso il Regno dei cieli, quasi a voler suggerire nello spettatore la demarcazione fra due modalità d’esistenza, quella dello spettatore e quella del nuovo santo per l’appunto. Il ciclo tende a esaltare la gloria nei cieli di Giovanni Bono, il suo è un viaggio verso la gloria eterna.

Dobbiamo immaginare l’impatto emotivo che le grandi immagini avevano sul ‘popolo’ della città e quindi sul ‘popolo’ dei fedeli. Va osservato che non si è in presenza di una iconografia agiografica, non si ritrae la vita del santo¹⁵³. Le immagini dipinte sembrano avere uno scopo più elevato rispetto alla sola esaltazione della vita terrena di colui che si voleva fosse iscritto nel catalogo dei santi: rimandano ad un più ampio progetto in cui il ‘testo dipinto’, il culto locale e popolare verso Giovanni Bono, diviene il pretesto per veicolare messaggi ideologici più ampi, universali diremmo. È evidente che l’intera rappresentazione mirava ad additare il frate mantovano quale ‘modello’ da seguire, un ‘modello’ che corrispondeva pienamente alle istanze propagandate in quegli anni dalla *pars Ecclesie* in aperto contrasto con l’ideologia imperiale: non a caso – è bene ribadirlo – durante il processo di canonizzazione Giovanni Bono è presentato come il nemico degli amici di Federico II! Quell’affresco sembra pertanto un invito ad emulare una persona ecce-

¹⁵² Bacci, *L’effigie sacra* cit., p. 233-234.

¹⁵³ Per un singolo esempio si veda A. Vauchez, *Cenerentola in paradiso: culto e iconografia della beata Panesia/Panacea nella diocesi di Novara (fine XIV-metà XVI secolo)*, in Id. *Esperienze religiose* cit., pp. 163-179.

zionale e benedetta da Dio¹⁵⁴; se ne esalta la gloria delocalizzandone così il culto che viene perciò inserito entro un progetto universale¹⁵⁵.

Si badi, nel caso specifico si tratta di un'iconografia posta, volutamente e programmaticamente, in un luogo pubblico¹⁵⁶, anzi, il luogo pubblico per eccellenza potremmo dire: il palazzo ove si riunivano i pubblici consigli cittadini, dove erano posti i banchi dei giudici deputati ad amministrare la giustizia. Per quanto nel rapporto fra luoghi e immagini non sussista una meccanica corrispondenza fra tipologie dei luoghi e dei messaggi, non possiamo sottovalutare il significato che la collocazione del ciclo del pittore *Grixopulus* in uno dei luoghi simbolo del sistema amministrativo della città sottintende¹⁵⁷: è la testimonianza più eloquente dello sforzo pubblico di propagandare il culto del frate eremita, di farne un culto civico¹⁵⁸, e quindi di condividerne il valore politico e ideologico. Non è tutto. L'opera offre l'occasione per richiamare l'attenzione sull'impiego anche da parte del comune mantovano del linguaggio figurato¹⁵⁹, che proprio a

¹⁵⁴ Bacci, *L'effigie sacra* cit., p. 223.

¹⁵⁵ Vauchez, *La sainteté* cit., pp. 524-529.

¹⁵⁶ Ortalli, *Comunicare con le figure* cit., pp. 494-495.

¹⁵⁷ Ortalli, *Comunicare con le figure* cit., p. 496.

¹⁵⁸ Per il ruolo svolto dai comuni cittadini nella promozione dei culti dei santi si rimanda al volume *La religion civique à l'époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam)*. Actes du colloque (Nanterre, 21-23 juin 1993), a cura di A. Vauchez, Roma, 1995; e, per qualche singolo esempio, a A. M. Orselli, *Vita religiosa nella città medievale italiana tra dimensione ecclesiastica e 'cristianesimo civico'*. Una esemplificazione, «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», VII (1981), pp. 361-398; A. Vauchez, *Patrocinio dei santi e religione civica nell'Italia comunale*, in Id., *I laici nel medioevo: pratiche ed esperienze religiose*, Milano, 1989, pp. 187-206; Id., *La religione civica*, in Id., *Esperienze religiose nel medioevo* cit., pp. 247-252.

¹⁵⁹ E. Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda* cit., pp. 157-182; Ortalli, *Comunicare con le figure* cit., p. 516.

partire dal Duecento si diffonde sempre più¹⁶⁰. Si dischiude così uno squarcio interessante sull'uso delle immagini dipinte che il gruppo dirigente mantovano fece a metà secolo XIII in una sede del potere pubblico¹⁶¹. V'è un'altra annotazione da fare al riguardo. Quel ciclo è sì posto in un luogo pubblico, ma non in uno spazio aperto, quale una piazza o una porta della città o sulle mura esterne del palazzo comunale, bensì al suo interno, quasi a voler suggerire forse più che un restringimento dei destinatari del messaggio di cui era portatore, che era destinato prima di tutto ad un pubblico specifico, ad un ben determinato 'settore' della collettività¹⁶², quello che più di altri partecipava alla vita pubblica della città, influenzandone le scelte politiche¹⁶³.

¹⁶⁰ Si ricorda a titolo d'esempio la scena di pittura infamante del salone del Broletto di Brescia con la lunga teoria dei cavalieri espulsi dalla città: G. Ortalli, *L'immagine infamante e il sistema dell'insulto nell'Italia dei comuni*, in *Lezioni di metodo. Studi in onore di Lionello Lippi*, a cura di L. Olivato, G. Barbieri, Vicenza, 2002, pp. 332-340; G. Andenna, *La storia contemporanea in età comunale: l'esecrazione degli avversari e l'esaltazione della signoria nel linguaggio figurativo. L'esempio bresciano*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, Pistoia, 1995, pp. 345-360; Ortalli, *Comunicare con le figure* cit., p. 500.

¹⁶¹ È questo un tema che andrebbe ripreso entro una più ampia considerazione di tutti i lacerti pittorici presenti all'interno del Palazzo della Ragione. Si rammenta al riguardo che sulla parete opposta a quella dipinta da *Grixopulus*, sono visibili parti di affreschi anch'essi databili alla metà del secolo XIII, con i quali, stando a quanto sino ad ora è noto, si volle 'celebrare' una vittoria 'politica' del comune mantovano: si confrontino per ora Calzona, *La rotonda* cit., p. 106; E. D'Attei, *Il pellegrinaggio*, in *Matilde, Mantova e i palazzi del borgo* cit., pp. 107-110; F. Fantini D'Onofrio, *Le iscrizioni della parete d'ingresso*, in *Matilde, Mantova e i palazzi del borgo* cit., pp. 142-149; per il contesto sociale e politico si veda Vaini, *Dal comune alla signoria* cit., pp. 193-194. Un cenno è presente anche in M.C. MILLER, *The Bishop's Place. Architecture and Authority in Medieval Italy*, Ithaca, New York, 2000, p. 205.

¹⁶² Ortalli, *Comunicare con le figure* cit., p. 498.

¹⁶³ Si veda ora G. Ortalli, *Luoghi e messaggi per l'esercizio del potere negli anni d'esperimentazioni istituzionali*, in *Peniero e sperimentazioni* cit., 761-800.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1.

<1232> dicembre 18, Mantova, nella curia episcopale

Uberto chierico di San Michele di Parma, delegato vescovile alle cause matrimoniali, emette sentenza nella causa vertente fra Parisia e Simone.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 111r [I].
Ed. Gardoni, *Un 'ufficiale' episcopale* cit., n. 1.

IN Christi nomine. Ego Ubertus clericus de Sancto Michaele Parmen(sis) auctoritate delegationis in me facte generaliter ad causas matrimoniales a d(omi)no Guidocto Dei gratia episcopo Mantuan(o), veluti patet ex publico instrumento confecto a Raimondo notario infrascripto, cognoscens de ca(usa) matrimonii que vertebatur ^(a) inter d(omi)nam Parixiam ex una parte et Symonem eius virum filium d(omi)ni Oddonis Bellegoti ex altera, que talis erat: dicebat enim dicta d(omi)na Parixia, iuramento astricta, et ponebat contra dictum ^(b) Simonum quod quamvis eam desponsasset et carnaliter cognovisset ac eam tamquam legitimam uxorem tractasset, tamen, quia postquam ^(c) eam accepit in uxorem, cognovit aliam mulierem carnaliter nomine Ricaffinam et publice tenet eam, unde petebat ^(d) separationem thori; et quod cogatur ei restituere dotem suam, ut postulat ordo iuris. Ad quod ipse Simonus sic respondebat dicens quod quamvis eam Parixiam desponsasset et carnaliter cognovisset ac eam tamquam legitimam uxorem tractasset et quamvis etiam dictam Ricafinam carnaliter cognovisset, non t(ame)n debet separationem ^(e) thori inter eos celebrari nec ei ob hoc debet ^(f) restituere dotem suam. Unde, postmodum productis quibusdam testibus s(upe)r predictis a domina Parixia supradicta ^(g), terminum ^(h) peremptorie statui

partibus supradictis ut venirent coram me ad [sniam] sententiam audiendam et verum tamen idem ^(l) Simo(nus) pluries citatus a me legittime et peremptorie litteris et nuntio ^(l) in ipso termino coram me (com)parere (con)te(m)psit ^(k), unde visis et cognitis rationibus, confessionibus et alegationibus utriusque partis et diligenter inspectis ^(l) et s(upe)r hiis habito consilio sapientium per illas rationes quas vidi et cognovi, dico et [sniando] sententiando pronuntio separationem thori esse inter partes predictas d(omi)nam ^(m) Parixiam ⁽ⁿ⁾ videlicet et Simonum antedictos.

Lata fuit hec sententia die XIII exeunte decemb(ri), presentibus domino Iohanne Caldere, Bellino notario, Zanino de Ulmeda, Pegoloto de Ribaldis de Burgonovo et aliis, in curia Episcopatus Mantue prope portam ^(o).

(a) vertebatur con segno abbreviativo finale superfluo depennato. (b) *Segue d(ominum) depennato.* (c) postquam con t *corretta* da s. (d) petebat con t *corretta* su b. (e) separationem con *lettera abrassa fra le lettere* o ed e. (f) debet aggiunto in *interlinea con segno richiamo.* (g) *Segue segno d'interpunzione depennato.* (h) terminum con *lettera n corretta su altra lettera.* (i) verum tamen idem *corretto su lettere erase.* (j) pluries citatus a me legittime et peremptorie litteris et nuntio aggiunto in *interlinea con segno di richiamo.* (k) *Seguono alcune parole erase alcune delle quali poste nell'interlinea.* (l) et diligenter inspectis aggiunto in *interlinea.* (m) dominam aggiunto in *interlinea con segno di richiamo.* (n) Parixiam con le lettere ri aggiunte in *interlinea.* (o) *Da lata sino a portam aggiunta di altra mano.*

2.

<1237> dicembre 4, Mantova

Il vescovo di Mantova Iacopo nomina Uberto chierico di San Michele di Parma suo vicario affidandogli la gestione di tutte le cause matrimoniali «et usurarum».

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 1v [I].
Ed. Gardoni, *Un 'ufficiale' episcopale* cit., n. 2.

§ Item die veneris quarto intrante dece(m)bri, in quodam caminata episcopatus Mant(ue), in presentia d(omi)norum Guigelmi iudicis de Ca(m)pitello, Iohannis iudicis Provincialis, atque magistri Septem camerarii d(omi)ni episcopi Mant(ue) testibus. Ibi d(omi)nus Iacobus miseratione divina Mant(ue) episcopus fecit constituit et ordinavit d(omi)num Ubertum clericum ^(a) ecclesie Sancti Michaelis de Parma presente, suum certum nuncium ac vicarium et eum in suum locum possuit comitendo ei ^(b) specialiter ad cognoscendum et determinandum omnes causas matrimonialium et usurarum et aliarum rerum generaliter ^(c) que sub eo venerint ex aliqua causa, et a faciendum et complendum ^(d) omnia ea que in predictis et circa predicta ^(e) oportuna et necessaria erunt, promittens per stipull(atione) se perpetuo observaturum omnia ea que per ipsum d(omi)num Ubertum in his facta et cellebrata erunt tamquam ipse presens ea fecisset vel presens ad esset.

Actum est hoc anno domini .M.CC.XXXVII. indit(ione) decima.

(a) *Segue depennato s(anc)ti.* (b) *Nel manoscritto convte(n)do ei aggiunto in interlinea.* (c) *generaliter, lettura dubbia, aggiunto in interlinea.* (d) *Segue depennato in omnibus in e.* (e) *Segue depennato facta et cellebrata.*

3.

<1237> dicembre 7, Mantova, nel palazzo episcopale

Uberto chierico di San Michele di Parma, vicario vescovile, emette sentenza nella causa vertente fra Bonifacio figlio del *magister* Raimondo e Mariabona del fu Passara Grossolani.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 3r [I].

Cum EGO Ubertus clericus ecclesie Sancti Michaelis de Parma vicarius d(omi)ni Iacobi Man(tue) episcopi constitutus cognoscens c(aus)am matrimoni que vertebatur inter Bonefacium filium Ugolini magistri Raimondi ex una parte et d(omi)nam Mariabonam filiam condam d(omi)ni Passare de Grosolanis et d(omi)num Botazolum Vicecomitem eius procuratorem ex altera. Dicebat enim dictus Bonefacius se nunquam desponsasse nec in uxorem suam accepisse ipsam dominam Mariabonam neque carnaliter cognovisse eam. Ex adverso respondebatur a ^(a) dicta d(omi)na Mariabona predictum ^(b) Bonefacium ^(c) eam desponsasse ^(d) et eius legitimam uxorem accepisse. Unde vissis et cognitis rationibus et allegationibus partium et super his habito ^(e) sapientum consilio, sic dico et in scriptis sententiando pronuntio cum ^(f) nichil sit ab utroque parte in his probatum sit nullum matrimonium nec sponsalia esse inter eos.

Lata est hec sent(entia) in quodam pallatio episcopatus Mant(ue), die lune septimo intrante decemb(ri) ^(g), in presen(tia) d(omi)ni Sempreboni iudicis et Iohannis de Bellagera de Sancta Maria de Boscho et Gandulfini de Rivalcharo et Alberti de Palea testibus. M.CC.XXX.VII. indic(tione) decima.

(a) a aggiunto in interlinea con segno di richiamo. (b) predictu(m) con segno di abbreviazione finale per predictu(s) corretto con segno abbreviativo per m. (c) Bonefaciu(m) con segno di abbreviazione finale per Bonefaciu(s) poi corretto in abbreviazione per m. (d) In A alla parola desponsasse fanno seguito alcune lettere depennate. (e) Segue depennato inspectis. (f) Segue depennato ed espunto nullum sostituito da nichil sit aggiunto in interlinea. (g) decemb(ri) con lettera d corretta su i.

4.

<1237> dicembre 18, Mantova, in una camera
dell'episcopio

Il vescovo di Mantova Iacopo commette al priore di San Marco il compito d'indagare sulla elezione dell'arciprete della pieve di San Pietro di Castellucchio.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 4v, [I].
Ed. Gardoni, «*Domus seu religio*» cit., n. 3.

Die veneris .XIII. exeunte decembri, in quodam camera episcopatus Mant(ue), in presentia d(omi)ni dom pre Lafranchi archipresbiteri plebis de Scorzarolo et d(omi)ni Guidonis de Zena clerici ecclesie Sancte Marie in Gariverto et d(omi)ni Alberti Flacazovi et Benvegnuti de Gero de Scorzarolo testium. Ibi d(omi)nus Iacobus miseratione divina Mant(ue) episcopus, dedit et comissit vice suas d(omi)ni priori de Sancto Marcho specialiter super eo quod ipse d(omi)nus prior possit ac debeat congregare insimul capitullum et clericos plebis Sancti Petri de Castelluc(ulo) ^(a) ita ut ipsi debeant videre si ille archipresbiter qui electus erat in dicta plebe est conveniens, quod ipse d(omi)nus prior debeat eum confirmare. .M.CC.XXXVII., inditione X.

(a) *Segue depennato* et si ipse d(omi)nus prior.

5.

1239 gennaio 8, Mantova

Il legato apostolico Gregorio da Montelongo nomina il frate penitente Raimondo *de Agalono* procuratore e amministratore della *domus* delle *pauperes mulieres* dell'ordine di San Damiano di Assisi edificata presso Mantova grazie ad una precedente donazione di Zannebono del fu Ruffino al cardinale Rinaldo d'Ostia.

a).

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, registro 9, c. 7v [I]Ed.: Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., n. 2/a.

Anno millesimo CCXXXVIII, indicione XII.

Die sabati octavo intrante ianuario. In civitate Mantue, in quadam camera domini episcopi Mantue. In presentia domini Iacobi Dei gratia episcopi Mantuani [.....] prioris Sancti Vithi de Mantua et fratris Petri de Obizonibus eiusdem confratris et domini Azonis Confanoneri canonici Mantue atque domini Pacis de Garda fratris penitentie et aliorum testium. Ibi cum dominus Zamboninus quondam domini Ruffini de Mantua fecisse (^a) donationem inter vivos domino Rainaldo Dei gratia Ostiensi et Velletrensi episcopo tunc apostolice sedis legato nomine Romane ecclesie recipienti de omni eo quod habebat in loco et territorio de Camposomario ad domum religionis edificandam pauperibus mulieribus ordinis sancti Damiani de Assissio secundum quod manifeste apparebat in quodam publico instrumento ab Ellacato Corculo notario civi Brixienti confecto a me notario visso et lecto, domo predicta iam prediffi[....] aput Mantuam in loco Tegeti et primario lapide ibi posito ad honorem Dei et beati Francischi, dominus Gregorius de Montelongo apostolice sedis legatus [.....] fecit constituit et ordinavit dominum Raimondum de Agalono fratrem de penitencia presentem nuntium rectorem [.....] defensorem illi domo nominatim ad regendum et aministrandum ac gubernandum omnes res et bona ipsius domus et ad defendendum ipsam domum et res et possessiones ipsius domus ubique et ad recipiendum sorores et confratres in ipsa domo secundum quod sibi videbitur et quod posset domus comode sustinere et ad omnia alia facienda et condenda que in predictis et circa predicta vissa fuerint ipsi domo utilia et necessaria salvo tamen et reservato honore et reverentia domini

pape in omnibus et per omnia ita tamen quod valeant et teneant donec fuerit voluntas ipsius domini pape.

(a) *Segue depennato* datum et.

b).

Originale: ASMi, *PF*, b. 225, n. 247 [A].

Ed.: Gardoni, «*Per notarios suos*» cit., n. 2/b.

Ed. parziale: CENCI, *Le Clarisse* cit., pp. 45-46.

In Christi nomine. Die sabatti octavo intrante ianuario. In civitate Mantuan(a), in quadam camera domini episcopi, in presentia domini Iacobi venerabilis Mantuan(ensis) | episcopi et domini Girardi prioris fratrum Sancti Vithi de Mantua et fratris Petri de Obizonibus eiusdem confratris et domini Azonis Confanoneri ^(a) canonici Mantue atque domini Pacis de Gar|da fratris penitentie et aliorum testium. Cum dominus Za(m)boninus condam domini Ruffini de Mantua fecisset donationem inter vivos domino Ranaldo Dei gr(ati)a Hostiensi et Velle|trensi tunc apostolice sedis legato nomine Romane ecclesie recipienti de omni eo quod habebat in loco et territorio de Ca(m)posumario ad domum rellegionis edi|ficandam pauperibus mulieribus ordinis sancti Damiani de Asissio secundum quod manifeste apparebat in quodam publico ^(b) instrumento a Bellacato Corculo notario | civi Brixien- si confecto a me notario visso et lecto, domo predicta iam edificata aput Mantuam in loco Tegeti et primario lapide ibi posito ad honorem Dei | et beati Fra(n)cischi, d(omi)nus Gregorius de Montelongo apostolice sedis legatus ^(c) vice ac nomine Romane ecclesie fecit constituit et ordinavit dominum Raimondum | de Agalono fratrem de penitentia presentem procuratorem nuntium actorem ac defessorem illi domo nominatim ad regendum et ami-

nistrandum ac gubernandum omnes res et | bona ipsius domus et ad defendendum ^(d) ipsam domum et res et possessiones ipsius domus [.....] et ad recipiendum sorores et confratres in ipsa domo secundum quod sibi videbitur quod posset | domus comode sustinere. Et ad omnia alia facienda et complenda que in predictis et circa predicta vissa fuerint ipsi dom[ui u]tilia et necessaria, salvo tamen et reser|vato honorem et reverentia domini pape in omnibus et per omnia. Ita tamen quod valeant et teneant donec fuerit voluntas ipsius domini pape.

Actum est hoc ^(e) anno domini millesimo CC.XXXVIII., indit(ione) duodecima.

(SN) EGO Lafranchus Brixiensis sacri palatii notarius interfui et rogatus scripsi.

- (a) *A* (Con)fanoner con omissione del segno abbreviativo. (b) *A* publico. (c) *seguono f- ed -e- principata anticipazione di fecit.*
 (d) *A* defendum. (e) *h- corretta su altra lettera principata.*

6.

<1245> giugno 10, Mantova, nel palazzo episcopale

<Il vescovo di Mantova Iacopo> istituisce Delacorra chierico della chiesa di Santa Maria *de Aquadrucio*.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 115r [I]. Sul margine: «Clerici Sancte Marie de Aquadrucio».

§ Die dominico X intrante iunio, in palatio episcopatus Mantue, in presentia domini Iacobi archipresbiteri plebis de Pigog(naga) et domini Guidonis de Zena clerici domini episcopi Mantue, atque Iohannis Morandi clerici testibus rogatis. Instituit Delacoram in clericum et fratrem ecclesie Sancte Marie de Aquadrucio et eum de ipsa fraternitatem investivit presente *** presbitero eiusdem ecclesie.

7.

<1245 dicembre 6>, <Mantova, nel palazzo vescovile>

Il vescovo di Mantova Iacopo invalida l'accogliamento effettuato da Corradino prete della chiesa di Santa Maria 'Sopra Porta' del nipote Corradino a chierico della stessa chiesa.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 120r, [I]. Sul margine si legge la seguente annotazione: «Cassationem factam de clerico recepto in ecclesia Sancte Marie Supra Porte».

Eo die et loco. In presentia Dondedei presbiteri de Prestinaria et Iohannis Morandi clerici testibus rogatis. Ibi dominus Iacobus Dei gratia venerabilis episcopus Mantue, cassavit et iritavit receptionem factam a Conrado presbitero ecclesie Sancte Marie Super Porte de Conradino nepote eiusdem presbiteri in clericum predicte ecclesie, cum dictus presbiter eum receperit in clericum sine verbo et conscientia predicti domini episcopi. Insuper idem dominus episcopus excommunicavit eundem presbiterum si amplius reciperit aliquem fratrem sive clericum in dicta ecclesia sine eiusdem verbo et conscientia.

8.

<1245 dicembre 7>, Mantova, nel palazzo episcopale

Il vescovo di Mantova Iacopo sospende dall'ufficio e dal beneficio Ottobono prete della chiesa di San Iacopo accusato di aver commesso numerosi crimini nella sua pieve.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 3, c. 120v [I].

Eo die in palatio episcopatus Mantue, presentibus domini Philipi de Saviola canonici Mantue, domini Iacobi de

Denariis vicarii domini electi Parmensis et domini Dondedei presbiteri de Prestinaria, atque Iohannis Porcarii servienti domini episcopi testibus rogatis. Nos Iacobus miseratione divinam episcopus Mantue suspendimus ab officio et beneficio Ottobonum presbiterum Sancti Iacobi de Mantua quia infamatus est ex variis et diversis criminibus apud plebem suam.

9.

<1249> febbraio 22, Mantova, nel palazzo episcopale

Il vescovo di Mantova Iacopo conferma l'elezione di Alberto a priore della *domus* di San Marco di Mantova.

Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 18r [I]. In margine: «Qualiter dominus episcopus confirmavit priorem Sancti Marci».

§ Die lune septimo exeunte februario, in palatio episcopatus Mantue, in presentia domini Guilielmi iudicis de Campitello, do(m) Girardi prioris Sancti Viti de Mantua, domini Petri de Obizonibus eiusdem prioris confratris, domini Iacobi de Scanio fratris Sancti Marchi de Mantua, atque domini Guidonis de Zena clerici episcopi Mantue et aliorum testium rogatorum. Ibi dominus Iacobus Dei gratia venerabilis Mant(ue) episcopus confirmavit do(m) Albertum in priorem et aministratorem domus relegiose Sancti Marchi de Mantua secundum electionem de eo a confratribus predictae domus factam.

10.

<1251> dicembre 7, Mantova, nel palazzo del vescovo

Valentino *de Valentinis de Bagnolo* e la moglie Iacopa fanno atto di oblazione e professando i voti di castità, ob-

bedienza e povertà, avutone il consenso dal vescovo di Mantova Iacopo, entrano nel convento di San Matteo.


Imbreviatura: ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 29v, [I].

Ed. Gardoni, «*Domus seu religio*» cit., n. 4.


§ Die iovis septimo intrante decembri, in palatio episcopatus Mantue. In presentia domini Iacobi archipresbiteri plebis de Pigog(naga), domini Bonefacii archipresbiteri plebis de Valegio et Farinerii parm(ensis) clerici atque Delacore clerici ecclesie Sancte Marie de Aquadruccio et aliorum testium. Ibi coram domino Iacobo Dei gratia Mant(ue) episcopo, Valentinus de Valentinis de Bagnolo absolvit d(om)nam Iacobam eius uxorem a servitute corporis et a qualibet alia servitute et a debito carnali quo ipsa tenebatur sibi et dedit ei licenciam intrandi reregionem et regulam Sancti Mathei et ipsa in(con)tinenti absolvit eundem virum suum a servitute et debito carnali quo ipsas tenetur et dedit sibi licenciam eodem modo intrandi eandem religionem, et quilibet eorum promiserunt inter se sibi ad invicem intrandi religionem predictam et observare regulam ipsius reregionis. Insuper promiserunt ^(a) unius alteri in eadem reregione perpetuam castitatem et obedientiam observare ren(untiando) omni proprio temporali. Quibus omnibus predictus dominus episcopus suam auctoritatem et decretum interposuit et eidem dedit licenciam intrandi reregionem predictam.

(a) *Segue depennato* inter se.

Assetto urbanistico della città di Mantova tra XII e XIII secolo.



Chiese cittadine soggette alla Cattedrale



- | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------------------|
| 1 | Cattedrale San Pietro | 6 | San Damiano |
| 2 | San Michele | 7 (11) | Santo Stefano |
| 3 | Santa Croce | 8 | San Zeno |
| 4 | Santa Maria Mater Domini | 9 | San Simone e Giuda |
| 5 | Sant' Alessandro | 10 | Sant' Egidio |

Ubicazione degli Ospedali citati nel testo

